



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 88

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 1° ottobre 2013

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 7) Pag. 5

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Plenaria (antimeridiana) Pag. 6

Plenaria (pomeridiana) » 344

Sottocommissione per i pareri » 407

5^a - Bilancio:

Plenaria » 408

6^a - Finanze e tesoro:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 7) » 412

Plenaria » 412

7^a - Istruzione:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 26). » 419

Plenaria » 419

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 9) » 437

Plenaria » 437

9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Comitato ristretto (Riunione n. 4) » 441

10^a - Industria, commercio, turismo:

Plenaria (antimeridiana) » 442

Plenaria (pomeridiana) » 444

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	448
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Comitato ristretto (Riunione n. 1)</i>	»	452
<i>Plenaria</i>	»	453
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	456
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	464

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	474
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 9)</i>	»	477

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

Martedì 1° ottobre 2013

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 7

Presidenza del Presidente
STEFANO

Orario: dalle ore 18,10 alle ore 18,35

*ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DELLA SEDUTA PUBBLICA DI CON-
TESTAZIONE CONVOCATA IL 4 OTTOBRE 2013*

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedì 1° ottobre 2013

Plenaria

52ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione D'Alia e i sottosegretari di Stato per l'interno Bocci e per lo sviluppo economico De Vincenti.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

(1015) Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 30 settembre.

Prosegue la trattazione degli emendamenti.

La PRESIDENTE comunica che, a seguito di una ulteriore valutazione, l'emendamento 4.96, precedentemente ammesso all'esame, è da considerarsi invece improponibile; dichiara improponibili i nuovi emendamenti del relatore 5.1000 e 7.1000 (pubblicati in allegato), mentre gli emendamenti 2.67, 2.69, 2.74, 7.3, 7.0.1, 11.96 e 11.100, già dichiarati improponibili, sono ammessi all'esame a seguito di una riconsiderazione. Comunica che il senatore Campanella ha apposto la propria firma all'emendamento 4.72, che la senatrice Bonfrisco ha apposto la propria firma agli emendamenti 12.12, 12.0.4, 12.0.5 e 12.0.6 e che all'emendamento 4.0.7 (testo 2) hanno aggiunto la firma la senatrice Lo Moro e i senatori Giovanni Mauro e Scavone.

Infine avverte che l'esame degli emendamenti proseguirà in sede informale.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,10.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1015

ordini del giorno

G/1015/1/1

BIANCO, PADUA, MATURANI, MARTINI, NENCINI, SIMEONI

Il Senato,

premessò che:

l'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di contratti collettivi nazionali e integrativi, prevede che «tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative (...) sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza. Una apposita sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità.»;

come ribadito dalla Conferenza Unificata Stato Regioni ed Autonomie Locali, le peculiarità della dirigenza medica e sanitaria, riconosciute dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, richiedono l'elaborazione di uno specifico contratto di lavoro;

tale strumento è necessario anche per distinguere la dirigenza sanitaria da quella amministrativa consentendo ad entrambe l'elaborazione di contratti autonomi che tengano conto delle diverse professionalità;

occorre inoltre separare l'articolazione contrattuale della dirigenza da quella del comparto;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative necessarie alla individuazione di una quinta e separata area per la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale al fine di realizzare gli obiettivi esposti in premessa nel riconoscimento delle peculiarità della dirigenza medica e sanitaria.

G/1015/2/1

MUCCHETTI, TARQUINIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1015,

impegna il Governo:

a chiarire, con un adeguato provvedimento, come i sequestri preventivi non possano colpire i cespiti aziendali funzionali alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti di imprese di interesse nazionale commissariate ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 231.

Questi cespiti comprendono anche le partecipazioni azionarie dell'impresa commissariata in società controllate e collegate e i relativi atti patrimoniali, che rimarranno nelle disponibilità del commissario per le finalità indicate dalla legge, nonché i cespiti aziendali funzionali alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti di società azioniste dell'impresa commissariata o a essa in qualsiasi modo collegate, che resteranno nella disponibilità degli organi amministrativi di dette società al fine di non compromettere la continuità aziendale.

G/1015/3/1

BONFRISCO, LUCIANO ROSSI, CALDEROLI, DIVINA, BERNINI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge atto Senato n. 1015, di Conversione in legge del decreto-legge n. 101/2013 recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle Pubbliche Amministrazioni,

premessi che:

la 1 Commissione Affari costituzionali ha reso il previsto parere (favorevole con condizioni ed osservazioni), sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, concernente l'attuazione della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (Atto di Governo n.16);

le norme contenute nell'articolo 2, comma 1, lettera a) numero 1 del citato schema sembrano presentare elementi di criticità relativamente al rapporto con la normativa vigente. Esse, ad esempio, appaiono in contrasto con la Sezione II del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare); ovvero con la direttiva 91/477/CEE e con i principi del diritto comunitario, impedendo la circolazione in Italia di armi permesse ai cittadini di tutti i Paesi membri dell'Unione europea. Una limitazione, peraltro, che finirebbe col discriminare il mercato ita-

liano, o impedire ai tiratori o ai cacciatori comunitari di recarsi in Italia portando a seguito armi regolarmente iscritte sulla loro Carta europea d'arma da fuoco;

le disposizioni cui al citato articolo 2, evidenziano altresì, incertezze in merito all'aspetto applicativo relativamente, ad esempio, alla inesistenza nelle norme europee e internazionali di «caricatori» e di «serbatoi» tra le parti essenziali d'arma, ovvero al mancato riscontro della limitazione delle armi in dotazione alle forze di polizia in quanto tutte le armi lunghe in dotazione alle stesse hanno, in generale, un numero di colpi superiore a 5, e per quanto riguarda il limite delle le armi corte esistono migliaia di modelli che, in vigenza dell'abolito catalogo nazionale, sono stati riconosciuti quali «armi comuni da sparo», Questioni che mal si conciliano con la presenza sul territorio nazionale di numerosissimi modelli e di un numero relevantissimo di armi con capienza superiore rispetto al limite preteso, che continuerebbero ad essere legittimamente detenute e utilizzate dai cittadini italiani, rendendo quindi inutile l'applicazione della norma, di cui al citato articolo 2 la *ratio* della norma è quella di impedire «che armi d'assalto con un numero di colpi superiore, persino, a quelli in dotazione alle forze dell'ordine possano essere immesse sul mercato civile»,

considerata:

la opportunità di prevedere una più coerente disciplina in materia di acquisizione e detenzione di armi, anche al fine di migliorare l'attività amministrativa svolta dalle pubbliche amministrazioni in tale ambito,

impegna il Governo:

ad adottare adeguate misure, ulteriori rispetto a quelle indicate nel citato parere parlamentare, volte a prevedere che:

– la limitazione prevista nel citato articolo 2 debba svilupparsi esclusivamente verso le «armi d'assalto» citate dalla relazione, ossia verso i modelli di fucili semiautomatici ad anima rigata una cui versione completamente automatica è in dotazione a forze armate o forze di polizia italiane o straniere;

– conseguentemente, debbano comunque essere escluse da tale limite le armi spiccatamente da caccia, le armi ad anima liscia e le armi a percussione anulare, che non sono suscettibili di utilizzo militare o di polizia, nonché le armi previste dalla Sezione II del decreto legislativo n. 66 del 2010;

– come correttamente individuato dal Governo, le armi sportive debbano essere esentate da tale limite, disponendo che le armi della categoria individuata che abbiano un numero di colpi superiore debbano essere considerate automaticamente sportive in seguito al loro riconoscimento, senza discrezionalità in merito;

– la disposizione stabilente il limite per la categoria individuata sia contenuta nella definizione di arma sportiva (articolo 3, terzo comma, lettera *a*) del provvedimento) al fine di renderla coerente con la delega;

ed, inoltre, a valutare:

in conseguenza al limite apposto, l'opportunità di elevare il limite massimo di detenzione delle armi sportive, anche mediante la previsione di specifiche licenze per i tiratori agonisti, o di sottrarre al limite di sei armi previsto dall'articolo 10 della legge n. 110/75 le armi ad avancarica e a percussione anulare, di modico interesse per la pubblica sicurezza, poiché adatte al solo tiro sportivo.

G/1015/4/1

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, PALERMO, PANIZZA, ZIN, BERGER

Il Senato,

premesso che:

il decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel ribadire la linea secondo la quale fosse negata la possibilità in via ordinaria di conferire posti dirigenziali a chi non avesse conseguito la relativa qualifica mediante concorso, stabilì pure che essa dovesse decorre dallo svolgimento della prima tornata di concorsi dirigenziali e dalla redazione delle conseguenti graduatorie; fino a quel momento l'articolo 28-*bis*, comma 3, di quest'ultimo decreto statò che non solo fosse possibile nel comparto scuola conferire incarichi di presidenza, ma che anzi essi sarebbero stati titolo valutabile proprio, ai fini concorsuali. L'articolo 28-*bis*, è poi divenuto l'articolo 29, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

il legislatore, dunque, nel prevedere l'anzidetta eccezione all'impianto giuridico complessivo della dirigenza, ha tenuto presente le particolari necessità delle istituzioni scolastiche, che esigono, in ogni caso, la continua presenza di un responsabile, per ragioni di continuità amministrativa e gestionale;

nell'ottica di avviare un graduale superamento dell'istituto dell'incarico di presidenza, è stato bandito, nel 2002, in attuazione della predetta norma del decreto legislativo n. 165/2001, un primo corso concorso per titoli ed esami, riservato a tutti i docenti con almeno un triennio di incarico. Il legislatore è poi intervenuto una seconda volta, attraverso il disposto di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, che ha posto fine all'attribuzione di nuovi incarichi annuali di dirigenza, ha statuito l'avvio di un nuovo concorso riservato, ma ha consentito, in ogni caso, la conferma degli incarichi già conferiti. Detta disposizione normativa ha permesso il perdurare dei residuali incarichi annuali di dirigenza, specialmente in al-

cune regioni italiane, ponendo in essere una reiterazione, ineliminabile in via amministrativa, dei relativi contratti di durata annuale dei docenti coinvolti;

in attuazione della disciplina richiamata anche per l'anno scolastico 2013/2014 è stata emanata la Direttiva n. 20, del 24 maggio 2013, volta a disciplinare le modalità della conferma degli incarichi. Da un punto di vista contrattuale l'incarico di presidenza è regolato dall'articolo 69 del CCNL/1995, espressamente richiamato nell'articolo 146 del CCNL/2007. Detta reiterazione dei contratti annuali di dirigenza ha superato, in alcuni casi, l'arco temporale di un decennio ed ha portato i docenti coinvolti alla richiesta, dinanzi alla giurisdizione civile, sezione lavoro, del riconoscimento del servizio prestato, nel rispetto della normativa europea e in particolare, da quanto previsto dalla direttiva 1999/70/Ce relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNI CE, dal CEEP e dal CES (che si applica alla pubblica amministrazione in forza della clausola 2 del medesimo accordo quadro); l'Amministrazione è risultata soccombente nei giudizi sinora svolti. Nello specifico, ad esempio, il Giudice di Chiavari ha accolto il ricorso n. 309/2012 depositato il 31 agosto 2012, ha riconosciuto alla preside incaricata ricorrente euro 60.350,25 e ha condannato l'Amministrazione al pagamento di euro 3.000 di spese, oltre gli interessi legali e alla rivalutazione monetaria. «Si ritiene – si legge nella sentenza – che la richiesta economica sia fondata e vada accolta per un semplice e fondamentale principio: il lavoratore al quale l'amministrazione affida "tutte le mansioni e le responsabilità, proprie dell'incarico" dirigenziale, peraltro in modo stabile e continuativo per più anni consecutivi, deve essere retribuito da dirigente. "Le giustificazioni – afferma il Giudice – del diverso trattamento economico non paiono quindi, nel caso concreto, sostenibili sulla base dei principi statuiti da tale intervento, ritenendo quindi che, nella fattispecie, il consolidamento dello svolgimento per un lungo periodo di una determinata funzione, che diventa la regola, e non l'eccezione a seguito di una emergenza manifestatasi, debba comportare una equiparazione sul piano economico, dei dipendenti." Identiche soluzioni sono state adottate dagli altri giudici che finora si sono espressi;

inoltre, vista la giurisprudenza richiamata, che ha ormai pacificamente statuito il carattere stabile delle conferme dell'incarico di presidenza, esiste giuridicamente il rischio concreto dell'apertura, in sede europea, di una procedura d'infrazione per violazione della direttiva 1999/70/Ce relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES, difficilmente superabile senza una previsione di sanatoria della situazione dei docenti coinvolti, ai fini della assunzione della qualifica di dirigente scolastico a tempo indeterminato;

tenuto conto che:

sarebbe opportuno risolvere il contenzioso in atto con l'acquisizione da parte di detti soggetti, quantificabili nel numero di circa 80 docenti, della qualifica giuridica di D.S. a tempo indeterminato stante la già

prevista e ottenuta equiparazione retributiva, nonché abolire l'istituto giuridico degli incarichi di presidenza,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di predisporre misure volte alla semplificazione e al superamento del residuale istituto della conferma dell'incarico di presidenza, attraverso l'attivazione di una apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, analoga a quella prevista per i soggetti di cui all'articolo 2 della legge 3 dicembre 2010, n. 202, rivolta a tutti quei docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006-2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio secondo quanto previsto dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge.

G/1015/5/1

PANIZZA, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, BERGER, LANIECE

Il Senato,

premesso che:

il Trentino, che nell'ultimo decennio ha stravolto il proprio sistema di gestione dei rifiuti traguardando risultati di assoluta eccellenza sul panorama nazionale, si trova oggi ad affrontare la sfida della riduzione dei quantitativi da destinare allo smaltimento;

se da una parte spetta al cittadino differenziare con attenzione e adottare stili di consumo che siano il più possibile sostenibili, dall'altra l'Ente pubblico ha l'obbligo di intervenire alla fonte sul mercato, orientando le scelte strategiche dei produttori permettendo agli acquirenti di ridurre a monte i rifiuti;

in questo quadro, la provincia autonoma di Trento e i suoi comuni stanno seguendo attivamente e con grande attenzione l'evoluzione tecnica e normativa riferita alla possibilità di sostituire i pannolini tradizionali, che ad oggi vengono destinati alla discarica, con prodotti innovativi riutilizzabili o riciclabili in impianti idonei;

in questa direzione sono state vagliate negli ultimi anni diverse iniziative con l'obiettivo di ridurre la produzione di rifiuto secco e ottenere vantaggi economici e ambientali per le famiglie e la collettività. Tra queste iniziative si annovera la ricerca di un'alternativa al pannolino monouso in grado di limitare i quantitativi di rifiuto da avviare a smaltimento;

nelle sperimentazioni effettuate da molte aziende, il pannolino biodegradabile si è dimostrato una valida opportunità dal punto di vista della salute e delle professioni ambientali. Questo tipo di prodotto è infatti co-

stituito da biofibre ottenute attraverso materie prime derivate da amidi vegetali, che consentono non solo una maggiore e più salubre traspirazione, ma assicurano anche la compostabilità dei biopolimeri che lo compongono;

tali sperimentazioni hanno raccolto un consenso interessato, oltre che degli operatori, anche dei genitori dei bambini frequentanti le strutture nido coinvolte, rappresentando per i cittadini una valida proposta a tutela di ambiente e salute;

com'è noto, infatti, il quantitativo complessivo di pannolini prodotti è tutt'altro che trascurabile e l'individuazione di una soluzione capace di valorizzarli permetterebbe un sicuro beneficio ambientale ed economico in virtù dei minori oneri di smaltimento da sostenersi;

tuttavia, le aziende che producono «pannolini compostabili», capaci di disgregarsi in meno di 90 giorni, lamentano l'impossibilità di poter commercializzare questo prodotto nonostante la stipula di contratti di vendita con molti asili nido del Trentino. Questi «ecopannolini» hanno ottenuto la certificazione di compostabilità dal Cic, ma il CER (Codice Europeo dei Rifiuti), a cui fa riferimento il Testo unico in materia ambientale n. 152/2006 che regola lo smaltimento rifiuti, non contempla ancora la classificazione di tale prodotto per un corretto smaltimento e trattamento;

l'iter di proposta di allargare la definizione di rifiuto organico anche ai manufatti che rispettano la norma tecnica UNI-EN 13432:2002, approvato alla Commissione ambiente della Camera dei deputati a maggio 2012, non è giunto al termine. È chiaro che un esito positivo avrebbe risolto in modo inequivocabile le problematiche oggi presenti, compresi gli aspetti afferenti il «compost di qualità» di cui al decreto legislativo n. 75/2010, dirimendo la situazione di stallo in cui ci si ritrova oggi, dovendo si conseguentemente affidare allo smaltimento in discarica,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, nelle more dell'attribuzione del Codice CER agli ecopannolini per un corretto smaltimento e trattamento, di estendere in maniera provvisoria il Codice dell'organico anche al pannolino biodegradabile onde evitare, così, il fallimento delle aziende produttrici e, di conseguenza, scoraggiare, probabilmente in maniera irreversibile, le iniziative che puntano sull'innovazione del prodotto.

G/1015/6/1

ORELLANA, MORRA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BERTOROTTA, BULGARELLI, GAETTI, ENDRIZZI, LEZZI, MOLINARI, MUSSINI

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il per-

seguito di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (Atto Senato n. 1015);

premesse che:

il capo II del decreto in esame reca misure per l'efficientamento e la razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni;

considerato che:

stante l'attuale legislazione in materia di lavoro in generale e di sicurezza sui luoghi di lavoro in particolare, il potere di effettuare interventi ispettivi è riconosciuto ad una pluralità di strutture pubbliche preposte alla vigilanza;

se tale molteplicità di soggetti preposti alla vigilanza può essere dettato da una giusta esigenza di garantire sui luoghi di lavoro l'effettivo rispetto della normativa in tema di contratti e sicurezza, non di meno essa presenta assai spesso sovrapposizioni o duplicazioni di competenze che comportano un inutile spreco di risorse in capo alle pubbliche amministrazioni e un aggravio degli adempimenti burocratici a carico delle imprese;

impegna il Governo:

a porre in essere, attraverso appositi provvedimenti, una complessiva riforma del sistema dei controlli sulla legislazione del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di:

pervenire ad una semplificazione ed una chiara e più razionale ripartizione dei compiti di vigilanza tra le varie amministrazioni attualmente coinvolte;

rendere più stretto il collegamento tra le citate amministrazioni al fine di favorire la condivisione delle informazioni sui soggetti già sottoposti a interventi ispettivi.

G/1015/7/1

MATTESINI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1015, recante il disegno di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;

premesse che:

l'articolo 7 del decreto-legge in conversione reca disposizioni in materia di commissioni mediche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, per l'accertamento dei requisiti psicofisici per altri accertamenti sanitari relativi al personale sicurezza e difesa;

considerato che il decreto-legge in conversione mira alla razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni ai fini di un miglioramento delle prestazioni non solo economiche ma anche di funzionamento per gli utenti di tali amministrazioni;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa di propria competenza al fine di procedere ad integrare nella Commissione medico ospedaliera prevista dall'articolo 193 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nello svolgimento delle proprie funzioni e in particolare nella valutazione dell'idoneità al servizio e delle infermità da causa di servizio, con un medico designato dall'Unione nazionale mutilati per servizio, nonché ad integrare nel Comitato di verifica per le cause di servizio, previsto dall'articolo 10 del regolamento di cui al DPR 29 ottobre 2001, n. 461, con un esperto designato dall'Unione nazionale mutilati per servizio.

G/1015/8/1

BOCCHINO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (AS 1015);

premesso che:

al comma 6 dell'articolo 4, si prevede la possibilità (fino al 31 dicembre 2015), nel limite massimo del 50% delle facoltà assunzionali, per le pubbliche amministrazioni di bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a favore di coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto, hanno maturato, negli ultimi 5 anni, almeno 3 anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché di coloro che avevano maturato i requisiti secondo la disciplina prevista dalle leggi finanziarie 2007 e 2008. Le graduatorie definite all'esito delle procedure selettive sono utilizzabili per assunzioni nel triennio 2013-2015 a valere sulle risorse assunzionali relative ai medesimi anni in misura non superiore al 50%. Le procedure selettive previste dal comma in esame sono alternative a quelle normalmente previste dal testo unico sul pubblico impiego e possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, e 2015, ma sempre nell'ambito dello stesso limite del 50%.

considerato che:

l'ultimo periodo del citato comma 6 stabilisce che resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore;

il Governo, in sede di discussione della legge di delegazione europea 2013, ha accolto l'ordine del giorno n. G12.100 (testo 3), presentato dal gruppo del Movimento 5 stelle del Senato, che impegnava il Governo stesso a impegnare il Governo a valutare l'opportunità di definire celermente le questioni oggetto della procedura d'infrazione 2010/2124, concernente la stabilizzazione del personale scolastico nonché ad adottare le più opportune iniziative, anche a carattere normativo, volte a valutare l'opportunità di prevedere la soppressione del comma 18, dell'articolo 9 della legge 12 luglio 2011;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi provvedimenti al fine di bandire per il comparto scuola procedure concorsuali della medesima tipologia e con i medesimi requisiti richiesti per le procedure concorsuali di cui al citato comma 6 dell'articolo 4.

G/1015/9/1

ORRÙ

Il Senato,

in sede di esame il decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nell'abito dei processi di mobilità in essere nella pubblica amministrazione, di ridurre a due anni in luogo degli attuali cinque, il vincolo di prima destinazione in servizio dei nuovi assunti.

G/1015/10/1

ORRÙ

Il Senato,

tenuto conto

che per le particolari condizioni ambientali risulta opportuno che i comuni il cui territorio coincide con una o più isole si giovino di facilitazioni nelle assunzioni di personale

si impegna il governo

in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito in legge dalla legge n. 122 del 2010, a mettere tali comuni nelle condizioni di effettuare assunzioni di personale con contratto di lavoro subordinato o con altre forme flessibili nei limiti dell'ammontare di spesa allo stesso titolo sostenuta nell'anno 2009 o in assenza nella media del triennio 2009-2011.

G/1015/11/1

DE MONTE, GINETTI, CANTINI, MORGONI, COLLINA

Il Senato,

premesso che:

i segretari comunali in base all'articolo 100 del Testo Unico degli enti locali sono attualmente revocabili solo con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio;

fuori da questa ipotesi vi è solo la possibilità del Sindaco di confermare o meno il segretario entro 120 gg. dalle elezioni,

questo meccanismo estremamente penalizzante per i sindaci rende più difficoltosa la realizzazione da parte del Sindaco del proprio indirizzo politico-amministrativo sulla base del quale è stato eletto dai cittadini;

si impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di proporre le modifiche normative necessarie a rendere permanentemente revocabile dal Sindaco il segretario comunale al fine di costituire tra questi due organi quello stretto rapporto fiduciario indispensabile alla piena realizzazione dell'indirizzo politico-amministrativo.

G/1015/12/1

RUSSO, CASSON

Il Senato,

premessi che:

il superamento del servizio militare di leva ha fatto venire meno tutta una serie di illeciti tipici del rapporto fra autorità dello Stato e cittadino chiamato alle armi e diminuito drasticamente il numero di militari sottoposti ai Tribunali militari;

numerose sentenze della Corte costituzionale hanno negli anni determinato la progressiva «erosione» della giurisdizione militare in favore di quella ordinaria;

si è assistito negli ultimi anni ad una caduta verticale del lavoro delle procure militari e dei relativi tribunali e l'emergere di una sottoutilizzazione degli apparati della giurisdizione speciale che ha posto seriamente in dubbio l'opportunità e/o l'utilità di una struttura, che è divenuta per di più chiaramente antieconomica;

la legge 24 dicembre 2007 n. 244, art. 2, commi da 603 a 611, ha modificato la «geografia» dei Tribunali Militari, riducendoli, e limitando il numero dei componenti del Consiglio della Magistratura Militare;

nonostante la soppressione di alcuni tribunali militari con la riforma del 2007, la permanenza delle tre sedi di tribunale a Verona, Roma e Napoli risulta comunque sproporzionata ed antieconomica rispetto ai limitati carichi di lavoro che caratterizzano oggi la giustizia militare;

ritenuto che la stessa esistenza dei Tribunali Militari debba ritenersi, istituzionalmente storicamente e socialmente superata;

in attesa di una riforma costituzionale dell'articolo 103, terzo comma, che preveda il definitivo superamento dei tribunali militari con l'istituzione presso ogni organo giudiziario ordinario di una sezione specializzata per i reati militari, vi è la pressante necessità, anche in considerazione della grave crisi economica che sta vivendo il nostro Paese e tenuto conto di quanto testè motivato, di razionalizzare le risorse destinate all'amministrazione della giustizia militare

si impegna il Governo

a valutare la necessità di ridurre, ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare la consistenza degli organici della magistratura militare e del relativo personale, per calibrarli sulle effettive esigenze di servizio, e di conseguenza a considerare la soppressione dei tribunali militari e delle procure militari della Repubblica di Verona e di Napoli, nonché del tribunale e dell'ufficio militare di sorveglianza di Roma.

G/1015/13/1

DE PETRIS, STEFANO

Il Senato,

premessi che:

l'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria avviene esclusivamente tramite concorso pubblico sia per i laureati in medicina che per gli altri laureati afferenti alle differenti classi di specializzazione;

la normativa che disciplina le scuole di specializzazione di area sanitaria e che regola l'accesso ad esse da parte dei laureati in medicina si sta stanziando nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli;

l'accesso degli altri laureati (ossia i laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi ed altre categorie equipollenti comprese nei corsi di laurea di «giovanane» attivazione) è altresì disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 17 aprile 1982, recante disposizioni in materia di riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

la normativa attualmente in vigore prevede l'applicazione di un ordinamento didattico unico valido sia per i laureati in medicina che per gli altri laureati; per entrambe le categorie dei soggetti citati, inoltre, l'impegno richiesto per la formazione specialistica è a tempo pieno, pari quindi a quello previsto per il personale sanitario del Servizio sanitario nazionale;

emergono diverse disparità di trattamento contrattuale tra le due categorie di soggetti: i laureati in medicina vincitori di concorso sono assegnatari di un contratto di formazione specialistica per l'intera durata del corso e di un correlativo adeguato trattamento economico;

gli stessi laureati in medicina vincitori di concorso hanno diritto alla copertura previdenziale e alla maternità; al contrario, i laureati «non medici», altrettanto vincitori di concorso, oltre a non essere titolari della medesima posizione contrattuale né dello stesso trattamento economico, sono altresì tenuti a pagare il premio per la copertura assicurativa dei rischi professionali e le tasse universitarie di iscrizione alla scuola di specializzazione;

ad oggi quindi l'equiparazione delle due categorie appare tutt'altro che realizzata nell'ordinamento italiano, pur in costanza del recepimento da parte dell'Italia della normativa comunitaria, a suo tempo introdotta con la direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, modificativa della direttiva 75/362/CEE e della direttiva 75/363/CEE, relativamente alla quale, in via di principio, alla necessità di individuare gli obiettivi formativi delle scuole di specializzazione di area sanitaria in adeguamento a quanto previsto dagli articoli 34 e seguenti del decreto legislativo

17 agosto 1999, n. 368, si associa la necessaria equipollenza del trattamento contrattuale ed economico delle due figure suddette;

il Servizio sanitario nazionale richiede obbligatoriamente il titolo della scuola di specializzazione anche alle figure sanitarie non mediche che vogliano operare nella pubblica sanità. La non corretta attuazione delle direttive comunitarie da parte del legislatore italiano, che non ha previsto l'estensione della disciplina relativa agli specializzandi medici anche nei confronti dei laureati specializzandi «non medici» afferenti alle scuole di specializzazione di area sanitaria, compromette lo sbocco occupazionale futuro di chi non ha la possibilità economica di prestare la propria opera professionale a tempo pieno.

impegna il Governo:

a definire e regolamentare lo status contrattuale ed economico dei laureati specializzandi non medici che afferiscono alle scuole di specializzazione di area sanitaria, disciplinate dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, e successive modificazioni, equiparando lo a quello dei laureati in medicina.

G/1015/14/1

BOTTICI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (AS 1015);

premesso che:

il comma 8 dell'articolo 7 reca norme in materia di lavoro dei detenuti o internati o per lo svolgimento di attività formative nei loro confronti;

considerato che:

a fronte di una popolazione detenuta ormai prossima alle 68.500 mila unità, si assiste ad un vero e proprio salasso di denaro pubblico e di trasparenza: di una spesa quantificabile in più di 6 miliardi e mezzo di euro all'anno da parte dello Stato, il cittadino non ha elementi fruibili di conoscenza, che gli garantiscano un rapporto dettagliato dell'utilizzo di questo denaro.

avere informazioni dettagliate sugli istituti di pena presenti sul territorio italiano, al giorno d'oggi continua a risultare un'impresa tutt'altro che semplice, per la società civile e per l'informazione;

inoltre, la legge contempla la possibilità che il cittadino possa accedere ai documenti amministrativi allo scopo di garantire la trasparenza dell'attività amministrativa, ma reperire i bilanci delle amministrazioni penitenziarie allo stato attuale non rientra in questa possibilità, se non attraverso lunghe e incerte procedure burocratiche;

impegna il Governo:

a dare inizio, in sede di relazione alle Camere, all'acquisizione e messa a disposizione del Parlamento dei seguenti dati relativi a ciascuna amministrazione penitenziaria:

- bilanci delle amministrazioni penitenziarie;
- informazioni sulla struttura (anno di costruzione, successivi interventi edilizi, numero di bracci, numero e volumetria delle celle per ogni braccio, posti letto per cella, disposizione delle celle e degli impianti sanitari, spazi per attività ricreative e/o lavorative, ...);
- informazioni relative agli interventi di edilizia penitenziaria, trasparenza negli appalti (compensi, amministratori, estremi dei contratti d'appalto, consulenze ...);
- curriculum e compensi dei quadri dirigenti operanti all'interno degli istituti;
- informazioni sul numero e grado degli agenti in servizio totali e effettivi;
- informazioni sul numero e sui compensi del personale amministrativo totali e effettivi;
- numero di educatori, psicologi, assistenti sociali, medici, personale infermieristico totali e effettivi;
- numero e destinazioni dei distacchi del personale;
- regolamento penitenziario;
- numero dei detenuti presenti nell'istituto;
- mappa dettagliata dei detenuti e della loro composizione indicizzata per tipologie di reato, nazionalità, stato del provvedimento, permanenza residua e passata, sesso, religione;
- numero dei reclusi dichiarati assolti in seguito a carcerazione preventiva;
- numero dei detenuti aventi diritto al voto;
- numero dei detenuti lavoratori e loro referenti;
- numero dei detenuti reclusi in istituti al di fuori della regione di residenza
- elenco dei progetti e corsi professionali svolti nell'istituto, enti referenti, numero e tipologia dei partecipanti;
- informazioni su numero e qualifica del personale volontario;
- informazioni relative al calcolo delle spese di sopravvitto;
- informazioni sui responsabili sanitari, incidenza di patologie (anche psichiche e atti di autolesionismo) e tossicodipendenze, incidenza di patologie di particolare gravità o tipiche delle persone sottoposte a privazione della libertà personale quali Aids, tbc, scabbia, etc.; tempi e modalità di intervento medico, numero e modalità di decessi;

– informazioni generali sull'istituto.

G/1015/15/1

ORRÙ

Il Senato, in sede di esame dell'A.S. 1015, recante il disegno di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101;

premessi che:

il decreto-legge in conversione reca disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;

l'articolo 8, in particolare, dispone in materia di organico nonché di competenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per il quale, nell'ultimo decennio, è stato avviato un progetto di riforma complessivo che aveva tra gli obiettivi quello di realizzare un modello di Pubblica Amministrazione fondato non solo, come in passato, sul mero rispetto delle regole, ma anche e soprattutto sulla realizzazione di obiettivi predefiniti, quali la produzione di servizi per il cittadino utente, attraverso la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e di gestione;

in tale ottica, tra il 2003 e il 2005, è stato potenziato, anche ricorrendo a concorsi esterni, il profilo riservato ai possessori di laurea specialistica o di diploma di laurea in giurisprudenza, economia ed equipollenti, avviando, in tal modo, lo sviluppo di una carriera che avrebbe dovuto sfociare in breve tempo nell'istituzione di ruoli dirigenziali, al fine di adeguare gradualmente il ruolo del personale amministrativo-contabile alle moderne necessità del Corpo;

la riforma del Corpo avviata con la legge delega 30 settembre 2004, n. 252, ed attuata, per quanto concerne l'ordinamento del personale, con il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, non ha tuttavia dato seguito al naturale sviluppo delle professionalità del personale amministrativo-contabile, con conseguente inevitabili sul mancato inserimento nell'idoneo segmento di contrattazione, ovvero quello del personale direttivo e dirigente, ma anche sull'accesso alla dirigenza, riservata solo al personale tecnico, medico e ginnico;

conseguentemente, nonostante la riforma, il ruolo dei funzionari amministrativo-contabili in seno al Corpo ha subito un ingiustificato demansionamento, sia rispetto alle altre figure professionali in possesso di laurea, sia rispetto alle prerogative previste dai C.C.N.L. pregressi;

infatti, a seguito della riforma, il personale appartenente al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili è stato inquadrato nell'ambito del Titolo III – rubricata «Ordinamento del Personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta attività tec-

niche, amministrativo – contabili e tecnico – informatiche» – del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

tale rubricazione risulta non appropriata, giacché in contraddizione con le mansioni direttive previste dall'articolo 118 del medesimo decreto legislativo, e di fatto espletate dai funzionari amministrativi, «comportanti un elevato grado di complessità, autonomia e responsabilità» che culminano nella possibilità di delega dell'«esercizio di determinate funzioni dirigenziali», nonché con la stessa denominazione del ruolo (Capo VI – «Ruolo dei Funzionari Amministrativo- Contabili Direttori»);

tali funzionari, inoltre, sono stati assunti con apposita procedura concorsuale esterna riservata ai possessori di laurea specialistica/diploma di laurea in giurisprudenza, economia o equipollenti, ed inquadrati unitamente al personale già in possesso di medesima laurea specialistica esistente nel CNVVF; sembrerebbe dunque evidente che l'inserimento dei funzionari amministrativi fra il personale direttivo risulti in re ipsa;

considerato che:

per quanto concerne il percorso di carriera dei funzionari amministrativo-contabili, si osserva che il passaggio dalla qualifica di funzionario amministrativo-contabile Vice Direttore a quella di funzionario amministrativo-contabile Direttore, avviene a ruolo aperto dopo la maturazione di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di funzionario amministrativo-contabile Vice Direttore, mentre, invece, il passaggio dalla qualifica di funzionario amministrativo-contabile Direttore a funzionario amministrativo-contabile Direttore Vicedirigente, avviene, ai sensi dell'articolo 122, dopo la maturazione di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di funzionario amministrativo-contabile Direttore ed il superamento di un concorso interno per titoli ed esami; appare pertanto evidente l'illogicità di tale previsione normativa, che nell'ambito dello stesso Ruolo contempla due diverse modalità di passaggio di qualifica, nonché la disparità di trattamento rispetto gli altri ruoli del CNVVF, per i quali il medesimo decreto legislativo 217 del 2005 prevede la promozione a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo;

tale differenza di trattamento appare evidente anche nella previsione dei tempi per l'attuazione dei predetti passaggi di qualifica, che sono di cinque anni per il Ruolo dei Direttivi e Dirigenti Tecnici del Corpo e otto per il Ruolo Amministrativo-Contabile e Tecnico-Informatico;

ciò avviene oltretutto in contrasto con quanto previsto nel precedente contratto collettivo. Infatti, il C.C.N.L. 24 maggio 2000 richiedeva cinque anni di servizio nella qualifica di Direttore Amministrativo (corrispondente all'attuale qualifica di Funzionario Amministrativo Contabile Direttore) e prevedeva, altresì, all'articolo 27, comma 12, come modificato dall'articolo 17, comma 5, del C.C.N.L. 26 maggio 2004, un regime transitorio in virtù del quale, in sede di prima applicazione, nel passaggio al profilo di Coordinatore Amministrativo (corrispondente all'attuale qualifica di Funzionario Amministrativo Contabile Direttore Vicedirigente)

era sufficiente aver maturato un'esperienza professionale di un anno nel profilo di Direttore amministrativo;

tale situazione, unitamente alla mancata previsione di un ruolo dirigenziale per il personale amministrativo-contabile e tecnico-informatico crea evidenti ed ingiustificate disparità di trattamento tra il personale del Corpo;

tali considerazioni sono inoltre largamente condivise dalle medesime organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del Corpo, dal personale e dai Dirigenti Tecnici del CNVVF. Questi ultimi hanno più volte sottolineato negli anni scorsi il prezioso contributo e il l'impegno profuso dai Funzionari Amministrativi e Informatici laureati, nonché la necessità di valorizzazione del loro ruolo e dei loro compiti, anche attraverso l'istituzione di apposito Ruolo dirigenziale;

considerato altresì che:

con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della Difesa civile del 22 marzo 2013, è stato istituito un apposito Comitato di analisi con l'incarico di elaborare proposte di modifica normativa ad alcune norme che regolano il funzionamento del CNVVF, fra cui anche il decreto legislativo n. 217 del 2005;

impegna il Governo:

a assumere ogni urgente iniziativa di propria competenza tesa a procedere all'adozione di disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo n. 217 del 2005, al fine di uniformare i percorsi di carriera dei funzionari amministrativo contabili del CNVVF alle carriere del personale direttivo medico, ginnico e tecnico, eventualmente rimodulando, a tale scopo, le piante organiche, come già fatto per altri Corpi dello Stato, nel perseguimento di un'effettiva razionalizzazione di funzioni e compiti.

G/1015/16/1

ORRÙ

Il Senato, in sede di esame dell'A.S. 1015, recante il disegno di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101;

premesso che:

il decreto-legge in conversione reca disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;

l'articolo 8, in particolare, dispone in materia di organico nonché di competenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riconoscere al personale appartenente al ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che abbia prestato servizio senza demerito in tale ruolo per 13 anni, il medesimo trattamento economico previsto per personale appartenente al ruolo dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica di primo dirigente, e conseguentemente di riconoscere al personale appartenente al ruolo di primo dirigente e a quello appartenente al ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che abbia prestato servizio senza demerito nei rispettivi ruoli per 23 anni, il trattamento economico spettante al ruolo dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica di dirigente superiore.

G/1015/17/1

VALENTINI, AMATI

Il Senato, in sede di esame dell'A.S. 1015 di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;

premesso che:

l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge in conversione ha disposto un incremento di 1.000 unità della dotazione organica relativa alla qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

l'articolo 8, comma 2, ha poi previsto, per la copertura dei posti portati in aumento, il ricorso in parti uguali, alle graduatorie di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131;

l'articolo 8, comma 3, del citato decreto-legge, ha determinato gli oneri necessari per far fronte alle prescritte assunzioni per gli anni 2013, 2014 e a decorrere dall'anno 2015 e, conseguentemente, in base agli stanziamenti di spesa, è prevista l'assunzione di un contingente di 400 unità di Vigili del fuoco a valere sui fondi a disposizione dall'anno 2013 e n. 600 a valere sui fondi a disposizione dall'anno 2014, da attingere in parti uguali, dalle due predette graduatorie, mediante lo scorrimento delle succitate graduatorie;

l'articolo 8, comma 4, ai fini delle assunzioni in parola, ha prorogato l'efficacia delle citate graduatorie al 31 dicembre 2015;

impegna il Governo:

ad aggiornare costantemente le graduatorie relative ai concorsi e alla stabilizzazione, tenuto conto del personale già assunto o ritenuto idoneo o rinunciatario, al fine di garantire la trasparenza e rendere possi-

bile agli interessati la consultazione e la conoscenza nel tempo della propria reale posizione.

G/1015/18/1

MUSSINI, MOLINARI, MORRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, CATALFO, GAETTI, LEZZI, ORELLANA

La Commissione 1 del Senato, in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (AS 1015);

premesso che:

l'articolo 10 contiene misure per il potenziamento delle politiche di coesione;

considerato che:

la gestione dei programmi operativi delle politiche di coesione è competenza di un ampio numero di enti ed istituzioni a vari livelli;

tale pluralità ha spesso come conseguenza sovrapposizioni o duplicazioni di competenze tra i vari enti ed istituzioni preposti con un aggravio dei processi burocratici ed un inutile spreco di risorse;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi provvedimenti al fine di operare una complessiva riforma della gestione dei programmi delle politiche di coesione e una più razionale ripartizione delle competenze tra i vari enti coinvolti.

G/1015/19/1

SCALIA

Il Senato, in sede di esame dell'A.S. 1015, recante il disegno di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101;

premesso che:

il decreto-legge in conversione reca, all'articolo 10, misure urgenti per il potenziamento delle politiche di conversione ed istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato;

sono affidati all'Agenzia, ai sensi del comma 3, il monitoraggio e la verifica dei programmi operativi e degli interventi; il sostegno e l'assi-

stenza tecnica alle amministrazioni, l'assunzione di funzioni dirette di autorità di gestione dei programmi; compiti di accelerazione di programmi e interventi sostitutivi;

l'azione dell'Agenzia è finalizzata a rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione; a tali fini, sembrerebbe essenziale favorire e coinvolgere ai medesimi scopi le reti di soggetti operanti nell'ambito della programmazione negoziata;

impegna il Governo:

ad assumere ogni iniziativa di propria competenza al fine di far sì che l'Agenzia possa avvalersi, per la gestione di appositi programmi e risorse finalizzati allo sviluppo locale, delle reti dei soggetti operanti nell'ambito della programmazione negoziata, con compiti di supporto e funzioni di assistenza tecnica.

G/1015/20/1

GRANAIOLA, DE BIASI, DIRINDIN, SILVESTRO, MATURANI, BIANCO, MATTESINI, PADUA

Il Senato,

premesso che:

la legislazione italiana riconosce quali siti di interesse nazionale (SIN) quelle aree in cui l'inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee è talmente esteso e grave da costituire un serio pericolo per la salute pubblica;

in particolare il comma 1 dell'articolo 252 del Testo unico ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, definisce i SIN in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali;

si rende necessario prevedere una pianificazione di medio e lungo periodo finalizzata a ridurre l'impatto delle cosiddette compensazioni ambientali e la produzione di rifiuti e scarti da smaltire;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, un servizio di coordinamento dei sistemi di monitoraggio delle condizioni ambientali e delle condizioni di salute delle popolazioni nei Siti contaminati di Interesse Nazionale.

G/1015/21/1

MARTELLI

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni,

premesso che:

l'articolo 12 del decreto-legge al nostro esame reca modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89;

l'articolo 1, ai commi da 5 a 9, del citato decreto-legge n. 61 detta misure di tutela ambientale e sanitaria;

impegna il Governo a predisporre, di concerto con il commissario straordinario e le associazioni di cittadini la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento ILVA di Taranto nel rispetto dei tempi tecnici previsti per impianti di analoga taglia e comunque entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

G/1015/22/1

Giovanni MAURO

Il Senato, in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (A.S. 1015),

premesso che:

gli eventi sismici che hanno interessato la Regione siciliana e la Regione Molise nel 2002 hanno reso totalmente o parzialmente inagibili numerosi edifici pubblici, privati, di interesse storico-artistico, di culto, nonché strutture varie;

la situazione emergenziale incide gravemente sulle attività economiche e sulla regolarità dei servizi pubblici essenziali;

è tutt'ora in fase di completamento la ricostruzione dei territori interessati dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri nn. 3253/2002 e 3254/2002 e che è necessario svolgere le attività di protezione civile di monitoraggio e di contrasto degli effetti rovinosi del sisma e della caduta di cenere vulcanica ad esse collegate,

tenuto conto che:

è necessario, altresì, valorizzare le competenze acquisite in ambito del rischio sismico dal personale assunto in base alle predette ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002,

impegna il Governo

a valutare ogni iniziativa utile per promuovere con urgenza la stabilizzazione del personale assunto in base all'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3253, e all'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3254, presso gli enti presso i quali ha operato.

G/1015/23/1

Giovanni MAURO

Il Senato, in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (A.S. 1015),

premesso che:

gli eventi sismici che hanno interessato la Regione siciliana nel 2002 hanno reso totalmente o parzialmente inagibili numerosi edifici pubblici, privati, di interesse storico-artistico, di culto, nonché strutture varie;

la situazione emergenziale incide gravemente sulle attività economiche e sulla regolarità dei servizi pubblici essenziali;

è tutt'ora in fase di completamento la ricostruzione dei territori interessati dall'OPCM 3254/2002 e che è necessario svolgere le attività di protezione civile di monitoraggio e di contrasto degli effetti della caduta di cenere vulcanica ad esse collegate,

tenuto conto che:

è necessario, altresì, valorizzare le competenze acquisite in ambito del rischio sismico dal personale assunto in base all'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3254,

impegna il Governo

a valutare ogni iniziativa utile per promuovere con urgenza la stabilizzazione del personale assunto in base all'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3254, presso gli enti presso i quali ha operato.

G/1015/24/1 (già em. 3.0.4)

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE

Il Senato,

premessò che:

l'articolo 48 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ha inserito l'articolo 29-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, rubricato «Mobilità intercompartimentale», che recita: «1. Al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e rinnovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le Organizzazioni sindacali è definita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione.»;

la giurisprudenza (TAR Sardegna sentenza n. 4 del 9 gennaio 2013, che cita Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 30 ottobre 2008, ordinanza n. 26021) è orientata a considerare la procedura di mobilità esterna o intercompartimentale (articolo 29-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001), non una mera cessione del contratto di lavoro, ma una vera e propria novazione oggettiva del rapporto, per cui si verifica la costituzione, presso la nuova amministrazione, di un nuovo contratto di lavoro. Inoltre, la mancata adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri quale normativa generale ed astratta comporta caso per caso una procedura selettiva pubblica con una valutazione comparativa dei candidati, seppure limitatamente ai titoli ulteriori rispetto a quelli necessari per l'ammissione, con un giudizio conclusivo finalizzato a verificare la professionalità del candidato in relazione alle funzioni del ruolo da ricoprire. Si tratta di elementi che appesantiscono la procedura, rendendola meno funzionale allo scopo che deve conseguire,

considerato che:

sarebbe necessario aprire una «finestra di opportunità», fino a quando, cioè, non sarà emanata una tabella di equiparazione tra tutte le pubbliche amministrazioni: in via transitoria, la mobilità intercompartimentale è anche interregionale e rifluisce nelle procedure di cui alla cessione di contratto (che evitano il procedimento selettivo ulteriormente comparativo, mantenendo la continuità del rapporto di lavoro con il settore pubblico). Si rammenta, infatti, che l'articolo 49 del decreto legislativo n. 150 del 2009 ha sostituito il comma 1 del citato articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che recita: «1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le ammini-

strazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire». E, a seguire, è stato inserito il comma 1-bis, che recita: «Fermo restando quanto previsto al comma 2, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la Conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.»;

tali procedure sarebbero accelerate - nella vigenza del suddetto periodo transitorio - dall'introduzione dell'obbligo di pronuncia della pubblica amministrazione di appartenenza, sulla domanda di trasferimento, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda. L'unico requisito ulteriore è che si tratti di un trasferimento non solo tra comparti diversi della pubblica amministrazione, ma anche tra regioni diverse, nel senso di favorire un riavvicinamento volontario al luogo di nascita o a quello in cui il coniuge è residente (fermo restando il divieto, per i tre anni successivi all'accoglimento della domanda, di trasferirsi al di fuori del territorio regionale),

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di varare immediate disposizioni al fine di consentire al personale della pubblica amministrazione di partecipare alla mobilità tra le pubbliche amministrazioni prevista dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dagli articoli 48 e 49 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che ha introdotto delle novità in materia di mobilità tra le pubbliche amministrazioni.

G/1015/25/1

Giovanni MAURO

Il Senato,

premesso che:

il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) è una struttura generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 giugno 2007. Il DIPE si articola in tre Uffici di livello dirigenziale generale e in quattro Strutture tecniche. Alle dirette dipen-

denze del Capo Dipartimento operano quattro Strutture tecniche composte da esperti nominati con decreto del Ministro per la coesione territoriale con delega sul DIPE. Le Strutture altamente specializzate sono: 1) Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica; 2) Unità tecnica finanza di progetto (UTFP); 3) Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS); 4) Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV);

in particolare il NARS Nucleo è un organismo tecnico di consulenza e supporto alle attività del CIPE in materia tariffaria e di regolazione dei servizi di pubblica utilità non regolamentati da una specifica autorità di settore. L'articolo 1, comma 2, della Legge 17 luglio 2006, n. 233, ha trasferito il Nucleo nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPE e i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2008 e del 2 agosto 2010 lo hanno riorganizzato;

al NARS sono attribuiti compiti diretti a promuovere una corretta e omogenea regolamentazione delle tariffe, ferma restando la competenza delle Amministrazioni di settore, con la possibilità di formulare proposte al Governo qualora necessario, i settori di competenza del Nucleo sono: aeroportuale autostradale ferroviario marittimo postale. Inoltre, una serie di recenti provvedimenti, l'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cd "decreto Salva Italia"), l'articolo 36, comma 6-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 (cd "decreto CrescItalia), l'articolo 33, comma 2 e 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e, infine, l'articolo 19 comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Decreto "Fare") hanno ampliato considerevolmente le competenze in materia di convenzioni autostradali, contratti di programma e atti convenzionati, incentivazioni per i PEF non sostenibili e revisioni del PEF;

l'attività del NARS si concretizza nella formulazione di pareri, resi al CIPE e alle Amministrazioni richiedenti, e raccomandazioni, ovvero specifiche proposte operative da parte del Nucleo. Per l'attività istruttoria, il NARS si avvale di 10 esperti nominati con decreto del Ministro per la coesione territoriale. Tali esperti sono nominati con mandato di un anno, attualmente a seguito di valutazione pubblica comparativa. Tuttavia per omogeneità con le altre strutture tecniche dell'UTFP e del NUVV è opportuno estendere a 4 anni il mandato degli esperti del NARS in modo da consentire di non disperdere l'accumulo di competenze maturate che, comunque, al termine del mandato sono nuovamente sottoposte a valutazione competitiva. Per questa esigenza di omogeneizzazione tra le strutture tecniche del DIPE l'articolo 7, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, si interpreta nel senso che è vietata la conferma automatica dei componenti dell'UTFP al terzo mandato, mentre è consentita ogniqualvolta sia preceduta da bando pubblico di valutazione comparativa delle professionalità,

impegna il Governo

a conferire ai componenti della struttura tecnica del NARS mandati quadriennali per consentire di maturare e di impiegare le competenze all'interno della struttura e per le stesse ragioni di omogeneità con le altre strutture e di salvaguardia delle competenze di consentire, mediante possibile interpretazione normativa, ai componenti dell'UTFP, che abbiano più di due mandati, di partecipare alle selezioni competitive indette mediante bando pubblico.

G/1015/26/1

CALDEROLI, BRUNO, BISINELLA, BUEMI, DE PETRIS, Giovanni MAURO

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge n. 1015,

impegna il Governo:

a promuovere un'iniziativa legislativa volta a intervenire sul decreto-legge n. 207 del 2012, affinché siano qualificati come stabilimenti di interesse strategico nazionale tutti gli stabilimenti e impianti gestiti da società controllate, collegate o comunque sottoposte all'influenza del gruppo dominante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero dagli enti nati da eventuali trasformazioni o fusioni delle anzidette società.

emendamenti al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.1

PUPPATO

Al comma 2 sostituire le parole: «ammontare superiore all'80 per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.» *con le seguenti:* «ammontare superiore al 50 per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, ne possono acquistare nuove autovetture».

1.2

MUSSINI, MORRA, BERTOROTTA, BOCCHINO, BULGARELLI, CATALFO, GAETTI, MANGILI, MOLINARI, MONTEVECCHI, ORELLANA

Al comma 2, primo periodo, le parole: «80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».

1.2 (testo 2)

MUSSINI, MORRA, BERTOROTTA, BOCCHINO, BULGARELLI, CATALFO, GAETTI, MANGILI, MOLINARI, MONTEVECCHI, ORELLANA

Al comma 2, primo periodo, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 60 per cento».

1.3

VOLPI, BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «qualora gli atti adottati in violazione arrechino danni, ovvero risultino impegnativi dal punto di vista economico a terzi, oltre alla sanzione amministrativa il responsabile è chiamato al risarcimento in proprio del terzo danneggiato».

1.4

D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, RIZZOTTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, non si applicano per l'acquisto di mezzi necessari allo svolgimento di servizi a carattere socio-sanitario correlati alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza».

1.5

BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, FAZZONE

Al comma 4, dopo le parole: «n. 225» aggiungere le seguenti: «e i veicoli utilizzati per le attività di polizia locale, manutenzione stradale e controllo ambientale».

1.5 (testo 2)

BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, FAZZONE

Al comma 4, dopo le parole: «n. 225» aggiungere le seguenti: «, e i veicoli utilizzati per le attività di polizia locale e controllo ambientale».

1.6

ARRIGONI, BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque garantendo ai piccoli comuni un numero minimo di autovetture necessarie allo svolgimento dei servizi tecnico amministrativi».

1.6 (testo 2)

ARRIGONI, BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e comunque garantendo ai comuni con meno di 5000 abitanti almeno una autovettura necessaria allo svolgimento di servizi tecnico-amministrativi».

1.7

GRANAIOLA, DE BIASI, DIRINDIN, SILVESTRO, MATURANI, BIANCO, MATTESINI, PADUA

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per i servizi socio-sanitari».

1.8

DE PETRIS

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

*«4-bis. Al fine di assicurare i controlli antifrode alimentari e il contrasto al falso *made in Italy*, le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 141 e 143 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificati dal comma 1, primo periodo, del presente articolo, nonché i limiti di spesa di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repres-*

sione frodi dei prodotti agro alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.».

1.8 (testo 2)

DE PETRIS

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare i controlli antifrode alimentari e il contrasto al falso *made in Italy*, le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 141 e 143 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificati dal comma 1, primo periodo, del presente articolo, nonché i limiti di spesa di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano alle autovetture dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinate esclusivamente all'attività ispettiva.».

1.9

DI BIAGIO

All'articolo 1, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare i controlli antifrode alimentari e il contrasto al falso *made in Italy*, le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 141 e 143 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificati dal comma 1, primo periodo, del presente articolo, nonché i limiti di spesa di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.».

1.10

BERNINI, MARINELLO, FLORIS

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare i controlli antifrode alimentari e il contrasto al falso *made in Italy*, le disposizioni di cui all'articolo 1 commi

141 e 143 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificati dal comma 1, primo periodo, del presente articolo, nonché i limiti di spesa di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.».

1.11

MUSSINI, MORRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, CATALFO, GAETTI, MANGILI, MOLINARI, ORELLANA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Nel procedere all'acquisto di nuove autovetture le pubbliche amministrazioni privilegiano modelli a basso impatto ambientale».

1.11 (testo 2)

MUSSINI, MORRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, CATALFO, GAETTI, MANGILI, MOLINARI, ORELLANA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Nei casi in cui è ammesso l'acquisto di nuove autovetture, le amministrazioni pubbliche ricorrono a modelli a basso impatto ambientale e a minor costo d'esercizio, salvo eccezioni da motivare in base a specifiche esigenze.»

1.12

ORRÙ

Al comma 5 sostituire le parole: «non può essere superiore all'90 per cento» con le seguenti: «non può essere superiore al 70 per cento».

Conseguentemente,

dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, dopo le parole: "A decorrere dall'anno 2011" sono inserite le seguenti: "fino al 31 dicembre 2013". Alle minori economie pari a 200 mi-

lioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 5 del presente articolo.

1.12 (testo 2)

ORRÙ

Al comma 5 sostituire le parole: «non può essere superiore al 90 per cento» con le seguenti: «non può essere superiore all'80 per cento».

1.13

MUSSINI, MORRA, BERTOROTTA, BOCCHINO, BULGARELLI, CATALFO, GAETTI, MANGILI, MOLINARI, MONTEVECCHI, ORELLANA

Al comma 5, primo periodo, le parole: «90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento».

1.13 (testo 2)

MUSSINI, MORRA, BERTOROTTA, BOCCHINO, BULGARELLI, CATALFO, GAETTI, MANGILI, MOLINARI, MONTEVECCHI, ORELLANA

Al comma 5 sostituire le parole: «non può essere superiore al 90 per cento» con le seguenti: «non può essere superiore all'80 per cento».

1.14

VOLPI, BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 6, dopo le parole: «disposizioni di legge» sopprimere le seguenti parole: «o regolamentari».

1.15

VOLPI, BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 6, dopo le parole: «o regolamentari» inserire le seguenti parole: «derivanti da obblighi di legge».

1.16

D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di favorire il contenimento delle spese per consulenze esterne e velocizzare l'immissione in ruolo dei vincitori dei concorsi, in deroga al limite del 20 per cento previsto all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per l'anno 2014, nei limiti delle risorse finanziarie derivanti dalla riduzione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo vengono autorizzate le immissioni in ruolo, in numero pari ai posti messi a bando, dei vincitori e degli idonei dei concorsi, così come risultanti dalle graduatorie definitivamente approvate».

1.17

DE PETRIS

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di favorire il contenimento delle spese per consulenze esterne e velocizzare l'immissione in ruolo dei vincitori dei concorsi, in deroga al limite del 20 per cento previsto all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per l'anno 2014, nei limiti delle risorse finanziarie derivanti dalla riduzione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo vengono autorizzate le immissioni in ruolo, in numero pari ai posti messi a bando, dei vincitori e degli idonei dei concorsi, così come risultanti dalle graduatorie definitivamente approvate».

1.18

ENDRIZZI, CATALFO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di favorire il contenimento delle spese per consulenze esterne e velocizzare l'immissione in ruolo dei vincitori dei concorsi, in deroga al limite del 20 per cento previsto all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per l'anno 2014, nei limiti delle risorse finanziarie derivanti dalla riduzione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo vengono autorizzate le immissioni in ruolo, in numero pari ai posti messi a bando,

dei vincitori e, nel caso di esaurimento dei vincitori, degli idonei dei concorsi, così come risultanti dalle graduatorie definitivamente approvate».

1.19

VOLPI, BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «qualora gli atti adottati in violazione arrechino danni, ovvero risultino impegnativi dal punto di vista economico a terzi, oltre alla sanzione amministrativa il responsabile è chiamato al risarcimento in proprio del terzo danneggiato».

1.20

BRUNO, MARINELLO

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Resta fermo per gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, quanto previsto sui risparmi di gestione derivanti dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa dall'articolo 10-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.».

1.21

SACCONI

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Resta fermo per gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, quanto previsto sui risparmi di gestione derivanti dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa dall'articolo 10-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.».

1.22

PANIZZA, FRAVEZZI, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, BERGER, LANIECE, TONINI

Sopprimere il comma 9.

1.23

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Le graduatorie di merito del concorso di cui all'articolo 5, comma 1 della legge n. 186 del 2003, già espletato ex decreto del direttore generale per il personale della scuola – Dipartimento per l'istruzione (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) – del 2 febbraio 2004, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.

9-ter. Le graduatorie di cui al precedente comma 9-bis saranno utilizzate nella misura del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili nelle dotazioni organiche previste dall'articolo 2 della legge n. 186 del 2003 per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente di cui all'articolo 1 della predetta legge n. 186 del 2003.

9-quater. Le assunzioni a tempo indeterminato a seguito della procedura di cui all'articolo 3 della legge n. 186 del 2003 sono effettuate nella misura del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili nelle dotazioni organiche previste dall'articolo 2 della legge n. 186 del 2003.

9-quinquies. Qualora le graduatorie di cui al precedente comma 9-bis siano esaurite, i posti ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato saranno interamente assegnati alla procedura concorsuale prevista dall'articolo 3 della legge n. 186 del 2003.

9-sexies. Ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale di cui ai precedenti commi 9-ter e 9-quater, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-ter della legge n. 27 del 3 febbraio 2007».

1.23 (testo 2)

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Le graduatorie di merito del concorso di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 18 luglio 2003, n. 186, già espletato in applicazione del decreto del direttore generale per il personale della scuola – Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) del 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta*

Ufficiale, 4a serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.

9-ter. Le graduatorie di cui al comma *9-bis* sono utilizzate nella misura del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili nelle dotazioni organiche previste dall'articolo 2 della legge n. 186 del 2003 per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 186 del 2003.

9-quater. Le assunzioni a tempo indeterminato a seguito della procedura di cui all'articolo 3 della legge n. 186 del 2003 sono effettuate nella misura del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili nelle dotazioni organiche previste dall'articolo 2 della legge n. 186 del 2003.

9-quinquies. Qualora le graduatorie di cui al comma *9-bis* siano esaurite, i posti ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sono interamente assegnati alla procedura concorsuale prevista dall'articolo 3 della legge n. 186 del 2003.

9-sexies. Ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale di cui ai commi *9-ter*, *9-quater* e *9-quinquies*, si applicano le disposizioni di cui all'articolo *1-ter* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, ferme restando le procedure di autorizzazione previste dall'articolo 39, comma *3-bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

1.0.1

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Delega al Governo per la razionalizzazione delle strutture operative del comparto sicurezza)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e senza recare pregiudizio alla qualità dei servizi e alla sicurezza, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, uno o più decreti legislativi, volti a riordinare le competenze delle forze di polizia per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) eliminazione delle duplicazioni di funzioni e compiti tra le varie forze di polizia;

b) conseguimento di un ottimale coordinamento delle funzioni, al fine di conseguire un miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività svolte, con particolare riguardo alla funzione di presidio del territorio, a tal fine prevedendo:

a. la razionalizzazione delle sedi operative con l'obiettivo di eliminare duplicazioni e aumentare la quota di popolazione complessivamente servita dalle medesime strutture;

b. la razionalizzazione nell'impiego delle unità di personale con l'obiettivo di garantire che le funzioni di vigilanza e controllo del territorio coprano il più ampio arco temporale possibile;

c) valorizzazione del merito e conseguente riconoscimento di meccanismi premiali per i singoli dipendenti sulla base dei risultati conseguiti dalle relative strutture amministrative.

2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati al sensi del comma 1, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri».

1.0.2

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riduzione delle spese per le auto blu)

1. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un auto di servizio.

3. Il personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è collocato in mobilità.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del

Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le auto vetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro dismissione.

Art. 2.

2.1

CATALFO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.2

MUSSINI, MORRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, CATALFO, GAETTI, MANGILI, MOLINARI, ORELLANA

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «possono», con la seguente: «devono».

2.3

D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI

Al comma 1, lettera a), numero 1) sopprimere le seguenti parole: «da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera a)».

2.4

DE PETRIS

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: «da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera a)».

2.5

ENDRIZZI, CATALFO

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera al».

2.6

ICHINO, LANZILLOTTA

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

2.100PAGLIARI, *Relatore*

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 2) le parole: "entro il 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2016";

b) al numero 4) le parole: "entro tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro quattro anni".

2.7

ORRÙ

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2015» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2016».

2.8

Rita GHEDINI, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «entro il 30 settembre 2013» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2013».

2.9

ICHINO, LANZILLOTTA

Al comma 1 lettera a), sopprimere il numero 4).

2.10

DI BIAGIO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

''20-sexies. La presente normativa si estende al personale a contratto del Ministero affari esteri in servizio all'estero c/o le ambasciate, consolati, istituti italiani di cultura nel rispetto della legge regolante il rapporto di lavoro di tale personale''».

2.11

MUNERATO, BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i concorsi unici di accesso nelle pubbliche amministrazioni sono organizzati dalle Regioni, in raccordo con il Dipartimento della funzione pubblica».

2.12

FAZZONE, MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, FLORIS

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli ordini e i collegi professionali locali e nazionali sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, nonché del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dei predetti enti è disciplinato da ciascun ordine e collegio nazionale mediante regolamento e contratto collettivo sottoscritto con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative».

2.13

BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, FAZZONE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Gli Enti Locali, al fine di riorganizzare le proprie strutture amministrative e ridurre le spese di personale, possono procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei propri dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2015 secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, con conseguente valenza dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica. Tali Enti procedono conseguentemente alla rideterminazione della dotazione organica entro 90 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti di cui al periodo precedente. Le cessazioni dal servizio dei predetti dipendenti possono essere calcolate come risparmi utili per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare ad assunzioni, secondo la vigente legislazione in materia di limiti alle assunzioni, realizzabili nell'annualità successiva a quella in cui si verifica il collocamento a riposo».

2.14

Giovanni MAURO

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Gli Enti Locali, al fine di riorganizzare le proprie strutture amministrative e ridurre le spese di personale, possono procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei propri dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2015 secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, con conseguente valenza dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica. Tali Enti procedono conseguentemente alla rideterminazione della dotazione organica entro 90 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti di cui al periodo precedente. Le cessazioni dal servizio dei predetti dipendenti possono essere calcolate come risparmi utili per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare ad assunzioni, secondo la vigente legislazione in materia di limiti alle assunzioni, realizzabili nell'annualità successiva a quella in cui si verifica il collocamento a riposo».

2.15

DE PETRIS

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Gli Enti Locali, al [me di riorganizzare le proprie strutture amministrative e ridurre le spese di personale, possono procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, previo consenso del lavoratore, nei confronti dei propri dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2015 secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, con conseguente valenza dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica. Tali Enti procedono conseguentemente alla rideterminazione della dotazione organica entro 90 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti di cui al periodo precedente. Le cessazioni dal servizio dei predetti dipendenti possono essere calcolate come risparmi utili per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare ad assunzioni, secondo la vigente legislazione in materia di limiti alle assunzioni, realizzabili nell'annualità successiva a quella in cui si verifica il collocamento a riposo».

2.16

BRUNO, MARINELLO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il precedente comma 3 trova applicazione anche alle amministrazioni qualificate pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

2.16 (testo 2)

BRUNO, MARINELLO

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

«La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle restanti amministrazioni pubbliche individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riferimento al personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

2.17

BRUNO, PAGANO, MANDELLI, BERNINI, TORRISI, FLORIS

Al comma 4, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni», inserire le seguenti: «, che presentano situazioni di soprannumerarietà di personale» .

Conseguentemente:

al comma 5, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni», inserire le seguenti: «, che presentano situazioni di soprannumerarietà di personale».

2.18

FAZZONE, MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, FLORIS

Al comma 5, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» inserire le seguenti: «, ad eccezione dei dirigenti preposti ai vertici delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici non economici nazionali.».

2.19

FUCKSIA, BENCINI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I Dirigenti del SSN con 40 anni di contribuzione a domanda possono accedere al pensionamento con le norme e decorrenze previgenti rispetto all'entrata in vigore del sopracitato articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

2.20

DE PETRIS, BAROZZINO

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. L'articolo 24, comma 14, lettera e), primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che tra i lavoratori ivi individuati sono da intendersi inclusi anche i lavoratori, compresi i dipendenti delle Regioni, delle Aziende sanitarie locali e degli Enti strumentali, che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1,

del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

5-ter. L'articolo 24, comma 14, lettera e), secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato a seguito di domande presentate prima del 4 dicembre 2011».

2.21

GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, Rita GHEDINI, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE, LO GIUDICE

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. L'articolo 24, comma 14, lettera e), primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che tra i lavoratori ivi individuati sono da intendersi inclusi anche i lavoratori, compresi i dipendenti delle Regioni, delle Aziende sanitarie locali e degli Enti strumentali, che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

5-ter. L'articolo 24, comma 14, lettera e), secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato a seguito di domande presentate prima del 4 dicembre 2011».

2.200

PAGLIARI, *Relatore*

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il riferimento alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, contenuto nell'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che la relativa disposizione è riferita a tutto il personale

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso quello di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.».

2.22

GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, Rita GHEDINI, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 15-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano anche ai lavoratori dipendenti del settore pubblico».

2.23

BENCINI, FUCKSIA, Maurizio ROMANI, CATALFO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 le parole: "e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa" sono abrogate».

2.24

BENCINI, Maurizio ROMANI, PUGLIA, CATALFO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'ultimo periodo è abrogato».

2.25

ICHINO, LANZILLOTTA

Sopprimere il comma 6.

2.26

MUNERATO, BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo.

6-ter. Qualora il trattamento di cui al comma 11-bis sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».

2.27

Giovanni MAURO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. I commi 8 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 sono così sostituiti:

''8. Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all'articolo 76, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 marzo 2014 d'intesa con Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, suddivisi per classe demografica. A decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 20 per cento rispetto alla media applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11, e seguenti''».

2.27 (testo 2)

Giovanni MAURO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Nelle more dell'implementazione del monitoraggio previsto dal comma 11 del presente articolo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 16, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 può essere adottato senza tenere conto delle unità di personale in servizio presso le società di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto

2008, n. 133, fatta salva la rivisitazione dei parametri di virtuosità previsti dal citato articolo 16, comma 8, non appena i dati relativi al personale delle predette società saranno disponibili nel conto annuale.».

2.28

BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, FAZZONE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sostituire il comma 8 con il seguente:

''8. Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all'articolo 76, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 marzo 2014 d'intesa con Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, suddivisi per classe demografica. A decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 20 per cento rispetto alla media applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11, e seguenti''«.

Conseguentemente, sopprimere il comma 9.

2.28 (testo 2)

BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, FAZZONE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Nelle more dell'implementazione del monitoraggio previsto dal comma 11 del presente articolo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 16, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 può essere adottato senza tenere conto delle unità di personale in servizio presso le società di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatta salva la rivisitazione dei parametri di virtuosità previsti dal citato articolo 16, comma 8, non appena i dati relativi al personale delle predette società saranno disponibili nel conto annuale.».

2.29

Giovanni MAURO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-ter. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: "È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 55 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite del 60 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015"».

2.30

BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, FAZZONE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: "È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite del 60 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015"».

2.31

LANZILLOTTA, ICHINO

Sopprimere il comma 8

2.32

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, BERGER

Al comma 8, dopo le parole: «sono salvaguardati» aggiungere le seguenti: «salvo una clausola espressa di decadenza in caso di riorganizzazione contenuta nel singolo provvedimento di incarico.».

2.33

BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, FAZZONE

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le regioni, le province autonome e gli enti locali possono prorogare fino al 31 dicembre 2014 gli incarichi conferiti ai dirigenti ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto del loro fabbisogno e dell'esigenza di assicurare la continuità amministrativa nella prestazione dei servizi essenziali; il differimento della data di scadenza del contratto non costituisce nuovo incarico, ma provoca esclusivamente estensione dell'efficacia del contratto vigente.».

2.34

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Le regioni, le province autonome e gli enti locali fanno salvi sino al 31 dicembre 2014 gli incarichi conferiti ai dirigenti ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto del loro fabbisogno e dell'esigenza di assicurare la prestazione dei servizi essenziali. Il differimento della data di scadenza del contratto non costituisce nuovo incarico, ma solo prosecuzione dell'efficacia del contratto vigente. Si applica la normativa vigente in materia di responsabilità dirigenziale.».

2.34 (testo 2)

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2014 gli incarichi conferiti dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali ai dirigenti ai

sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto del loro fabbisogno e dell'esigenza di assicurare la prestazione dei servizi essenziali. Il differimento della data di scadenza del contratto non costituisce nuovo incarico, ma solo prosecuzione dell'efficacia del contratto vigente. Si applica la normativa vigente in materia di responsabilità dirigenziale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Resta esclusa la facoltà di modificare in aumento le dotazioni organiche dei singoli enti».

2.35

BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, FAZZONE

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. L'articolo 19, comma 6-*quater*, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è abrogato. L'articolo 110 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è così sostituito:

''1. Il Regolamento di organizzazione può prevedere che gli incarichi di responsabilità dei servizi e degli uffici di livello dirigenziale e gli incarichi di alta specializzazione possano essere attribuiti mediante contratto a tempo determinato stipulato con soggetti esterni all'ente nel caso di assenza di professionalità interne o con funzionari direttivi dell'ente nel caso di carenza di dirigenti con contratto a tempo indeterminato.

2. Lo stesso Regolamento definisce il numero dei contratti a tempo determinato, in misura pari o superiore ad una unità. In ogni caso il numero dei contratti a tempo determinato non può superare un terzo dei posti a tempo indeterminato previsti nelle dotazioni organiche.

3. Gli incarichi assegnati con contratto a tempo determinato sono conferiti previa selezione pubblica per esami e test volta ad accertare la professionalità nelle materie oggetto dell'incarico, l'esperienza acquisita per almeno 5 anni negli enti locali o in altre amministrazioni pubbliche e l'idoneità psico-attitudinale a svolgere l'attività dirigenziale o di alta specializzazione negli enti locali''».

2.36

DI BIAGIO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis All'articolo 6, comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: ''vigili del fuoco e soccorso pubblico'',

inserire le seguenti: ”, nonché al personale della polizia locale”. Per le finalità di cui al presente comma sono iscritte corrispondenti risorse sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate».

2.37

SCOMA, FLORIS

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le regioni, le province autonome e gli enti locali fanno salvi sino al 31 dicembre 2014 gli incarichi conferiti ai dirigenti ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto del loro fabbisogno e dell'esigenza di assicurare la prestazione dei servizi essenziali. Il differimento della data di scadenza del contratto non costituisce nuovo incarico, ma provoca esclusivamente estensione dell'efficacia del contratto vigente. Esclusivamente per gli effetti di cui al presente comma, e con il precipuo scopo di non interrompere servizi pubblici essenziali, alle Province non si applicano parametri finanziari limitativi. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né si consente di modificare in aumento le dotazioni organiche dei singoli Enti».

2.37 (testo 2)

SCOMA, FLORIS

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2014 gli incarichi conferiti dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali ai dirigenti ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto del loro fabbisogno e dell'esigenza di assicurare la prestazione dei servizi essenziali. Il differimento della data di scadenza del contratto non costituisce nuovo incarico, ma solo prosecuzione dell'efficacia del contratto vigente. Si applica la normativa vigente in materia di responsabilità dirigenziale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Resta esclusa la facoltà di modificare in aumento le dotazioni organiche dei singoli enti».

2.38

SCALIA

Dopo il comma 8, inserire il seguente: «8-bis. All'articolo 2, comma 1-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: "31 dicembre 2013", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015"».

2.39

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive integrazioni e modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La mancanza del possesso del diploma di laurea impedisce lo svolgimento della funzione di dirigente a tempo determinato, pur in presenza dei requisiti di comprovata esperienza professionale, e comporta la revoca immediata dell'incarico dirigenziale conferito;

b) al comma 7, dopo le parole: "nelle ipotesi di", sono inserite le seguenti: "mancanza del diploma di laurea e di"».

2.39 (testo 2)

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso del diploma di laurea".».

2.40

GENTILE

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il comma 5-bis è sostituito dal seguente: "5-

bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi del presente comma, con esclusione di quelli di cui al comma 3, possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, a detrazione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6. I dirigenti di ruolo in eccedenza hanno priorità nell'ambito della procedura di conferimento sui posti vacanti relativi alla fascia di appartenenza''».

2.40 (testo 2)

GENTILE

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente: ''5-*bis*. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6.''».

2.41

CATALFO, BENCINI, BERTOROTTA, BULGARELLI, GAETTI, MANGILI, MOLINARI, MUSSINI

Sopprimere il comma 9.

2.42

LANZILLOTTA, ICHINO

Sopprimere il comma 9.

2.42 (testo 2)

LANZILLOTTA, ICHINO

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", senza incremento degli incarichi attualmente attribuibili a dirigenti non dei ruoli."

2.43

CATALFO

Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le seguenti parole: «e al computo del rispetto dei limiti percentuali di incarichi conferibili a soggetti esterni ai ruoli dei dirigenti di prima fascia della Presidenza»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In deroga alle disposizioni vigenti in materia, i limiti percentuali di incarichi conferibili a soggetti esterni ai ruoli dei dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri è fissato nella misura del 3 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

2.44

CATALFO, BENCINI, BERTOROTTA, BULGARELLI, GAETTI, MANGILI, MOLINARI, MUSSINI

Al comma 9, sopprimere le seguenti parole: «e al computo del rispetto dei limiti percentuali di incarichi conferibili a soggetti esterni ai ruoli dei dirigenti di prima fascia della Presidenza».

2.45

SACCONI

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Il comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

”Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi del presente comma, con esclusione di quelli di cui al comma 3, possono essere conferiti entro il limite del 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 20 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia dei ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del presente decreto.

9-ter. Il comma 10 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è abrogato”».

2.46

BRUNO, MARINELLO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Il comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

”Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi del presente comma, con esclusione di quelli di cui al comma 3, possono essere conferiti entro il limite del 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 20 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia dei ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del presente decreto”».

2.47

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Il comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

''Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi del presente comma, con esclusione di quelli di cui al comma 3, possono essere conferiti entro il limite del 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 20 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia dei ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del presente decreto''».

2.48

SAGGESE, ORRÙ

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. A decorrere dall'anno 2014, l'ammontare complessivo delle voci del trattamento accessorio dei titolari di incarichi dirigenziali generali e di quelli non generali che prestino servizio presso le amministrazioni pubbliche comprese nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluse le autorità amministrative indipendenti, non può superare l'ammontare del relativo trattamento economico fondamentale. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai contratti in corso».

2.49

MUNERATO, BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. In considerazione della eccezionalità della situazione economica nazionale ed internazionale, in via sperimentale per un triennio, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sui redditi percepiti dal personale di cui all'articolo 15 e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, è applicato un contributo di

perequazione del 2 per cento, destinato ad alimentare i fondi di cui all'articolo 3, comma 19 e seguenti, della legge 28 giugno 2012, n. 92».

2.50

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 15, comma 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo la parola "conferiti" sono aggiunte le seguenti: "per la prima volta"».

2.51

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001, le parole: "e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno permanente" sono soppresse».

2.52

BRUNO, MARINELLO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Il comma 10 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato».

2.53

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Il comma 10 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato».

2.54

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. L'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato».

2.55

DIVINA, BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. In via sperimentale per il triennio 2014-2017, il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque percepisca emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, autorità indipendenti, ovvero concessionarie di servizi pubblici, ovvero beneficiarie di finanziamenti o contributi pubblici che impiegano non meno di trentacinque dipendenti ovvero hanno un fatturato annuo non inferiore a quattro miliardi di euro, non può superare centocinquantamila euro lordi annui».

2.1000PAGLIARI, *Relatore**All'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 10, dopo le parole: “organi costituzionali” inserire le seguenti: “e di rilievo costituzionale”

b) dopo il comma 11 è inserito il seguente: “11-bis. All'articolo 60, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: “alla Corte dei Conti” sono inserite le seguenti: “e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento delle funzione pubblica”;

2) le parole: “ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento delle funzione pubblica” sono soppresse;

c) dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti:

“13-bis. All’articolo 21, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da “su proposta del Ministro dello sviluppo economico” sino a “con il Ministro dell’Economia e delle finanze” sono soppresse.

13-ter. All’articolo 97, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: “c-bis) l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per le finalità di cui all’art. 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.”.

2.56

MARAN

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 7, al comma 3, le parole: “che, all’atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi,”, sono sostituite dalle seguenti: “che conferisce l’incarico.”;

b) all’articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, al comma 3, alinea, le parole: “interni e” sono soppresse».

2.57

BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 11, capoverso 3, dopo le parole: «pubblica utilità», inserire le seguenti: «le società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.».

2.58

BRUNO

Al comma 11, capoverso «3», dopo le parole: «diverse da» inserire le seguenti: «quelle che producono prevalentemente beni e prodotti per le pubbliche amministrazioni nonché da quelle.».

2.59

MUNERATO, BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 11, capoverso 3, dopo le parole: «comma 4», inserire le seguenti: «e chiunque ha rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ovvero con le testate giornalistiche che beneficiano in forma diretta o indiretta di finanziamenti pubblici.».

2.60

MUNERATO, BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. A decorrere dall'anno 2014, in sede di contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, le retribuzioni dei pubblici dipendenti sono commisurate anche al costo medio della vita nelle Province in cui i dipendenti svolgono la loro attività lavorativa. Entro il 30 novembre di ciascun anno l'Istat elabora e fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze l'indice del costo medio della vita su base nazionale con la relativa suddivisione su base provinciale. La perequazione delle retribuzioni dei pubblici dipendenti, per tener conto del costo medio della vita, è calcolata il primo di gennaio di ogni anno con la seguente modalità: adeguamento proporzionale ove l'indice del costo medio della vita in quella provincia sia differente rispetto a quello medio nazionale».

2.61

BISINELLA, CALDEROLI

Sopprimere il comma 13.

2.62

GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI, MORRA, BENCINI, BERTOROTTA, BOTTICI, BULGARELLI, CATALFO, MANGILI, MOLINARI, MUSSINI

Sopprimere il comma 13.

2.63

MOLINARI, MORRA, BATTISTA, BERTOROTTA, BULGARELLI, CATALFO, GAETTI, MANGILI, MUSSINI, ORELLANA

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. Il comma 31-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 211 del 2011 è sostituito dal seguente:

”31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: 'In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i redditi, qualunque sia la loro natura, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui”».

2.64

FORNARO, BORIOLI, ZANONI, SANTINI, Stefano ESPOSITO, DIRINDIN, MANASSERO, FISSORE, BUEMI, CHITI, CALEO, REPETTI, Elena FERRARA, FAVERO, SUSTA, DEL BARBA, LEPRI, LAI, OLIVERO, BROGLIA, VERDUCCI, Mauro Maria MARINO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 259, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

”1-ter. Negli enti con popolazione superiore a 60.000 abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, i cui costi inci-

dano sul bilancio dell'ente, l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati e comunque entro tre anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.

1-quater. Per gli enti locali di cui al comma *1-ter* che non hanno rispettato nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilità interna, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera *a*), della legge 12 novembre 2011, n. 183 è posta a carico del terzo esercizio successivo a quello di raggiungimento dell'equilibrio. A tal fine, il Ministero dell'interno comunica al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'elenco degli enti locali di cui al periodo precedente'».

2.65

MOLINARI, MORRA, BATTISTA, BERTOROTTA, BULGARELLI, CATALFO, GAETTI, MANGILI, MUSSINI, ORELLANA

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«*13-bis.* Il comma *31-bis* dell'articolo 24 del decreto-legge n. 211 del 2011 è sostituito dal seguente:

''*31-bis.* Il primo periodo del comma *22-bis* dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: 'In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui'''.

13-ter. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il trattamento di cui al comma 11-bis sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

13-quater. La legge 9 novembre 1999, n. 418, è abrogata».

2.66

DI BIAGIO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di promozione del *made in Italy*, di sviluppo e di promozione dei rapporti economici e commerciali italiani con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché della commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali, nonché al fine di far fronte alle richieste di una crescente domanda di internazionalizzazione delle imprese italiane nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo e in grado di generare ricadute positive sull'economia del Paese, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata ad assumere il personale appositamente selezionato mediante l'espletamento di concorso pubblico per posizioni a tempo indeterminato, così come individuato dalla relativa graduatoria in corso di validità alla data di approvazione del presente decreto. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede, a decorrere dall'anno 2013, mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico».

2.67

DI BIAGIO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Per gli anni 2014 e 2015 l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è autorizzata a destinare all’attuazione dell’articolo 18, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le somme previste dal medesimo articolo 18, comma 11, della legge n. 99 del 2009, disponibili nel proprio bilancio e non ancora utilizzate».

2.68

BONFRISCO, SANGALLI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 158, inserire il seguente:

”158-bis. Per l’acquisizione dei servizi ricompresi tra le categorie del *facility management* le pubbliche amministrazioni possono procedere ad affidamenti separati. Tra le categorie da individuarsi con il decreto ministeriale di cui al precedente comma sono inclusi detti servizi. Tale decreto stabilisce altresì l’importo al di sopra del quale le pubbliche amministrazioni procedono con le modalità di cui al comma 158, nonché criteri di partecipazione alla gara tali da non escludere le imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE, con particolare riferimento alle micro e piccole, e da favorire affidamenti a prezzi inferiori rispetto a quelli eventualmente previsti dalla Consip spa”».

2.69

BERNINI, MARINELLO, FLORIS

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Per gli anni 2014 e 2015 l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è autorizzata a destinare all’attuazione dell’articolo 18, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le somme previste dal medesimo articolo 18, comma 11, della legge n. 99 del 2009, disponibili nel proprio bilancio e non ancora utilizzate».

2.70

RAZZI, FLORIS

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Il personale dipendente dei Consorzi di gestione delle Aree marine protette è equiparato a quello dei Parchi Nazionali. Per detto personale il Ministero dell'ambiente provvede a finalizzare specifiche risorse nell'ambito delle erogazioni annuali destinate alle stesse A.M.P. Le procedure di concorso comunque già avviate dai Consorzi di gestione delle A.M.P. non abbisognano di ulteriori autorizzazioni».

2.71

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. I contratti in corso stipulati ai sensi del comma 7 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, anche eccedenti la quota di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere prorogati, anche in sede di riorganizzazione realizzata ai sensi dell'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non oltre il 31 dicembre 2016 e comunque fino a copertura e nel limite dei posti disponibili in pianta organica, come complessivamente rideterminata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2013. È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 135 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Dall'applicazione della presente norma non derivano nuovi ed ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, e si provvede con le risorse derivanti dall'articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326».

2.71 (testo 2)

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. I contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stipulati dall'Agenzia italiana del farmaco per l'attribuzione di funzioni dirigenziali, ai sensi del comma 7 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, anche eccedenti la

quota di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere prorogati, comunque non oltre il 31 dicembre 2014, anche in sede di riorganizzazione realizzata ai sensi dell'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel limite dei posti disponibili in pianta organica. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la relativa spesa è finanziata con le risorse derivanti dall'articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.».

2.72

PICCOLI, SANTINI, BOCCA, ZANETTIN, MARIN, DALLA TOR, BELLOT, DALLA ZUANNA, CONTE, PUPPATO

Dopo Il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 2000/60/CE e dalla direttiva 2007/60/CE ed al fine di assicurare la continuità dei compiti tecnico-operativi legati alla gestione della risorsa idrica e alla difesa del suolo dai fenomeni di dissesto idrogeologico nel territorio del distretto idrografico delle Alpi orientali, l'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico e l'Autorità di bacino del fiume Adige le cui dotazioni organiche, rideterminate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, presentano una copertura non superiore al 50 per cento, sono autorizzate ad assumere:

a) l'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico 2 unità dirigenziali e 4 unità di categoria nell'ambito dell'attuale dotazione organica. Al relativo onere, pari ad euro 76.000,00, per l'anno 2013 e ad euro 327.000,00 a regime, si provvede con le risorse già assegnate alla stessa amministrazione, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;

b) l'autorità di bacino del fiume Adige l'unità di categoria nell'ambito dell'attuale dotazione organica. Al relativo onere, pari ad euro 9.000,00, per l'anno 2013 e ad, euro 35.000,00 a regime, si provvede con le risorse già assegnate alla stessa amministrazione, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».

2.73

MOLINARI, MORRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, CATALFO, GAETTI, MANGILI, MUSSINI, ORELLANA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il trattamento di cui al comma 11-bis sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».

2.74

DE PETRIS

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Per gli anni 2014 e 2015 l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è autorizzata a destinare all'attuazione dell'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le somme previste dal medesimo articolo 18, comma 11, della legge n. 99 del 2009, disponibili nel proprio bilancio e non ancora utilizzate».

2.75

DE PETRIS

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Il personale tecnico amministrativo Direttore di ragioneria (Area EP/I) e Collaboratori (Area III) del comparto Afam, assunto a seguito di procedure concorsuali per titoli ed esami, su posti vacanti, in servizio con contratto a tempo determinato, al compimento dei 24 mesi di servizio viene stabilizzato con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle sedi di servizio con effetto immediato».

2.76

BRUNO, MARINELLO

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 253 del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto in fine il seguente comma:

''23-ter. Al fine di contenere gli oneri per la finanza pubblica derivanti dai ritardati pagamenti, le disposizioni del comma 23-bis si applicano a tutti i contratti di fornitura di opere e di servizi della Pubblica amministrazione''».

2.77

PETROCELLI, BATTISTA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: ''1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego, anche di livello dirigenziale, del personale civile del Ministero della difesa nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali''. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.»

2.78

MUNERATO, BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014 la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2012.»

2.79

MUNERATO, BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«14. A decorrere dal 1° ottobre 2014 il buono pasto attribuito esclusivamente al personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di qualifica non dirigenziale.»

2.80

MUNERATO, BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Ai fini dell'equiparazione dei trattamenti disciplinari tra il settore pubblico ed il settore privato, il Governo è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a regolare i licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo soggettivo nel pubblico impiego secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- 1) il licenziamento deve essere comunicato in forma scritta;
 - 2) la comunicazione deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato;
 - 3) il termine per il ricorso giudiziale è fissato in 180 giorni;
 - 4) previsione di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di fatto».
-

2.81

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. In occasione dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali del pubblico impiego successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'orario ordinario di lavoro applicato al settore del pubblico impiego dovrà essere elevato a quaranta ore settimanali, armonizzandolo a quello del settore privato. L'aumento delle ore contrattuali di lavoro non comporta un incremento di salario.»

Art. 3.**3.1**

LANZILLOTTA, ICHINO

Al comma 1, all'inizio del primo periodo premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo 165 del 2001 in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedente,».

3.2

DE MONTE, GINETTI

Al comma 1, sopprimere le parole: «che presentano situazioni di soprannumerarietà o di eccedenza rispetto alle loro dotazioni organiche ridotte,».

3.100PAGLIARI, *Relatore*

Al comma 1, sostituire le parole: "sino al 31 dicembre 2014" con le seguenti: "sino al 31 dicembre 2015".

3.3

DE PETRIS, BAROZZINO

Al comma 1, dopo le parole: «il passaggio diretto a domanda» inserire le seguenti: «, per profili professionali omogenei,» e dopo le parole: «secondo criteri prefissati», aggiungere le seguenti: «, di concerto con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative,».

3.4

MUSSINI

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«il quale deve riportare l'indicazione del termine per la presentazione della domanda, il numero e la distribuzione geografica dei posti vacanti.».

3.1000 (già em. 3.0.200)PAGLIARI, *Relatore*

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nelle more dell'adozione di una disciplina organica delle società controllate direttamente o indirettamente dalla medesima pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o dai suoi enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, anche al fine di dare attuazione alla normativa vigente in materia di società pubbliche, gli enti che controllano le predette società approvano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese, di risanamento economico-finanziario e di eventuale accorpamento delle stesse, piani industriali di risanamento, anche su proposta della società, e adottano relativi atti di indirizzo e di attuazione, vigilando sul rispetto degli stessi. Per le finalità di cui al presente comma si applicano, per l'anno 2014, secondo le indicazioni contenute nei piani industriali e negli atti di indirizzo adottati dagli enti controllanti, le procedure di cui ai commi da 2 a 7, riferite al personale in servizio alla data del 31 dicembre 2012 e in ogni caso prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

3.5

LO MORO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per lo svolgimento delle attività connesse alla vigilanza e al monitoraggio sull'applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio 30 novembre 2012, n. 251, sulle società controllate in via diretta o in via indiretta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché al monitoraggio sulle attività previste dall'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013,

n. 93, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità – può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un numero complessivo di dieci unità di personale del comparto Ministeri, in posizione di comando o fuori ruolo, secondo i rispettivi ordinamenti, per il quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, comma 7, del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.».

3.6

DE PETRIS, BAROZZINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In considerazione della grande mole di arretrato di civile, è prevista a supporto dell'attività giudiziaria di smaltimento dell'arretrato, a partire dal gennaio 2014 e nei limiti dello stanziamento di cui all'art. 1 comma 25 lettera c) legge del 24 dicembre 2012, n. 228, la stipula di 3000 contratti a tempo determinato, per quei lavoratori cassaintegrati, in mobilità, lsu, disoccupati o inoccupati, che abbiano svolto il tirocinio formativo presso il Ministero della Giustizia in virtù di detto stanziamento».

3.7

LO GIUDICE, PARENTE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In considerazione dell'ingente arretrato civile, è prevista a supporto dell'attività giudiziaria di smaltimento dell'arretrato, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 25, lettera c), legge del 24 dicembre 2012, n. 228, la stipula di 3000 contratti a tempo determinato, per quei lavoratori cassaintegrati, in mobilità, lsu, disoccupati o inoccupati, che abbiano svolto il tirocinio formativo presso il Ministero della Giustizia in virtù di detto stanziamento».

3.8

LANZILLOTTA, ICHINO

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

3.9

CARIDI, FLORIS

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le società controllate direttamente o indirettamente dalla medesima pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o dai suoi enti strumentali, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, possono, sulla base di un accordo tra di esse e senza necessità del consenso del lavoratore, realizzare processi di mobilità di personale, anche in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 3 e 4, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell'articolo 2112 del codice civile. È consentita la mobilità tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni o suoi enti strumentali previo superamento di apposite procedure selettive concorsuali per esami o per titoli ed esami».

3.10

SANTINI, LO MORO

Al comma 2, alle parole: «Le società», premettere le seguenti: «Fermo restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223,».

3.11

VOLPI, BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 2 dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», sopprimere le seguenti: «ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate,».

3.12

BRUNO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «ad esclusione di» inserire le seguenti: «quelle producano prevalentemente beni e prodotti per le pubbliche amministrazioni nonché di».

3.101PAGLIARI, *Relatore*

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo sopprimere le parole: "e senza necessità del consenso del lavoratore";

b) dopo il primo periodo inserire il seguente: "Qualora le società di cui al presente comma adottino interventi di risanamento economico-finanziario o di ristrutturazione secondo appositi piani industriali che prevedono la riduzione del numero dei lavoratori, ovvero qualora le predette società siano poste in liquidazione, le società medesime procedono con il licenziamento per giusta causa in caso di mancata accettazione da parte del lavoratore della mobilità disposta con gli accordi di cui al presente comma."

3.13

Rita GHEDINI, GATTI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e senza necessità del consenso del lavoratore».

3.14

DE PETRIS

Al comma 2 sostituire le parole: «e senza necessità del consenso del lavoratore» con le seguenti: «e acquisito il consenso del lavoratore».

3.15

MUSSINI, BERTOROTTA, BOCCHINO, BOTTICI, BULGARELLI, GAETTI, MANGILI, MOLINARI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «e senza necessità del consenso del lavoratore» con le seguenti: «con il consenso del lavoratore».

3.16

PARENTE, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, Rita GHEDINI, LEPRI, SPILABOTTE

Al comma 2, sostituire le parole: «previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso le società» con le seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dai CCNL di settore».

3.17

DE PETRIS

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere la parola: «non» e aggiungere in fine le seguenti parole: «previo corso-concorso riservato al personale in mobilità».

3.18

DE PETRIS

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

3.19

DE PETRIS

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le società di cui al comma 2 che rilevino eccedenze di personale inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato in cui viene individuato il numero, la collocazione aziendale ed i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione

pubblica. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni».

3.20

FRAVEZZI, PANIZZA, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, BERGER, LANIECE, TONINI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con l'applicazione al personale eccedente delle società di quanto previsto dall'articolo 2, comma 11, lettera a), dello stesso decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95».

3.21

Giovanni MAURO

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «Entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa di cui al comma 4, si provvede a definire un piano di assorbimento delle eccedenze di personale applicando i criteri previsti dall'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. In subordine, si procede, a cura dell'ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente con le modalità previste dal comma 2.».

3.22

BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, FAZZONE

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «Entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa di cui al comma 4, si provvede a definire un piano di assorbimento delle eccedenze di personale applicando i criteri previsti dall'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. In subordine, si procede, a cura dell'ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente con le modalità previste dal comma 2.».

3.23

MUSSINI, BERTOROTTA, BOCCHINO, BOTTICI, BULGARELLI, GAETTI, MANGILI, MOLINARI

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «a cura dell'ente controllante» sono aggiunte le seguenti: «e con il consenso del lavoratore».

3.24

BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «sentite le organizzazioni sindacali».

3.25

VOLPI, BISINELLA, CALDEROLI

Sopprimere il comma 6.

3.26

MUSSINI, CATALFO

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «comparativamente più rappresentative».

3.27

GAETTI, BERTOROTTA, BOTTICI, BULGARELLI, MANGILI, MOLINARI, MUSSINI

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «anche al di fuori del territorio regionale ove» con le seguenti: «operanti ad una distanza massima di cento chilometri dal luogo dove»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenendo conto delle principali vie di comunicazione».

3.200PAGLIARI, *Relatore*

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 6, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, aggiungere in fine le seguenti parole "e di fruizione della prestazione di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92"».

3.28

LO MORO, SCALIA

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. I dirigenti delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultino titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero di anzianità, la cui erogazione sia stata già disposta, cessano il proprio rapporto di lavoro improrogabilmente al 31 dicembre 2013. Alle stesse società è fatto divieto di coprire, mediante nuove assunzioni o passaggi di livello contrattuale, le posizioni rese disponibili in organico con la cessazione dei rapporti di lavoro di cui al periodo precedente.

7-ter. Nella regolamentazione del rapporto di lavoro dei dirigenti, le società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici non possono inserire, in assenza di preventiva autorizzazione dei medesimi enti o amministrazioni, clausole contrattuali che al momento della cessazione del rapporto prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori a quelli derivanti ordinariamente dal contratto collettivo di lavoro applicato. Dette clausole, inserite nei contratti in essere, sono nulle qualora siano state sottoscritte, per conto delle stesse società, in difetto dei prescritti poteri o deleghe in materia».

3.28 (testo 2)

LO MORO, SCALIA

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. Nella regolamentazione del rapporto di lavoro dei dirigenti, le società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici non possono inserire, in assenza di preventiva autorizzazione dei medesimi enti o amministrazioni, clausole contrattuali che al momento

della cessazione del rapporto prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori a quelli derivanti ordinariamente dal contratto collettivo di lavoro applicato. Dette clausole, inserite nei contratti in essere, sono nulle qualora siano state sottoscritte, per conto delle stesse società, in difetto dei prescritti poteri o deleghe in materia».

3.29

BENCINI, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, BATTISTA, MOLINARI, Maurizio ROMANI, VACCIANO

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. I dirigenti delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici, che alla data di approvazione della presente legge risultino titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero di anzianità, la cui erogazione sia stata già disposta, cessano il proprio rapporto di lavoro improrogabilmente al 31 dicembre 2013. Alle stesse società è fatto divieto di coprire, mediante nuove assunzioni o passaggi di livello contrattuale, le posizioni rese disponibili in organico con la cessazione dei rapporti di lavoro di cui al periodo precedente.

7-ter. Nella regolamentazione del rapporto di lavoro dei dirigenti, le società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici non possono inserire, in assenza di preventiva autorizzazione dei medesimi enti o amministrazioni, clausole contrattuali che al momento della cessazione del rapporto prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori a quelli derivanti ordinariamente dal contratto collettivo di lavoro applicato. Dette clausole, inserite nei contratti in essere, sono nulle qualora siano state sottoscritte, per conto delle stesse società, in difetto dei prescritti poteri o deleghe in materia».

3.29 (testo 2)

BENCINI, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, BATTISTA, MOLINARI, Maurizio ROMANI, VACCIANO

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. Nella regolamentazione del rapporto di lavoro dei dirigenti, le società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici non possono inserire, in assenza di preventiva autorizzazione dei medesimi enti o amministrazioni, clausole contrattuali che al momento della cessazione del rapporto prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori a quelli derivanti ordinariamente dal contratto collettivo di lavoro applicato. Dette clausole, inserite nei contratti in essere,

sono nulle qualora siano state sottoscritte, per conto delle stesse società, in difetto dei prescritti poteri o deleghe in materia».

3.30

CARIDI, FLORIS

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per sopperire alle gravi carenze di personale nella pubblica amministrazione, al personale di ruolo degli enti pubblici economici e degli enti di diritto pubblico è consentita, sino al 30 giugno 2014, la mobilità a domanda presso gli enti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 per ricoprire i posti vacanti del personale tecnico e/o amministrativo operante presso la predetta pubblica amministrazione con inquadramento nella qualifica corrispondente. La mobilità avviene anche previo superamento di apposite procedure selettive prestabilite dalle pubbliche amministrazioni in appositi bandi».

3.31

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di completare il programma di trasformazione e ammodernamento finalizzato alla realizzazione della rete di trasporto pubblico su ferro ad elevata capacità ed alta frequenza che interessa la città metropolitana di Catania, i contratti al personale a tempo determinato presso la Gestione Governativa Ferrovie Circumetnea sono prorogati sino al 31 dicembre 2013, con copertura dell'onere a carico dell'Ente».

3.32

MOLINARI, MORRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, CATALFO, GAETTI, MANGILI, MUSSINI, ORELLANA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Gli emolumenti degli amministratori delle società non quotate che svolgono servizi di interesse generale, anche di rilevanza economica, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono adottati sulla base di criteri determinati dal Ministro dell'economia e delle finanze,

d'intesa con le amministrazioni vigilanti. I predetti criteri devono essere aderenti alle migliori pratiche internazionali e tenere conto dei risultati aziendali. In ogni caso, le eventuali componenti variabili degli emolumenti degli amministratori non possono essere previste né rogate per le società il cui risultato di esercizio non è positivo».

3.33

MOLINARI, MORRA, BERTOROTTA, BOTTICI, BULGARELLI, CATALFO, GAETTI, MANGILI, MUSSINI, ORELLANA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Gli emolumenti dell'amministratore delegato e del presidente, se esecutivo, delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi di interesse generale, sono stabiliti dall'assemblea societaria secondo un rapporto pari ad un massimo di dodici volte il salario aziendale mediano. Detto rapporto stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendale».

3.34

DE PETRIS

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il termine di cui all'articolo 14 comma 32 del decreto-legge n. 78 del 2010 s.m.i., secondo periodo prima alinea è sostituito dal seguente: "31 dicembre 2014" ed il termine di cui alla seconda alinea è sostituito dal seguente: "31 giugno 2015". Il periodo indicato alle lettere b) e c) del succitato articolo 14 comma 32 del decreto-legge n. 78 del 2010 s.m.i. si riferisce a quello stabilito dalla lettera a) della medesima disposizione».

3.35

GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, Rita GHEDINI, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al comma 11 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le

parole: "per l'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2012"».

3.36

PIZZETTI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 9 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012, dopo le parole "servizi socio-assistenziali" sono aggiunte le seguenti: "socio-sanitari"».

3.36 (testo 2)

PIZZETTI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Anche al fine di favorire i processi di mobilità e di razionalizzazione nell'impiego del personale, al comma 1-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "servizi socio-assistenziali," sono inserite le seguenti: "socio-sanitari,"».

3.37

DE POLI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, purché versino in condizioni di equilibrio economico-patrimoniale nell'ultimo triennio, certificate dai rispettivi collegi dei revisori, possono, anche in deroga ai limiti vigenti, indire selezioni pubbliche, ovvero utilizzare graduatorie esistenti, per l'assunzione a tempo indeterminato nelle categorie contrattuali e nelle posizioni dirigenziali coperte da contratti a tempo determinato alla data del 30 giugno 2013».

3.0.100PAGLIARI, *Relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni riguardanti gli Enti Locali)

1. In via sperimentale, per gli anni 2014 e 2015, i comuni possono effettuare, previo avviso pubblico, apposite selezioni per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigenti comunali. La selezione è condotta sulla base della previa definizione da parte del comune del profilo di dirigente richiesto, con riferimento allo specifico incarico e alle esigenze derivanti dalle linee programmatiche del comune. In ogni caso i candidati devono possedere, oltre agli specifici requisiti relativi al profilo, la laurea magistrale e un'adeguata esperienza dirigenziale. La selezione è compiuta da una commissione costituita da un esperto nominato dal comune e da due esperti designati dal rettore di un'università o dal presidente di altra istituzione scientifica indipendente dal comune.

2. Per gli anni 2014 e 2015 i comuni, esclusivamente effettuando le selezioni di cui al comma 1, possono affidare incarichi a contratto a tempo determinato di dirigenti, ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un contingente aggiuntivo a quanto previsto dall'articolo 19, comma 6-*quater*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non superiore al 20 per cento delle dotazioni organiche della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato e comunque corrispondente ad almeno una unità.

3. Gli affidamenti di incarichi di cui al comma 2 sono subordinati esclusivamente ai vincoli di spesa per gli enti locali relativi al rispetto del patto di stabilità, alla previsione di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, nonché a quella di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

3.0.200/1

ALBERTI CASELLATI

All'emendamento 3.0.200, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso «Art. 3-bis», dopo il comma 10, aggiungere il seguente: «10-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano*

alle società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e alle loro controllate.»;

b) *al capoverso «Art. 3-ter», dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e alle loro controllate.».*

3.0.200/2

BISINELLA

All'emendamento 3.0.200, capoverso «Art. 3-bis», dopo il comma 10, aggiungere il seguente: «10-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica.»

3.0.200/3

BRUNO

All'emendamento 3.0.200, dopo il capoverso «3-ter», aggiungere il seguente: «Art. 3-quater. - 1. Le autorità indipendenti di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, e di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, assicurano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando autonomamente i capitoli di spesa da ridurre al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio fissati dalla legge.»

3.0.200

PAGLIARI, *Relatore*

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 3-bis.

1. Entro il 31 dicembre 2014, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare uno o più piani di razionalizzazione delle funzioni o dei servizi affidati a società controllate dalle stesse, direttamente o indirettamente, o da loro enti strumentali, anche attraverso l'estinzione o l'alienazione delle parteci-

pazioni ovvero la revisione dei contratti di affidamento. Detti piani indicano la spesa sostenuta in relazione agli affidamenti in essere e il complessivo obiettivo di risparmio strutturale da conseguire a regime, in termini fisici e finanziari, e sono corredati del parere dei competenti organi di controllo, espresso secondo i rispettivi ordinamenti. I piani devono altresì stabilire i termini e le modalità di riacquisizione delle funzioni e dei servizi in capo all'amministrazione pubblica interessata, la determinazione dei fabbisogni quantitativi e qualitativi di personale a regime presso l'amministrazione stessa, ad essi correlati, nonché le modalità di copertura del medesimo fabbisogno organico. Le parole "1 luglio 2014" di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2014".

2. Nelle more dell'attuazione dei piani di cui al comma 1, si applicano i contratti di affidamento già in essere, i quali possono essere prorogati sino al passaggio delle funzioni e dei servizi in capo all'amministrazione precedente, anche in deroga ai termini di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito in legge 7 agosto 2012, n.135. L'amministrazione medesima impartisce indirizzi e direttive alle società interessate, fissando apposito termine, affinché le stesse procedano, preliminarmente all'adozione dei piani di cui al comma 1, all'attuazione delle misure di razionalizzazione degli organici esistenti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 e seguenti, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101.

3. Sino al 31 dicembre 2015, al personale delle società di cui al comma 1, interessato dai piani di razionalizzazione, si applicano, ai fini della maturazione del requisito di pensionamento per limiti di età, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche e integrazioni, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, resta ferma, per il medesimo personale, la disciplina vigente presso la società o ente di appartenenza.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, penultimo periodo, nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e fermo restando il divieto prescritto dall'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, 133, e successive modifiche e integrazioni, le amministrazioni pubbliche precedenti possono coprire a tempo indeterminato le posizioni di lavoro afferenti agli organici propri delle funzioni e dei servizi oggetto di riacquisizione, quali determinati nei relativi piani e nell'ambito dei relativi obiettivi complessivi di risparmio, mediante procedure concorsuali riservate al personale delle società interessate, ove già impiegato nell'ambito delle funzioni e dei servizi medesimi alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. In relazione al conseguimento degli obiettivi di risparmio previsti nei piani di razionalizzazione, alle assunzioni di cui al presente

comma non si applica quanto previsto dal suddetto articolo 76, comma 7, secondo periodo e seguenti.

5. Fermo restando il limite di incidenza della spesa di personale stabilito dall'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, 133, e successive modifiche e integrazioni, la spesa annuale corrispondente al fabbisogno organico di cui al comma 1, ultimo periodo, è esclusa, nell'anno in cui le assunzioni sono effettuate, dal computo dei limiti di spesa previsti dall'articolo unico, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, e successive modifiche e integrazioni. Con decorrenza dalla successiva annualità, la spesa corrispondente a tali nuove assunzioni si cumula a quella calcolata, per la precedente annualità, ai sensi delle medesime disposizioni e concorre alla determinazione, a regime, del nuovo limite di spesa complessiva dell'amministrazione interessata.

6. Le amministrazioni pubbliche procedenti, in applicazione dei principi evincibili dal comma 6 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, possono riservare, nell'ambito delle procedure concorsuali pubbliche da bandire nel triennio successivo all'anno in cui il piano trova definitiva attuazione, una quota non superiore al 50 per cento dei posti da bandire al personale delle società o degli enti di cui al comma 1, il quale, anche dopo l'applicazione dei commi 2, 3 e 4, risulti privo di occupazione. Il medesimo personale ha titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni.

7. Al personale delle società di cui al comma 1 che, ad esito dell'attuazione del piano di cui al comma stesso e anche dopo l'applicazione dei commi 2, 3 e 4, risulti eccedentario può accedere alle misure di ammortizzazione sociale in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

8. Ove il piano di dismissione di affidamenti di cui al comma 1 non comporti l'estinzione o l'alienazione della società, si procede, ad esito dell'attuazione dello stesso e secondo criteri predeterminati nell'ambito del piano medesimo, alla ridefinizione del contratto di servizio e alla contestuale riduzione delle risorse stanziata dalla società medesima ai fini della corresponsione, al proprio personale, dei trattamenti retributivi accessori, in relazione alla residua quota di organico impiegata sulle funzioni e sui servizi non fatti oggetto di riacquisizione da parte dell'amministrazione procedente.

9. Al personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni che adottano i piani di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche e integrazioni, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legge 31 agosto

2013, n. 101. Al medesimo personale si applica, sino al 31 dicembre 2015, quanto prescritto dall'articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133. Le amministrazioni di cui al primo periodo non possono avvalersi di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modifiche e integrazioni.

10. Ai piani adottati ai sensi del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

Art. 3-ter.

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare il contenimento della spesa, degli oneri a carico del bilancio consolidato e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, possono provvedere alla revisione dei contratti di servizio stipulati con le società e gli enti direttamente o indirettamente controllati, con conseguente riduzione degli oneri contrattuali a carico della pubblica amministrazione. In tale ipotesi le società e gli enti controllati procedono, entro i successivi 90 giorni, alle rinegoziazione dei contratti aziendali relativi al personale impiegato nell'attività contrattualmente affidata, finalizzata alla correlata riduzione degli istituti di salario accessorio e dei relativi costi.»

3.0.1

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al fine del completamento di tutte le fasi di ricostruzione nei territori interessati dall'OPCM 3254/2002 e per svolgere le connesse attività di protezione civile, di monitoraggio e di contrasto degli effetti della caduta di cenere vulcanica, nonché alla valorizzazione delle competenze acquisite in ambito del rischio sismico, il personale assunto in base all'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3254, è stabilizzato presso gli enti presso i quali ha operato, cui è destinata proporzionalmente la relativa copertura.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1, pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente ri-

duzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

3.0.2

D'Alì

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Assunzioni di dirigenti a tempo determinato)

1. Il comma 1, dell'articolo 110, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

''1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi copribile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore ad un terzo dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico''».

3.0.3

DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Trasferimento del personale di Retitalia Internazionale s.p.a)

1. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20 comma 2, dopo le parole: "e le funzioni svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri" inserire le seguenti: ", nonché da Retitalia Internazionale S.p.A. per il supporto all'informatizzazione della Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione alle attività di internazionalizzazione, *e-commerce* e il supporto informatico all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane".

b) all'articolo 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 sono apportate le seguenti modifiche: dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Entro il 31 gennaio 2014 il personale a tempo indeterminato appartenente alla società Retitalia Internazionale S.p.a., è trasferito nei ruoli dell'Agenzia per l'Italia digitale previa procedura selettiva, finalizzata al collocamento del personale all'interno dell'Agenzia, da effettuarsi all'esito del perfezionamento dei trasferimenti di cui ai commi 3 e 4, sulla base della qualificazione professionale posseduta e dell'esperienza maturata nel settore informatico, dell'anzianità di servizio nella struttura di provenienza di cui all'articolo 20, comma 2, e dei titoli di studio.

4-ter. Qualora le esigenze funzionali dell'Agenzia per l'Italia digitale non- dovessero consentire il trasferimento nei ruoli di tutto il personale della società Retitalia Internazionale S.p.a., tutto il personale in eccedenza è trasferito, previa procedura di cui al comma 4-bis, ad altra agenzia o società controllata direttamente o indirettamente dalla pubblica amministrazione o dai suoi enti strumentali con lo scopo di fornire supporto informatico all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Fino al completamento delle procedure di cui ai commi 4-bis e 4-ter le procedure di alienazione, della società Retitalia Internazionale S.p.a, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono sospese".

2. Agli oneri dal presente articolo valutati in 3,3 milioni di euro si provvede mediante gli introiti derivanti dalle seguenti modifiche:

Al Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, dopo il Titolo I (Disciplina delle accise), Capo III-bis (*Tabacchi lavorati*), articolo 39-duodecimes, è aggiunto il seguente Capo:

Titolo I (*Disciplina delle accise*), Capo III-ter (*Cartine e filtri per arrotolare le sigarette*)

Art. 39-terdecies. - (*Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento*). – 1. Le cartine e i filtri per arrotolare le sigarette sono sottoposte ad accisa con la stessa aliquota prevista per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto.

2. Si intendono per:

a) "cartine per sigarette" i tubi o i fogli di carta per arrotolare le sigarette.

b) "filtri per sigarette" i rotoli porosi idonei a trattenere i residui di combustione.

3. Ai fini dell'applicazione dell'accisa sulle cartine e filtri per arrotolare le sigarette, sono stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato 1 "Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico".

Art. 39-quaterdecies. - (*Accertamento, liquidazione e pagamento dell'accisa*). – 1. Le cartine e i filtri per sigarette sottoposti ad accisa devono essere accertati per quantità e qualità con l'osservanza delle modalità operative stabilite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Con decreto del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento dell'accisa sulle cartine e sui filtri per sigarette».

3.0.4

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.3-bis.

(Modifiche all'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di applicazione dell'istituto della mobilità volontaria tra le pubbliche amministrazioni relativamente al personale collocato in regioni diverse da quella di provenienza)

1. All'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

”1-bis. Fino all’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, il personale delle pubbliche amministrazioni può transitare, a domanda, nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni, purché:

- a) sia in possesso dei requisiti di accesso ai ruoli medesimi;
- b) appartenga a profili professionali o a qualifiche richiedenti lo svolgimento di funzioni equivalenti a quelle della qualifica di destinazione;
- c) il transito avvenga nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dei ruoli di destinazione, i quali devono essere collocati in uffici siti nella regione in cui il richiedente è nato o in cui il coniuge è residente.

1-ter. Il trasferimento di cui al comma 1-bis è disposto nella forma della cessione di contratto di cui all’articolo 30, con le procedure ivi previste, salve le seguenti previsioni:

- a) inquadramento nella qualifica e nella posizione economica corrispondenti a quelle possedute nella pubblica amministrazione di provenienza;
- b) obbligo di pronuncia della pubblica amministrazione di appartenenza, sulla domanda di cui al comma 1-bis entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda;
- c) obbligo del richiedente di non accedere a nessuna delle procedure di mobilità previste nel presente capo, per i tre anni successivi all’accoglimento della domanda di cui al comma 1-bis al di fuori del territorio regionale”».

3.0.5

SANTANGELO

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per l’ottimizzazione delle funzioni del personale di elevata qualificazione operante presso il Ministero della Giustizia)

1. I funzionari di elevata qualificazione del Ministero della Giustizia hanno competenza diretta nello svolgimento delle funzioni e nella definizione delle questioni che non prevedono l’immediato esercizio della attività giurisdizionale e la conseguente costituzione delle parti.

2. Fatte salve le possibilità di ulteriori deleghe da parte dell’organo giurisdizionale, costituiscono materie delegate ai funzionari di elevata qualificazione del Ministero della Giustizia quelle relative a:

- a. gestione dei procedimenti amministrativi autorizzatori di carattere personale e patrimoniale;
- b. gestione dei decreti ingiuntivi non opposti;
- c. gestione delle esecuzioni mobiliari e presso terzi;
- d. gestione delle risorse umane e materiali;
- e. controllo di gestione delle procedure di qualità dei servizi;
- f. controllo sulla regolarità di esecuzione delle procedure esternalizzate riservando il ricorso al giudice solo nei casi controversi;
- g. recupero delle spese di giustizia;
- h. gestione dell'informatizzazione degli uffici giudiziari.

3. I funzionari di cui al comma 1, in servizio da almeno 10 anni ed assunti con concorso pubblico per partecipare al quale era necessario almeno il diploma di laurea in materie giuridiche ed economiche, sono inquadrati in un apposito ruolo predirigenziale.

4. Gli appartenenti al ruolo predirigenziale del Ministero della Giustizia sostituiscono, *ad interim*, il posto vacante di dirigente amministrativo».

3.0.6

GENTILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può, nell'ottica della razionale gestione delle risorse umane, disporre, su domanda da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'immissione in ruolo dei dipendenti con qualifica non dirigenziale provenienti da altre amministrazioni, in servizio in posizione di comando o fuori ruolo da almeno otto anni alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione del personale militare e delle forze di polizia. Nei limiti dei posti vacanti, il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nell'area funzionale e posizione economica posseduta.»

Art. 4.**4.1**

DE PETRIS, BAROZZINO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni.

a) Alla lettera a) dopo le parole: «temporanee ed eccezionali», aggiungere le seguenti: «definite nei CCNL».

b) Alla lettera b) dopo le parole: «a tempo determinato», aggiungere le parole: «definite nei CCNL».

4.2

Rita GHEDINI, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, PARENTE, SPILABOTTE, LO GIUDICE

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «eccezionale», aggiungere le seguenti: «definite nei CCNL».***4.3**

DE PETRIS

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).***4.4**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «a tempo indeterminato.», aggiungere le seguenti: «Il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato non si applica al comparto degli enti pubblici di ricerca e università, ove vigono norme previste nei CCNL che autorizzano tale trasformazione qualora l'assunzione a tempo determinato sia avvenuta con le medesime modalità e procedure previste dalla legge per i concorsi a tempo indeterminato».**Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «rapporti di lavoro a tempo indeterminato», aggiungere le seguenti: «di cui al comma 1 del presente decreto».*

4.5

DE PETRIS

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché dall'articolo 2126, comma 2 del codice civile».

4.6

MINEO, FINOCCHIARO, PADUA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole: "cinque anni." sono sostituite dalle seguenti: "due anni."».

4.7

LANZILLOTTA, ICHINO

Sopprimere i commi 3 e 4.

4.8

ENDRIZZI, CATALFO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è subordinata all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verificata l'assenza di graduatorie vigenti alla data di approvazione del presente decreto relativamente a ciascuna amministrazione di cui al presente comma, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza, da utilizzarsi in via prioritaria fino a concorrenza dei posti previsti per l'accesso dall'esterno. L'utilizzo delle graduatorie vigenti presso amministrazioni diverse da quella interessata

avviene secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

4.9

DE PETRIS

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è subordinata all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verificata l'assenza di graduatorie vigenti alla data di approvazione del presente decreto relativamente a ciascuna amministrazione di cui al presente comma, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza, da utilizzarsi in via prioritaria fino a concorrenza dei posti previsti per l'accesso dall'esterno. L'utilizzo delle graduatorie vigenti presso amministrazioni diverse da quella interessata avviene secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

4.10

D'AMBROSIO LETTIERI

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è subordinata all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verificata l'assenza di graduatorie vigenti alla data di approvazione del presente decreto relativamente a ciascuna amministrazione di cui al presente comma, relative alle professionalità necessarie anche se-

condo un criterio di equivalenza, da utilizzarsi in via prioritaria fino a concorrenza dei posti previsti per l'accesso dall'esterno. L'utilizzo delle graduatorie vigenti presso amministrazioni diverse da quella interessata avviene secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

4.11

DE PETRIS, BAROZZINO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Entro 90 giorni dalla data di cui al comma 5, con DPCM da adottarsi su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, vengono definiti gli obiettivi di assorbimento delle graduatorie di concorso, anche dei tirocini, presso le singole Amministrazioni, ferme rimanendo le procedure di proroga dei contratti in corso di cui al comma 9 del presente articolo. I posti così coperti vengono resi indisponibili per le procedure concorsuali che le Amministrazioni di cui al presente comma possono avviare previa autorizzazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001».

4.500

PAGLIARI, *Relatore*

Al comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: "Fino al 31 dicembre 2015" con le seguenti: "Fino al 31 dicembre 2016";

b) sostituire le parole: "all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verificata l'assenza di graduatorie vigenti, per ciascun soggetto pubblico interessato, approvate dal Io gennaio 2008" con le seguenti: "alla verifica dell'assenza di graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, per ciascun soggetto interessato,".

4.500 testo 2/1

PADUA

All'emendamento 4.500 (testo 2), alla lettera b), dopo le parole: "graduatorie vigenti di concorsi" inserire le seguenti: ", ivi comprese le graduatorie di idoneità al tirocinio,".

4.500 (testo 2)PAGLIARI, *Relatore*

Al comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: "Fino al 31 dicembre 2015" con le seguenti: "Fino al 31 dicembre 2016";

b) sostituire le parole: "all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verificata l'assenza di graduatorie vigenti, per ciascun soggetto pubblico interessato, approvate dal 1° gennaio 2008" con le seguenti: "alla verifica dell'assenza di graduatorie vigenti di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, per ciascun soggetto interessato,".

4.12

GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Al comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003».

4.13

MOLINARI, BERTOROTTA, BULGARELLI, CATALFO, GAETTI, MANGILI, MUSSINI

Al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: «e tenendo conto delle particolari procedure nella formazione delle graduatorie nel settore di competenza.».

4.14

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Conformemente a quanto previsto dai precedenti commi, al fine di non aggravare il procedimento amministrativo e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza e celerità dell'azione amministrativa, sono fatte salve le assunzioni tramite stabilizzazione del personale precario di cui all'art. 3, comma 94, lettera b), della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, le cui procedure ad evidenza pubblica e assunzioni a tempo determinato si sono concluse prima del 31-12-2010 anche se, a causa dei tempi delle previste procedure, la trasformazione e/o assunzione a tempo indeterminato è avvenuta dopo il 31-12-2010 e comunque prima della data di approvazione del presente decreto.».

4.15

D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al fine di favorire il graduale assorbimento delle graduatorie, tenuto conto dell'attuale limitazione delle capacità assunzionali, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di approvazione del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2016.».

4.16

ENDRIZZI, CATALFO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al fine di favorire il graduale assorbimento delle graduatorie, tenuto conto dell'attuale limitazione delle capacità assunzionali, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di approvazione del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2016.».

4.17

DE PETRIS

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al fine di favorire il graduale assorbimento delle graduatorie, tenuto conto dell'attuale limitazione delle capacità assunzionali, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di approvazione del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2016.».

4.18

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Al comma 4 sopprimere le parole: «soggette a limitazioni delle assunzioni».

4.501PAGLIARI, *Relatore*

Al comma 4, sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 2015" con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2016, con esclusione delle graduatorie già prorogate di ulteriori cinque anni oltre la loro vigenza ordinaria."

4.19

DE PETRIS

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fino alla stessa data è sospesa l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 62, comma 1-bis, terzo periodo, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.».

4.20

GASPARRI, FLORIS

Dopo il comma 4 inserire seguente:

«4-bis. Fermi restando i requisiti di cui all'articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono riaperti i termini per l'inquadramento nella dirigenza medica degli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, che abbiano prodotto istanza entro il 31 dicembre 2003».

4.20 (testo 2)

GASPARRI, FLORIS

Dopo il comma 4 inserire seguente:

«4-bis. Fermi restando i requisiti di cui all'articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono riaperti i termini per l'inquadramento nella dirigenza medica degli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, che abbiano presentato la relativa istanza entro il 31 dicembre 2003, con corrispondente riduzione delle risorse finanziarie destinate alla stipula di convenzioni con gli specialisti delle predette categorie».

4.21

GENTILE

Al comma 5, dopo le parole: «monitoraggio telematico» inserire le seguenti: «, avvalendosi dell'associazione di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6,».

4.22

Giovanni MAURO

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «pubbliche Amministrazioni», aggiungere le seguenti: «dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca».

4.23

BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, FAZZONE

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «pubbliche Amministrazioni», aggiungere le seguenti: «dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca».

4.24

LANZILLOTTA, ICHINO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali finalizzate a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata da coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Non più del 50% dei posti messi a concorso possono essere assegnati in virtù del punteggio assegnato all'esperienza professionale maturata nella stessa amministrazione. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014 e 2015, anche complessivamente considerate in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel triennio 2013-2015 a valere sulle predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore».

4.25

GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, Rita GHEDINI, PARENTE, SPILABOTTE

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2015» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2016».

4.503/1

CHIAVAROLI

All'emendamento 4.503, dopo la lettera d) aggiungere la seguente :

«e) sostituire le parole: "con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestatati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici." con le seguenti: "con esclusione, in ogni caso, di coloro che hanno prestato servizio senza soluzione di continuità per un periodo inferiore a cinque anni e un giorno presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici".».

4.503PAGLIARI, *Relatore*

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni: al primo periodo, sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 2015" con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2016"; e sostituire le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"; al secondo periodo, sostituire le parole: "relative agli anni 2013, 2014 e 2015," con le seguenti: "relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016"; al terzo periodo, sostituire le parole: "nel triennio 2013-2015 a valere sulle predette risorse" con le seguenti: "a valere sulle predette risorse relative al quadriennio 2013-2016 e cessano di avere efficacia una volta che sono state utilizzate le risorse medesime".

4.26

DI BIAGIO

Al comma 6, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: «professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato», sono sostituite dalle seguenti: «professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro subordinato, nonché

di collaborazione ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ovvero di lavoro autonomo,»;

b) le parole: «almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti parole: «almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato, nonché di collaborazione ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ovvero di lavoro autonomo,»;

c) dopo le parole: «alle dipendenze» aggiungere: «o nei casi di contratto di collaborazione ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ovvero di lavoro autonomo, presso»;

d) la frase: «con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici» è soppressa.

4.27

GATTI, ORRÙ

Al comma 6, dopo le parole: «per assunzioni a tempo indeterminato di personale» inserire le seguenti: «dirigenziale e».

4.28

DE PETRIS, BAROZZINO

Al comma 6 dopo le parole: «riservate esclusivamente a coloro che» inserire le parole: «all'entrata in vigore del presente decreto».

4.29

DE PETRIS

Al comma 6, primo periodo, le parole: «a favore di coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «a favore di coloro che alla data del 31 dicembre 2015».

4.30

DE PETRIS

Al comma 6 sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «alla data di pubblicazione del bando».

4.31

FUCKSIA

Al comma 6, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno maturato», con le seguenti: «alla data del 31 dicembre 2013 hanno maturato».

4.32

MORGONI, AMATI, FABBRI, FAVERO

Al comma 6, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «alla data del 31 dicembre 2013».

4.33

D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, RIZZOTTI

Al comma 6 sostituire le parole: «di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione», con le seguenti: «di lavoro nelle amministrazioni anche in deroga ai piani di rientro».

4.34

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Al comma 6 sostituire le parole: «di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione», con le seguenti parole: «di lavoro nelle amministrazioni anche in deroga ai piani di rientro».

4.35

GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, Rita GHEDINI, PARENTE, SPILABOTTE, ORRÙ

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» inserire le seguenti: «o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa».

4.502/1

BISINELLA, CALDEROLI

All'emendamento 4.502, sopprimere la lettera b).

4.502PAGLIARI, *Relatore*

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: "dell'amministrazione che emana il bando" con le seguenti: "di una pubblica amministrazione";

b) al comma 8, dopo le parole: "n. 280," inserire le seguenti: "nonché di quelli che svolgono attività socialmente utili sulla base delle leggi regionali,".

4.36

DE MONTE, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 6, dopo le parole: «alle dipendenze della amministrazione che emana il bando» con le seguenti: «e, per quanto riguarda il comparto giustizia, coloro che hanno maturato negli ultimi 3 anni almeno sei mesi di servizio, coloro i quali hanno svolto per almeno sei mesi attività di ausilio presso gli uffici giudiziari dei distretti delle Corti di Appello e gli uffici del Ministero della giustizia con tirocini formativi che ne hanno fatto acquisire competenza e professionalità o che hanno completato il percorso formativo direttamente con il Ministero della giustizia in attuazione dell'articolo 37, comma 11 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, così come modificato dall'articolo 1, comma 25, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

4.37

DE PETRIS

Al comma 6 dopo le parole: «alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando», inserire le seguenti: «e a favore di coloro che hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro in somministrazione di cui all'articolo 20 e seguenti del decreto legislativo n. 276 del 2003 presso l'amministrazione che emana il bando».

4.38

CALEO

Al comma 6, dopo le parole: «alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando» inserire le seguenti: «o di amministrazioni della medesima regione.».

4.39

CHIAVAROLI

Al comma 6, sostituire le parole: «con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici.» con la seguente: «con esclusione, in ogni caso, di coloro che hanno prestato servizio senza soluzione di continuità per un periodo inferiore a cinque anni e un giorno presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici.».

4.40

SPOSETTI

Al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Per il periodo in cui il rapporto di lavoro ha avuto a qualsiasi titolo effettiva esecuzione ed ha determinato il diritto a trattenere lo corrispondente retribuzione, il dipendente si considera in servizio ai fini della procedura di cui all'articolo 1 comma 166 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, da concludere entro i termini di cui al primo periodo.».

Conseguentemente,

all'articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 sostituire le parole: «entro dodici mesi dall'entrata in vigore della pre-

sente legge» e le parole: «con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «per il personale a qualsiasi titolo in servizio con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge, entro i termini di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101», e all'articolo 2, comma 4-duodecies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, dopo le parole: «siano in servizio» aggiungere le seguenti: «a qualsiasi titolo».

4.40 (testo 2)

SPOSETTI

Al comma 6, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per il periodo in cui il rapporto di lavoro ha avuto effettiva esecuzione ed ha determinato il diritto a trattenere la corrispondente retribuzione, il dipendente si considera in effettivo servizio ai fini della procedura di cui all'articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, da concludere entro i termini di cui al primo periodo.».

Conseguentemente, dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«6-bis. All'articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge" e le parole: "con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "per il personale in effettivo servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, entro i termini di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,".

6-ter. All'articolo 2, comma 4-duodecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "siano in servizio" sono sostituite dalle seguenti: "siano in effettivo servizio"».

4.41

Giuseppe ESPOSITO, BRUNO

Al comma 6, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per il periodo in cui il rapporto di lavoro ha avuto a qualsiasi titolo effettiva esecuzione ed ha determinato il diritto a trattenere la corrispondente retribuzione, il dipendente si considera in servizio ai fini della procedura di cui

all'articolo 1 comma 166 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, da concludere entro i termini di cui al primo periodo.

Conseguentemente,

all'articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sostituire le parole: «entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge» e le parole: «con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «per il personale a qualsiasi titolo in servizio con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge, entro i termini di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,», e all'articolo 2, comma 4-duodecies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, dopo le parole: «siano in servizio» inserire le seguenti: «a qualsiasi titolo».

4.41 (testo 2)

Giuseppe ESPOSITO, BRUNO

Al comma 6, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per il periodo in cui il rapporto di lavoro ha avuto effettiva esecuzione ed ha determinato il diritto a trattenere la corrispondente retribuzione, il dipendente si considera in effettivo servizio ai fini della procedura di cui all'articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, da concludere entro i termini di cui al primo periodo.».

Conseguentemente, dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«6-bis. All'articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge" e le parole: "con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "per il personale in effettivo servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, entro i termini di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,".

6-ter. All'articolo 2, comma 4-duodecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "siano in servizio" sono sostituite dalle seguenti: "siano in effettivo servizio"».

4.42

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Al comma 6, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per il periodo in cui il rapporto di lavoro ha avuto a qualsiasi titolo effettiva esecuzione ed ha determinato il diritto a trattenere la corrispondente retribuzione, il dipendente si considera in servizio ai fini della procedura di cui all'articolo 1 comma 166 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, da concludere entro i termini di cui al primo periodo.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sostituire le parole: «entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge» e le parole: «con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «per il personale a qualsiasi titolo in servizio con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge, entro i termini di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,», e all'articolo 2, comma 4-duodecies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo le parole: «siano in servizio» aggiungere le seguenti: «a qualsiasi titolo».

4.42 (testo 2)

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Al comma 6, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per il periodo in cui il rapporto di lavoro ha avuto effettiva esecuzione ed ha determinato il diritto a trattenere la corrispondente retribuzione, il dipendente si considera in effettivo servizio ai fini della procedura di cui all'articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, da concludere entro i termini di cui al primo periodo.».

Conseguentemente, dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«6-bis. All'articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge" e le parole: "con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "per il personale in effettivo servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, entro i termini di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,".

6-ter. All'articolo 2, comma 4-duodecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "siano in servizio" sono sostituite dalle seguenti: "siano in effettivo servizio"».

4.43

SILVESTRO, MATURANI, DE BIASI, MARTINI, DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA, ROMANO, ANITORI, LANIECE, NENCINI, FISSORE, SIMEONI, BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il periodo di servizio maturato, nello svolgimento della medesima funzione, presso le aziende sanitarie e gli IRCCS del Servizio sanitario nazionale, nonché presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali, con tipologie contrattuali di lavoro diverse da quelle di cui al primo periodo costituisce titolo preferenziale nell'è suddette procedure concorsuali per la parte dei posti non riservata ai sensi del secondo periodo».

Conseguentemente, al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: «anche con riferimento alle professionalità mediche e del ruolo sanitario» inserire le seguenti: «e con riferimento al periodo di servizio maturato presso le aziende sanitarie e gli IRCCS del Servizio sanitario nazionale e presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali ed alla funzione svolta presso gli stessi,».

4.44

GATTI, ANGIONI, D'ADDA, Rita GHEDINI, SPILABOTTE

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il periodo di servizio maturato presso le pubbliche amministrazioni con tipologie contrattuali di lavoro diverse da quelle di cui al primo periodo, inclusi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, costituisce titolo preferenziale nelle suddette procedure concorsuali per la parte dei posti non riservata ai sensi del secondo periodo».

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Con decreto del Presidente dl Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per la definizione e le modalità di acquisizione del titolo preferenziale nelle procedure concorsuali per periodo di servizio maturato presso le pubbliche amministrazioni ai sensi del qualio periodo del comma 6».

4.45

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, PANIZZA, ZIN, BERGER

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. In deroga a quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 6, al fine di semplificare e definitivamente superare il sistema della reiterazione degli incarichi annuali di dirigenza scolastica, i termini per l'inserimento nelle graduatorie di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, sono prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali soggetti possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie.

6-ter. La riserva è sciolta a seguito della partecipazione, con esito positivo, ad apposita procedura concorsuale riservata per titoli ed esami, organizzata dagli Uffici scolastici regionali ove i predetti soggetti abbiano prestato il servizio. La procedura concorsuale consta di una prima fase di valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio maturata quale preside incaricato, ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria e di una prova scritta sull'esperienza maturata, analogamente a quanto disposto, anche in ordine alla valutazione e al superamento della prova, per i soggetti di cui all'articolo 2 della legge 3 dicembre 2010, n. 202.

6-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici e i termini per consentire l'espletamento della procedura di cui al comma 6-bis, da concludersi entro il 31 dicembre 2013, ai fini dell'assunzione dei suddetti docenti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula dei contratti a tempo indeterminato, con priorità assoluta per ragioni di continuità del servizio, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i posti vacanti e disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, detratti nel numero del 20 per cento dai posti autorizzati per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiarsi singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno scolastico, a valere sulle risorse assunzionali relative ad un massimo di un triennio. L'assunzione è disposta nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato o, in mancanza di posti vacanti e disponibili nelle stesse, a domanda, in altre regioni.

6-quinquies. All'attuazione della procedura di cui ai commi 6-bis e 6-ter si provvede mediante corrispondente riduzione, per le risorse finanziarie necessarie, delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la for-

mazione iniziale dei dirigenti scolastici, o di quelle del Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183, o mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma "Iniziativa per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio" della missione "Istruzione scolastica" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza determinare nuovi oneri per la finanza pubblica. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 dicembre 2013, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.46

DIRINDIN, FINOCCHIARO, DE BIASI, BIANCO, GRANAIOLA, MATURANI, MATTESINI, PADUA, SILVESTRO, LANIECE, Maurizio ROMANI, ROMANO, DE PETRIS, LO MORO, URAS

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Le aziende del Servizio sanitario nazionale possono bandire concorsi per l'assunzione di personale, da destinare al rafforzamento strutturale dei servizi assistenziali, a condizione che gli oneri che ne derivano siano recuperati tramite la riduzione, in via permanente e strutturale, delle spese sostenute per l'acquisizione, da parte dei medesimi enti, di servizi all'esterno.

6-ter. Con decreto del Ministro della salute, da emanare, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità per l'effettiva applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis, da attuarsi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

4.47

VERDUCCI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche a favore di coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze di enti di ricerca».

Conseguentemente, al comma 10, dopo le parole: «e del ruolo sanitario» inserire le seguenti: «, nonché con riferimento al personale degli enti di ricerca».

4.48

Stefano ESPOSITO, RIZZOTTI, SUSTA, SCIBONA, DAVICO, DE PETRIS, BORIOLI, CHITI, DIRINDIN, FAVERO, Elena FERRARA, FISSORE, FORNARO, LEPRI, MANASSERO, MAURO MARIA MARINO, ZANONI, BUEMI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Per gli anni 2013, 2014 e 2015, le amministrazioni pubbliche che hanno proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, possono, in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, procedere alla stabilizzazione, a domanda del personale non dirigenziale, dei soggetti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che hanno maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di stabilizzazione di cui al presente comma, i contratti di lavoro in essere possono essere prorogati fino a conclusione delle procedure stesse».

4.48 (testo 2)

Stefano ESPOSITO, RIZZOTTI, SUSTA, SCIBONA, DAVICO, DE PETRIS, BORIOLI, CHITI, DIRINDIN, FAVERO, Elena FERRARA, FISSORE, FORNARO, LEPRI, MANASSERO, MAURO MARIA MARINO, ZANONI, BUEMI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Per gli anni 2013, 2014 e 2015, le amministrazioni pubbliche che hanno proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27

dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, possono, in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, procedere alla stabilizzazione, a domanda del personale non dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 558 della legge citata, dei soggetti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che hanno maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di stabilizzazione di cui al presente comma, i contratti di lavoro in essere possono essere prorogati fino a conclusione delle procedure stesse».

4.49

SILVESTRO, MATURANI, DE BIASI, MARTINI, DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA, ROMANO, ANITORI, LANIECE, NENCINI, FISSORE, SIMEONI, BENCINI, Maurizio ROMANI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale le procedure concorsuali di cui al comma 6 si applicano anche a favore di coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, nello svolgimento della medesima funzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze di aziende sanitarie e di IRCCS del Servizio sanitario nazionale e di Istituti zooprofilattici sperimentali».

4.50

ORRÙ

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. La disposizione di cui al comma 6 si applica anche a favore di coloro di coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque, anni almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro parasubordinato di cui al comma 1 dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in modo continuativo alle dipendenze della pubblica amministrazione che emana il bando, soltanto nel caso in cui per il finanziamento di tali contratti siano state utilizzate esclusivamente risorse proprie della medesima pubblica amministrazione e nel caso in cui tali assunzioni siano state effettuate con procedura ad evidenza pubblica».

4.51

ORRÙ

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Ai fini di cui al comma 6, nonché per fare fronte agli accresciuti compiti derivanti dalla partecipazione alle attività di cooperazione fra autorità di protezione dati dell'Unione europea, il Garante per la protezione dei dati personali, nell'ambito dell'autonomia del proprio ordinamento, indice, entro il termine di cui al medesimo comma 6, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, con corrispondente incremento della dotazione organica non oltre dodici unità, e senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, una o più procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato del personale in servizio presso l'ufficio a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esame, che, alla data di pubblicazione del bando abbia maturato almeno tre anni di anzianità con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze della stessa autorità».

4.51 (testo 2)

ORRÙ

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Ai fini di cui al comma 6, nonché per fare fronte agli accresciuti compiti derivanti dalla partecipazione alle attività di cooperazione fra autorità di protezione dati dell'Unione europea, il Garante per la protezione dei dati personali, nell'ambito dell'autonomia del proprio ordinamento, indice, entro il termine di cui al medesimo comma 6, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, con corrispondente incremento della dotazione organica non oltre dodici unità e contestuale soppressione delle unità di cui all'articolo 156, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, una o più procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato del personale in servizio presso l'ufficio a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esame, che, alla data di pubblicazione del bando abbia maturato almeno tre anni di anzianità con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze della stessa autorità».

4.51 (testo 3)

ORRÙ

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Ai fini di cui al comma 6, nonché per fare fronte agli accresciuti compiti derivanti dalla partecipazione alle attività di cooperazione fra autorità di protezione dati dell'Unione europea, il Garante per la protezione dei dati personali, nell'ambito dell'autonomia del proprio ordinamento, indice, entro il termine di cui al medesimo comma 6, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, con corrispondente incremento della dotazione organica non superiore a dodici unità e contestuale soppressione in pari numero delle unità di cui all'articolo 156, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, una o più procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato del personale in servizio presso l'Ufficio del Garante medesimo a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esame, che, alla data di pubblicazione del bando, abbia maturato almeno tre anni di anzianità con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze della stessa autorità».

4.52

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. I giudici onorari di tribunale, i vice procuratori onorari e i giudici di pace in servizio presso il Ministero della giustizia che abbiano conseguito al termine del primo incarico triennale o quadriennale il giudizio di idoneità al proseguimento dell'incarico giudiziario o che siano stati inquadrati nelle predette funzioni ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, possono accedere alle procedure di mobilità indette dalle amministrazioni pubbliche e, ai soli fini dell'inquadramento giuridico ed economico e della verifica di eventuali vincoli assunzionali, sono equiparati al personale non dirigenziale del Ministero della giustizia appartenente al livello economico di ingresso della terza area funzionale del comparto ministeri».

4.53

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. I giudici onorari di tribunale, i vice procuratori onorari e i giudici di pace in servizio presso il Ministero della giustizia che abbiano conseguito, al termine del primo incarico triennale o quadriennale, il giudizio di idoneità al proseguimento dell'incarico giudiziario o che siano stati inquadrati nelle predette funzioni ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, hanno accesso ai concorsi riservati per l'assunzione di personale non dirigenziale di cui al comma 6».

4.54

DE PETRIS

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dei limiti previsti dal comma 6, bandiscono con cadenza triennale procedure di corso-concorso per assunzione a tempo indeterminato, riservate a personale incaricato di funzione dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001».

4.55

LO MORO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. I lavoratori precari vincitori di un pubblico concorso per la qualifica ricoperta alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esclusi dalle procedure concorsuali».

4.56

DE PETRIS, BAROZZINO

Al comma 7, dopo le parole: «del comma 6» aggiungere le parole: «i rapporti di lavoro in essere con la Pubblica Amministrazione possono essere prorogati fino al compimento del processo di cui al medesimo comma 6, per un periodo di 36 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,

nei limiti della spesa per il personale già prevista da ciascuna Amministrazione in sede di bilancio e».

4.57

LEPRI, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, Rita GHEDINI, PARENTE, SPILABOTTE

Al comma 7, sostituire le parole: «possono essere adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale» *con le seguenti:* «sono di norma adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, salvo diversa motivazione».

4.58

SILVESTRO, DE BIASI, MARTINI, FINOCCHIARO, DIRINDIN, MATURANI, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA, LANIECE, FISSORE, NENCINI, SIMEONI, BENCINI, Maurizio ROMANI, ANITORI

Al comma 7, dopo le parole: «risorse finanziarie dedicate» *aggiungere le seguenti:* «. Al fine di sostenere l'occupazione giovanile e il ricambio generazionale, le aziende e le strutture sanitarie pubbliche, possono emettere con le modalità di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, bandi per assumere a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale, figure sanitarie regolamentate con decreto del Ministro della salute, disoccupate o inoccupate. Le assunzioni devono avvenire nell'ambito di ciascuna azienda o struttura sanitaria pubblica, senza nuovi oneri o maggiori oneri per le finanze pubbliche, nei limiti dei risparmi di spesa derivanti dalla riduzione volontaria del 50 per cento dell'orario di lavoro a tempo pieno di dipendenti della medesima azienda o struttura sanitaria pubblica a cui mancano non più 24 mesi alla maturazione dei requisiti pensionistici e a cui viene garantito il mantenimento del versamento previdenziale che avrebbero maturato mantenendo l'orario di lavoro a tempo pieno. La riduzione volontaria dell'orario di lavoro a tempo pieno del 50 per cento dei dipendenti delle suddette aziende o strutture sanitarie pubbliche a cui mancano non più 24 mesi alla maturazione dei requisiti pensionistici, avviene, per favorire l'occupazione giovanile, nei termini previsti da un apposito patto intergenerazionale stipulato tra azienda o struttura pubblica e rappresentanze sindacali».

4.59

LEPRI, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, Rita GHEDINI, PARENTE, SPILABOTTE

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Le pubbliche amministrazioni possono prevedere, a seguito di accordi con le parti sociali, sistemi retributivi e organizzativi incentivanti, al fine di favorire il passaggio di lavoratori impiegati a tempo indeterminato, su loro richiesta, da tempo pieno a tempo parziale. Tali lavoratori possono ritornare al tempo pieno non prima di cinque anni dalla modifica di orario e solo compatibilmente con le disponibilità economiche. I risparmi ottenuti, nel rispetto dei limiti assunzionali e a parità di spesa, possono essere utilizzati per finanziare bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale.».

4.60

LEPRI, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, Rita GHEDINI, PARENTE, SPILABOTTE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Entro il 31 dicembre 2015, le amministrazioni pubbliche possono trasformare, a parità di spesa, posti da tempo pieno a tempo parziale e procedere alla relativa copertura, mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo pieno vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali contratti di lavoro a tempo parziale, se su richiesta degli interessati, devono essere riconvertiti, entro il 31 dicembre 2017 e nel rispetto dei limiti assunzionali, a tempo pieno.».

4.60 (testo 2)

LEPRI, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, Rita GHEDINI, PARENTE, SPILABOTTE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Entro il 31 dicembre 2015, le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti, possono trasformare, previo consenso degli interessati e a parità di spesa, posti da tempo pieno a tempo parziale e procedere alla relativa copertura, mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo pieno vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali contratti di lavoro a tempo parziale, se su richiesta degli interessati, devono essere riconvertiti, entro il 31 dicembre 2017 e nel rispetto dei limiti assunzionali, a tempo pieno.».

4.60 (testo 3)

LEPRI, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, Rita GHEDINI, PARENTE, SPILABOTTE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Entro il 31 dicembre 2015, le amministrazioni pubbliche possono trasformare, previo consenso degli interessati e a parità di spesa, posti da tempo pieno a tempo parziale e procedere alla relativa copertura, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti, mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo pieno vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali contratti di lavoro a tempo parziale, su richiesta degli interessati, devono essere riconvertiti a tempo pieno, entro il 31 dicembre 2017 e nel rispetto dei limiti assunzionali.».

4.61

GENTILE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per i soggetti che abbiano stipulato contratti di lavoro, a tempo determinato o coordinato e continuativo o consulenziale con pagamento dei contributi previdenziali, per un periodo superiore ai 36 mesi negli ultimi cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, in società miste a prevalenza pubblica, con capitale sociale non inferiore ai 10 milioni di euro e non quotate in borsa, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 40, della legge n. 247 del 2007.».

4.62

LANZILLOTTA, ICHINO

*Sopprimere i commi 8 e 9.***4.63**

BENCINI, BERTOROTTA, BULGARELLI, GAETTI, MANGILI, MOLINARI, MUSSINI

Sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, sono inserite, in fine, le seguenti parole: "secondo criteri di priorità volti a favorire l'anzianità anagrafica e lavorativa."».

4.63 (testo 2)

BENCINI, BERTOROTTA, BULGARELLI, GAETTI, MANGILI, MOLINARI, MUSSINI

Al comma 8, sostituire le parole: «di priorità volti a favorire l'anzianità anagrafica» con le seguenti: «che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari».

4.64

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Al comma 8, dopo le parole: «decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280», inserire le seguenti: «nonché dei soggetti utilizzati attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate ininterrottamente ai sensi dell'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, estendendo a quest'ultima tipologia di lavoratori i benefici e gli incentivi previsti per i lavoratori socialmente utili.».

4.65

ORRÙ

Al comma 8, sostituire le parole: «l'anzianità anagrafica» con le seguenti: «l'anzianità di servizio».

4.65 (testo 2)

ORRÙ

Al comma 8, sostituire le parole: «di priorità volti a favorire l'anzianità anagrafica» con le seguenti: «che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari».

4.66

SCALIA

Al comma 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «anagrafica» aggiungere le seguenti: «e i carichi di famiglia»;

b) *dopo la parola: «fabbisogno», sopprimere le parole: «e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6»;*

c) *dopo le parole: «elenco regionale» inserire le seguenti: «comprensivo dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 avviati a percorsi di stabilizzazione con contratto a tempo determinato sulla base di convenzioni regionali».*

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente,:

«8-bis. Alla relativa copertura finanziaria si provvede con trasferimento delle risorse statali, regionali e comunali, già finalizzate alla stabilizzazione nelle annualità 2011/2012/2013 per il pagamento dell'assegno di utilizzo e integrazione oraria, per l'intera durata del rapporto di lavoro».

4.504

PAGLIARI, *Relatore*

Al comma 8, sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 2015" con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2016".

4.67

Giovanni MAURO

Al comma 8, ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole: «ferma restando la possibilità per gli enti utilizzatori di pervenire assunzione dei lavoratori già in servizio presso i propri uffici».

4.67 (testo 2)

Giovanni MAURO

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma la possibilità da parte delle regioni di individuare criteri in base ai quali l'amministrazione può prevedere l'assunzione dei lavoratori utilizzati presso i propri uffici».

4.68

DE PETRIS

Al comma 8, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:
»ferma restando la possibilità per gli enti utilizzatori di pervenire all'assunzione dei lavoratori già impiegati presso i propri uffici».

4.68 (testo 2)

DE PETRIS

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma la possibilità da parte delle regioni di individuare criteri in base ai quali l'amministrazione può prevedere l'assunzione dei lavoratori utilizzati presso i propri uffici.».

4.69

BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, FAZZONE

Al comma 8, ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole: «ferma restando la possibilità per gli enti utilizzatori di pervenire all'assunzione dei lavoratori già in servizio presso i propri uffici».

4.69 (testo 2)

BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, FAZZONE

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma la possibilità da parte delle regioni di individuare criteri in base ai quali l'amministrazione può prevedere l'assunzione dei lavoratori utilizzati presso i propri uffici.».

4.70

DE PETRIS, STEFANO

Dopo il comma 8 inserire i seguenti:

«8-bis. È disposta la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavoro socialmente utili presso gli istituti scolastici, trasferiti allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, utilizzati con il profilo di collaboratore scolastico attraverso con-

venzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10 comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e relativamente ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

8-ter. I lavoratori di cui al comma *8-bis*, sono inquadrati, a domanda, nell'ambito delle graduatorie provinciali del settore scolastico per la copertura di un numero di posti corrispondente al 25 per cento della dotazione organica accantonati per il personale esterno dell'amministrazione provinciale.

8-quater. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, i lavoratori socialmente utili occupati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, da almeno otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico-amministrativo, sono inquadrati a domanda nei corrispondenti ruoli organici in ambito provinciale».

4.71

DE PETRIS

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«*8-bis.* Le spese degli Enti locali per i lavoratori socialmente utili, operanti alle dipendenze degli enti locali stessi ovvero alle dipendenze delle loro aziende o società partecipate, e finanziati dalle Regioni con le risorse del Fondo europeo di sviluppo, non sono computate ai fini del calcolo per il patto di stabilità. Tali spese non rientrano, inoltre, nel calcolo dei limiti imposti dalle normative vigenti sul turnover dei dipendenti di ruolo, e non costituiscono oggetto di calcolo per il rapporto tra la spesa del personale e la spesa corrente degli enti locali.

8-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente comma *8-bis*, pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2013 si provvede attraverso quanto disposto dal successivo comma *8-quater*.

8-quater. Il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato».

4.72

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Il Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, per l'attuazione delle misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla definitiva stabilizzazione occupazionale, è autorizzato, in deroga alla specifica disciplina di settore e secondo le previsioni dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, e non oltre il 31 dicembre 2015, nei limiti dell'attuale consistenza numerica dei posti in organico, accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 119 del 22 giugno 2009 ed attraverso la corrispondente riduzione della indisponibilità ivi prevista, ad assumere a tempo indeterminato i lavoratori utilizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai quali si estendono le previsioni del penultimo ed ultimo periodo del comma 550, articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In relazione a quanto previsto dal presente comma, sono corrispondentemente ridotte le risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati, per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici, nel limite della spesa che si sostiene per coprire i posti di collaboratore scolastico stabilizzato.

Nelle more della definitiva stabilizzazione occupazionale di cui ai periodi precedenti è autorizzata la proroga dei rapporti convenzionali ex articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche attraverso l'utilizzo delle risorse di cui al comma 6, dell'articolo 58, del decreto-legge 21 giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

4.73

DE PETRIS

Al comma 9 sopprimere le parole: «dei soggetti che hanno maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze».

4.74

DE PETRIS

Al comma 9, primo periodo, aggiungere in fine le parole: «nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione di lavoro di cui all'articolo 20 e seguenti del decreto legislativo n. 276/03 dei soggetti che hanno maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di lavoro presso l'amministrazione».

4.75

Stefano ESPOSITO, RIZZOTTI, SUSTA, SCIBONA, DAVICO, DE PETRIS, BORIOLI, CHITI, DIRINDIN, FAVERO, Elena FERRARA, FISSORE, FORNARO, LEPRI, MANASSERO, MAURO MARIA MARINO, ZANONI, BUEMI

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «ed in coerenza con i requisiti relativi alle tipologie di professionalità da assumere a tempo indeterminato» con le seguenti: «e ai posti in dotazione organica vacanti».

4.505PAGLIARI, *Relatore*

Al comma 9, sostituire le parole: "non oltre il 31 dicembre 2015" con le seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2016".

4.76

ORRÙ, PADUA, BIANCO, LUMIA, MINEO

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono fatte salve, per le regioni a statuto speciale e per gli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 24-bis e 24-ter, del decreto-legge 34 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni».

Conseguentemente dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. 1. All'articolo 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 24-ter, sostituire le parole: "di cui al comma 9" con le seguenti: "di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giu-

gno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” e aggiungere in fine le seguenti parole: ”nonchè alle procedure assunzionali dei lavoratori di cui al medesimo comma 24-*bis* consentiti dalla normativa vigente”;

b) dopo il comma 24-*ter*, è aggiunto il seguente:

”24-*quater*. Esclusivamente per le finalità di cui ai commi 24-*bis* e 24-*ter*, per consentire l’attuazione dei processi di stabilizzazione di cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, gli enti territoriali di cui al comma 24-*bis* calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell’eventuale contributo erogato dalle regioni. A tal fine, la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuata tenendo conto di dati omogenei».

4.77

DE PETRIS

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-*bis*. All’articolo 35, comma 3-*bis*, lettera *b*), del decreto legislativo n. 165 del 2001, dopo le parole: "collaborazione coordinata e continuativa" sono aggiunte le seguenti: "o di somministrazione di lavoro"».

4.78

BRUNO, VICECONTE

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell’Amministrazione dell’interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione, il Ministero dell’interno è autorizzato a bandire procedure concorsuali riservate al personale di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 4 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, nel rispetto dei requisiti soggettivi di cui al comma 6. Fino al completamento della manovra assunzionale, alla quale si applica il limite del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato relativi allo stesso personale nei limiti numerici e finanziari individuati con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 30 novembre di ciascun anno. All’onere relativo alle predette proroghe, nel limite massimo di euro 20.000.000 annui, si provvede secondo le procedure di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, tramite assegnazione all’appo-

sito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno delle risorse finanziarie necessarie individuate nel decreto di cui al precedente periodo».

4.79

PUGLIA

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. In considerazione dell'elevata percentuale di inoccupazione giovanile, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 682 e 697 del decreto-legislativo 15 marzo 2010, n.66, i requisiti anagrafici per la partecipazione alle procedure concorsuali da svolgersi negli anni 2013, 2014, e 2015, per il reclutamento dei volontari e dei marescialli di tutti i corpi delle Forze armate, sono elevati al 29° anno di età. Il Ministro della difesa, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina le modalità transitorie per la presentazione dei bandi di reclutamento».

4.80

PAGLINI, CATALFO

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2199 del decreto-legislativo 15 marzo 2010, n.66, il Ministro dell'economia e della finanza, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto disciplina le modalità di riconoscimento di punteggi aggiuntivi da riconoscersi, al momento dello svolgimento di procedure concorsuali per il reclutamento nel corpo della Guardia di finanza, ai candidati che abbiano in precedenza prestato servizio, senza demerito, come volontari in ferma breve. Il comando generale della Guardia di finanza, nella predisposizione dei bandi di concorso per gli anni 2013, 2014 e 2015, relativi ai programmi di reclutamento a tempo indeterminato, tiene conto delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia di cui al periodo precedente».

4.81

DE PETRIS, BAROZZINO

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. Per la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, del Ministero dell'interno non si applica l'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in virtù delle particolari esigenze di gestione dei processi migratori e di tenuta degli albi dei segretari comunali».

4.82

ENDRIZZI, CATALFO

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Le regioni, le province autonome, gli enti locali e le altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, non ricomprese al comma 3 del presente articolo, adottano, secondo rispettivi ordinamenti, tenuto conto del loro fabbisogno, e dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5, i principi e le modalità di cui al comma 3, utilizzando le graduatorie vigenti per la copertura delle vacanze in organico che richiedono la medesima professionalità. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede all'attuazione dei commi 5, 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle professionalità mediche e del ruolo sanitario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.368».

4.83

D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Le regioni, le province autonome, gli enti locali e le altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30

marzo 2011, n. 165, non ricomprese al comma 3 del presente articolo, adottano, secondo rispettivi ordinamenti, tenuto conto del loro fabbisogno, e dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5, i principi e le modalità di cui al comma 3, utilizzando le graduatorie vigenti per la copertura delle vacanze in organico che richiedono la medesima professionalità. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede all'attuazione dei commi 5, 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle professionalità mediche e del ruolo sanitario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.368».

4.84

TOMASELLI, LO GIUDICE

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio per le Regioni, le Province autonome e gli enti locali. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle professionalità mediche e del ruolo sanitario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

4.85

DE PETRIS

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Le regioni, le province autonome, gli enti locali e le altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, non ricomprese al comma 3 del presente articolo,

adottano, secondo rispettivi ordinamenti, tenuto conto del loro fabbisogno, e dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5, i principi e le modalità di cui al comma 3, utilizzando le graduatorie vigenti per la copertura delle vacanze in organico che richiedono la medesima professionalità. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede all'attuazione dei commi 5, 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle professionalità mediche e del ruolo sanitario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368».

4.86

DE PETRIS

Al comma 10, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio per le Regioni, le Province autonome e gli enti locali».

4.87

FRAVEZZI, PANIZZA, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, BERGER, LANIECE, TONINI

Al comma 10, le parole: «Le regioni, le province autonome e gli enti locali,» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni a statuto ordinario e gli enti locali,».

4.88

Giovanni MAURO

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: «e dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5».

4.88 (testo 2)

Giovanni MAURO

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «ivi previsti e», inserire le seguenti: «tenuto conto».

4.89

BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, FAZZONE

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5».

4.89 (testo 2)

BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, FAZZONE

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «ivi previsti e», inserire le seguenti: «tenuto conto».

4.90

GASPARRI, FLORIS

Al comma 10, secondo periodo, sostituire la parola: «ruolo» con la seguente: «servizio».

4.90 (testo 2)

GASPARRI, FLORIS

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: «professionalità mediche del ruolo sanitario» con le seguenti: «professionalità del Servizio Sanitario Nazionale».

4.91

DE PETRIS, BAROZZINO

Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: «con riferimento – alle professionalità mediche e del ruolo sanitario» aggiungere le seguenti: «nonché a fattispecie diverse dal contratto di lavoro a tempo determinato per il solo personale impegnato nella ricerca in sanità.».

4.92

LO MORO

Al comma 10, dopo le parole: «e del ruolo sanitario» inserire le seguenti: «e amministrativo.».

4.93

DE PETRIS, BAROZZINO

Al comma 10, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Nel decreto del Presidente del Consiglio di cui al precedente periodo saranno previste specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca in sanità, finalizzate anche all'individuazione quali requisiti per l'accesso ai concorsi dei titoli di studio post laurea e di lauree in possesso del personale precario.».

4.94

GENTILE

*Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il limite del 15 per cento del *turn over*, fissato dall'articolo 4-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, può essere elevato fino al 50 per cento, per l'applicazione dei commi 6 e 7 e per favorire assunzioni a tempo indeterminato, rendendo definitivamente indisponibili le risorse stanziare dall'ente del Servizio sanitario nazionale, nella programmazione finanziaria del 2013-2015, per sottoscrivere, rinnovare o prorogare contratti di lavoro a tempo determinato per il personale di cui all'articolo 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ferma restando la procedura autorizzatoria prevista dal citato articolo 4-bis del decreto-legge n. 158 del 2012. Le disposizioni si applicano anche al personale di cui ai*

commi 6 e 7 del presente decreto dichiarati subordinati dal giudice o dagli enti previdenziali».

4.95

DIRINDIN, BIANCO, SILVESTRO, PADUA

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con lo stesso decreto può essere elevato sino al 50 per cento il limite del *turn over* fissato dall'articolo 4-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 181, rendendo definitivamente indisponibili le risorse stanziata nella programmazione finanziaria 2013-2015 per sottoscrivere, rinnovare o prorogare contratti di lavoro a tempo determinato al personale di cui all'articolo 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.».

4.96

VACCARI, COLLINA

Dopo il comma 10, inserire i seguenti commi

«10-bis. All'articolo 49 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica dell'articolo 49 è sostituita dalla seguente: "Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e al decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16";

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2.1. Il comma 13 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento", convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è sostituito dai seguenti:

13. Il comma 1 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: "1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi copribile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore ad un terzo dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a con-

tratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico».

13-bis. Il comma 5 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: "Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio".

10-ter. Il comma 6-quater dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è soppresso».

4.97

COLLINA, VACCARI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

»1-bis. Ogni tre anni il sindaco e il presidente della provincia previa deliberazione della giunta con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia procede alla rotazione degli incarichi dirigenziali. Nella deliberazione di rotazione degli incarichi gli abbinamenti tra i dirigenti e la posizione dirigenziale assunta possono essere confermati o mutati»».

4.98

VACCARI, COLLINA

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 49, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

b-bis) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

»5-bis. Ai dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza non si applicano le cause di incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, qualora le cariche di componente dell'organo di indirizzo dell'ente di diritto pri-

vato siano state conferite dall'amministrazione pubblica a propri dipendenti in rappresentanza dell'amministrazione stessa'».

4.98 (testo 2)

VACCARI, COLLINA

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. All'articolo 49 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica dell'articolo 49 è sostituita dalla seguente: "Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e al decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16"

b) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

b-bis) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Ai dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza non si applicano le cause di incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 qualora le cariche di componente dell'organo di indirizzo dell'ente di diritto privato siano state conferite dall'amministrazione pubblica a propri dipendenti in rappresentanza dell'amministrazione stessa.».

4.99

D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, RIZZOTTI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Il comma 8 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è soppresso».

4.100

D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, RIZZOTTI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 si applicano anche al personale dell'area dirigente, nonché coloro che hanno maturato la richiesta anzianità triennale cumulando esperienze lavorative presso diversi enti del Servizio sanitario nazionale».

4.101

D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, RIZZOTTI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Le disposizioni in materia di limitazione del *turn over* del personale sanitario per le Regioni sottoposte a piano di rientro da disavanzo sanitario, devono essere compatibili col mantenimento dei livelli essenziali di assistenza».

4.102

D'ALÌ, SCOMA, FLORIS

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Nelle Regioni a statuto speciale e negli enti territoriali di riferimento, per l'attuazione delle procedure di cui ai commi 5, 6 e 7 del presente articolo continuano a trovare applicazione, fino alla completa attuazione dei piani di stabilizzazione, le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 24-bis e 24-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indispensabili di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge con apposito decreto del Ministro dell'interno si provvede alla ripartizione fra gli enti interessati delle somme di cui al precedente periodo.».

4.103

DE PETRIS

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente:

»È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere, a decorrere dal 1 gennaio 2014, nel limite del 60 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni

dell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.».

4.104

DE PETRIS

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Il comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è così modificato:

– dopo le parole: "non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno" sono aggiunte le seguenti: ", i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e le Unioni di Comuni";

– le parole: "dell'anno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "dell'anno 2004."».

4.105

DE PETRIS

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. In considerazione dei vincoli di bilancio e assunzionali, nonché dell'autonomia organizzativa dell'INPS, le liste speciali, già costituite ai sensi del comma 12, articolo 5, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono trasformate in liste speciali ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in vigore della presente legge, e che risultavano già iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007».

4.106

BOCCHINO, MONTEVECCHI, CATALFO

Sopprimere il comma 11.

4.107

MONTEVECCHI, BOCCHINO, CATALFO

Sostituire il comma 11 con i seguenti:

«11. All'articolo 10, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è aggiunto il seguente periodo: "Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi e nelle scuole dell'infanzia Comunali, alle spese del personale educativo e scolastico si applicano le deroghe di cui al presente comma. Le spese per il personale scolastico e ogni altra spesa sostenuta da Comuni, Enti Comunali o Enti Locali per la gestione diretta delle scuole dell'infanzia, sono escluse dal patto di stabilità e dai vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni.

11-*bis*. Al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'applicazione del comma 11, si prevede nell'ambito delle disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n.189.».

4.108

BOCCHINO, MONTEVECCHI, CATALFO

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. All'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il comma 4-*bis* è soppresso».

4.109

MONTEVECCHI, MUSSINI, BULGARELLI, BOCCHINO, BENCINI, BERTOROTTA, CATALFO, GAETTI, MANGILI, MOLINARI

Al comma 11, sostituire le parole: «enti gestiti dai comuni», con le seguenti: «enti locali».

4.110

MONTEVECCHI, MUSSINI, BULGARELLI, BOCCHINO, BENCINI, BERTOROTTA, CATALFO, GAETTI, MANGILI, MOLINARI

Al comma 11, sostituire le parole: «enti gestiti dai comuni», con le seguenti: «enti comunali».

4.111

MUSSINI, BOCCHINO, MONTEVECCHI, CATALFO

Al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Inoltre, le spese per il personale scolastico e ogni altra spesa sostenuta dai Comuni per la gestione diretta delle scuole dell'infanzia sono escluse dal patto di stabilità e dai vincoli finanziari che limitano la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, nel rispetto dei costi standard.».

4.112

MUSSINI

Sopprimere il comma 12.

4.113

MONTEVECCHI, BOCCHINO, MUSSINI, CATALFO

Al comma 12, sopprimere le seguenti parole: «scolastici e».

4.1000/1

CHIAVAROLI

All'emendamento 4.1000, aggiungere, in fine, il seguente comma: «12-ter. La previsione di cui al comma 6-bis, con le medesime modalità e nei medesimi termini, si applica anche all'Autorità garante della concorrenza e del mercato con l'incremento della dotazione organica di otto unità e contestuale soppressione di quattordici unità di cui all'articolo 11, comma 4, primo periodo, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.».

4.1000PAGLIARI, *Relatore*

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è aggiunto in fine: "Possono derogare al termine di tre anni, sempre nel rispetto dei regimi di spesa previsti dalle norme, le amministrazioni locali interessate dalla riorganizzazione delle autonomie territoriali."».

4.114

PIZZETTI, STUCCHI

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«12-bis. Per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti soggetti al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni, che gestiscono in economia Residenze Sanitarie Assistenziali in possesso di accreditamento regionale da almeno 10 anni, sono escluse, ai fini della determinazione degli obiettivi di saldo finanziario, le spese sostenute negli anni 2013, 2014 e 2015 per la gestione del servizio oggetto di esternalizzazione, nel limite dell'importo complessivo di 8 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2013, 2014, e 2015, fermo restando il concorso del comparto al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica stabilito dalla legislazione vigente.

12-ter. Con decreto del Ministero dell'Interno sono definite termini e modalità di quanto previsto dal comma 12-bis.»

4.115

DE PETRIS, PETRAGLIA

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. A decorrere dall'anno 2014, sono altresì esclusi dall'applicazione del patto di stabilità interno i costi sostenuti dagli enti locali per la gestione diretta del personale dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia comunali».

4.116

DE PETRIS, PETRAGLIA

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. A decorrere dall'anno 2014, sono altresì esclusi dall'applicazione del patto di stabilità interno i costi sostenuti dagli enti locali per l'edilizia scolastica».

4.117

BLUNDO, BENCINI, BERTOROTTA, BULGARELLI, CASTALDI, CATALFO, CIOFFI, GAETTI, MANGILI, MOLINARI, MUSSINI, SCIBONA

*Sopprimere i commi 13 e 14.***4.118**

DE PETRIS

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è consentita anche per gli anni 2014 e 2015, con le modalità e avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsti compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, verificata l'assenza di graduatorie vigenti, da utilizzarsi in via prioritaria, con le medesime qualifiche e professionalità anche secondo un criterio di equivalenza».

4.119

PEZZOPANE, CHIAVAROLI

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Per le medesime finalità di cui al precedente comma 13 ed al fine di valorizzare le professionalità acquisite dal personale già impegnato a tempo determinato, la provincia dell'Aquila, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalle vigenti normative, potrà procedere alla as-

sunzione a tempo indeterminato di coloro che risultano inseriti nelle graduatorie concorsuali vigenti dell'Ente ed ancora in forza con contratti a tempo determinato nel medesimo Ente alla data del presente decreto. Sino all'inserimento a tempo indeterminato, per questi ultimi, la provincia dell'Aquila è autorizzata a procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato in essere nelle modalità indicate all'ultimo capoverso del comma 9 del presente articolo 4».

4.119 (testo 2)

PEZZOPANE, CHIAVAROLI

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Per le medesime finalità di cui al precedente comma 13, nell'ottica del potenziamento dei servizi pubblici per l'impiego ed al fine di valorizzare le professionalità acquisite dal personale già impegnato a tempo determinato, la Provincia dell'Aquila, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalle vigenti normative, potrà procedere all'assunzione a tempo indeterminato degli idonei nelle graduatorie concorsuali a tempo indeterminato ancora vigenti dell'Ente, in servizio alla data del presente decreto in forza di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ed in possesso dei requisiti previsti dal precedente comma 6. Nelle more dell'assunzione a tempo indeterminato, la Provincia dell'Aquila è autorizzata alla proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato dei suddetti lavoratori, anche in deroga ai limiti temporali previsti dalla vigente normativa in materia.».

4.119 (testo 3)

PEZZOPANE, CHIAVAROLI

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«13-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 13, nell'ottica del potenziamento dei servizi pubblici per l'impiego e al fine di valorizzare le professionalità acquisite dal personale già impegnato a tempo determinato, la provincia dell'Aquila, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalle vigenti normative, può procedere all'assunzione a tempo indeterminato degli idonei nelle graduatorie concorsuali a tempo indeterminato ancora vigenti dell'ente, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto in forza di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e in possesso dei requisiti previsti dal comma 6. Nelle more dell'assunzione a tempo indeterminato, la provincia dell'Aquila è autorizzata alla proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato dei suddetti lavo-

ratori, anche in deroga ai limiti temporali previsti dalla vigente normativa in materia.

13-ter. Allo scopo di accelerare le attività di ricostruzione e di recupero del tessuto sociale urbanistico e occupazionale della città dell'Aquila, nelle procedure espropriative legate alla realizzazione delle opere pubbliche, per il comune dell'Aquila si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22-bis del testo unico di cui al DPR 8 giugno 2001, n. 327, relativamente agli interventi inseriti nel programma annuale e triennale delle opere pubbliche.».

4.120

DE PETRIS

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Per le finalità di cui al comma 1, il comune dell'Aquila può prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, avvalendosi del sistema derogatorio previsto dall'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, anche per gli anni 2014 e 2015, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilità in bilancio, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, verificata l'assenza di graduatorie vigenti, da utilizzarsi in via prioritaria, con le medesime qualifiche e professionalità anche secondo un criterio di equivalenza».

4.1001

PAGLIARI, *Relatore*

« Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "l'assenza è giustificata" sono sostituite dalle seguenti: "il permesso è giustificato";

b) dopo le parole: "di attestazione" sono inserite le seguenti: " , anche in ordine all'orario,";

c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica”».

4.121

DE PETRIS, PETRAGLIA

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. Gli enti di ricerca nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 100 per cento per cento delle risorse finanziarie disponibili per ciascun anno, ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 16, possono avviare procedure di reclutamento, mediante concorso pubblico, ricorrendo, per ciascun anno, alle seguenti modalità:

a) concorso pubblico con riserva di posti nel limite massimo del 60 per cento di quelli banditi, per coloro che alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato o matureranno al momento dell’emanazione del bando almeno tre anni di servizio, negli ultimi 5 anni, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando. Coloro che hanno già sostenuto una procedura selettiva per un contratto a tempo determinato con le modalità previste dal comma 3 possono essere assunti previa verifica dell’attività svolta;

b) concorso pubblico per titoli ed esami prevedendo criteri di valorizzazione della professionalità per i soggetti di cui alla lettera a) e per coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato o matureranno al momento dell’emanazione del bando complessivamente, negli ultimi 5 anni, almeno tre anni di contratto anche di collaborazione coordinata e continuativa, assegno di ricerca o di contratto di somministrazione di lavoro presso l’amministrazione che emana il bando.

16-ter. La procedura selettiva si ritiene comunque già espletata per coloro che sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, del Contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti pubblici di ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006.

16-quater. Fermo restando che l’accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all’espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, al fine di consentire agli Enti pubblici di ricerca di svolgere con pienezza le proprie funzioni istituzionali tramite il consolidamento in ruolo del personale in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicem-

bre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del Contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti pubblici di ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006, i medesimi Enti, previa autorizzazione dei Ministri vigilanti, sono autorizzati alla rideterminazione della propria dotazione organica secondo le necessità e comunque senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La rideterminazione è eseguita senza incremento di posti dirigenziali. Le norme si applicano in quanto compatibili al personale contrattualizzato dell'università. Le amministrazioni prorogano i contratti del personale in possesso dei suddetti requisiti fino al 31 dicembre 2018».

4.121 (testo 2)

DE PETRIS, PETRAGLIA

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, al fine di consentire agli enti pubblici di ricerca di svolgere con pienezza le proprie funzioni istituzionali tramite il consolidamento in ruolo del personale in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione sottoscritto in data 7 aprile 2006, i medesimi enti, previa autorizzazione dei Ministri vigilanti, sono autorizzati alla rideterminazione della propria dotazione organica secondo le rispettive necessità e comunque senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. La rideterminazione è eseguita senza incremento di posti dirigenziali. Le disposizioni del presente comma si applicano in quanto compatibili al personale contrattualizzato dell'università. Le amministrazioni prorogano i contratti del personale in possesso dei suddetti requisiti fino al 31 dicembre 2018».

4.122

DE PETRIS, PETRAGLIA

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. In considerazione delle attività affidate all'ISFOL e delle misure per l'attuazione della "Garanzia per i Giovani", nonché di quelle

connesse al monitoraggio di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) è autorizzato ad assumere, nel triennio 2014-2016, complessive 253 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca, in scaglioni annuali fino ad un massimo di 85 unità di personale.

16-ter. Coloro che sono già stati selezionati sulla base dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del Contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti pubblici di ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006 possono essere consolidati nei ruoli corrispondenti ai profili professionali che ricoprono.

16-quater. L'onere per la copertura finanziaria del comma 1 è garantita mediante l'incremento corrispondente agli scaglioni annuali a valere sui competenti capitoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

16-quinques. L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico strettamente necessarie sono disposti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto».

4.123

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. Fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a norma dell'articolo 106, secondo comma, della Costituzione, i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori onorari e i giudici di pace che abbiano conseguito, al termine del primo incarico triennale o quadriennale, il giudizio di idoneità al proseguimento dell'incarico giudiziario o che siano stati inquadrati nelle predette funzioni ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, permangono nell'esercizio delle rispettive funzioni sino al raggiungimento della massima età anagrafica prevista dai rispettivi ordinamenti, previo conseguimento, ogni quattro anni, dell'idoneità alla prosecuzione dell'incarico.

16-ter. L'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è abrogato».

4.124

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

16-bis. Il comma 32 dell'articolo 9 della legge n. 122 del 2010 non si applica al personale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992.

16-ter. Il comma 1 lettera a) dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, non si applica al personale del Servizio sanitario nazionale».

4.125

MANDELLI, FLORIS

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'individuazione dei limiti di cui al presente comma è effettuata complessivamente su base nazionale e la relativa assegnazione alle singole camere di commercio delle unità di personale da assumere è stabilita con decreto del Ministero dello sviluppo economico sulla base dei criteri individuati da un'apposita commissione, costituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica presso il medesimo Ministero, composta da cinque componenti: due in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, dei quali uno con funzione di presidente, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, uno della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ed uno in rappresentanza di Unioncamere».

4.126

CUOMO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Al fine di garantire il supporto necessario alle iniziative in corso volte al superamento delle situazioni di criticità ambientale attualmente sussistenti nel territorio della regione Campania in relazione al ciclo della depurazione delle acque reflue ed alla bonifica e risanamento dei siti contaminati, Campania Ambiente e Servizi S.p.A., società *in house* della regione Campania che svolge attività nei settori della bonifica di siti con-

taminati o di aree degradate dal punto di vista ambientale o del ripristino e risanamento ambientale, può assumere, mediante procedure selettive, entro i limiti della relativa pianta organica, nel rispetto della normativa vigente ed anche attraverso procedura di mobilità personale con esperienze lavorative pregresse nei settori anzidetti in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze di altre società regionali del comparto ambientale ovvero di soggetti che abbiano operato nei settori medesimi. La copertura dei relativi oneri è garantita con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione e del Piano di azione per la coesione e, per la parte non riferibile a detti strumenti di programmazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica nazionale».

4.127

SANTINI, LO MORO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'individuazione dei limiti avviene complessivamente su base nazionale e la relativa assegnazione alle singole Camere di commercio delle unità di personale da assumere è stabilita con decreto del Ministero dello sviluppo economico sulla base dei criteri individuati da un'apposita commissione, costituita senza oneri presso il medesimo Ministero, composta da cinque componenti: due in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, dei quali uno con funzione di Presidente, uno del Ministero dell'economia e delle finanze, uno della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Funzione Pubblica ed uno di Unioncamere"».

4.128

D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, RIZZOTTI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente

«16-bis. Al comma 2 dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 150 del 2009 le parole: "quattro comparti" e le parole: "quattro aree separate" sono sostituite dalle seguenti: "cinque comparti" e "cinque aree separate"; le parole: "cui corrispondono" sono sostituite dalla seguente: "e". Sono eliminate le parole: "una apposita sezione contrattuale di"».

4.129

DE PETRIS, PETRAGLIA

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o prevista da norme di legge, al fine di consentire agli Enti pubblici di ricerca di svolgere con pienezza le proprie funzioni istituzionali tramite il consolidamento in ruolo del personale in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del Contratto collettivo nazionale di lavoro degli Enti pubblici di ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006, i medesimi Enti, previa autorizzazione dei Ministri vigilanti, sono autorizzati alla rideterminazione della propria dotazione organica, in ragione dei finanziamenti di origine governativa, entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La rideterminazione è eseguita senza incremento di posti dirigenziali».

4.130

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Al comma 2 dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 150 del 2009 le parole: "quattro separate aree" sono sostituite dalle seguenti: "cinque separate aree"; le parole: "cui corrispondono" sono sostituite dalla seguente: "e". Sono eliminate le parole: "una apposita sezione contrattuale di"».

4.131

DE PETRIS, PETRAGLIA

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Gli Enti Pubblici del Comparto della Ricerca, ivi compreso l'INAIL per le attività dell'ex ISPESL, sono autorizzati ad assumere, nel periodo 2014-2018, personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca che abbia maturato almeno tre anni di servizio a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa nei medesimi Enti alla data di emanazione dei bandi di concorso. L'onere per la coper-

tura finanziaria del comma 1 è garantito mediante l'incremento corrispondente agli scaglioni annuali a valere sui competenti capitoli dei rispettivi Ministeri vigilanti. L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico strettamente necessarie sono disposti con decreto dei rispettivi Ministeri vigilanti previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche alle università per il personale contrattualizzato che abbia maturato complessivamente almeno tre anni di contratto anche di collaborazione coordinata e continuativa».

4.132

SIMEONI, MAURIZIO ROMANI, TAVERNA, BENCINI, BOTTICI, CATALFO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Stante il contingente blocco della contrattazione nel pubblico impiego fino a tutto il 2014 sono ammessi a partecipare alla contrattazione di cui all'art. 40 comma 3-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 anche i soggetti sindacali individuati quali rappresentanti ai sensi dell'articolo 43 dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001.».

4.133

FAZZONE, VICECONTE, GIRO, GENTILE, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. I contratti in corso stipulati ai sensi del comma 7 dell'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, anche eccedenti la quota di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere prorogati, anche in sede di riorganizzazione realizzata ai sensi dell'art. 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non oltre il 31/12/2016 e comunque fino a copertura e nel limite dei posti disponibili in pianta organica, come complessivamente rideterminata dal D.P.C.M. del 22 gennaio 2013. È fatto salvo quanto disposto dall'art. 1, comma 135 della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

Dall'applicazione della presente norma non derivano nuovi ed ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, e si provvede con le risorse

derivanti dall'articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.

4.0.100/1

CHIAVAROLI

All'emendamento 4.0.100, al comma 1, lettera a), punto a), sostituire le parole: "con esclusione dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici" con le seguenti: "con esclusione, in ogni caso, di coloro che hanno prestato servizio senza soluzione di continuità per periodi inferiori a cinque anni, un mese e un giorno presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici."

4.0.100/2

LO MORO

All'emendamento 4.0.100, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

4.0.100/3

AMATI

All'emendamento 4.0.100, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è abrogato.»

4.0.100/4

PEZZOPANE

All'emendamento 4.0.100, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto sociale e occupazionale della Città dell'Aquila, il Comune dell'Aquila è autorizzato ad attuare le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 4 avviando procedure pubbliche con riserva fino al 50 per cento dei posti messi a concorso a favore di coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti dalla norma, anche per profili professionali e categorie di inquadramento inferiori a quelle del precedente servizio prestato a tempo determinato e in ogni caso afferenti a profili non ricoperti con il cd. concorso "Ripam Abruzzo", di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2013, n. 134. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate in deroga al limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno di cui all'articolo 76, comma 7, primo periodo, del 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo restando il rispetto del limite di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché nel limite della dotazione organica dell'Ente.»

4.0.100/5

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, PANIZZA, ZIN, BERGER

All'emendamento 4.0.100, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Al fine di semplificare e definitivamente superare il sistema della reiterazione degli incarichi annuali di dirigenza scolastica, i termini per l'inserimento nelle graduatorie di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, sono prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali soggetti possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie.

7-ter. La riserva è sciolta a seguito della partecipazione, con esito positivo, ad apposita procedura concorsuale riservata per titoli ed esami, organizzata dagli Uffici scolastici regionali ove i predetti soggetti abbiano prestato il servizio. La procedura concorsuale consta di una prima fase di valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio maturata quale preside

incaricato, ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria e di una prova scritta sull'esperienza maturata, analogamente a quanto disposto, anche in ordine alla valutazione e al superamento della prova, per i soggetti di cui all'articolo 2 della legge 3 dicembre 2010, n. 202.

7-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici e i termini per consentire l'espletamento della procedura di cui al comma 1, da concludersi entro il 31 dicembre 2013, ai fini dell'assunzione dei suddetti docenti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula dei contratti a tempo indeterminato, con priorità assoluta per ragioni di continuità del servizio, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i posti vacanti e disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, detratti nel numero del 20% dai posti autorizzati per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiarsi singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno scolastico, a valere sulle risorse assunzionali relative ad un massimo di un triennio. L'assunzione è disposta nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato o, in mancanza di posti vacanti e disponibili nelle stesse, a domanda, in altre regioni.

7-quinquies. All'attuazione della procedura di cui ai commi 8-*bis* e 8-*ter* si provvede mediante corrispondente riduzione, per le risorse finanziarie necessarie, delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, o di quelle del Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183 o mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma «Iniziativa per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio» della missione «Istruzione scolastica» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza determinare nuovi oneri per la finanza pubblica. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 dicembre 2013, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.»

4.0.100PAGLIARI, *Relatore**Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.***(Disposizioni in materia di reclutamento e assunzioni nelle pubbliche amministrazioni)*

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: “3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili per ciascun anno, ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento di personale non dirigenziale, mediante concorso pubblico, ricorrendo, per ciascun anno, ad una soltanto delle seguenti modalità:

a) concorso pubblico con riserva di posti nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, per coloro che alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, con esclusione dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici;

b) concorso pubblico per titoli ed esami prevedendo criteri di valorizzazione della professionalità acquisita con esperienze lavorative presso pubbliche amministrazioni con contratto a tempo determinato, di somministrazione di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa tenendo conto dell'anzianità maturata e della tipologia di rapporto di lavoro.”;

b) il comma 3-ter è sostituito dal seguente: “3-ter. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti previste dalla normativa vigente non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Ove si renda necessaria, in relazione a tale limite, una riduzione dei posti da riservare, obbligatoriamente o facoltativamente, tale riduzione si attua in misura proporzionale in relazione a ciascuna categoria di aventi diritto a riserva obbligatoria, applicando i criteri di priorità previsti dall'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e, ove rimangono altri posti disponibili da destinare a riserva

facoltativa, tenendo conto delle riserve del comma 3-bis e dell'articolo 52 con eventuale riduzione in misura proporzionale.”;

c) il secondo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: “Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione, nel rispetto dei vincoli e dei limiti alle assunzioni previste dalla normativa vigente, di un decreto direttoriale, della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, verificata l'assenza di graduatorie vigenti, per le medesime amministrazioni, relative alle professionalità necessarie secondo un criterio di equivalenza. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 30 giugno di ogni anno, procede, per le amministrazioni di cui al secondo periodo del presente comma, al censimento delle graduatorie vigenti da rendere pubblico sul sito istituzionale. A parità di profili professionali, sono preferibilmente utilizzate le graduatorie più recenti. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 l'autorizzazione di cui al presente comma è concessa in sede di approvazione dei Piani triennali di attività e del piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo. Le autorizzazioni concesse ai sensi del presente comma sono inviate alla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20.”;

d) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: “4-bis. Per le amministrazioni indicate al comma 4, con le modalità ivi previste, sono autorizzate le procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, tenendo conto dei vincoli finanziari fissati dalla normativa vigente, nonché dei criteri previsti dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le assunzioni a tempo indeterminato previste dall'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall'articolo 66, commi 9, 9-bis e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 9, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ivi comprese le assunzioni previste dall'articolo 1, commi 90 e 91, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, sono autorizzate, per ciascun anno, secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, previa richiesta delle amministrazioni, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi

di controllo. Le autorizzazioni concesse ai sensi del presente comma sono inviate alla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

3. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 10 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) l'articolo 12, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge del 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;

c) il comma 12 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

4. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppresse le parole “, secondo le modalità di cui al comma 10,”.

5. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, 2, le parole “di cui all'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” sono sostituite dalle seguenti “di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

6. I bandi dei concorsi per titoli ed esami di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dei concorsi per la qualifica dirigenziale di seconda fascia delle altre amministrazioni pubbliche possono prevedere una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti banditi, a favore di coloro che hanno svolto incarichi dirigenziali con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione che bandisce il concorso per un periodo non inferiore a cinque anni. In ogni caso le riserve di posti non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso e tra le categorie riservatarie prevale il diritto alla riserva a favore del personale di ruolo.

7. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2012, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2012, avviene con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse

del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007 la cui dotazione è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo.

Conseguentemente l'articolo 4, comma 16, è abrogato.

4.0.100 testo 2/2

LO MORO

All'emendamento 4.0.100 (testo 2), dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.»

4.0.100 testo 2/4

PEZZOPANE

All'emendamento 4.0.100 (testo 2), dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto sociale e occupazionale della città dell'Aquila, il comune dell'Aquila è autorizzato ad attuare le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 4 avviando procedure pubbliche con riserva fino al 50 per cento dei posti messi a concorso a favore di coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti dalla norma, anche per profili professionali e categorie di inquadramento inferiori a quelle del precedente servizio prestato a tempo determinato e in ogni caso afferenti a profili non ricoperti con il cd. concorso "Ripam Abruzzo", di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate in deroga al limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno, di cui all'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo restando il rispetto del limite di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché nel limite della dotazione organica dell'ente.»

4.0.100 (testo 2)PAGLIARI, *Relatore**Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.***(Disposizioni in materia di reclutamento e assunzioni nelle pubbliche amministrazioni)*

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: “3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili per ciascun anno, ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento di personale non dirigenziale, mediante concorso pubblico, ricorrendo, per ciascun anno, ad una soltanto delle seguenti modalità:

a) concorso pubblico con riserva di posti nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, per coloro che alla data di pubblicazione dei bandi hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, con esclusione dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici;

b) concorso pubblico per titoli ed esami prevedendo criteri di valorizzazione della professionalità acquisita con esperienze lavorative presso pubbliche amministrazioni con contratto a tempo determinato, di somministrazione di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa, tenendo conto dell'anzianità maturata e della tipologia di rapporto di lavoro.”;

b) il comma 3-ter è sostituito dal seguente: “3-ter. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti previste dalla normativa vigente non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Ove si renda necessaria, in relazione a tale limite, una riduzione dei posti da riservare, obbligatoriamente o facoltativamente, tale riduzione si attua in misura proporzionale in relazione a ciascuna categoria di aventi diritto a riserva obbligatoria, applicando i criteri di priorità previsti dall'articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e, ove rimangano altri posti disponibili da destinare a riserva facoltativa, tenendo conto delle riserve di cui al comma

3-bis del presente articolo e all'articolo 52 con eventuale riduzione in misura proporzionale.”;

c) il secondo periodo del comma 4 è sostituito dai seguenti: “Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione, nel rispetto dei vincoli e dei limiti alle assunzioni previste dalla normativa vigente, di un decreto direttoriale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, verificata l'assenza di graduatorie vigenti, per le medesime amministrazioni, relative alle professionalità necessarie secondo un criterio di equivalenza. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 30 giugno di ogni anno, procede, per le amministrazioni di cui al secondo periodo del presente comma, al censimento delle graduatorie vigenti da rendere pubblico nel sito *internet* istituzionale. A parità di profili professionali, sono preferibilmente utilizzate le graduatorie più recenti. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di cui al presente comma è concessa in sede di approvazione dei Piani triennali di attività e del piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo. Le autorizzazioni concesse ai sensi del presente comma sono inviate alla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20.”;

d) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: “4-bis. Per le amministrazioni indicate al comma 4, con le modalità ivi previste, sono autorizzate le procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, tenendo conto dei vincoli finanziari fissati dalla normativa vigente, nonché dei criteri previsti dall'articolo 36 del presente decreto.”.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le assunzioni a tempo indeterminato previste dall'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 66, commi 9, 9-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ivi comprese le assunzioni previste dall'articolo 1, commi 90 e 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono autorizzate, per ciascun anno, secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo, previa richiesta delle amministrazioni, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo. Le autorizzazioni

concesse ai sensi del presente comma sono inviate alla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

3. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 10 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) l'articolo 12, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;

c) il comma 12 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

4. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppresse le parole “, secondo le modalità di cui al comma 10,”.

5. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “di cui all'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

6. I bandi dei concorsi per titoli ed esami di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dei concorsi per la qualifica dirigenziale di seconda fascia delle altre amministrazioni pubbliche possono prevedere una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti banditi, a favore di coloro che hanno svolto incarichi dirigenziali con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione che bandisce il concorso per un periodo non inferiore a cinque anni. In ogni caso le riserve di posti non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso e tra le categorie riservatarie prevale il diritto alla riserva a favore del personale di ruolo.

7. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2012, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2012, avviene secondo procedura selettiva fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre

2007, n. 244, la cui dotazione è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 16 dell'articolo 4.

4.0.1

PELINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modificazioni alla legge n. 43 del 2005)

1. All'articolo 1-*sexies*, del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 43 del 2005, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

''1-*bis*. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 gli incarichi di presidenza sono conferiti, prioritariamente, a coloro che già rivestivano in precedenza il suddetto incarico. In via subordinata, gli incarichi di cui al periodo precedente sono assegnati secondo il seguente ordine:

a) ai soggetti risultati idonei in una delle precedenti procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti scolastici (ordinari o riservati) ma non immessi in ruolo per carenza di posti vacanti e disponibili;

b) ai soggetti risultati idonei in una delle precedenti procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti scolastici (ordinari o riservati) ma non immessi in ruolo per annullamento della procedura concorsuale;

c) ai soggetti che abbiano partecipato a precedenti concorsi per il reclutamento di dirigenti scolastici (ordinari o riservati) e che abbiano instaurato un contenzioso ancora pendente avente come oggetto l'esclusione e/o il mancato superamento dei concorsi.

1-*ter*. Al fine di assicurare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'assegnazione degli incarichi di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma si provvede mediante l'attribuzione di un importo corrispondente all'indennità di reggenza che sarebbe spettata al dirigente scolastico destinatario di incarico di reggenza su sedi vacanti.

1-*quater*. I docenti a cui è attribuito un incarico di presidenza di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1-*bis* sono ammessi ad un periodo di formazione, previo superamento di un esame colloquio, ai fini dell'immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici. Il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca disciplina con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente de-

creto, le modalità di svolgimento dell'esame colloquio e del periodo di formazione''».

4.0.2

ZANETTIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni sulla contrattazione nel pubblico impiego)

1. Stante il contingente blocco della contrattazione nel pubblico impiego fino a tutto il 2014 sono ammessi a partecipare alla contrattazione di cui all'art. 40 comma 3-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 anche i soggetti sindacali individuati quali rappresentanti ai sensi dell'art. 43 dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001».

4.0.3

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 97, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali" sono inserite le parole: "di qualifica dirigenziale, ove di fascia A e B, e di qualifica direttiva, ove di fascia C," e dopo le parole: "è disciplinato dai contratti collettivi" è inserita la seguente frase: "rispettivamente di Area 1 e di Comparto Ministeri, in apposite sezioni separate"».

4.0.4

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.**

1. All'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", al comma 4, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"c-bis) nei Comuni fino a 10.000 abitanti può rogare tutti I contratti e autenticare le scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dei privati residenti per gli atti di valore fino a Euro 200.000,00; in tal caso il Comune introita il 50% dei diritti di segreteria di cui alla tabella approvata con Legge 29 ottobre 1987 n. 440"».

4.0.5

BISINELLA, CALDEROLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.***(Norme sulla formazione e composizione del Governo)*

1. A partire dal Governo in carica all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il numero dei Ministeri, ivi compresi quelli senza portafoglio, è stabilito in dieci. Il numero totale dei componenti del governo a qualsiasi titolo, ivi compresi viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a quaranta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dall'articolo 51, comma 1, ultima parte, della Costituzione».

Conseguentemente, il comma 376, art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.

4.0.6

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Razionalizzazione del ruolo del segretario comunale e provinciale)

1. Al Capo II del Testo unico delle disposizioni concernenti gli Enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di rendere facoltativa, per i Comuni e le Province, la nomina del segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciale è apportata la seguente modifica: art. 97, comma 1, dopo le parole: "il Comune e la provincia hanno", sono inserite le seguenti: "la facoltà di avvalersi di"».

4.0.7/1

PIZZETTI

All'emendamento 4.0.7, aggiungere, in fine, il seguente comma: «12. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: "guadagni ordinaria" sono aggiunte le seguenti: ", nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219."».

4.0.7

BIANCO, DE BIASI, SILVESTRO, MARTINI, MATURANI, DIRINDIN, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA, ORRÙ, GATTI, LANIECE, FISSORE, BENCINI, Maurizio ROMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di dirigenza sanitaria del Ministero della salute, di certificazioni mediche e di medicina fiscale)

1. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, i dirigenti del Ministero della salute con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18,

comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e coloro successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche, sono collocati, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri, in unico livello, nel ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute. Ai sensi dell'articolo 40, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, estende ai dirigenti sanitari del Ministero della salute, prioritariamente e nei limiti delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali, gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal precedente periodo e fermo restando quanto previsto al successivo comma 4, ai dirigenti sanitari del Ministero della salute, continua a spettare il trattamento giuridico ed economico attualmente in godimento. I titoli di servizio maturati presso il Ministero della salute nei profili professionali sanitari anche con rapporto di lavoro a tempo determinato sono equiparati ai titoli di servizio del Servizio sanitario nazionale.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e la semplificazione, da adattarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle dotazioni organiche vigenti, sono individuati il contingente dei posti destinati alla dirigenza del ruolo sanitario del Ministero e i principi generali in materia di incarichi conferibili e modalità di attribuzione degli stessi. I posti e gli incarichi di cui al precedente periodo sono individuati e ripartiti con successivo decreto del Ministro della salute. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti collocati nel ruolo di cui al comma 1, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della salute alla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai successivi commi 4 e 5.

3. L'accesso al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami in coerenza con la normativa di accesso prevista per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, e nell'ambito delle facoltà assunzionali vigenti per il Ministero della salute. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 gli incarichi corrispondenti alle tipologie previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed individuati secondo il comma 2, vengono attribuiti, in base alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

4. Nei limiti del contingente di posti quantificato ai sensi del comma 2, agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli incarichi di struttura complessa previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, si accede in base ai requisiti previsti per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario

nazionale previa procedura selettiva interna ai sensi dell'articolo 19, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. La procedura di conferimento è attivata in relazione alle posizioni che si rendono disponibili e il differenziale retributivo da corrispondere ai soggetti incaricati grava per la prima volta sulle risorse finanziarie del Ministero come previste dalla normativa vigente in materia di assunzioni.

5. I dirigenti sanitari del Ministero della salute che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli incarichi di struttura complessa o di direzione di aziende sanitarie o di enti del Servizio sanitario nazionale per almeno cinque anni, anche non continuativi, possono partecipare alle procedure per l'attribuzione di incarichi dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché partecipare al concorso previsto dall'articolo 28-*bis* del predetto decreto legislativo. Si applica l'articolo 23, comma 1, ultimo periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

6. All'articolo 42-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. I certificati per l'attività sportiva non agonistica di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 24 aprile 2013 vengono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport e dai medici della Federazione medico sportiva italiana del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Ai fini del rilascio di tali certificati, i medici certificatori si avvalgono, oltre che dell'esame clinico, degli accertamenti previsti dalle linee guida approvate con decreto del Ministro della Salute, su proposta della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, sentito il Consiglio Superiore della Sanità''.

7. Le funzioni di accertamento medico-legale relative alle assenze per malattia dei lavoratori dipendenti svolte dalle aziende sanitarie locali sono trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, gli accertamenti sono disposti nel rispetto del regime previsto dall'articolo 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8. In sede di approvazione della legge di bilancio è stabilita la dotazione degli stanziamenti a favore dell'I.N.P.S. con destinazione vincolata agli accertamenti medico-legali per le assenze per malattia secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

9. Gli oneri per l'espletamento degli accertamenti medico-legali di cui al comma 8 sono a carico dell'I.N.P.S. Le liste speciali, già costituite ai sensi del comma 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 1983,

n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono trasformate in liste speciali ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che vi risultavano già iscritti alla data del 31 dicembre 2007.

10. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi dal 7 al 9 e i requisiti di idoneità ed appropriatezza delle strutture e delle risorse umane dedicate alla specifica funzione, con decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute.

11. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

4.0.7 testo 2/1

PIZZETTI

All'emendamento 4.0.7 (testo 2), aggiungere, in fine, il seguente comma: «12. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: "guadagni ordinaria" sono aggiunte le seguenti: ", nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219."».

4.0.7 (testo 2)

BIANCO, DE BIASI, SILVESTRO, MARTINI, MATURANI, DIRINDIN, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA, ORRÙ, GATTI, LANIECE, FISSORE, BENCINI, Maurizio ROMANI, LO MORO, Giovanni MAURO, SCAVONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di dirigenza sanitaria

del Ministero della salute, di certificazioni mediche e di medicina fiscale)

1. Il personale di qualifica dirigenziale del Ministero della salute con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nonché il personale successivamente inquadrato nelle corrispondenti qualifiche è collocato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conver-

sione del presente decreto e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in un unico livello, nel ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute. Ai sensi dell'articolo 40, commi 1 e 2, del decreto legislativo, 30 marzo 2001, n. 165, in sede di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, sono estesi al personale dirigente di cui al precedente periodo, prioritariamente e nei limiti delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali, gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal precedente periodo e fermo restando quanto previsto al comma 4, al personale dirigente di cui al presente comma continua a spettare il trattamento giuridico ed economico attualmente in godimento. I titoli di servizio maturati presso il Ministero della salute nei profili professionali sanitari anche con rapporto di lavoro a tempo determinato sono equiparati ai titoli del Servizio sanitario nazionale.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle dotazioni organiche vigenti, sono individuati il contingente dei posti destinati alla dirigenza del ruolo sanitario del Ministero e i principi generali in materia di incarichi conferibili e modalità di attribuzione degli stessi. I posti e gli incarichi di cui al precedente periodo sono individuati e ripartiti con successivo decreto del Ministro della salute. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti collocati nel ruolo di cui al comma 1, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della salute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5.

3. L'accesso al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, in coerenza con la normativa di accesso prevista per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale e nell'ambito delle facoltà assunzionali vigenti per il Ministero della salute. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli incarichi corrispondenti alle tipologie previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e individuati ai sensi del comma 2, vengono attribuiti in base alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Nei limiti del contingente di posti individuato ai sensi del comma 2, agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli incarichi di struttura complessa previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si accede in base ai requisiti previsti per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, previa procedura

selettiva interna ai sensi dell'articolo 19, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La procedura di conferimento è attivata in relazione alle posizioni che si rendono disponibili e il differenziale retributivo da corrispondere ai soggetti incaricati grava per la prima volta sulle risorse finanziarie del Ministero della salute come previste dalla normativa vigente in materia di assunzioni.

5. I dirigenti sanitari del Ministero della salute che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli incarichi di struttura complessa o di direzione di aziende sanitarie o di enti del Servizio sanitario nazionale per almeno cinque anni, anche non continuativi, possono partecipare alle procedure per l'attribuzione di incarichi dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché partecipare al concorso previsto dall'articolo 28-*bis* del predetto decreto legislativo. Si applica l'articolo 23, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

6. All'articolo 42-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. I certificati per l'attività sportiva non agonistica di cui all'articolo 3 del citato decreto del ministro della salute 24 aprile 2013 vengono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport e dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Ai fini del rilascio di tali certificati, i medici certificatori si avvalgono, oltre che dell'esame clinico, degli accertamenti previsti dalle linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di Sanità''.

7. Le funzioni di accertamento medico-legale relative alle assenze per malattia dei lavoratori dipendenti svolte dalle aziende sanitarie locali sono trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, gli accertamenti sono disposti nel rispetto del regime previsto dall'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8. In sede di approvazione della legge di bilancio è stabilita la dotazione degli stanziamenti a favore dell'I.N.P.S. con destinazione vincolata agli accertamenti medico-legali per le assenze per malattia, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

9. Gli oneri per l'espletamento degli accertamenti medico-legali di cui al comma 8 sono a carico dell'I.N.P.S. Le liste speciali, già costituite ai sensi del comma 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono trasformate in liste speciali ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che vi risultavano già iscritti alla data del 31 dicembre 2007.

10. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 9 e i requisiti di idoneità ed appropriatezza delle strutture e delle risorse umane dedicate alla specifica funzione, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute.

11. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

4.0.8

MORGONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

*(Potenziamento della capacità operativa dello Stato
per il superamento strutturale delle situazioni di crisi ambientale)*

1. In considerazione della necessità di dotare l'amministrazione statale della capacità operativa necessaria al superamento strutturale delle situazioni di crisi ambientale, non si applicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fatta salva la rideterminazione degli uffici dirigenziali di livello generale e delle relative dotazioni organiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013. All'attuazione del presente comma si procede con il provvedimento di cui all'articolo 2, comma

10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte con contestuale riduzione delle dotazioni finanziarie dei capitoli rimodulabili di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.0.9

RUSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di reclutamento e assunzioni nelle pubbliche amministrazioni)

1. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2012, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2012, avviene con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007 la cui dotazione è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo».

4.0.10

MATTESINI, DI GIORGI, BIANCO, SILVESTRO, MATURANI, DIRINDIN, GRANAIOLA,
PADUA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa pubblica, le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e le Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, sono sottoposte alla stessa disciplina prevista per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale o per le Aziende Speciali dei Comuni che operino nei settori dei servizi socio sanitari, assistenziali, culturali ed educativi».

4.0.11

SAGGESE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)

1. All'articolo 97, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali" sono inserite le seguenti: "di qualifica dirigenziale, ove di fascia A e B, e di qualifica direttiva, ove di fascia C," e dopo le parole: "è disciplinato dai contratti collettivi" è inserita la seguente frase: "rispettivamente di Area 1 e di Comparto Ministeri, in apposite sezioni separate"».

4.0.12

GATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Il comma 239 dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:

''239. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle associazioni e le fondazioni di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia, di anzianità e la liquidazione del trattamento pensionistico per la pensione anticipata di cui al comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nonché dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione''».

4.0.13

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Soppressione degli uffici territoriali del Governo)

1. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'Interno, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti».

4.0.14

MUNERATO, BISINELLA, CALDEROLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.***(Disposizioni in materia di trattamenti economici
a carico delle finanze pubbliche)*

1. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceve a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o a prevalente partecipazione pubblica nonché loro controllate, e di chiunque ha rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ovvero con le testate giornalistiche che beneficiano in forma diretta o indiretta di finanziamenti pubblici, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche e di istituti di credito disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi».

Art. 5.**5.1**

VOLPI, BISINELLA, CALDEROLI

Sopprimere l'articolo.

5.2

LANZILLOTTA, ICHINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, comma 3 il primo periodo è sostituito dal seguente: "La Commissione è organo collegiale composto da cinque componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione, e di notoria indipendenza. Tra questi, tre componenti possiedono comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato in tema di servizi pubblici, management, misurazione della performance, nonché di gestione e valutazione del personale. Altri due componenti sono scelti tra esperti di comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione"».

2. Conseguentemente, all'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, sopprimere la lettera *h*).

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si procede all'integrazione del collegio in carica con due componenti esperti in materia di contrasto alla corruzione nominati secondo i criteri e le procedure di cui al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150. Tali componenti rimangono in carica fino al rinnovo del collegio attualmente in carica».

5.100/1

ORELLANA, CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI, MOLINARI, MUSSINI, CATALFO

All'emendamento 5.100, lettera c), capoverso "5-bis", sostituire il primo, il secondo ed il terzo periodo con i seguenti:

«La Commissione è organo collegiale composto da tre componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione. I componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro dell'Interno, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. In occasione della prima seduta, convocata dal componente più anziano di età, i componenti eleggono nel loro ambito il Presidente della Commissione».

5.100/2

ORELLANA, CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI, MOLINARI, MUSSINI, CATALFO

All'emendamento 5.100, lettera c), capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire la parola: "quattro" con la seguente: "due".

5.100/3

ORELLANA, CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI, MOLINARI, MUSSINI, CATALFO

All'emendamento 5.100, lettera c), capoverso "5-ter", sostituire i commi 3-ter, 3-quater e 3-quinquies con il seguente:

«3-ter. L'Autorità può avvalersi di dipendenti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici in posizione di comando, fuori ruolo o in aspettativa, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, in numero non superiore, complessivamente a trenta unità. Tale personale è costituito da soggetti esperti in materia di contrasto alla corruzione.».

5.100/4

ORELLANA, CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI, MOLINARI, MUSSINI, CATALFO

All'emendamento 5.100, lettera c), capoverso "5-ter" aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di importo non superiore al 50 per cento del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate».

5.100/5

PAGLIARI, *Relatore*

All'emendamento 5.100 apportare le seguenti modifiche:

«a) alla lettera c), capoverso 3-sexies sopprimere le seguenti parole: «- Ministro per la pubblica amministrazione»;

b) aggiungere, in fine la seguente lettera: e-bis) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Ai fini della nomina dei Presidenti e dei componenti dell'Autorità nazionale anticorruzione, dell'Istituto nazionale di statistica e dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale per le pubbliche amministrazioni i relativi schemi di decreto sono trasmessi alle Commis-

sioni parlamentari le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere».

5.100/5 (testo 2)PAGLIARI, *Relatore*

All'emendamento 5.100 apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera c),

1) al capoverso 3-sexies, sopprimere le seguenti parole: "- Ministro per la pubblica amministrazione";

2) sostituire il capoverso 3-septies con il seguente: "3-septies. L'Autorità, sulla base di intese con il Ministro dell'economia e delle finanze, può avvalersi della Guardia di finanza, che agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e all'imposta sui redditi. La Commissione, agli stessi fini, può richiedere indagini, accertamenti e relazioni all'Ispettorato per la funzione pubblica.";

b) aggiungere, in fine, la seguente lettera: «e-bis) dopo il comma 7 inserire il seguente: "7-bis. Ai fini della nomina dei Presidenti e dei componenti dell'Autorità nazionale anticorruzione, dell'Istituto nazionale di statistica e dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale per le pubbliche amministrazioni i relativi schemi di decreto sono trasmessi alle Commissioni parlamentari le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere."».

5.100PAGLIARI, *Relatore*

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere i commi 1, 2 e 3;

b) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, la Commissione assume la denominazione di Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.)»;

c) dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. L'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'Autorità è organo collegiale

composto dal Presidente e quattro componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione, di management e misurazione della performance, nonché di gestione e valutazione del personale. Il Presidente e i componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il Presidente è nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, i componenti sono nominati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione. Il Presidente e i componenti dell'Autorità non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'Autorità. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica."

5-ter. All'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: "*3-bis.* Ai componenti e al personale dell'Autorità si applica il regime previsto dall'articolo 2, comma 10, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il Presidente e i componenti, se dipendenti da pubblica amministrazione o magistrati in attività di servizio sono collocati fuori ruolo, se ne fanno richiesta, e il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza è reso indisponibile per tutta la durata del mandato; se professori universitari, sono collocati in aspettativa senza assegni. Al Presidente e ai componenti compete una indennità di funzione fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3-ter. Il collegio nomina, su proposta del Presidente, un Segretario generale che sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e ne risponde al Presidente. L'Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti il proprio funzionamento.

3-quater. È istituito il ruolo organico del personale dipendente dell'Autorità, fissato nel limite di trenta unità. Con proprio regolamento l'Autorità definisce l'ordinamento delle carriere e le modalità del reclutamento, le modalità dell'inquadramento in ruolo del personale in servizio alla data dell'entrata in vigore del regolamento, il trattamento giuridico ed economico del personale, ripartisce l'organico tra il personale dei diversi livelli e quello delle qualifiche dirigenziali e disciplina l'organizzazione, il funzionamento dell'ufficio, la riscossione e la utilizzazione dei diritti di segreteria e la gestione delle spese. Il regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

3-quinquies. L'Autorità può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici in posizione di comando, fuori ruolo o in aspettativa, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, in numero non superiore, complessivamente, a 20 unità. L'Autorità può altresì conferire incarichi di consulenza per specifiche attività. Ai consulenti può essere riconosciuta una indennità stabilita con provvedimento collegiale dell'Autorità.

3-sexies. Le spese di funzionamento dell'Autorità sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la pubblica amministrazione, nel quale confluisce lo stanziamento di cui all'articolo 13, comma 13, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. All'Autorità è garantita autonomia nella gestione finanziaria. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

3-septies. L'Autorità può avvalersi, per lo svolgimento della propria attività ispettiva e di accertamento, di personale della Guardia di Finanza, anche in posizione di comando e dell'Ispettorato della funzione pubblica. La modalità dell'avvalimento sono determinate a seguito di apposite convenzioni da stipularsi tra i ministri competenti e il Presidente dell'Autorità."»;

d) al comma 6, sostituire le parole: «I commi 1 e 4 dell'articolo» con le seguenti: «L'articolo»;

e) sostituire il comma 7 con il seguente: «7. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono nominati il nuovo presidente e il nuovo componente dell'Autorità di cui al comma 1. In sede di prima applicazione, il nuovo Presidente e il nuovo componente, nonché quelli già in carica alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto restano in carica fino alla data del 31 dicembre 2016.».

5.100 testo 2/5 (testo 3)

PAGLIARI, *Relatore*

All'emendamento 5.100, alla lettera c) apportare le seguenti modifiche:

1) al capoverso 3-sexies, sopprimere le seguenti parole: "- Ministro per la pubblica amministrazione";

2) sostituire il capoverso 3-septies con il seguente: "3-septies. L'Autorità, sulla base di intese con il Ministro dell'economia e delle finanze, può avvalersi della Guardia di finanza, che agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta

sul valore aggiunto e all'imposta sui redditi. La Commissione, agli stessi fini, può richiedere indagini, accertamenti e relazioni all'Ispettorato per la funzione pubblica.".

5.100 (testo 2)

PAGLIARI, *Relatore*

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere i commi 1, 2 e 3;

b) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, la Commissione assume la denominazione di Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.).»;

c) dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. L'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'Autorità è organo collegiale composto dal Presidente e quattro componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione, di management e misurazione della performance, nonché di gestione e valutazione del personale. Il Presidente e i componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il Presidente è nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, i componenti sono nominati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione. Il Presidente e i componenti dell'Autorità non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'Autorità. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica.".

5-ter. All'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: "3-bis. Ai componenti e al personale dell'Autorità si applica il regime previsto dall'articolo 2, comma 10, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il Presidente e i componenti, se dipendenti da pubblica amministrazione o magistrati in attività di servizio sono collocati fuori ruolo, se ne fanno richiesta, e il posto corrispon-

dente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza è reso indisponibile per tutta la durata del mandato; se professori universitari, sono collocati in aspettativa senza assegni. Al Presidente e ai componenti compete una indennità di funzione fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3-ter . Il collegio nomina, su proposta del Presidente, un Segretario generale che sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e ne risponde al Presidente. L'Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti il proprio funzionamento.

3-quater. È istituito il ruolo organico del personale dipendente dell'Autorità, fissato nel limite di trenta unità. Con proprio regolamento l'Autorità definisce l'ordinamento delle carriere e le modalità del reclutamento, le modalità dell'inquadramento in ruolo del personale in servizio alla data dell'entrata in vigore del regolamento, il trattamento giuridico ed economico del personale, ripartisce l'organico tra il personale dei diversi livelli e quello delle qualifiche dirigenziali e disciplina l'organizzazione, il funzionamento dell'ufficio, la riscossione e la utilizzazione dei diritti di segreteria e la gestione delle spese. Il regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

3-quinquies. L'Autorità può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici in posizione di comando, fuori ruolo o in aspettativa, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, in numero non superiore, complessivamente, a 20 unità. L'Autorità può altresì conferire incarichi di consulenza per specifiche attività. Ai consulenti può essere riconosciuta una indennità stabilita con provvedimento collegiale dell'Autorità.

3-sexies. Le spese di funzionamento dell'Autorità sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la pubblica amministrazione, nel quale confluisce lo stanziamento di cui all'articolo 13, comma 13, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. All'Autorità è garantita autonomia nella gestione finanziaria. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

3-septies. L'Autorità può avvalersi, per lo svolgimento della propria attività ispettiva e di accertamento, di personale della Guardia di Finanza, anche in posizione di comando e dell'Ispettorato della funzione pubblica. La modalità dell'avvalimento sono determinate a seguito di apposite convenzioni da stipularsi tra i ministri competenti e il Presidente dell'Autorità."»;

d) al comma 6, sostituire le parole: «I commi 1 e 4 dell'articolo» con le seguenti: «L'articolo»;

e) *sostituire il comma 7 con il seguente: «7. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono nominati il nuovo presidente e il nuovo componente dell'Autorità di cui al comma 1. In sede di prima applicazione, il nuovo Presidente e il nuovo componente, nonché quelli già in carica alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto restano in carica fino alla data del 31 dicembre 2016.»;*

f) *aggiungere, in fine, il seguente comma: «8-bis. All'Autorità di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come sostituito dal presente articolo, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»*

5.3

Giovanni MAURO

Al comma 2, dopo le parole: «e delle finanze,» inserire le seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata».

5.4

BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, FAZZONE

Al comma 2, dopo le parole: «e delle finanze,» inserire le seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata».

5.5

OPELLANA, CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI, MOLINARI, MUSSINI, CATALFO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La Commissione è organo collegiale composto da tre componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione. I componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, previo parere fa-

vorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. I componenti della Commissione non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei cinque anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni della Commissione. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati. In occasione della prima seduta, convocata dal componente più anziano di età, i componenti eleggono nel loro ambito il Presidente della Commissione».

5.6

OPELLANA, CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI, MOLINARI, MUSSINI, CATALFO

Al comma 3, aggiungere, in fine, seguente periodo: «I componenti della Commissione non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei cinque anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni della Commissione».

5.7

OPELLANA, CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI, MOLINARI, MUSSINI, CATALFO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati».

5.8

Giovanni MAURO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. In via di prima applicazione dell'articolo 40, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al rinnovo del CCNL nazionale del comparto enti locali, al fine di assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3, e la professio-

nalità dei dipendenti, la contrattazione integrativa per gli enti locali si svolge attraverso la formazione di delegazioni di parte pubblica in forma associata tra la provincia e i comuni, singoli e associati, e lo svolgimento delle sessioni negoziali in ambito territoriale provinciale.

3-ter. L'art. 40, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è soppresso».

5.9

BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, FAZZONE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. In via di prima applicazione dell'articolo 40, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al rinnovo del CCNL nazionale del comparto enti locali, al fine di assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3, e la professionalità dei dipendenti, la contrattazione integrativa per gli enti locali si svolge attraverso la formazione di delegazioni di parte pubblica in forma associata tra la provincia e i comuni, singoli e associati, e lo svolgimento delle sessioni negoziali in ambito territoriale provinciale.

3-ter. L'art. 40, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è soppresso».

5.1000

PAGLIARI, *Relatore*

All'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "di cui all'articolo 13, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150";

b) dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-*bis*. Entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con una o più direttive del Ministro per la pubblica amministrazione sono definite, tenuto anche conto dell'esperienza applicativa della normativa vigente, le linee di azione in materia di qualità dei servizi pubblici. Per lo sviluppo delle metodologie necessarie alla definizione e all'attuazione delle nuove linee d'azione, il Dipartimento della funzione pubblica può avvalersi della collaborazione delle istituzioni pubbliche universitarie e di ricerca nazionali e internazionali, nonché delle organizzazioni internazionali, che hanno maturato una specifica conoscenza in materia di qualità dei servizi pubblici. L'articolo 13, comma 7, del decreto legislativo 27 ottobre 2009,

n. 150, e l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sono abrogati.";

c) dopo il comma 7, inserire i seguenti:

"7-bis. Al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 6-bis è soppresso;

b) al comma 1 dell'articolo 7, le parole da "espressamente indicate" alla fine sono sostituite dalle seguenti: "individuate ai sensi dell'articolo 13";

c) all'articolo 11, dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi del presente articolo confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'ISTAT e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale";

d) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2, in fine, sono inserite le seguenti parole: "annualmente. Il programma statistico nazionale prevede modalità di raccordo e di coordinamento con i programmi statistici predisposti a livello regionale";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il programma statistico nazionale predisposto dall'ISTAT è deliberato dal Comitato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, e sottoposto al parere della Commissione di cui all'articolo 12 e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento alle finalità perseguite e illustrate nel programma statistico nazionale, alle garanzie previste dal presente decreto e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché all'indicazione dei dati di cui all'articolo 4, lettere d) ed e) del medesimo decreto legislativo, alle rilevazioni per le quali i dati sono trattati e alle modalità di trattamento. Il programma statistico nazionale è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. I pareri di cui al presente comma sono richiesti contestualmente e sono resi entro il termine dei successivi 45 giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali essi si intendono comunque resi."

3) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Nel programma statistico nazionale sono individuate le variabili che possono essere diffuse in forma disaggregata, ove ciò risulti ne-

cessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o comunitario.

3-ter. Al fine di attuare i principi di cui al comma 2 dell'articolo 1, col decreto di cui al comma 3 è approvato l'elenco delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale rispetto alle quali sussiste l'obbligo di risposta di cui all'articolo 7, e sono definiti i criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 11, comma 2, le unità di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione di cui al medesimo articolo 7".

4) al comma 4 le parole: "al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 3 e 3-ter";

e) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole "ed affini," sono inserite le seguenti: "con esperienza internazionale,";

2) al comma 2, le parole "all'articolo 17" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166";

3) al comma 3, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "In caso di cessazione dalla carica le funzioni di presidente sono temporaneamente svolte dal consigliere più anziano nel mandato fino alla nuova nomina. Ad esso spetta una indennità di carica da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze."

7-ter. Nelle more dell'entrata in vigore del Programma statistico nazionale 2014-2016, è prorogata l'efficacia del Programma statistico nazionale 2011-2013 - Aggiornamento 2013, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2013, nonché l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 19 luglio 2013 relativo all'elenco delle rilevazioni statistiche comprese nel Programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013 - Aggiornamento 2013, per le quali sussiste l'obbligo di risposta da parte dei soggetti privati e nel decreto del Presidente della Repubblica del 19 luglio 2013, relativo alle rilevazioni statistiche rispetto alle quali la mancata fornitura dei dati per l'anno 2013 configura violazione dell'obbligo di risposta, a nonna dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

7-quater. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo Statuto dell'Istat è adeguato alle disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter".

5.10

BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, FAZZONE

Al comma 5, sostituire il secondo e il terzo con il seguente:

«Il Presidente e i componenti sono nominati, nel rispetto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica emanato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in Conferenza unificata e previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti».

5.11

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, BERGER

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Ogni Amministrazione interessata dal presente articolo provvede al proprio interno ad individuare un organo di seconda istanza, a carattere monocratico o collegiale, ove non già previsto dal proprio ordinamento, a cui il valutato possa rivolgersi dopo aver espletato la procedura in contraddittorio con l'organo valutatore di prima istanza. In analogia, ogni Amministrazione dovrà anche dotarsi di un organo collegiale competente a riesaminare entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta dell'interessato il provvedimento sanzionatorio adottato ai sensi dell'articolo 55-bis, comma 1, introdotto dal decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, eventualmente prevedendo, per i dirigenti di seconda fascia, un componente esterno scelto tra i dirigenti dell'Aran».

5.12

CIOFFI, SCIBONA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. I comuni privi dei regolamenti attuativi degli istituti ed organismi di partecipazione popolare di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono approvarli entro e non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

5.13

LUMIA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti di diritto privato in controllo pubblico sostituire ove ricorrono le parole: "popolazione superiore ai 15.000 abitanti" con le seguenti: "popolazione superiore ai 20.000 abitanti"».

5.14

MUNERATO, BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i sindacati e le loro associazioni, sia di lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, e che sono ammessi alla contrattazione collettiva, sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio ed alla sua pubblicazione entro il 30 giugno di ogni anno su almeno tre quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il bilancio di esercizio corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa. Il bilancio di esercizio, corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa, sottoscritti dal rappresentante legale o dal tesoriere del sindacato o dell'associazione, della relazione e dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonché delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal rappresentante legale o dal tesoriere entro il mese di giugno di ogni anno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

5.0.100PAGLIARI, *Relatore*

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di protezione civile)

1. A decorrere dall'anno 2013, con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile - nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro - sono individuate le attività afferenti l'allertamento, il monitoraggio

e il coordinamento operativo delle attività di protezione civile per le quali è riconosciuta una specifica indennità al personale impiegato, in ragione del particolare impegno e disagio lavorativo e limitatamente al periodo di effettivo svolgimento delle predette attività. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate la misura e le modalità per l'attribuzione della predetta indennità. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1,5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione della spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142."».

5.0.100 (testo corretto)

PAGLIARI, *Relatore*

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di protezione civile)

1. A decorrere dall'anno 2013, con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile - nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro - sono individuate le attività afferenti l'allertamento, il monitoraggio e il coordinamento operativo delle attività di protezione civile per le quali è riconosciuta una specifica indennità al personale impiegato, in ragione della straordinarietà dell'impegno e del disagio lavorativo e limitatamente al periodo di effettivo svolgimento delle predette attività. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate la misura e le modalità per l'attribuzione della predetta indennità. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1,5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione della spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142."».

5.0.100 (testo 2)

PAGLIARI, *Relatore*

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di protezione civile)

1. A decorrere dall'anno 2013, con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile - nel

limite di spesa di 1,5 milioni di euro - sono individuate le attività afferenti l'allertamento, il monitoraggio e il coordinamento operativo delle attività di protezione civile per le quali è riconosciuta una specifica indennità al personale non dirigenziale impiegato, in ragione della straordinarietà dell'impegno e del disagio lavorativo e limitatamente al periodo di effettivo svolgimento delle predette attività. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate la misura e le modalità per l'attribuzione della predetta indennità. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1,5 milioni di euro annui, si provvede, quanto ad euro 1.000.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione della spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, così come determinata dalla tabella C, allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, e quanto ad euro 500.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, così come determinata dalla tabella C, allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228."».

5.0.1

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Riduzioni strutture degli enti in materia di certificazione)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che, tra l'altro, svolgono anche funzioni di certificazione, provvedono, salvo quanto previsto al comma 2, ad eliminare le proprie strutture o uffici aventi ad oggetto una attività di certificazione.

2. La previsione di cui al comma 1 non trova applicazione nelle seguenti certificazioni:

- a) anagrafe, stato civile e in materia penale;
- b) ambientale e di tutela della salute pubblica;
- c) in materia di diritti reali sui beni immobili.

3. Laddove eliminata la funzione di certificazione viene affidata a professionisti o a organizzazioni private».

5.0.2

BOTTICI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifica della legge 7 agosto 1990, n. 241)

1. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

''4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso la stessa si intende accolta e i documenti richiesti sono resi disponibili per l'accesso''».

Art. 6.**6.1**

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Entro il 30 novembre 2013 le funzioni di vigilanza sulle concessioni autostradali assegnate alla struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali, istituita con decreto ministeriale n. 341 del 1° ottobre 2012 presso il dipartimento per le Infrastrutture, gli affari generali e il personale, sono trasferite all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le risorse umane, finanziarie e strumentali, ad essa assegnate, sono contestualmente trasferite alla medesima Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Con Decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con in Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la Semplificazione, si procede all'individuazione delle unità di personale trasferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ex Ispettorato di vigilanza sulle concessioni autostradali presso ANAS S.p.A., nonché alla individuazione delle spese di funzionamento relative all'attività della struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali. L'inquadramento del personale assegnato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è disciplinato dai contratti pubblici vigenti per le autorità amministrative indipendenti e non comporta oneri aggiuntivi a carico della pubblica

amministrazione. Restano in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le funzioni di concedente sulle concessioni autostradali».

6.2

BARANI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Al fine di definire un quadro complessivo di controlli e verifiche nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi con l'utilizzazione e la valorizzazione del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, all'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, dopo la lettera l) sono inserite le seguenti:

m) svolgere funzioni di studio di consulenza con specifico riferimento a progetti normativi, alla risoluzione delle problematiche connesse con l'accesso al mercato dell'autotrasporto e alla professione di autotrasportatore;

n) provvedere all'aggiornamento degli usi e delle consuetudini ai fini della definizione delle controversie aventi ad oggetto contratti di trasporto stipulati in forma verbale, giusta quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286;

o) verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte, in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica ed alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti, anche mediante l'utilizzazione di collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell'I.N.A.I.L., dell'I.N.P.S. e delle camere di commercio;

p) svolgere attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del regolamento (CE) 1071 del 2009.

3-ter. All'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per il quale non si dà luogo alla riduzione prevista dall'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a valere sulle risorse finanziarie del Comitato centrale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 134."

3-quater. Alla scadenza dell'attuale mandato dei componenti del Comitato Centrale per l'albo degli autotrasportatori, fissata alla data del 31 dicembre 2013, tutti i componenti del Comitato Centrale per l'albo degli autotrasportatori cessano dalla carica e, al fine del rinnovo dei componenti del Comitato stesso, all'articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

”f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli autotrasportatori che abbia i seguenti requisiti:

- a) ordinamento interno a base democratica, sancito dallo statuto;
- b) potere di rappresentanza, risultante in modo esplicito dallo statuto, della categoria degli autotrasportatori, con esclusione di contemporanea rappresentanza di categorie aventi interessi contrapposti;
- c) anzianità di costituzione, avvenuta con atto notarile, di almeno cinque anni, durante i quali siano state date, in maniera continuativa, anche a livello provinciale, manifestazioni di attività svolte nell’interesse professionale della categoria;
- d) non meno di cinquecento imprese iscritte a livello nazionale, ovvero imprese iscritte con un totale di veicoli aventi massa complessiva non inferiore a ventimila tonnellate;
- e) organizzazione periferica comprovata con proprie sedi in almeno venti circoscrizioni provinciali;
- f) firmataria, nel corso degli ultimi dieci anni, di rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione;
- g) rappresentata in seno al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderisce”.

3-quinquies. Il Comitato centrale per l’Albo degli autotrasportatori per l’esercizio delle proprie funzioni si avvale delle risorse finanziarie ed umane disponibili nell’ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3-sexies. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da *3-bis* a *3-quinquies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico delle risorse pubbliche».

6.3

BARANI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«*3-bis.* Le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, già trasferite alle provincie ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettera *h*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono svolte dagli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi, previa intesa con la Conferenza Unificata, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sono disciplinate le modalità operative di trasferimento delle funzioni di cui al comma 1, comprese le relative risorse finanziarie ed umane.

3-*quater*. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, le funzioni di cura e di gestione degli Albi provinciali degli auto trasportatori di cose per conto di terzi, sono esercitate, in via transitoria, dalle province».

6.4

BRUNO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per le finalità di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata:

a) per l'area funzionale di un numero di unità pari al numero di unità di personale individuato nella predetta area dal decreto Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo;

b) per l'area dirigenziale di prima e di seconda fascia rispettivamente di una e dodici unità di personale".».

6.4 (testo 2)

BRUNO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per le finalità di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata:

a) per l'area funzionale di un numero di unità pari al numero di unità di personale individuato nella predetta area dal decreto Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo;

b) per l'area dirigenziale di prima e di seconda fascia rispettivamente di una e dodici unità di personale, come individuato dal predetto decreto".».

6.5

BARANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 83-bis, il comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

''15. Le sanzioni indicate al comma 14 sono irrogate dagli organi del Comando Generale della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle entrate in occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese per la successiva applicazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689''.».

6.6

CIOFFI, SCIBONA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'articolo 21 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, con legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente:

''Art. 21. – (*Differimento dell'operatività della garanzia globale di esecuzione*) – 1. Il termine previsto dall'articolo 357, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, già prorogato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 119, è ulteriormente differito al 30 giugno 2014, ad eccezione del settore autostradale''.».

6.7

SCIBONA, CIOFFI

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: «Al fine di assicurare» fino alla fine del comma.

6.8

BRUNO

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) al secondo, al terzo e al quarto periodo, le parole: «l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato» sono sostituite con le seguenti: «l'Autorità garante della concorrenza e del mercato»;

b) al quarto periodo le parole: «nell'ambito delle risorse di cui al comma 1» sono sostituite con le seguenti: «nell'ambito delle predette risorse»; dopo le parole: «il necessario supporto» sono inserite le seguenti: «operativo-logistico».

6.9

GENTILE

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Al comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, le parole: "acquisita presso" sono sostituite dalle seguenti: "acquisita esclusivamente attraverso".

4-ter. L'articolo 49-ter del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 9 agosto 2013 n.98 è abrogato».

6.10

GIBIINO, FLORIS, PAGNONCELLI, FASANO, ARACRI, Maurizio ROSSI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il comma 1 dell'articolo 25 del decreto-legge 21-giugno 2013, n. 69, è sostituito dal seguente:

”1. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza e di concedente sui concessionari della rete autostradale da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in attuazione dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, si procede alla individuazione anche delle ulteriori unità di personale di ANAS S.P.A., nei limiti di trenta unità di personale, da trasferire trasferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla definizione della tabella di equiparazione del personale trasferito con quello appartenente al comparto

Ministeri e all'Area I della dirigenza nonché alla individuazione delle spese di funzionamento relative all'attività di vigilanza e controllo sui concessionari autostradali. Il personale trasferito, cui si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, mantiene la posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, ovvero delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa".».

6.10 (testo 2)

GIBIINO, FLORIS, PAGNONCELLI, FASANO, ARACRI, Maurizio ROSSI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: "di cui al medesimo comma 5" sono aggiunte le seguenti: "nonché alle altre strutture dell'ANAS che svolgono le funzioni di concedente di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pari a dieci unità per l'area funzionale e due per l'area dirigenziale di seconda fascia. Conseguentemente, la dotazione organica del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di due posizioni per l'area dirigenziale di seconda fascia, nonché di un numero di posti corrispondente alle unità di personale trasferito."».

6.0.1

GATTI, Rita GHEDINI, PARENTE

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Riordino delle procedure programmatiche e concorsuali per l'accesso alle pubbliche amministrazioni centrali)

1. Al fine di rilanciare i concorsi pubblici come modalità ordinaria di reclutamento nelle amministrazioni pubbliche, riducendone tempi e costi, e rendendo effettiva la programmazione degli accessi attraverso la corrispondenza tra le previsioni e i risultati, con distinti regolamenti adottati entro cento venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta

del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche modificando le disposizioni di legge in vigore, con riferimento alle Amministrazioni centrali dello Stato ed agli Enti pubblici non economici con organico superiore alle duecento unità sono riformate le procedure di programmazione dei fabbisogni e degli accessi nonché le procedure di reclutamento del personale.

2. Il Regolamento relativo alle procedure di programmazione si attiene ai seguenti criteri direttivi:

a) mantenimento della procedura di programmazione del reclutamento di dirigenti e funzionari prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70;

b) previsione di analoga procedura per la programmazione del reclutamento del restante personale delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e degli Enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, incentrandola su un Piano triennale di reclutamento redatto dalla Presidenza del consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica ed approvato dal Consiglio dei ministri;

c) coordinamento delle due procedure precedenti per quanto attiene ai tempi ed alle previsioni di spesa, collegando le alla redazione dei Documenti di programmazione finanziaria e di bilancio di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196;

d) abolizione: della programmazione triennale del fabbisogno di personale prevista dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive integrazioni e modificazioni; dell'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali prevista dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; dei provvedimenti di autorizzazione alle assunzioni previsti dalla normativa vigente per le Amministrazioni e gli Enti di cui al presente articolo.

3. Il Regolamento relativo alle procedure di reclutamento si attiene ai seguenti criteri direttivi:

a) mantenimento della procedura di reclutamento di funzionari prevista dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70;

b) previsione, per il reclutamento del restante personale delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e degli Enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, di concorsi unici banditi dalla Presidenza del consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica, per la copertura di almeno il cinquanta per cento dei posti previsti dalla procedura di programmazione di cui al comma precedente, lettera *b*);

c) adeguamento, sia per i concorsi a funzionario disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, sia per i concorsi unici di cui alla lettera precedente, della procedura concorsuale alle procedure adottate presso l'Unione Europea dall'EPSO (European Person-

nel Selection Office), con particolare riguardo all'impiego dell'ICT nella fase di presentazione della domanda e della dichiarazione del possesso dei requisiti previsti, per tutte le comunicazioni con i concorrenti, nonché per l'effettuazione dei *test* selettivi».

Art. 7.

7.1

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

Al comma 1, lettera a), capoverso «e-bis)» aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 23 novembre 1998 n. 407, concernenti i familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata si applicano anche ai familiari dei testimoni di giustizia di cui al presente articolo;».

7.2

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il diritto dei testimoni di giustizia ad accedere a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione di cui al comma 1, lettera e-bis) sono mantenute anche dopo la cessazione del programma di protezione e l'effettiva cessazione del rischio».

7.2 (testo 2)

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), capoverso "e-bis", dopo le parole: «ad accedere», inserire le seguenti: «, anche se non più sottoposti allo speciale programma di protezione,»;*

b) *alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto sono espressamente stabiliti i criteri di riconoscimento del diritto ai soggetti non più sottoposti a programma di protezione, anche*

in relazione alla qualità ed entità economica dei benefici già riconosciuti e alle cause e modalità della revoca del programma di protezione.».

7.3

Giovanni MAURO, SCAVONE, URAS

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In considerazione dei vincoli di bilancio e assunzionali, nonché dell'autonomia organizzativa dell'INPS, le liste speciali, già costituite ai sensi del comma 12, articolo 5, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono trasformate in liste speciali ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in vigore della presente legge, e che risultavano già iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

7.4

DE PETRIS, STEFANO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "chiusura del cantiere" sono aggiunte le seguenti:

”c) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca;

d) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere c) e d) del presente comma, valutate in 0,2 milioni di euro per l'anno 2013 e in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230”».

7.5

PUGLIA, CATALFO, BENCINI, BULGARELLI, GAETTI, MANGILI, MOLINARI, PAGLINI, SCIBONA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al comma 34 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

''b-bis) interruzione di rapporto di lavoro con detenuti ed internati dovuto alla fine della detenzione, nel caso di instaurazione del rapporto in virtù della loro condizione detentiva all'interno di un istituto penitenziario;''».

7.1000

PAGLIARI, *Relatore*

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Le funzioni di vigilanza sugli enti e associazioni di promozione sociale di cui alle leggi 21 agosto 1950, n. 698, 13 aprile 1953, n. 337 e 23 aprile 1965, n. 458 sono esercitate dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. L'attuazione della presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è assicurata mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

9-ter. Il regolamento previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 15 dicembre 1998, n. 438, deve essere adottato entro il 30 giugno 2014. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al precedente periodo, restano salve le disposizioni di cui alla legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, nonché gli atti compiuti nella sua vigenza.

9-quater. All'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: "nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura" sono sostituite dalle parole: "nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta".».

7.6

FUCKSIA, TAVERNA, SIMEONI, Maurizio ROMANI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 la lettera d) del comma 1 dell'articolo 44 è abrogata.

9-ter. All'articolo 38, comma 1, lettera *d*-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: "della Guardia di finanza, svolgimento" aggiungere le seguenti: "documentata"».

7.7

PIZZETTI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al comma 1, secondo periodo dell'articolo 83 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le parole: "o comunque assoggettabili ad obblighi di servizio" sono sostituite da: "o in quiescenza"».

7.0.1

GAETTI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Medici fiscali iscritti nelle liste speciali dell'Inps)

1. All'articolo 5 del decreto-legge del 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sono apportate le seguenti modificazioni, dopo il comma 12-bis è aggiunto il seguente:

"12-ter. Le liste speciali già costituite ai sensi del comma 12 sono trasformate in liste speciali ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in vigore della presente legge, e che risultavano già iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007"».

Art. 8.**8.1**

GASPARRI, Giuseppe ESPOSITO, BONFRISCO, FLORIS

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "La predetta facoltà di assunzione è fissata nella misura del cento per cento a decorrere dall'anno 2014"».

Conseguentemente, all'articolo 10, sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Agli oneri derivanti dall'articolo 8 e dall'articolo 10, comma 11, pari ad euro 10 milioni annui, si provvede, per il periodo di validità dei programmi 2014-2020, per euro 4.000.000 annui a carico delle risorse finanziarie dell'asse di assistenza tecnica previsto nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2014-2020 a titolarità delle Amministrazioni presso cui il predetto personale viene assegnato, nonché a carico delle risorse finanziarie del Programma operativo Governance ed assistenza tecnica 2014-2020, per euro 6.000.000 annui, mediante le disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183».

8.2

GAETTI, BENCINI, CASTALDI, CATALFO, ENDRIZZI, PAGLINI, PUGLIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In prima applicazione, per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso alla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008».

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Ai fini delle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 e delle assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da effettuarsi con la medesima ripartizione di cui al comma 2, è prorogata al 31 dicembre 2015 l'efficacia della graduatoria di cui al comma 1».

8.3

D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, RIZZOTTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità al ricorso dei soli visitati delle graduatorie di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 26 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, approvate a partire dal 1° gennaio 2008, al fine di non aggravare sul bilancio del dipartimento».

8.4

D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, RIZZOTTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In prima applicazione, per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso in parti uguali alle graduatorie di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, per il solo personale risultato idoneo».

8.5

DE PETRIS

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso dei soli visitati delle graduatorie di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 26 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, appro-

vate a partire dal 1° gennaio 2008, al fine di non aggravare sul bilancio del dipartimento».

8.6

VALENTINI, GOTOR, CARDINALI

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

«a) sopprimere le seguenti parole: "In prima applicazione";

b) sostituire le parole: "è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità" con le seguenti: "è autorizzata l'assunzione dei candidati appartenenti a ciascuna graduatoria, che siano già stati sottoposti agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale";

c) aggiungere in fine le seguenti parole: ", approvate dal 1° gennaio 2008, attingendo a tali graduatorie fino alloro esaurimento prima di procedere all'indizione di un nuovo concorso"».

8.7

D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, RIZZOTTI

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «in prima applicazione».

8.8

D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, RIZZOTTI

Al comma 2 sostituire le parole: «è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità» con le seguenti: «è autorizzata l'assunzione dei candidati appartenenti a ciascuna procedura che è stato già sottoposto agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale».

8.9

D'ALÌ

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «in parti uguali».

8.10

D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, RIZZOTTI

Al comma 2 sopprimere le parole: «in parti uguali» e dopo le parole: «con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131» aggiungere le seguenti: «attingendo a tali elenchi fino alloro esaurimento prima di procedere con l'indizione di un nuovo concorso, con percentuale minima dell'ottanta per cento riservata alla graduatoria più recente bandita con D.M. n. 5140 del 6 novembre 2008 e pubblicata in G.U. – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami – n. 56 del 16 luglio 2010».

8.11

D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, RIZZOTTI

Al comma 2 aggiungere dopo le parole: «con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131», aggiungere le seguenti: «approvate dal 1° gennaio 2008».

8.12

D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, RIZZOTTI

Al comma 2 aggiungere dopo le parole: «con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131» aggiungere le seguenti: «attingendo a tali elenchi fino alloro esaurimento prima di procedere con l'indizione di un nuovo concorso».

8.13

D'ALÌ

Al comma 2 aggiungere infine le seguenti parole «, ricorrendo in via preferenziale alle unità già sottoposte agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale».

8.1000

IL GOVERNO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:*"e di euro 39.798.173" *con le seguenti:* "e di euro 40.826.681";

b) *al comma 5, sostituire le parole:* "e a euro 74.155.690 " *con le seguenti:* "e a euro 73.127.182".

8.100PAGLIARI, *Relatore**Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:*"e di euro 39.798.173" *con le seguenti:* "e di euro 40.826.681";

b) *al comma 5, sostituire le parole:* "e a euro 74.155.690 " *con le seguenti:* "e a euro 73.127.182".

8.100 (testo 2)PAGLIARI, *Relatore**Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, primo periodo:*

1) *sostituire le parole:* "euro 5.306.423" *con le seguenti:* "1.003.130";

2) *sostituire le parole:* "e di euro 39.798.173" *con le seguenti:* "e di euro 40.826.681";

b) *al comma 5, sostituire le parole:* "e a euro 74.155.690" *con le seguenti:* "e a euro 73.127.182".

8.14

D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, RIZZOTTI

Al comma 4 sostituire le parole: «è prorogata al 31 dicembre 2015» *con le seguenti:* «è valida fino al loro esaurimento prima di procedere con l'indizione di un nuovo concorso».

8.15

D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, RIZZOTTI

Al comma 4 sostituire le parola: «prorogata al 31 dicembre 2015» con le seguenti: «prorogata al 31 dicembre 2016».

8.16

D'ALÌ

Al comma 4 sostituire le parole: «prorogata al 31 dicembre 2015» con le seguenti: «prorogata al 31 dicembre 2016».

8.17

CATALFO, PAGLINI

Al comma 4 sostituire le parole: «prorogata al 31 dicembre 2015», con le seguenti: «prorogata al 31 dicembre 2016».

8.18

D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, RIZZOTTI

Al comma 4 sostituire le parole: «graduatorie approvate a partire dal 1° gennaio 2008» con le parole: «graduatorie approvate a partire dal 1° gennaio 2009».

8.19

VALENTINI, LO MORO, GINETTI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. A decorrere dall'anno 2015, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco è incrementata di ulteriori 1000 unità. Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 39.798.173 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile". A decorrere dallo gennaio 2014, i vigili volontari discontinui possono essere iscritti a domanda negli appositi albi, solo per prestare servizio presso i distacca-

menti dei vigili del fuoco volontari esistenti o da istituire. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è prevista per il quinquennio 2013-2017 la copertura del *turn-over* pari al 100 per cento per il solo personale operativo».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «euro 74.155.690» con le seguenti: «euro 34.357.517».

8.20

D'ALÌ

Al comma 5 aggiungere infine il seguente periodo: «Per la durata di un triennio a decorrere dal 1° marzo 2014, con le modalità di cui al precedente periodo, si provvede all'impiego in pianta stabile delle unità di personale volontario che risultino già iscritte negli appositi elenchi di cui all'articolo 6 del citato decreto 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni, e che abbiano espletato almeno centoventi giorni di servizio anche non continuativi e senza obbligo di età. In ogni caso gli anni di servizio prestati anche in via discontinua si intendono computati ai fini previdenziali».

8.21

PICCOLI, MARIN, ZANETTIN, DALLA TOR

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Nei limiti di spesa di cui al presente comma, gli oneri previsti dall'articolo 4, comma 14, della legge 12 novembre 2011 n. 183, relativi agli accertamenti clinico strumentali e di laboratorio indicati dall'amministrazione per il reclutamento del personale volontario per i richiami in servizio sono a carico della medesima».

8.22

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Gli oneri previsti dall'articolo 4, punto 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale

di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della medesima. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 500.000 annue a decorrere dal 2013, si provvede come indicato dal comma 3 del presente articolo.

5-ter. All'articolo 27, comma 7 della legge 4 novembre 2010, n. 183, le parole: "18 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "48 mesi".

8.23

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«*5-bis.* Gli oneri previsti dall'articolo 4, punto 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della medesima. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 500.000 annue a decorrere dal 2013, si provvede come indicato dal comma 3 del presente articolo.

5-ter. All'articolo 27, comma 7 della legge 4 novembre 2010, n. 183, le parole: "18 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "48 mesi".

8.200

PAGLIARI, *Relatore*

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«*5-bis.* Per le medesime finalità di cui al comma 1, al comma *1-bis* dell'articolo 70 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: "Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare" sono aggiunte le seguenti: "nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco". Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 61.520,00 per l'anno 2013, ad euro 123.039,00 per l'anno 2014 e ad euro 359.405,00 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione di spesa di cui all'articolo 7, comma *4-bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.».

8.24

PICCOLI, MARIN, ZANETTIN

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis All'articolo 27, comma 7, della legge 4 novembre 2010, n. 183, sostituire le parole: "diciotto mesi" con le seguenti: "quarantotto mesi"».

8.25

VALENTINI, LO MORO, GINETTI

Al comma 6, dopo il capoverso: «6-ter» inserire il seguente:

«6-quater. Sono autorizzati interventi di integrazione di servizi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con quelli espletati o da espletare in convenzione, anche di carattere pluriennale, con le Regioni, dando piena autonomia ai Direttori Regionali, seguendo apposite linee guida predisposte dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Le Regioni stipulanti accordi o convenzioni a titolo oneroso con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione degli stessi, provvedono al pagamento di quanto dovuto al Ministero dell'Economia. Entro trenta giorni dal pagamento, il Ministero riversa le risorse al Ministero dell'Interno per la immediata riassegnazione ai Comandi interessati».

8.25 (testo 2)

VALENTINI, LO MORO, GINETTI

Al comma 6, dopo il capoverso: «6-ter» inserire il seguente:

«6-quater. Le Regioni stipulanti accordi o convenzioni a titolo oneroso con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione delle stesse, provvedono al pagamento di quanto dovuto al Ministero dell'economia. Entro trenta giorni dal pagamento, il Ministero riversa le risorse al Ministero dell'interno per la immediata riassegnazione ai Comandi interessati».

8.300PAGLIARI, *Relatore*

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 162 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, in possesso dei requisiti previsti dal profilo professionale di ispettore amministrativo del precedente ordinamento, è inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore amministrativo contabile".».

8.26

ORRÙ, PADUA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le maggiori risorse provenienti dalle ammende comminate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono riassegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito degli stanziamenti di spesa del programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro».

8.0.100PAGLIARI, *Relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di Croce Rossa Italiana)

1. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "1° gennaio 2014", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015";

b) le parole "31 dicembre 2015", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016";

c) le parole "31 dicembre 2013", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014", " ad eccezione del primo periodo dell'articolo 6 comma 9. Nel secondo periodo dell'articolo 6, comma 9 sono soppresse le parole "predetti" ed "ove";

d) le parole “1° gennaio 2016”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2017”;

2. Dopo l’articolo 1, è inserito il seguente:

“Art. 1-bis. “Trasformazione dei Comitati locali e provinciali”

I Comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione dei Comitati delle province autonome di Trento e Bolzano, assumono alla data del 1° gennaio 2014, la personalità giuridica di diritto privato e sono disciplinati dalle norme del titolo II del libro I del codice civile e sono iscritti di diritto ai registri provinciali delle Associazioni di promozione sociale applicandosi ad essi per quanto non diversamente disposto dal presente decreto la legge 7 dicembre 2000, n. 383. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso i Comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, può esercitare il diritto di opzione tra l’assunzione da parte dei Comitati ovvero il passaggio in mobilità presso altre amministrazioni pubbliche. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall’articolo 6, commi 3, 4, 5, 6,7,8 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178. I restanti rapporti proseguiranno fino alla naturale scadenza. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze ed il Dipartimento della funzione pubblica, saranno disciplinate le modalità organizzative e funzionali dell’Associazione Italiana della Croce Rossa anche con riferimento alla sua base associativa privatizzata.”

3. All’articolo 3, comma 3, dopo le parole: “anni 2010, 2011 e 2012” sono aggiunte le seguenti: “, 2013, 2014”; dopo le parole: “dell’avanzo accertato dell’amministrazione” sono aggiunte le seguenti: “sia del Comitato Centrale che del consolidato”; dopo le parole: “ sarà approvato per il 2012,” sono aggiunte le seguenti : “, 2013 e 2014”; dopo le parole: “per le esigenze del bilancio di previsione 2013” sono aggiunte le seguenti: “e 2014”.

4. All’articolo 8, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: “Restano ferme per gli anni 2012, 2013” aggiungere la seguente: ”2014”; ultimo periodo, dopo le parole: ”si applicano alla C.R.I. per gli anni 2012, 2013” aggiungere la seguente: ”2014”.

8.0.100 (testo 2)PAGLIARI, *Relatore*

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Disposizioni in materia di Croce Rossa Italiana)

1. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "1° gennaio 2014", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015";

b) le parole: "31 dicembre 2015", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016";

c) le parole: "31 dicembre 2013", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014", ad eccezione del primo periodo dell'articolo 6, comma 9. Nel secondo periodo dell'articolo 6, comma 9, sono soppresse le parole: "predetti" e: "ove";

d) le parole: "1° gennaio 2016", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2017".

2. Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

"Art. 1-bis. *(Trasformazione dei Comitati locali e provinciali)* - 1. I Comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione dei Comitati delle Province autonome di Trento e Bolzano, assumono alla data del 1° gennaio 2014, la personalità giuridica di diritto privato e sono disciplinati dalle norme del titolo II del libro I del codice civile e sono iscritti di diritto ai registri provinciali delle Associazioni di promozione sociale applicandosi ad essi per quanto non diversamente disposto dal presente decreto la legge 7 dicembre 2000, n. 383. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso i Comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, può esercitare il diritto di opzione tra l'assunzione da parte dei Comitati ovvero il passaggio in mobilità presso altre amministrazioni pubbliche. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 6, commi 3, 4, 5, 6,7,8 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178. I restanti rapporti proseguiranno fino alla naturale scadenza. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro della difesa, saranno disciplinate le modalità organizzative e funzionali dell'Associazione Italiana della Croce Rossa anche con riferimento alla sua base associativa privatizzata."

3. All'articolo 3, comma 3, dopo le parole: "anni 2010, 2011 e 2012" sono aggiunte le seguenti: ", 2013, 2014"; dopo le parole: "dell'avanzo ac-

certato dell'amministrazione" sono aggiunte le seguenti: "sia del Comitato Centrale che del consolidato"; dopo le parole: "sarà approvato per il 2012," sono aggiunte le seguenti: ", 2013 e 2014"; dopo le parole: "per le esigenze del bilancio di previsione 2013" sono aggiunte le seguenti: "e 2014".

4. All'articolo 8, comma 1, nel terzo periodo, dopo le parole: "Restano ferme per gli anni 2012, 2013" aggiungere la seguente: "2014"; nell'ultimo periodo, dopo le parole: "si applicano alla C.R.I. per gli anni 2012, 2013" aggiungere la seguente: "2014".

8.0.1

DIVINA, BISINELLA, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni integrative in materia di riallineamento del personale appartenente ai ruoli marescialli ed equiparati delle Forze armate e dei Carabinieri)

1. Al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia interni alle Forze Armate, il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*) della legge 31 dicembre 2012, n. 244 provvederà altresì ad integrare le disposizioni contenute nell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, in materia di riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, informandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'inquadramento del personale appartenente al ruolo dei marescialli comunque in servizio alla data del 1° gennaio 2014 nei seguenti gradi:

1) primo maresciallo, da riservare ai sottufficiali aventi non meno di 25 anni effettivi di anzianità di servizio allo gennaio 2014;

2) primo maresciallo luogotenente, da riservare ai sottufficiali aventi non meno di 30 anni effettivi di anzianità di servizio al 1° gennaio 2014;

b) prevedere la corresponsione del trattamento economico integrale riservato al grado di maggiore ai soli marescialli che abbiano raggiunto il ventinovesimo anno di servizio effettivamente prestato;

c) prevedere la sospensione – per un periodo minimo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 1 comma 1, lettera b) della legge 31 dicembre 2012, n. 244 – dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1-bis, comma 11, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186;

d) disporre l’applicazione effettiva delle norme di cui all’articolo 1-bis, comma 18, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, a tutti i casi di palese disallineamento;

e) prevedere che le norme delegate siano applicate retroattivamente a decorrere dal 10 gennaio 2014 al personale in servizio a quella data.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, stimati pari ad –1.500.000 euro annui a decorrere dal 2014, si provvede rimodulando gli oneri connessi al finanziamento dei programmi d’investimento d’interesse delle Forze Armate, di cui all’articolo 1, comma 95 della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

8.0.2

ORRÙ, PADUA

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al programma “Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico”, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno nell’ambito della missione “Soccorso civile”, le somme derivanti:

a) dalla concessione in uso temporaneo a terzi, a titolo oneroso, ai sensi dell’articolo 15, comma 3-ter, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, introdotto dall’articolo 15-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, dei marchi, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b) dalla valorizzazione ambientale, mediante l’installazione di impianti per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili, degli immobili a qualunque titolo in uso o in dotazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, previa autorizzazione dell’Agenzia del demanio per gli immobili di proprietà pubblica;

c) dalla stipulazione di convenzioni, accordi o contratti con soggetti pubblici o privati, a fronte di un corrispettivo determinato in misura corrispondente al costo sopportato per l'utilizzazione delle strutture di formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

d) dalla stipulazione da parte del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di contratti di sponsorizzazione, ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

8.0.3

ORRÙ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Alla formazione tecnico professionale antincendi di cui all'articolo 3 della legge 609/96 attribuita al C.N.VV.F. e alla formazione interna al corpo finalizzata all'accesso, qualificazione, specializzazione e progressione in carriera del personale del CNVVF prendono parte a pieno titolo e con pari impiego, rispetto ai ruoli dei funzionari tecnici, i funzionari amministrativi contabili.

2. Ferme restando le competenze in capo ai funzionari di area tecnica del CNVVF nel procedimento di rilascio della certificazione prevenzione incendi prevista dal dPR 151/2011, partecipano a pieno titolo anche i funzionari amministrativo-contabili in servizio presso gli uffici territoriali, ove assumono l'incarico di coordinamento degli uffici competenti, nonché negli uffici regionali e centrali del CNVVF. Al riparto delle somme introitate dal Ministero economie e finanza dalla procedura – di rilascio del c.p.i. partecipa in quota proporzionale al profilo e livello funzionale anche il ruolo dei funzionari amministrativi contabili direttori e direttori vice-direnti di cui all'articolo 85 del decreto legislativo n. 217 del 2005».

8.0.4

ORRÙ, PADUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. All'articolo 40, comma 5-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "organi di polizia" sono aggiunte le seguenti: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

b) dopo le parole: "finalità di giustizia," sono aggiunte le seguenti: "di soccorso pubblico,".

2. All'articolo dell'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 12 è inserito il seguente:

"12-bis. Sono destinati in via prioritaria al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco autocarri, mezzi d'opera, macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale; funzionali alle esigenze del soccorso pubblico"».

8.0.5

MATTESINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Gli alloggi concessi ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio-1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, rimangono in godimento del locatario anche qualora il locatario stesso sia riformato totalmente o parzialmente per malattia, anche non dipendente da cause di servizio. Nel caso di pensionamento dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dell'incarico. Nel caso di decesso dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione al coniuge o agli aventi diritto, che ne facciano richiesta per un periodo di ulteriori tre anni a partire dalla morte dell'assegnatario.

2. Gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla

legge 12 luglio 1991, n. 203, possono essere alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprietà agli assegnatari, prima del periodo indicato al punto 5 della Deliberazione 20 dicembre 1991 del Comitato- Interministeriale per la Programmazione Economica e prima del periodo eventualmente indicato da convenzioni «Speciali concernenti i singoli interventi. Nel caso l'assegnatario acquisti l'immobile esso viene automaticamente liberato dal vincolo di destinazione».

8.0.6

ORRÙ, PADUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. In ragione delle specifiche esigenze di operatività dei compiti di tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, sono escluse dalla disciplina di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2, le sedi della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014 sono trasferiti ai competenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno gli importi corrispondenti agli stanziamenti di spesa confluiti dallo gennaio 2013 ai fondi di cui al successivo comma 6''».

8.0.6 (testo 2)

ORRÙ, PADUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. In ragione delle specifiche esigenze di operatività dei compiti di tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, sono escluse dalla disciplina di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 2, le sedi della Po-

lizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono trasferiti ai competenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli importi corrispondenti agli stanziamenti di spesa confluiti dal 1° gennaio 2013 ai fondi di cui al successivo comma 6."».

Art. 9.

9.1

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Allo scopo di eliminare il contenzioso giurisdizionale nascente dalla rinnovazione concorsuale disciplinata dalla legge 3 dicembre 2010, n. 202, prima che vengano attivate le nuove procedure di selezione per i concorsi a dirigente scolastico, al fine di consentire la piena funzionalità delle istituzioni scolastiche autonome, sono inseriti, con riserva, In coda alla graduatoria, tutti i soggetti, non già collocati in quiescenza, che, in possesso dei prescritti requisiti, abbiano partecipato alla procedura di rinnovazione di cui all'articolo 5 della legge 3 dicembre 2010, n. 202, risultandone non idonei, ma che abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, un ricorso pendente in sede giurisdizionale o amministrativa, avverso gli esiti della procedura di cui al predetto articolo 5. Tale graduatoria rimarrà in vigore fino ad esaurimento. La riserva è sciolta attraverso la partecipazione di tali soggetti con esito positivo ad apposito breve corso intensivo di formazione, con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell'esame finale previsto dal comma 2 dell'articolo 6 della legge 202/2010, sulla base di quanto disposto in analoga situazione dal comma 619, primo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il suddetto esame finale previsto al comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 202 del 2010 è sostituito, anche per i candidati risultati idonei a seguito della procedura di rinnovazione di cui all'articolo 5 della suddetta legge e che non abbiano ancora completato la procedura concorsuale, dalle medesime modalità di conclusione del corso di formazione previste dal secondo periodo del presente comma.

1-ter. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto volto a determinare le modalità di svolgimento della procedura di cui al comma 1-bis, nel rispetto dei criteri in esso stabiliti.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto al commi 1-*bis* e 1-*ter* si provvede mediante l'utilizzo delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

9.2

SANTANGELO

Sopprimere il comma 2.

9.3

DE PETRIS, PETRAGLIA

Sopprimere il comma 2

9.4

PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Sopprimere il comma 2.

9.5

MUSSINI, ORELLANA, DE PIETRO, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 2, sopprimere le lettere a), c) e d).

9.6

MUSSINI, ORELLANA, DE PIETRO, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «residente nel paese ospitante da almeno un anno».

9.7

MICHELONI

Al comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «residente nel paese ospitante da almeno un anno».

9.100PAGLIARI, *Relatore*

Al comma 2, lettera c), capoverso «1-bis», premettere le seguenti parole: «in ragione delle peculiari esigenze delle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero,», dopo le parole: «scolastico italiano» inserire le seguenti: «ad eccezione dell'insegnamento della lingua e letteratura italiana corrispondenti ai codici funzione 003, 020, 021 e 022» e dopo le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,» inserire le seguenti: «nel limite del 20 per cento del monte ore settimanale».

9.8

MUSSINI, ORELLANA, DE PIETRO, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 2, lettera c) capoverso «1-bis» dopo le parole: «scolastico italiano» inserire le seguenti: «, a eccezione dell'insegnamento della lingua e letteratura italiana corrispondenti ai codici funzione 002, 003, 020, 021, 022 e 034,».

9.9

MUSSINI, ORELLANA, DE PIETRO, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 2, lettera c), capoverso «1-bis» dopo le parole: «di concerto tra il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,» aggiungere le seguenti: «per l'anno scolastico 2013-2014».

9.10

MUSSINI, ORELLANA, DE PIETRO, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 2, lettera e), capoverso «1-bis» dopo le parole: «della ricerca» sono inserite le seguenti: «, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,».

9.11

MUSSINI, ORELLANA, DE PIETRO, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 2, lettera c), capoverso «1-bis», sostituire le parole: «adeguata ai compiti lavorativi e residente nel paese ospitante da almeno un anno, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana» con le seguenti: «di livello C1 certificata secondo il Quadro comune europeo di riferimento (QCER) da enti certificatori riconosciuti e in possesso delle abilitazioni previste dalla normativa italiana o equipollenti».

9.12

MUSSINI, ORELLANA, DE PIETRO, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 2, lettera c), capoverso «1-bis», sopprimere le parole: «e residente nel paese ospitante da almeno un anno».

9.13

MUSSINI, ORELLANA, DE PIETRO, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 2, lettera c) capoverso «1-bis» aggiungere in fine le seguenti parole: «, garantendo la pubblicità della selezione e la valutazione pubblica dei requisiti in possesso dei candidati, nonché la previsione di un periodo congruo per consentire la selezione delle manifestazioni d'interesse e la presentazione dei curricula».

9.14

TONINI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole «negli Stati nei quali hanno sede» sono aggiunte le seguenti «e negli altri Stati individuati con decreto del competente direttore generale del Ministero degli Affari Esteri».

b) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il personale dell'area della promozione culturale presta servizio presso la direzione generale. o presso gli Istituti di cultura con funzioni di Direttore o addetto oppure presso gli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 con funzioni di Addetto».

2-ter. Nel quadro D della tabella A di cui all'articolo 171, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo le parole «addetto presso istituto italiano di cultura» sono inserite le seguenti: «, rappresentanza diplomatica, ufficio consolare. o rappresentanza permanente».

9.14 (testo 2)

TONINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: "negli Stati nei quali hanno sede" sono aggiunte le seguenti: "e negli altri Stati individuati con decreto del competente direttore generale del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze";

b) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il personale dell'area della promozione culturale presta servizio presso la direzione generale o presso gli Istituti di Cultura con funzioni di Direttore o Addetto oppure presso gli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con funzioni di Addetto.".

2-ter. Nel quadro D della tabella A di cui all'articolo 171, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo le parole: "addetto presso istituto italiano di cultura" sono inserite le seguenti: ", rappresentanza diplomatica, ufficio consolare o rappresentanza permanente".»;

b) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'attuazione delle predette disposizioni si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.».

9.15

DI BIAGIO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 15 comma 1-ter del DM 249/2010, le parole: «fino all'anno scolastico 2011/2012 incluso» sono sostituite dalle seguenti parole: «fino all'anno scolastico 2012/2013 incluso».

9.0.1

GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Hanno diritto a chiedere l'incarico di direzione i soggetti per i quali è pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un contenzioso con oggetto la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004. Tali i soggetti di cui all'articolo 5 della legge 3 dicembre 2010 n. 202, ammessi alla rinnovazione della procedura concorsuale in esso prevista e che non hanno prestato acquiescenza all'esito negativo della medesima sono ammessi, a domanda, da presentarsi entro e non oltre il 30 settembre 2013, a corso intensivo di formazione, indetto dall'amministrazione da concludersi entro l'anno scolastico 2014/2015 e collocati, dopo esito positivo del corso che viene conseguito dai candidati con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale ed il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, in calce alla graduatoria di cui all'articolo 7 della legge 202 del 3 dicembre 2010 la cui efficacia è prorogata sino al 31 dicembre 2018.

Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto al punto *b-bis* si provvede mediante l'utilizzo delle risorse strumentali e finanziari e disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Gli incarichi cessano comunque alla data di nomina dell'avente diritto. All'incaricato spetta, oltre allo stipendio proprio della relativa qualifica, una indennità di natura accessoria sostitutiva di qualunque altro emolumento di pari natura inclusa la retribuzione professionale docenti, pari all'80 per cento della retribuzione di posizione, parte variabile, di un dirigente scolastico. Alla relativa spesa si dà copertura, per la quota parte relativa la didattica sostitutiva mediante corrispondente riduzione delle fasce assunzionali relative ai dirigenti scolastici limitatamente al periodo di effettiva durata degli incarichi e per la quota parte relativa l'indennità me-

diante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici».

9.0.2

DI BIAGIO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli Istituti italiani di cultura all'estero)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli Istituti italiani di cultura all'estero. Nell'esercizio della delega verranno osservati i seguenti principi e criteri direttivi, tenuto conto della contrattazione collettiva esistente in materia, senza determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato:

a) revisione delle disposizioni di cui al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

b) revisione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103;

c) fissazione delle retribuzioni e del relativo regime previdenziale ed assistenziale, in un quadro di riferimento generale, tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro locale, del costo della vita, dell'anzianità di servizio, dell'impegno profuso dei risultati conseguiti dal lavoratore, delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche e uffici consolari degli altri Stati europei, prevedendo emolumenti comunque sufficienti ad attrarre gli elementi più qualificati;

d) stipulazione dei contratti sulla base degli ordinamenti degli Stati di accreditamento, assicurando nei casi di personale assunto a contratto – comunque uno standard minimo di trattamento nei casi e per le materie in cui le previsioni della normativa locale si rivelino inesistenti o insufficienti, e in particolare per quanto riguarda la maternità, l'orario di lavoro, l'assistenza sanitaria e per infortuni sul lavoro, i carichi di famiglia;

e) riconoscimento della giurisdizione italiana in caso di controversie afferenti la materia in oggetto.

f) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.

2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni par-

lamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario».

9.0.3

TONINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Potenziamento della revisione della spesa di personale del Ministero degli affari esteri)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 170 è aggiunto, infine, il seguente comma:

''Se destinato all'estero ai sensi dell'articolo 34 per un periodo che, anche per effetto di eventuali proroghe, non sia complessivamente superiore ad un anno, il personale ha titolo al trattamento economico di cui alla presente parte, ad eccezione dei benefici di cui agli articoli 173, 175, 176, 179, 196, 197, 199, 205 e 206, nonché al primo comma dell'articolo 200''.

b) l'articolo 199 è sostituito dal seguente:

–''Articolo 199 – *(Contributo per il trasporto degli effetti)*. – 1. Per i viaggi di trasferimento di cui all'articolo 190, per consentire di far fronte alle spese aggiuntive necessarie per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, spetta al personale un contributo fisso onnicomprensivo. La misura di tale contributo è rapportata all'indennità spettante a norma dell'articolo 175 del presente decreto per il personale trasferito da Roma ad una sede estera e da una ad altra sede estera, ovvero a norma dell'articolo 176 del presente decreto per il personale in servizio all'estero che è richiamato in Italia. Tale misura è pari ad una percentuale compresa fra il 30 e il 100 per cento di dette indennità a seconda della distanza intercorrente fra la sede di servizio e quella di destinazione, ed è stabilita secondo la seguente parametrizzazione:

per distanze non maggiori di 500 chilometri: trenta per cento;

per distanze maggiori di chilometri 500 e non maggiori di chilometri 1.500: cinquanta per cento;

per distanze maggiori di chilometri 1.500 e non maggiori di chilometri 3.500: settantacinque per cento;

per distanze maggiori di chilometri 3.500: cento per cento.

2. La parametrizzazione di cui al comma 1 può essere modificata, senza introdurre maggiori oneri, con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il contributo fisso onnicomprensivo di cui al primo comma è corrisposto nella misura del settantacinque per cento all'atto dell'assunzione di servizio presso una sede all'estero o presso il Ministero; il residuo venticinque per cento del contributo spettante è corrisposto entro novanta giorni dalla data di presentazione al Ministero, da parte del dipendente trasferito, di idonea attestazione, rilasciata dalla sede all'estero presso la quale il dipendente è trasferito, che egli abbia effettivamente ricevuto i propri mobili e le proprie masserizie. In caso di rientro presso l'Amministrazione centrale, tale attestazione è sostituita da un'attestazione che le masserizie sono state effettivamente spedite, resa dalla sede dalla quale il dipendente è trasferito. La sede all'estero rilascia l'attestazione su richiesta del dipendente trasferito, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di opportune verifiche effettuate in loco. Qualora, entro sei mesi dalla data di assunzione di servizio, il dipendente trasferito non produca al Ministero per causa a lui imputabile l'attestazione rilasciata dalla sede all'estero, lo stesso perde il diritto alla corresponsione del contributo fisso di cui al comma 1 e la quota già pagata all'atto dell'assunzione di servizio è recuperata a cura dell'Amministrazione.

4. Qualora dipendenti fra loro coniugati siano trasferiti allo stesso ufficio all'estero o ad uffici ubicati nella stessa città, e sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a centottanta giorni, il contributo di cui al comma primo spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata, con gli aumenti che spetterebbero se il coniuge fosse a carico. Con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2013 e da rivedere con cadenza annuale, sono individuate le sedi all'estero caratterizzate da particolari situazioni abitative, con specifico riferimento alla disponibilità di alloggi parzialmente o totalmente arredati, e logistiche, da condizioni eccezionali sotto il profilo della sicurezza e del disagio del personale, oppure da particolari livelli delle indennità di base per le quali il contributo di cui al comma primo può essere corrisposto in misura diversa rispetto alla parametrizzazione stabilita al medesimo comma. Dall'applicazione di tale decreto non possono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.'';

c) l'articolo 200 è abrogato;

d) all'articolo 201, dopo la parola: "domestici" sono soppresse le parole: "nonché per i trasporti di cui all'articolo 199";

e) al secondo comma dell'articolo 202, dopo la parola: "domestici" sono soppresse le parole: "ed eventualmente alle spese di spedizione degli effetti".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), e), d) e e) si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

3. Dal presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.0.3 (testo corretto)

TONINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Potenziamento della revisione della spesa di personale del Ministero degli affari esteri)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 170 è aggiunto, infine, il seguente comma:

''Se destinato all'estero ai sensi dell'articolo 34 per un periodo che, anche per effetto di eventuali proroghe, non sia complessivamente superiore ad un anno, il personale ha titolo al trattamento economico di cui alla presente parte, ad eccezione dei benefici di cui agli articoli 173, 175, 176, 179, 196, 197, 199, 205 e 206, nonché al primo comma dell'articolo 200''.

b) l'articolo 199 è sostituito dal seguente:

''Articolo 199 – *(Contributo per il trasporto degli effetti)*. – 1. Per i viaggi di trasferimento di cui all'articolo 190, per consentire di far fronte alle spese aggiuntive necessarie per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, spetta al personale un contributo fisso onnicomprensivo. La misura di tale contributo è rapportata all'indennità spettante a norma dell'articolo 175 del presente decreto per il personale trasferito da Roma ad una sede estera e da una ad altra sede estera, ovvero a norma dell'articolo 176 del presente decreto per il personale in servizio all'estero che è richiamato in Italia. Tale misura è pari ad una percentuale compresa fra il 30 e il 100 per cento di dette indennità a seconda della distanza intercorrente fra la sede di servizio e quella di destinazione, ed è stabilita secondo la seguente parametrizzazione:

per distanze non maggiori di 500 chilometri: trenta per cento;

per distanze maggiori di chilometri 500 e non maggiori di chilometri 1.500: cinquanta per cento;

per distanze maggiori di chilometri 1.500 e non maggiori di chilometri 3.500: settantacinque per cento;

per distanze maggiori di chilometri 3.500: cento per cento.

2. La parametrizzazione di cui al comma 1 può essere modificata, senza introdurre maggiori oneri, con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il contributo fisso onnicomprensivo di cui al primo comma è corrisposto nella misura del settantacinque per cento all'atto dell'assunzione di servizio presso una sede all'estero o presso il Ministero; il residuo venticinque per cento del contributo spettante è corrisposto entro novanta giorni dalla data di presentazione al Ministero, da parte del dipendente trasferito, di idonea attestazione, rilasciata dalla sede all'estero presso la quale il dipendente è trasferito, che egli abbia effettivamente ricevuto i propri mobili e le proprie masserizie. In caso di rientro presso l'Amministrazione centrale, tale attestazione è sostituita da un'attestazione che le masserizie sono state effettivamente spedite, resa dalla sede dalla quale il dipendente è trasferito. La sede all'estero rilascia l'attestazione su richiesta del dipendente trasferito, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di opportune verifiche effettuate in loco. Qualora, entro sei mesi dalla data di assunzione di servizio, il dipendente trasferito non produca al Ministero per causa a lui imputabile l'attestazione rilasciata dalla sede all'estero, lo stesso perde il diritto alla corresponsione del contributo fisso di cui al comma 1 e la quota già pagata all'atto dell'assunzione di servizio è recuperata a cura dell'Amministrazione.

4. Qualora dipendenti fra loro coniugati siano trasferiti allo stesso ufficio all'estero o ad uffici ubicati nella stessa città, e sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a centottanta giorni, il contributo di cui al comma primo spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata, con gli aumenti che spetterebbero se il coniuge fosse a carico. Con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da rivedere con cadenza annuale, sono individuate le sedi all'estero caratterizzate da particolari situazioni abitative, con specifico riferimento alla disponibilità di alloggi parzialmente o totalmente arredati, e logistiche, da condizioni eccezionali sotto il profilo della sicurezza e del disagio del personale, oppure da particolari livelli delle indennità di base per le quali il contributo di cui al comma primo può essere corrisposto in misura diversa rispetto alla parametrizzazione stabilita al medesimo comma. Dall'applicazione di tale decreto non possono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.'';

c) l'articolo 200 è abrogato;

d) all'articolo 201, dopo la parola: "domestici" sono soppresse le parole: "nonché per i trasporti di cui all'articolo 199";

e) al secondo comma dell'articolo 202, dopo la parola: "domestici" sono soppresse le parole: "ed eventualmente alle spese di spedizione degli effetti".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), e), d) e e) si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

3. Dal presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.0.4

DI BIAGIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure urgenti per la tutela del made in Italy agroalimentare)

1. Per garantire la tutela e il consolidamento del posizionamento mondiale del *made in Italy* agroalimentare, fino al 31 dicembre 2014 è autorizzato il passaggio diretto, a domanda, di personale delle pubbliche amministrazioni all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro alimentari – ICQRF del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Il passaggio di cui al comma 1 è autorizzato nella misura massima di 100 unità ed anche in soprannumero delle dotazioni organiche previste per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il predetto passaggio avviene mediante cessione del contratto di lavoro e previa selezione delle professionalità e individuazione delle sedi secondo criteri prefissati dallo stesso Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con apposito bando. Al personale trasferito si applica l'articolo 2, comma 11, lettera d) terzo e quarto periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. Al personale transitato in mobilità volontaria all'ICQRF si applica il trattamento contrattuale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza riconoscimento di integrazioni derivanti da più favorevoli trattamenti stipendiari derivanti dai contratti delle amministrazioni di provenienza. Le amministrazioni di provenienza del personale selezionato provvedono a trasferire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le corrispondenti partite stipendiali entro 30 giorni dal decreto di inquadramento del personale stesso.

4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

9.0.5

BERNINI, MARINELLO, FLORIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure urgenti per la tutela del made in Italy agroalimentare)

1. Per garantire la tutela e il consolidamento del posizionamento mondiale del *made in Italy* agroalimentare, fino al 31 dicembre 2014 è autorizzato il passaggio diretto, a domanda, di personale delle pubbliche amministrazioni all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro alimentari – ICQRF del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Il passaggio di cui al comma 1 è autorizzato nella misura massima di 100 unità ed anche in soprannumero delle dotazioni organiche previste per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il predetto passaggio avviene mediante cessione del contratto di lavoro e previa selezione delle professionalità e individuazione delle sedi secondo criteri prefissati dallo stesso Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con apposito bando. Al personale trasferito si applica l'articolo 2, comma 11, lettera d) terzo e quarto periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. Al personale transitato in mobilità volontaria all'ICQRF si applica il trattamento contrattuale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza riconoscimento di integrazioni derivanti da più favorevoli trattamenti stipendiari derivanti dai contratti delle amministrazioni di provenienza. Le amministrazioni di provenienza del personale selezionato provvedono a trasferire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le corrispondenti partite stipendiali entro 30 giorni dal decreto di inquadramento del personale stesso.

4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

9.0.6

DE PETRIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure urgenti per la tutela del made in Italy agroalimentare)

1. Per garantire la tutela e il consolidamento del posizionamento mondiale del *made in Italy* agroalimentare, fino al 31 dicembre 2014 è autorizzato il passaggio diretto, a domanda, di personale delle pubbliche amministrazioni all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro alimentari – ICQRF del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Il passaggio di cui al comma 1 è autorizzato nella misura massima di 100 unità ed anche in soprannumero delle dotazioni organiche previste per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il predetto passaggio avviene mediante cessazione del contratto di lavoro e previa selezione delle professionalità e individuazione delle sedi secondo criteri prefissati dallo stesso Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con apposito bando. Al personale trasferito si applica l'articolo 2, comma 11, lettera d) terzo e quarto periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. Al personale transitato in mobilità volontaria all'ICQRF si applica il trattamento contrattuale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza riconoscimento di integrazioni derivanti da più favorevoli trattamenti stipendiari derivanti dai contratti delle amministrazioni di provenienza. Le amministrazioni di provenienza del personale selezionato provvedono a trasferire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le corrispondenti partite stipendiali entro 30 giorni dal decreto di inquadramento del personale stesso.

4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

9.0.7

PANIZZA, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, BERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica all'articolo 2, comma 4-novies della legge 26 febbraio 2011, n. 10)

1. All'articolo 2 della legge 26 febbraio 2011, n. 10, il comma 4-novies è sostituito dal seguente:

''4-novies. Il servizio all'estero del personale docente e amministrativo della scuola è prorogato, nella stessa sede, fino al raggiungimento di un periodo di permanenza non superiore complessivamente a tredici anni scolastici non rinnovabili. La durata del servizio all'estero non può quindi essere superiore ai tredici anni scolastici. La proroga del servizio all'estero non si applica conseguentemente al personale che abbia già prestato un servizio all'estero per un periodo pari o superiore ai tredici anni scolastici. Limitatamente agli anni scolastici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016 sono sospese le procedure di mobilità estero per estero relative al predetto personale a tempo indeterminato in servizio presso le iniziative e istituzioni scolastiche italiane all'estero e presso i lettorati. Sono comunque garantite le procedure di mobilità del personale in servizio presso le Scuole europee. Sono altresì assicurati i trasferimenti da sedi particolarmente disagiate. Ai fini dell'applicazione del presente comma, sono utilizzate sino al 31 agosto 2014 le graduatorie riformulate e aggiornate per la destinazione all'estero del personale scolastico a tempo indeterminato, relative al triennio scolastico 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010''.».

9.0.8

DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri)

1. l'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3 è così modificato:

”3-bis. Ai fini della costituzione degli organismi di cui al comma 3, è garantita la partecipazione del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale. Di quanto previsto dal presente comma, ai fini del dato elettorale, e delle deleghe conferite alle Organizzazioni sindacali per il versamento dei contributi sindacali del personale a contratto locale, valide per il calcolo del dato associativo, si tiene conto ai fini del calcolo della rappresentatività sindacale ai sensi dell'articolo 43”.

2. Dalla attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 10.

10.1

VOLPI, BISINELLA, CALDEROLI

Sopprimere l'articolo.

10.2

OPELLANA, MUSSINI, MOLINARI, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MORRA, GAETTI, DE PIETRO, BOTTICI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 10. – (*Misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione*). – 1. Nel quadro delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la politica di coesione di cui all'articolo 7, comma 26, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, al fine di assicurare il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 119, comma 5, della Costituzione e rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, è istituita l'Agenzia per la coesione territoriale, di seguito denominata "Agenzia", sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Le funzioni relative alla politica di coesione sono attribuite all'Agenzia per la coesione territoriale secondo le disposizioni di cui ai seguenti commi.

2. L'Agenzia, ferme restando le competenze delle amministrazioni titolari di programmi e delle relative autorità di gestione, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione relativi ai fondi strutturali europei e al Fondo per lo sviluppo e la coesione:

a) nell'attività istruttoria cura il raccordo con le amministrazioni statali e regionali competenti ai fini della predisposizione di proposte di programmazione economica e finanziaria e di destinazione territoriale delle risorse della politica di coesione europea e nazionale di natura finanziaria e non finanziaria miranti ad accrescere la coesione territoriale, anche ai fini dell'adozione degli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'impiego dei fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea, nonché all'impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione da realizzare in forma integrata con le risorse europee per lo sviluppo regionale;

b) promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati dai fondi strutturali, i programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché le attività di valutazione delle politiche di coesione;

c) raccoglie ed elabora, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, nonché sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche ai fini dell'adozione delle misure di accelerazione degli interventi necessari ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

d) supporta il Ministro delegato nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea relativi alla fase di definizione delle politiche di sviluppo regionale e di verifica della loro realizzazione, predisponendo, ove necessario, proposte di riprogrammazione;

e) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in materia di sviluppo regionale;

f) cura l'istruttoria relativa all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per la politica di coesione;

g) Opera, in raccordo con le amministrazioni competenti, il monitoraggio sistematico e continuo dei programmi operativi e degli interventi della politica di coesione, anche attraverso specifiche attività di verifica, ferme restando le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato;

h) esercita funzioni di sostegno e di assistenza tecnica alle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali con obiettivi di rafforzamento della coesione territoriale sia attraverso apposite iniziative di formazione del personale delle amministrazioni interessate, che con l'intervento di specifiche strutture di sostegno per l'accelerazione e la realizzazione dei programmi, anche con riferimento alle procedure relative alla stesura e gestione di bandi pubblici;

i) può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi, anche per la conduzione di specifici progetti a carattere sperimentale;

j) dà esecuzione alle determinazioni adottate ai sensi degli articoli 3 e 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro per gli affari europei, da adottare entro il 1° marzo 2014, è approvato lo statuto dell'Agenzia. Lo statuto disciplina l'articolazione dell'Agenzia, la composizione, le competenze e le modalità di nomina degli organi di direzione e del collegio dei revisori, stabilisce i principi e le modalità di adozione dei regolamenti e degli altri atti generali che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, prevedendo altresì forme di rappresentanza delle amministrazioni, anche territoriali, coinvolte nei programmi. L'Agenzia dispone di una dotazione organica di 200 unità di personale e gode di autonomia organizzativa, contabile e di bilancio. Sono organi dell'Agenzia: il direttore generale; il comitato direttivo; il collegio dei revisori dei conti. La partecipazione al Comitato direttivo dell'Agenzia non comporta alcuna forma di compenso. L'Agenzia assicura lo svolgimento delle attività strumentali e di controllo interno nell'ambito delle risorse disponibili. Il rapporto di lavoro presso l'Agenzia è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri. Con contestuale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro per gli affari europei, è nominato il direttore generale scelto tra personalità di comprovata esperienza nella materia delle politiche di coesione, di elevata professionalità e di notoria indipendenza, con trattamento economico non superiore a quello massimo previsto per i Capi dipartimento del segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per quanto non previsto dallo statuto e dalle disposizioni del presente articolo, si applicano le previsioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli Affari Europei, dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione, sono trasferite all'Agenzia, sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite, le unità di personale di ruolo e i rapporti di lavoro a tempo determinato per la loro residua durata, nonché le risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico (di seguito Dipartimento), ad eccezione di quelle afferenti alla Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali. È fatto salvo il diritto di opzione, da esercitare entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono conseguentemente ridotte le dotazioni organiche, le relative strutture e le risorse finanziarie e strumentali del medesimo ministero. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza. Al personale dell'Agenzia è riconosciuto il trattamento economico complessivo già in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza che da ciò derivino, sotto qualsiasi forma, ulteriori oneri per il bilancio dello Stato. Il personale trasferito eccedente il contingente di cui al comma 4 è inquadrato in sovrannumero nei ruoli dell'Agenzia e

gradualmente riassorbito in relazione alle cessazioni in servizio a qualunque titolo. Nelle more della definizione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia e delle strutture del Ministero dello sviluppo economico, gli incarichi di livello dirigenziale conferiti ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del Dipartimento sono mantenuti fino alla naturale scadenza e comunque fino all'effettiva operatività dell'Agenzia e, relativamente ai contratti di cui ai commi 5-*bis* e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, anche in deroga ai contingenti indicati dalla normativa vigente, previa indisponibilità della medesima quota utilizzabile a valere sulla dotazione organica dei dirigenti del Ministero dello sviluppo economico.

5. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 pari ad euro 350.000 annui a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 350.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e le relative risorse finanziarie sono trasferite allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione territoriale e del Ministro per gli Affari Europei, sono definite le procedure di spesa, le modalità di gestione delle risorse e la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse in attuazione dei programmi delle delibere CIPE.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, si provvede alla riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, anche ai fini di individuare le funzioni da trasferire all'Agenzia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. Fino alla effettiva operatività dell'Agenzia, come definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica assicura la continuità della gestione amministrativa, nonché la tempestiva ed efficace attuazione degli adempimenti connessi alla fine del ciclo di programmazione 2007-2013 e all'avvio della programmazione 2014-2020».

10.3

OPELLANA, MUSSINI, MOLINARI, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MORRA, GAETTI, DE PIETRO, BOTTICI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione*). – 1. Nel quadro delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la politica di coesione di cui all'articolo 7, comma 26, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, al fine di assicurare il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 119, comma 5, della Costituzione e rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, è istituita l'Agenzia per la coesione territoriale, di seguito denominata «Agenzia», sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Le funzioni relative alla politica di coesione sono attribuite all'Agenzia per la coesione territoriale secondo le disposizioni di cui ai seguenti commi.

2. L'Agenzia, ferme restando le competenze delle amministrazioni titolari di programmi e delle relative autorità di gestione, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione relativi ai fondi strutturali europei e al Fondo per lo sviluppo e la coesione:

a) nell'attività istruttoria cura il raccordo con le amministrazioni statali e regionali competenti ai fini della predisposizione di proposte di programmazione economica e finanziaria e di destinazione territoriale delle risorse della politica di coesione europea e nazionale di natura finanziaria e non finanziaria miranti ad accrescere la coesione territoriale, anche ai fini dell'adozione degli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'impiego dei fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea, nonché all'impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione da realizzare in forma integrata con le risorse europee per lo sviluppo regionale;

b) promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati dai fondi strutturali, i programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché le attività di valutazione delle politiche di coesione;

c) raccoglie ed elabora, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, nonché sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche ai fini dell'adozione delle misure di accelerazione degli interventi necessari ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

d) supporta il Ministro delegato nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea relativi alla fase di definizione delle politiche di sviluppo regionale e di verifica della loro realizzazione, predisponendo, ove necessario, proposte di riprogrammazione;

f) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in materia di sviluppo regionale;

g) cura l'istruttoria relativa all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per la politica di coesione;

h) opera, in raccordo con le amministrazioni competenti, il monitoraggio sistematico e continuo dei programmi operativi e degli interventi della politica di coesione, anche attraverso specifiche attività di verifica, ferme restando le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato;

i) esercita funzioni di sostegno e di assistenza tecnica alle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali con obiettivi di rafforzamento della coesione territoriale sia attraverso apposite iniziative di formazione del personale delle amministrazioni interessate, che con l'intervento di specifiche strutture di sostegno per l'accelerazione e la realizzazione dei programmi, anche con riferimento alle procedure relative alla stesura e gestione di bandi pubblici;

l) può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi, anche per la conduzione di specifici progetti a carattere sperimentale;

m) dà esecuzione alle determinazioni adottate ai sensi degli articoli 3 e 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro per gli Affari Europei, da adottare entro il 1° marzo 2014, è approvato lo statuto dell'Agenzia. Lo statuto disciplina l'articolazione dell'Agenzia, la composizione, le competenze e le modalità di nomina degli organi di direzione e del collegio dei revisori, stabilisce i principi e le modalità di adozione dei regolamenti e degli altri atti generali che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, prevedendo altresì forme di rappresentanza delle amministrazioni, anche territoriali, coinvolte nei programmi. L'Agenzia dispone di una dotazione organica di 200 unità di personale e gode di autonomia organizzativa, contabile e di bilancio. Sono organi dell'Agenzia: il direttore generale; il comitato direttivo; il collegio dei revisori dei conti. La partecipazione al Comitato direttivo dell'Agenzia non comporta alcuna forma di compenso. L'Agenzia assicura lo svolgimento delle attività strumentali e di controllo interno nell'ambito delle risorse disponibili. Il rapporto di lavoro presso l'Agenzia è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri. Con contestuale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro per gli Affari Europei, è nominato il direttore generale scelto tra personalità di comprovata esperienza nella materia delle politiche di coesione, di elevata professionalità e di notoria indipendenza, con trattamento economico non superiore a quello massimo previsto per i Capi dipartimento del segretariato generale della

Presidenza del Consiglio dei ministri. Per quanto non previsto dallo statuto e dalle disposizioni del presente articolo, si applicano le previsioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli Affari Europei, dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione, sono trasferite all'Agenzia, sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite, le unità di personale di ruolo e i rapporti di lavoro a tempo determinato per la loro residua durata, nonché le risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico (di seguito Dipartimento), ad eccezione di quelle afferenti alla Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali. È fatto salvo il diritto di opzione, da esercitare entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono conseguentemente ridotte le dotazioni organiche, le relative strutture e le risorse finanziarie e strumentali del medesimo ministero. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza. Al personale dell'Agenzia è riconosciuto il trattamento economico complessivo già in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza che da ciò derivino, sotto qualsiasi forma, ulteriori oneri per il bilancio dello Stato. Il personale trasferito eccedente il contingente di cui al comma 4 è inquadrato in sovrannumero nei ruoli dell'Agenzia e gradualmente riassorbito in relazione alle cessazioni in servizio a qualunque titolo. Nelle more della definizione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia e delle strutture del Ministero dello sviluppo economico, gli incarichi di livello dirigenziale conferiti ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del Dipartimento sono mantenuti fino alla naturale scadenza e comunque fino all'effettiva operatività dell'Agenzia e, relativamente ai contratti di cui ai commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, anche in deroga ai contingenti indicati dalla normativa vigente, previa indisponibilità della medesima quota utilizzabile a valere sulla dotazione organica dei dirigenti del Ministero dello sviluppo economico.

5. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 pari ad euro 350.000 annui a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 350.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio

7. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e le relative risorse finan-

ziarie sono trasferite allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione territoriale e del Ministro per gli Affari Europei, sono definite le procedure di spesa, le modalità di gestione delle risorse e la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse in attuazione dei programmi delle delibere CIPE.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, si provvede alla riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, anche ai fini di «individuare le funzioni da trasferire all'Agenzia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. Fino alla effettiva operatività dell'Agenzia, come definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica assicura la continuità della gestione amministrativa, nonché la tempestiva ed efficace attuazione degli adempimenti connessi alla fine del ciclo di programmazione 2007-2013 e all'avvio della programmazione 2014-2020.

10. Ai fini del rafforzamento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri e dell'Agenzia preposte, per quanto di competenza, a funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei anche per il periodo 2014-2020, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale nel numero massimo di 120 unità altamente qualificate, eventualmente anche oltre i contingenti organici previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente all'Area terza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, sono definiti criteri e modalità di attuazione della presente disposizione, ivi compresa la selezione del personale mediante la Scuola nazionale dell'Amministrazione e la ripartizione del personale tra le amministrazioni interessate. Il personale di cui al presente comma svolge esclusivamente le funzioni per le quali è stato assunto e non può essere destinato ad attività diverse da quelle direttamente riferibili all'impiego dei Fondi strutturali europei e al monitoraggio degli interventi cofinanziati dai Fondi europei.

11. Agli oneri derivanti dal comma 11, pari ad euro 5.520.000 annui, si provvede, per il periodo di validità dei programmi 2014-2020, per euro 4.195.680 annui a carico delle risorse finanziarie dell'asse di assistenza tecnica previsto nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2014-2020 a titolarità delle Amministrazioni presso cui il predetto personale viene assegnato, nonché a carico delle risorse finanziarie del Programma operativo Governance ed assistenza tecnica 2014-2020, per euro 1.324.320 annui, mediante le disponibilità del

Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

12. Sulla base di specifica comunicazione del Dipartimento della funzione pubblica sull'assegnazione dei funzionari alle Amministrazioni di cui al comma 11, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare, annualmente, all'entrata del bilancio dello Stato le risorse di cui al comma 12 del presente articolo, imputandole, per la parte di pertinenza dei singoli programmi operativi, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilità di tesoreria del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. Per le finalità di cui al comma 11 sono iscritte corrispondenti risorse sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate. Il Fondo di rotazione si rivale delle risorse anticipate ai sensi del presente comma sui corrispondenti rimborsi disposti dall'Unione europea a fronte delle spese rendicontate.

13. A decorrere dall'esercizio 2021, al relativo onere si provvede mediante la programmazione di indisponibilità di posti a valere sulle facoltà assunzionali delle Amministrazioni di cui al comma 11, previa autorizzazione e verifica della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato».

10.4

BERNINI, MARINELLO, FLORIS

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Ferme restando le competenze delle amministrazioni titolari di programmi, delle relative autorità di gestione e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nelle materie di cui agli articoli 42 e 43 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare:

a) nell'attività istruttoria cura il raccordo con le amministrazioni statali e regionali competenti ai fini della predisposizione di proposte di programmazione economica e finanziaria e di destinazione territoriale delle risorse della politica di coesione europea e nazionale di natura finanziaria e non finanziaria miranti ad accrescere la coesione territoriale, anche ai fini dell'adozione degli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'impiego dei fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea, nonché all'impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione da realizzare in forma integrata con le risorse europee per lo sviluppo regionale;

b) promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati dai fondi strutturali, i programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché le attività di valutazione delle politiche di coesione;

c) raccoglie ed elabora, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, nonché sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche ai fini dell'adozione delle misure di accelerazione degli interventi necessari ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

d) supporta il Presidente o il Ministro delegato nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea relativi alla fase di definizione delle politiche di sviluppo regionale e di verifica della loro realizzazione, predisponendo, ove necessario, proposte di riprogrammazione;

e) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in materia di sviluppo regionale;

f) cura l'istruttoria relativa all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 20 Il, al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per la politica di coesione.

2-bis. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nella definizione degli atti di programmazione, di indirizzo e di gestione della politica agricola e della pesca, ne assicura la coerenza con la politica di coesione, nel rispetto dei poteri e delle prerogative delle Regioni e delle province autonome».

10.5

DI BIAGIO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ferme restando le competenze delle amministrazioni titolari di programmi, delle relative autorità di gestione e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nelle materie di cui agli articoli 42 e 43 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare:

a) nell'attività istruttoria cura il raccordo con le amministrazioni statali e regionali competenti ai fini della predisposizione di proposte di programmazione economica e finanziaria e di destinazione territoriale delle risorse della politica di coesione europea e nazionale di natura finanziaria e non finanziaria miranti ad accrescere la coesione territoriale, anche ai fini dell'adozione degli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'impiego dei fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea, nonché all'impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione da realizzare in forma integrata con le risorse europee per lo sviluppo regionale;

b) promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati dai fondi strutturali, i programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché le attività di valutazione delle politiche di coesione;

c) raccoglie ed elabora, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, nonché sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche ai fini dell'adozione delle misure di accelerazione degli interventi necessari ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

d) supporta il Presidente o il Ministro delegato nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea relativi alla fase di definizione delle politiche di sviluppo regionale e di verifica della loro realizzazione, predisponendo, ove necessario, proposte di riprogrammazione;

e) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in materia di sviluppo regionale;

f) cura l'istruttoria relativa all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per la politica di coesione.

2-bis. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; nella definizione degli atti di programmazione, di indirizzo e di gestione della politica agricola e della pesca, ne assicura la coerenza con la politica di coesione, nel rispetto dei poteri e delle prerogative delle Regioni e delle province autonome».

10.6

PERRONE

Al comma 2, primo periodo, sostituire la congiunzione: «e» con una virgola e dopo le parole: «delle relative Autorità di gestione» aggiungere le seguenti: «e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nelle materie di cui agli articoli 42 e 43 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea», e dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nella definizione degli atti di programmazione, di indirizzo e di gestione della politica agricola e della pesca, ne assicura la coerenza con la politica di coesione, nel rispetto dei poteri e delle prerogative delle Regioni e delle province autonome».

10.7

DI BIAGIO

Al comma 2 del primo periodo, sostituire la congiunzione: «e» con una virgola e dopo le parole: «delle relative Autorità di gestione» aggiun-

gere le seguenti parole: «e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nelle materie di cui agli articoli 42 e 43 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea», e dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nella definizione degli atti di programmazione, di indirizzo e di gestione della politica agricola e della pesca, ne assicura la coerenza con la politica di coesione, nel rispetto dei poteri e delle prerogative delle Regioni e delle province autonome».

10.8

BERNINI, MARINELLO, FLORIS

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «e» con la seguente: «,» e dopo le parole: «delle relative Autorità di gestione», inserire le seguenti: «e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nelle materie di cui agli articoli 42 e 43 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea», e dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nella definizione degli atti di programmazione, di indirizzo e di gestione della politica agricola e della pesca, ne assicura la coerenza con la politica di coesione, nel rispetto dei poteri e delle prerogative delle Regioni e delle province autonome».

10.9

BRUNO

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:

«f-bis) si avvale, al fine di rafforzare l'attuazione della politica di coesione ed assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 3, articolo 3, decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché per dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi del comma 6, articolo 6, decreto legislativo n. 88 del 2011, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa, anche attraverso il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi strategici di cui all'articolo 55-bis, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

f-ter) promuove il ricorso alle modalità di attuazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e alle misure previste dagli articoli 9 e 9-bis, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

Al comma 3 sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi nazionali di assistenza tecnica finanziati nell'ambito della programmazione dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea»;

alla lettera d) sostituire le parole: «e 6, comma 6» con «commi 1 e 2»

Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici restano in carica sino alla naturale scadenza degli stessi incarichi.»

Dopo il comma 14 inserire i seguenti:

«14-bis.) L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n.1, può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed interventi speciali, anche a carattere sperimentale, finanziati nell'ambito delle politiche di coesione e delle azioni di sistema individuate dal CIPE per supportare l'avvio di nuovi progetti strategici e l'attuazione rafforzata degli interventi per la coesione territoriale.

14-ter.) Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione territoriale ed il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i rapporti tra l'Agenzia per la coesione territoriale e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, anche al fine di individuare le più idonee forme di collaborazione per l'esercizio delle rispettive competenze e prerogative di legge».

10.9 (testo 2)

BRUNO, LO MORO

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:

«f-bis) può avvalersi, al fine di rafforzare l'attuazione della politica di coesione ed assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 3, articolo 3, decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché per dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi del comma 6, articolo 6, decreto legislativo n. 88 del 2011, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa, anche attraverso il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi strategici di cui all'articolo 55-bis, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

f-ter) promuove il ricorso alle modalità di attuazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e alle misure pre-

viste dagli articoli 9 e 9-bis, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

Al comma 3 sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi nazionali di assistenza tecnica finanziati nell'ambito della programmazione dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea»;

alla lettera d) sostituire le parole: «e 6, comma 6» con «commi 1 e 2»

Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici restano in carica sino alla naturale scadenza degli stessi incarichi.»

Dopo il comma 14 inserire i seguenti:

«14-bis.) L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, può assumere, in via eccezionale, le funzioni dirette di autorità di gestione e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed interventi speciali, anche a carattere sperimentale, finanziati nell'ambito delle politiche di coesione e delle azioni di sistema individuate dal CIPE per supportare l'avvio di nuovi progetti strategici e l'attuazione rafforzata degli interventi per la coesione territoriale.

14-ter.) Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione territoriale ed il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i rapporti tra l'Agenzia per la coesione territoriale e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, anche al fine di individuare le più idonee forme di collaborazione per l'esercizio delle rispettive competenze e prerogative di legge».

10.10

ZIZZA

Al Comma 2, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:

«f-bis) si avvale, al fine di rafforzare l'attuazione della politica di coesione ed assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 3, articolo 3, decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché per dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi del comma 6, articolo 6, decreto legislativo n. 88 del 2011, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa, anche attraverso il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi strategici di cui all'articolo 55-bis, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

f-ter) promuove il ricorso alle modalità di attuazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e alle misure previste dagli articoli 9 e 9-*bis*, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici restano in carica sino alla naturale scadenza degli stessi incarichi».

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-*bis*.) L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed interventi speciali, anche a carattere sperimentale, finanziati nell'ambito delle politiche di coesione e delle azioni di sistema individuate dal CIPE per supportare l'avvio di nuovi progetti strategici e l'attuazione rafforzata degli interventi per la coesione territoriale».

10.11

ZIZZA

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:

«*f-bis*) si avvale, al fine di rafforzare l'attuazione della politica di coesione ed assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 3, articolo 3, decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché per dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi del comma 6, articolo 6, decreto legislativo n. 88 del 2011, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa, anche attraverso il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi strategici di cui all'articolo 55-*bis*, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

f-ter) promuove il ricorso alle modalità di attuazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e alle misure previste dagli articoli 9 e 9-*bis*, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

Al comma 3 sostituire la lettera c) con la seguente:

«*c*) può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi nazionali di assistenza tecnica finanziati nell'ambito della programmazione dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea»;

alla lettera d) sostituire le parole: «e 6, comma 6» con le seguenti: «commi 1 e 2».

10.12

LIUZZI

Al Comma 2, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:

«f-bis) si avvale, al fine di rafforzare l'attuazione della politica di coesione ed assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 3, articolo 3, decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché per dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi del comma 6, articolo 6, decreto legislativo n. 88 del 2011, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa, anche attraverso il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi strategici di cui all'articolo 55-bis, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

f-ter) promuove il ricorso alle modalità di attuazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e alle misure previste dagli articoli 9 e 9-bis, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

10.13

IURLARO

Al comma 3 primo periodo sostituire la parola: «relativi» con le seguenti: «la Presidenza del Consiglio dei Ministri relativamente»;

alla lettera a), dopo le parole: «specifiche attività di» inserire le seguenti: «valutazione e»;

alla lettera b), le parole: «esercita funzioni» sono sostituite dalle seguenti: «svolge azioni»; la parola: «gestiscono» è sostituita da: «ne facciano richiesta per la gestione di»; le parole: «specifiche strutture di sostegno» sono sostituite da: «qualificati soggetti pubblici di settore»; alla fine aggiungere: «e al ricorso alle centrali di committenza»;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) attua le misure adottate dal Presidente del Consiglio o dal Ministro delegato ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 88 del 2011;»

dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

«c-bis) svolge le funzioni di autorità di audit per conto delle Amministrazioni statali e regionali titolari di programmi finanziati dai fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea, e dal Fondo di sviluppo e Coesione, in raccordo con la Ragioneria generale dello Stato, svolge funzioni di coordinamento e standardizzazione delle funzioni di audit svolte da altre autorità;

c-ter) promuove l'attuazione rafforzata degli interventi per la coesione territoriale mediante il ricorso ai Contratti Istituzionali di Sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e dell'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazione dalla legge 9 agosto 2013 n. 98».

10.13 (testo 2)

IURLARO

Al comma 3 primo periodo sostituire la parola: «relativi» con le seguenti: «la Presidenza del Consiglio dei Ministri relativamente»;

alla lettera a), dopo le parole: «specifiche attività di» inserire le seguenti: «valutazione e»;

alla lettera b), le parole: «esercita funzioni» sono sostituite dalle seguenti: «svolge azioni»; le parole: «specifiche strutture di sostegno» sono sostituite da: «qualificati soggetti pubblici di settore».

10.14

CARIDI

Al comma 3 primo periodo sostituire la parola: «relativi» con le seguenti: la Presidenza del Consiglio dei Ministri relativamente»;

alla lettera a), dopo le parole: «specifiche attività di» inserire le seguenti: «valutazione e»;

alla lettera b), le parole: «esercita funzioni» sono sostituite dalle seguenti: «svolge azioni»; la parola: «gestiscono» è sostituita da: «ne facciano richiesta per la gestione di»; le parole: «specifiche strutture di sostegno» sono sostituite da: «qualificati soggetti pubblici di settore»; alla fine aggiungere: «e al ricorso alle centrali di committenza.»

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) attua le misure adottate dal Presidente del Consiglio o dal Ministro delegato ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 88 del 2011;»

dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

«c-bis) svolge le funzioni di autorità di audit per conto delle Amministrazioni statali e regionali titolari di programmi finanziati dai fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea, e dal Fondo di sviluppo e Coesione, in raccordo con la Ragioneria generale dello Stato, svolge funzioni

di coordinamento e standardizzazione delle funzioni di audit svolte da altre autorità;

c-ter) promuove l'attuazione rafforzata degli interventi per la coesione territoriale mediante il ricorso ai Contratti Istituzionali di Sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazione dalla legge 9 agosto 2013 n. 98».

10.15

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«*b-bis)* vigila nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche sull'attuazione dei programmi e sulla realizzazione dei progetti che utilizzano i fondi strutturali;

b-ter) promuove, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, il miglioramento della qualità, della tempestività, dell'efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione degli interventi».

10.15 (testo 2)

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«*b-bis)* vigila nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche sull'attuazione dei programmi e sulla realizzazione dei progetti che utilizzano i fondi strutturali;

b-ter) promuove, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, il miglioramento della qualità, della tempestività, dell'efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione degli interventi»;

b) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi per la conduzione di specifici progetti a carattere sperimentale nonché nelle ipotesi previste dal successivo punto d);».

10.16

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 3, sopprimere la lettera c)

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: «non comporta alcuna forma di compenso.» aggiungere le seguenti: «Viene altresì assicurata all'interno del Comitato Direttivo dell'Agenzia adeguata rappresentanza delle Amministrazioni Regionali».

Sostituire il comma 12, con il seguente:

«12. Agli oneri derivanti dal comma 11, pari a euro 5.520.000 annui, si provvede a carico delle risorse statali rivenienti da nuove assegnazioni definite in sede di legge di stabilità e dalle risorse a disposizione della Cassa Depositi e Prestiti.»

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Le disposizioni di cui all'art. 32, comma 24, lettere b) e c) della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono abrogate».

10.17

DE PETRIS

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

10.17 (testo 2)

DE PETRIS

Al comma 3, lettera c), sopprimere la parola: "anche".

10.18

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 3, sopprimere le lettere c) ed e).

Conseguentemente:

a) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) raccoglie ed elabora, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, non-

ché sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche ai fini dell'adozione delle misure di accelerazione degli interventi necessari ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;»

b) sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato, si provvede alla riorganizzazione funzionale nell'ambito della normativa vigente, del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. Il predetto decreto dovrà prevedere le modalità necessarie ad assicurare che gli incarichi dei componenti abbiano una durata almeno fino al termine del ciclo di programmazione 2014-2020».

10.18 (testo 2)

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 2, sopprimere le lettere c) ed e).

Conseguentemente, al comma 3:

a) *dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis) raccoglie ed elabora, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, nonché sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche ai fini dell'adozione delle misure di accelerazione degli interventi necessari ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;»;*

b) *sostituire il comma 9 con il seguente: «9. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato, si provvede alla riorganizzazione funzionale nell'ambito della normativa vigente, del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. Il predetto decreto dovrà prevedere le modalità necessarie ad assicurare che gli incarichi dei componenti abbiano una durata almeno fino al termine del ciclo di programmazione 2014-2020.».*

10.19

TARQUINIO

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi nazionali di assistenza tecnica finanziati nell'ambito della programmazione dei fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea»;

alla lettera d) sostituire le parole: «e 6, comma 6» con le seguenti: «commi 1 e 2».

10.20

DE PETRIS

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «prevedendo altresì forme di rappresentanza della Amministrazioni anche territoriali, coinvolte nei programmi».

10.21

DE PETRIS

Al comma 4, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: «Viene altresì assicurata all'interno del Comitato Direttivo dell'Agenzia adeguata rappresentanza delle Amministrazioni Regionali».

10.21 (testo 2)

DE PETRIS

Al comma 4, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: «Viene altresì assicurata all'interno del Comitato Direttivo dell'Agenzia adeguata rappresentanza delle Amministrazioni territoriali».

10.22

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Al comma 5 dopo le parole: «cessazioni in servizio a qualunque titolo.» è aggiunto il seguente: «L'Agenzia è autorizzata a coprire eventuali carenze di organico, rilevate in sede di costituzione, con il ricorso alle

procedure di mobilità del personale delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165».

10.23

BOTTICI

Al comma 5 sopprimere le parole da: «Alfine di consentire il più efficace svolgimento» fino a: «30 luglio 1999, n. 303».

Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole: «ad euro 1.450.000 annui» con le seguenti: «ad euro 350.000 annui» e sostituire le parole da: «quanto a 1.450.000 euro» fino alla fine del comma con le seguenti: «quanto a 350.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

10.24

BOTTICI

Al comma 5, settimo ed ottavo periodo, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «50 unità» con le parole: «20 unità» e le parole: «euro 1.100.000» con le seguenti: «euro 440.000».

Conseguentemente, al comma 6 sostituire, ovunque ricorra, la parola: «1.450.000» con la seguente: «790.000»; nonché sostituire la parola: «950.000» con la seguente: «440.000»; indi sostituire le parole da: «Ministero dell'istruzione» fino a: «500.000 euro» con le seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze e a 350.000 euro».

10.25

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Al comma 5 sostituire le parole: «50 unità» con le seguenti: «70 unità».

10.26

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Al comma 5, ultimo periodo, le parole sopprimere: «fino alla naturale scadenza e comunque fino all'effettiva operatività dell'Agenzia».

10.27

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 9, in fine, inserire il seguente periodo: «I componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici restano in carica sino alla naturale scadenza degli stessi incarichi».

Dopo il comma 14 inserire i seguenti commi:

«14-bis. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed interventi speciali, anche a carattere sperimentale, finanziati nell'ambito delle politiche di coesione e delle azioni di sistema individuate dal CIPE per supportare l'avvio di nuovi progetti strategici e l'attuazione rafforzata degli interventi per la coesione territoriale.

14-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione territoriale ed il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i rapporti tra l'Agenzia per la coesione territoriale e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, anche al fine di individuare le più idonee forme di collaborazione per l'esercizio delle rispettive competenze e prerogative di legge».

10.28

BRUNI

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«I componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici restano in carica sino alla naturale scadenza degli stessi incarichi».

10.29

PERRONE

Sopprimere i commi 11, 12, 13 e 14.

10.30

BOTTICI

Sopprimere i commi 11, 12, 13 e 14.

10.31

Giovanni MAURO

Sopprimere il comma 11.

10.32

IURLARO

Al comma 11, sostituire le parole da: «è autorizzata» fino alla fine del comma con le seguenti: «la stipula di apposite convenzioni con gli enti e le società pubbliche nazionali già affidatarie, nell'ambito della programmazione 2007-2013, di programmi di assistenza tecnica, supporto e formazione alle amministrazioni centrali».

Il comma 13 e 14 sono soppressi.

10.33

BOTTICI

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: «120 unità» con le seguenti: «60 unità» e le parole: «eventualmente anche oltre i» con le seguenti: «nell'ambito dei».

Conseguentemente, al comma 12, sostituire la parola: «5.520.000» con la seguente: «2.760.000»; e la parola: «4.195.680» con la seguente: «2.760.000»; indi, sopprimere il periodo da: «nonché a carico» fino alla fine del comma.

E, conseguentemente, al comma 13 sopprimere l'ultimo periodo.

10.34

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Al comma 11, dopo le parole: «altamente qualificate» inserire le seguenti: «anche tra quelli appartenenti al Nucleo Tecnico per il coordinamento della politica economica e all'Unità Tecnica di finanza di progetto presso il CIPE e al Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso il DPS, con incarico di almeno tre anni negli ultimi cinque anni.».

10.35

BOTTICI

Al comma 11, sostituire le parole: «eventualmente anche oltre i» con le seguenti: «nell'ambito dei».

10.36

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Al comma 11, dopo le parole: «Area Terza.» inserire le seguenti: «Per far fronte alle esigenze di cui al presente comma nell'emanando bando sono riservati posti per il personale, con incarico di tre anni almeno negli ultimi cinque anni, appartenente al Nucleo Tecnico per il coordinamento della politica economica, all'Unità Tecnica di finanza di progetto presso il CIPE e al Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso il DPS.».

10.36 (testo 2)

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Al comma 11, dopo le parole: «Area Terza.» inserire le seguenti: «Per far fronte alle esigenze di cui al presente comma nell'emanando bando sono riservati il 25 per cento dei posti per il personale, con incarico di tre anni almeno negli ultimi cinque anni, appartenente al Nucleo Tecnico per il coordinamento della politica economica, all'Unità Tecnica di

finanza di progetto presso il CIPE e al Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso il DPS,».

10.37

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole da: «Scuola nazionale dell'Amministrazione» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «la Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, su delega delle amministrazioni interessate e la ripartizione del personale tra le amministrazioni stesse».

10.38

DE PETRIS

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12-bis. Agli oneri derivanti dal comma 11, pari a euro 5.520.000 annui, si provvede a carico delle risorse statali rivenienti da nuove assegnazioni definite in sede di legge di stabilità e dalle risorse a disposizione della Cassa Depositi e Prestiti».

10.39

DE PETRIS

Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: «pari ad euro 5.520.000 annui» con le seguenti: «fino alla concorrenza di euro 5.520.000 annui».

10.0.1

TARQUINIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure urgenti per l'attuazione delle politiche di coesione)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per la politica di coesione al fine di rafforzare l'attuazione della politica di coesione, nonché per assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 3, articolo 3, decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, promuove il ricorso alle misure di cui agli articoli 9 e 9-bis, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e se necessario adotta le misure di accelerazione degli interventi strategici di cui all'articolo 55-bis, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, anche al fine di dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi del comma 6, articolo 6, decreto legislativo n. 88 del 2011.

2. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed interventi speciali, anche a carattere sperimentale, finanziati nell'ambito delle politiche di coesione e delle azioni di sistema individuate dal CIPE per supportare l'avvio di nuovi progetti strategici e l'attuazione rafforzata degli interventi per la coesione territoriale.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione territoriale ed il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i rapporti tra l'Agenzia per la coesione territoriale, di cui all'articolo 10, e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, anche al fine di individuare le più idonee forme di collaborazione per l'esercizio delle rispettive competenze».

10.0.2

PERRONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure urgenti per l'attuazione delle politiche di coesione)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per la politica di coesione al fine di rafforzare l'attuazione della politica di coesione, nonché per assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 3, articolo 3, decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, promuove il ricorso alle misure di cui agli articoli 9 e 9-bis, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e se necessario adotta le misure di accelerazione degli interventi strategici di cui all'articolo 55-bis, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, anche al fine di dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi del comma 6, articolo 6, decreto legislativo n. 88 del 2011.

2. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed interventi speciali, anche a carattere sperimentale, finanziati nell'ambito delle politiche di coesione e delle azioni di sistema individuate dal CIPE per supportare l'avvio di nuovi progetti strategici e l'attuazione rafforzata degli interventi per la coesione territoriale».

Art. 11.**11.1**

BRUNI, ZIZZA, PICCOLI, LIUZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. – *(Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP). – 1.* In attuazione dell'articolo 17 della direttiva 2008/98/Ce e dell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 29, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, sentite le Associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA), con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della

legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento di un sistema integrato di tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP), che:

a) non deve comportare oneri carico delle imprese per la costituzione ed il funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai costi relativi ad operazioni ed ad attività funzionali al controllo ed al monitoraggio dei dati e delle informazioni di competenza o di interesse della pubblica amministrazione;

b) può prevedere, in considerazione della tipologia delle attività svolte e dei rifiuti prodotti o gestiti, in alternativa al sistema cartaceo vigente, la trasposizione in formato digitale dei relativi dati e la trasmissione degli stessi, con le medesime tempistiche, ad un sistema centrale gestito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare. In tal caso, deve essere assicurata l'interoperabilità con i *software* gestionali aziendali e non deve essere richiesto l'obbligatorio utilizzo di particolari tecnologie o di specifici dispositivi informatici. Deve altresì essere assicurato il coordinamento con le altre banche dati della pubblica amministrazione, in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni detenute anche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 definisce:

a) le informazioni necessarie ai fini della tracciabilità e le modalità di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all'autorità competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative delle attività di impresa;

b) le categorie di imprese, incluse quelle agricole ed artigiane, alle quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell'organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o della stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate;

c) la data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimentazione obbligatoria della durata di almeno 90 giorni, la data della successiva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese ed organizzata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le modalità per l'effettuazione del monitoraggio dei risultati della verifica e la conseguente procedura di adeguamento del sistema, in caso di esito negativo della stessa;

d) la data di avvio dell'operatività del sistema, che risulta subordinata all'esito positivo della verifica di cui alla lettera c) ed all'adozione del decreto di cui al comma 3;

e) le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato;

f) il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189, 190 e 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione delle disposizioni citate;

g) il coordinamento con gli adempimenti previsti dall'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di garantire, l'automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni detenute dall'Albo nazionale gestori ambientali e di semplificare e di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;

h) le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informatiche.

3. Entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 1, il Governo è delegato ad emanare un decreto che definisca le sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi previsti dal sistema di cui alla presente norma e provveda alla modifica o al coordinamento di quelle previste per la violazione degli obblighi di cui alla lettera f). Le sanzioni devono essere commisurate e proporzionate alla tipologia e quantità dei rifiuti ed alla natura dell'illecito. Il decreto deve graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione e prevedere forme di ravvedimento operoso per gli errori burocratici e di minore entità.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente norma:

a) le parole: il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ovunque ricorrenti, sono sostituite con le parole: "Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP)";

b) sono abrogate le seguenti disposizioni:

1) il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e s.m.i, il decreto 18 febbraio 2011, n. 52 e s.m.i. ed il decreto 20 marzo 2013;

2) l'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011 e s.m.i.;

3) gli articoli 16, 35, 37, 38 e 39, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 9, 10 e 15 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

4. l'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Nelle more dell'avvio dell'operatività del sistema di cui al comma 1, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.205 e s.m.i., fatto salvo quanto disposto dall'articolo 28, comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e dall'articolo 52, comma 2-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.

6. Si intendono cessati gli impegni contrattuali assunti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare nei confronti di Selex-SEMA per lo svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione del sistema SISTRI, pendenti alla data di entrata in vigore della presente

norma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le parti contrattuali e l'Autorità per la Vigilanza dei contratti pubblici definisce con decreto entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità per l'estinzione dei rapporti economici derivanti dal contratto indicato, anche tenuto conto delle risultanze del procedimento penale avviato presso la Procura di Napoli e senza la previsione di alcun costo aggiuntivo o obbligazione a carico delle imprese iscritte a SISTRI. Con il medesimo decreto, sono definite le modalità per il progressivo recupero, nell'arco di cinque anni, dei contributi versati dalle imprese in adempimento alle previsioni in materia di SISTRI citate».

11.2

GALIMBERTI, BOCCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11 – (*Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP)*). – 1. In attuazione dell'articolo 17 della direttiva 2008/98/Ce e dell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 29, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, sentite le Associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA), con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento di un sistema integrato di tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP), che:

a) non deve comportare oneri a carico delle imprese per la costituzione ed il funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai costi relativi ad operazioni e ad attività funzionali al controllo e al monitoraggio dei dati e delle informazioni di competenza o di interesse della pubblica amministrazione;

b) può prevedere, in considerazione della tipologia delle attività svolte e dei rifiuti prodotti o gestiti, in alternativa al sistema cartaceo vigente, la trasposizione in formato digitale dei relativi dati e la trasmissione degli stessi, con le medesime tempistiche, ad un sistema centrale gestito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In tal caso, deve essere assicurata l'interoperabilità con i *software* gestionali aziendali e non deve essere richiesto l'obbligatorio utilizzo di particolari tecnologie o di specifici dispositivi informatici. Deve, altresì, essere assicurato il coordinamento con le altre banche dati della pubblica amministrazione, in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle in-

formazioni detenute anche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 definisce:

a) le informazioni necessarie ai fini della tracciabilità e le modalità di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all'autorità competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative delle attività di impresa;

b) le categorie di imprese, incluse quelle agricole ed artigiane, alle quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell'organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o della stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate;

c) la data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimentazione obbligatoria della durata almeno 90 giorni, la data della successiva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese ed organizzata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le modalità per l'effettuazione del monitoraggio dei risultati della verifica e la conseguente procedura di adeguamento del sistema, in caso di esito negativo della stessa;

d) la data di avvio dell'operatività del sistema, che risulta subordinata all'esito positivo della verifica di cui alla lettera c) ed all'adozione del decreto di cui al comma 3;

e) le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato;

f) il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189, 190 e 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione delle disposizioni citate;

g) il coordinamento con gli adempimenti previsti dall'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di garantire l'automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni detenute dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali e di semplificare e di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;

h) le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle imprese che adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informatiche.

3. Entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 1, il Governo è delegato ad emanare un decreto che definisca le sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi previsti dal sistema di cui

alla presente norma e provveda alla modifica o al coordinamento di quelle previste per la violazione degli obblighi di cui alla lettera *f*). Le sanzioni devono essere commisurate e proporzionate alla tipologia e quantità dei rifiuti ed alla natura dell'illecito. Il decreto deve graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione e prevedere forme di ravvedimento operoso per gli errori burocratici e di minore entità.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo:

a) le parole: "il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ovunque ricorrenti, sono sostituite con le parole: »Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP)";

b) sono abrogate le seguenti disposizioni:

1) il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e s.m.i, il decreto 18 febbraio 2011, n. 52 e s.m.i. ed il decreto 20 marzo 2013;

2) l'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011 e s.m.i.;

3) gli articoli 16,35,37, 38 e 39, commi 1, 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quarter*, 9, 10 e 15 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

4) l'articolo 260-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5) nelle more dell'avvio dell'operatività del sistema di cui al comma 1, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e s.m.i., fatto salvo quanto disposto dall'articolo 28, comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e dall'articolo 52, comma 2-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.

6) si intendono cessati gli impegni contrattuali assunti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nei confronti di Selex-SEMA per lo svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione del sistema SISTRI, pendenti alla data di entrata in vigore della presente norma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le parti contrattuali e l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici definisce con decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità per l'estinzione dei rapporti economici derivanti dal contratto indicato, anche tenuto conto delle risultanze del procedimento penale avviato presso la Procura di Napoli e senza la previsione di alcun costo aggiuntivo o obbligazione a carico delle imprese iscritte a SISTRI. Con il medesimo decreto, sono definite le modalità per il progressivo recupero, nell'arco di cinque anni, dei contributi versati dalle imprese in adempimento alle previsioni in materia di SISTRI citate».

11.3

GALIMBERTI, BOCCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. – (*Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia*). – 1. Il comma 1 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

”1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori”.

2. I commi 2 e 3, dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono soppressi.

3. Dal 1° marzo 2014 gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, con esclusione dei soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, aderiscono alla fase sperimentale di operatività del sistema le cui modalità e procedure verranno definite con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate, da emanarsi entro il 31 dicembre 2013. Il termine della fase sperimentale è fissato al 31 dicembre 2014, prorogabile per non oltre 6 mesi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione.

4. Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania di cui al comma 4 dell'articolo 188-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il termine iniziale di operatività è fissato all'esito positivo della fase sperimentale di cui al comma 2.

5. Sono abrogati:

a) il comma 5 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 marzo 2013 recante «Termini di riavvio progressivo del SISTRI», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 19 aprile 2013.

6. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, relative agli obblighi derivanti dal sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, sono sospese fino al termine della fase sperimentale di cui al comma 2. Nel periodo di sperimentazione di cui al medesimo comma, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e s.m.i..

7. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, compiute successivamente alla sospensione di cui al comma 11, sono ridotte ad un ottavo del minimo se il pagamento della sanzione viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua contestazione. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla eliminazione, da parte del soggetto obbligato, della relativa fattispecie che ha determinato la sanzione.

8. Le somme di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e s.m.i., versate dai soggetti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale medesimo a titolo di contributi di iscrizione al SISTRI per le annualità 2010, 2011 e 2012 sono restituite ovvero utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

9. Le disposizioni di attuazione del comma 11-*ter* sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze avente natura non regolamentare, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge'».

11.4

ARRIGONI, CONSIGLIO, BISINELLA, CALDEROLI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 11. — (*Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP)*). – 1. In attuazione dell'articolo 17 della direttiva 2008/98/Ce e dell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 29, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, sentite le Associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA), con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento di un sistema integrato di tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP), che:

a) non deve comportare oneri a carico delle imprese per la costituzione ed il funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai costi relativi ad operazioni ed ad attività funzionali al controllo ed al monitoraggio dei dati e delle informazioni di competenza o di interesse della pubblica amministrazione;

b) può prevedere, in considerazione della tipologia delle attività svolte e dei rifiuti prodotti o gestiti, in alternativa al sistema cartaceo vigente, la trasposizione in formato digitale dei relativi dati e la trasmissione degli stessi, con le medesime tempistiche, ad un sistema centrale gestito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In tal caso, deve essere assicurata l'interoperabilità con i *software* gestionali aziendali e non deve essere richiesto l'obbligatorio utilizzo di particolari tecnologie o di specifici dispositivi informatici. Deve altresì essere assicurato il coordinamento con le altre banche dati della pubblica amministrazione, in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni detenute anche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 definisce:

a) le informazioni necessarie ai fini della tracciabilità e le modalità di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all'autorità competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative delle attività di impresa;

b) le categorie di imprese, incluse quelle agricole ed artigiane, alle quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell'organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o della stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate;

c) lo data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimentazione obbligatoria della durata di almeno 90 giorni, lo data della successiva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese ed organizzata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le modalità per l'effettuazione del monitoraggio dei risultati della verifica e lo conseguente procedura di adeguamento del sistema, in caso di esito negativo della stessa;

d) lo data di avvio dell'operatività del sistema, che risulta subordinata all'esito positivo della verifica di cui alla lettera c) ed all'adozione del decreto di cui al comma 3;

e) le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato;

f) il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189, 190 e 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, nella versione previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 16 del decreto legislativo 3

dicembre 2010, n.205, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione delle disposizioni citate;

g) il coordinamento con gli adempimenti previsti dall'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di garantire l'automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni detenute dall'Albo nazionale gestori ambientali e di semplificare e di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;

h) le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle imprese che adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informatiche.

3. Entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 1, il Governo è delegato ad emanare un decreto che definisca le sanzioni amministrative per lo violazione degli obblighi previsti dal sistema di cui alla presente norma e provveda alla modifica o al coordinamento di quelle previste per lo violazione degli obblighi di cui alla lettera f). Le sanzioni devono essere commisurate e proporzionate alla tipologia e quantità dei rifiuti ed alla natura dell'illecito. Il decreto deve graduare lo responsabilità nel primo periodo di applicazione e prevedere forme di ravvedimento operoso per gli errori burocratici e di minore entità.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente norma:

a) le parole: "il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ovunque ricorrenti, sono sostituite con le parole »Sistema integrato per il controllo e lo tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP)";

b) sono abrogate le seguenti disposizioni: il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e s.m.i, il decreto 18 febbraio 2011, n.52 e s.m.i. ed il decreto 20 marzo 2013; l'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011 e s.m.i.; gli articoli 16, 35, 37, 38 e 39, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 9, 10 e 15 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205; l'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Nelle more dell'avvio dell'operatività del sistema di cui al comma 1, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e s.m.i., fatto salvo quanto disposto dall'articolo 28, comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e dall'articolo 52, comma 2-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.

6. Si intendono cessati gli impegni contrattuali assunti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nei confronti di Selex-SEMA per lo svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione del sistema SISTRI, pendenti alla data di entrata in vigore della presente norma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le parti contrattuali e l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici definisce con decreto, entro 90 giorni

dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità per l'estinzione dei rapporti economici derivanti dal contratto indicato, anche tenuto conto delle risultanze del procedimento penale avviato presso la Procura di Napoli e senza la previsione di alcun costo aggiuntivo o obbligazione a carico delle imprese iscritte a SISTRI. Con il medesimo decreto, sono definite le modalità per il progressivo recupero, nell'arco di cinque anni, dei contributi versati dalle imprese in adempimento alle previsioni in materia di SISTRI citate».

11.5

CERONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP)).* – 1. In attuazione dell'articolo 17 della direttiva 2008/98/Ce e dell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 29, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro della Pubblica amministrazione e semplificazione, sentite le Associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio Economico e Sociale per le Politiche Ambientali (CESPA), con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento di un sistema integrato di tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP), che:

a) non deve comportare oneri a carico delle imprese per la costituzione ed il funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai costi relativi ad operazioni ed ad attività funzionali al controllo ed al monitoraggio dei dati e delle informazioni di competenza o di interesse della Pubblica Amministrazione;

b) può prevedere, in considerazione della tipologia delle attività svolte e dei rifiuti prodotti o gestiti, in alternativa al sistema cartaceo vigente, la trasposizione in formato digitale dei relativi dati e la trasmissione degli stessi, con le medesime tempistiche, ad un sistema centrale gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. In tal caso, deve essere assicurata l'interoperabilità con i software gestionali aziendali e non deve essere richiesto l'obbligatorio utilizzo di particolari tecnologie o di specifici dispositivi informatici. Deve altresì essere assicurato il coordinamento con le altre banche dati della Pubblica Amministrazione, in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni detenute anche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 definisce:

a) le informazioni necessarie ai fini della tracciabilità e le modalità di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all'autorità competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative delle attività di impresa;

b) le categorie di imprese, incluse quelle agricole ed artigiane, alle quali in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell'organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o della stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate;

c) la data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimentazione obbligatoria della durata di almeno 90 giorni, la data della successiva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese ed organizzata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le modalità per l'effettuazione del monitoraggio dei risultati della verifica e la conseguente procedura di adeguamento del sistema, in caso di esito negativo della stessa;

d) la data di avvio dell'operatività del sistema, che risulta subordinata all'esito positivo della verifica di cui alla lettera «c)» ed all'adozione del decreto di cui al comma 3;

e) le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato;

f) il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189, 190 e 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, nella versione previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione delle disposizioni citate;

g) il coordinamento con gli adempimenti previsti dall'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di garantire l'automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni detenute dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali e di semplificare e di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;

h) le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle imprese che adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informatiche.

3. Entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 1, il Governo è delegato ad emanare un decreto che definisca le sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi previsti dal sistema di cui alla presente norma e provveda alla modifica o al coordinamento di quelle previste per la violazione degli obblighi di cui alla lettera f). Le sanzioni devono essere commisurate e proporzionate alla tipologia e quantità dei

rifiuti ed alla natura dell'illecito. /Il decreto deve graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione e prevedere forme di ravvedimento operoso per gli errori burocratici e di minore entità.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente norma:

a) le parole: «il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ovunque ricorrenti, sono sostituite con le parole »Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP)»;

b) sono abrogate le seguenti disposizioni:

il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e s.m.i, il decreto 18 febbraio 2011, n. 52 e s.m.i. ed il decreto 20 marzo 2013;

l'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011 e s.m.i.;

gli articoli 16, 35, 37, 38 e 39, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 9, 10 e 15 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

l'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Nelle more dell'avvio dell'operatività del sistema di cui al comma 1, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e s.m.i., fatto salvo quanto disposto dall'articolo 28, comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e dall'articolo 52, comma 2-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n.134.

6. Si intendono cessati gli impegni contrattuali assunti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nei confronti di Selex-SEMA per lo svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione del sistema SISTRI, pendenti alla data di entrata in vigore della presente norma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le parti contrattuali e l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici definisce con decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità per l'estinzione dei rapporti economici derivanti dal contratto indicato, anche tenuto conto delle risultanze del procedimento penale avviato presso la Procura di Napoli e senza la previsione di alcun costo aggiuntivo o obbligazione a carico delle imprese iscritte a SISTRI. Con il medesimo decreto, sono definite le modalità per il progressivo recupero, nell'arco di cinque anni, dei contributi versati dalle imprese in adempimento alle previsioni in materia di SISTRI citate».

11.6

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 11. - *(Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP)).* – 1. In attuazione dell'articolo 17 della direttiva 2008/98/CE e dell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 29, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro della Pubblica amministrazione e semplificazione, sentite le Associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio Economico e Sociale per le Politiche Ambientali (CESPA), con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento di un sistema integrato di tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP), che:

a) non deve comportare oneri a carico delle imprese per la costituzione ed il funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai costi relativi ad operazioni ed ad attività funzionali al controllo ed al monitoraggio dei dati e delle informazioni di competenza o di interesse della Pubblica Amministrazione;

b) può prevedere, in considerazione della tipologia delle attività svolte e dei rifiuti prodotti o gestiti, in alternativa al sistema cartaceo vigente, la trasposizione in formato digitale dei relativi dati e la trasmissione degli stessi, con le medesime tempistiche, ad un sistema centrale gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. In tal caso, deve essere assicurata l'interoperabilità con i software gestionali aziendali e non deve essere richiesto l'obbligatorio utilizzo di particolari tecnologie o di specifici dispositivi informatici. Deve altresì essere assicurato il coordinamento con le altre banche dati della Pubblica Amministrazione, in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni detenute anche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese.

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce:

a) le informazioni necessarie ai fini della tracciabilità e le modalità di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all'autorità competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative delle attività di impresa;

b) le categorie di imprese, incluse quelle agricole ed artigiane, alle quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell'organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o della stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate;

c) la data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimentazione obbligatoria della durata di almeno 90 giorni, la data della successiva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese ed organizzata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le modalità per l'effettuazione del monito raggio dei risultati della verifica e la conseguente procedura di adeguamento del sistema, in caso di esito negativo della stessa;

d) la data di avvio dell'operatività del sistema, che risulta subordinata all'esito positivo della verifica di cui alla lettera c) ed all'adozione del decreto di cui al comma 3;

e) le misure idonee per il monito raggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato;

f) il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189, 190 e 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione delle disposizioni citate;

g) il coordinamento con gli adempimenti previsti dall'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di garantire l'automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni detenute dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali e di semplificare e di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;

h) le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle imprese che adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informatiche.

3. Entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 1, il Governo è delegato ad emanare un decreto che definisca le sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi previsti dal sistema di cui alla presente norma e provveda alla modifica o al coordinamento di quelle previste per la violazione degli obblighi di cui alla lettera f). Le sanzioni devono essere commisurate e proporzionate alla tipologia e quantità dei rifiuti ed alla natura dell'illecito. Il decreto deve graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione e prevedere forme di ravvedimento operoso per gli errori burocratici e di minore entità.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le parole: «sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)», ovunque ricorrenti, sono sostituite con le seguenti: «Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP)»;

5. Sono abrogati:

a) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009;

- b) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52;
- c) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 marzo 2013;
- d) l'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;
- e) gli articoli 16, 35, 37, 38 e 39, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quarter, 9, 10 e 15 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
- j) l'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

6. Nelle more dell'avvio dell'operatività del sistema di cui al comma 1, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 28, comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e dall'articolo 52, comma 2-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.

7. Si intendono cessati gli impegni contrattuali assunti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nei confronti di Selex-SEMA per lo svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione del sistema SISTRI, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le parti contrattuali e l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici definisce con decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità per l'estinzione dei rapporti economici derivanti dal contratto indicato, anche tenuto conto delle risultanze del procedimento penale avviato presso la Procura di Napoli e senza la previsione di alcun costo aggiuntivo o obbligazione a carico delle imprese iscritte a SISTRI. Con il medesimo decreto, sono definite le modalità per il progressivo recupero, nell'arco di cinque anni, dei contributi versati dalle imprese in adempimento alle previsioni in materia di SISTRI citate».

11.7

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, DEL BARBA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP)*). – 1. In attuazione dell'articolo 17 della direttiva 2008/98/Ce e dell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 29, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e il Mi-

nistro della Pubblica amministrazione e semplificazione, sentite le Associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio Economico e Sociale per le Politiche Ambientali (CESPA), con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento di un sistema integrato di tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP), che:

non deve comportare oneri a carico delle imprese per la costituzione ed il funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai costi relativi ad operazioni ed ad attività funzionali al controllo ed al monitoraggio dei dati e delle informazioni di competenza o di interesse della Pubblica Amministrazione;

può prevedere, in considerazione della tipologia delle attività svolte e dei rifiuti prodotti o gestiti, in alternativa al sistema cartaceo vigente, la trasposizione in formato digitale dei relativi dati e la trasmissione degli stessi, con le medesime tempistiche, ad un sistema centrale gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. In tal caso, – deve essere assicurata l'interoperabilità con i software gestionali aziendali e non deve essere richiesto l'obbligatorio utilizzo di particolari tecnologie o di specifici dispositivi informatici. Deve altresì essere assicurato il coordinamento con le altre banche dati della Pubblica Amministrazione, in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni detenute anche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 definisce:

a) le informazioni necessarie ai fini della tracciabilità e le modalità di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all'autorità competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative delle attività di impresa;

b) le categorie di imprese, incluse quelle agricole ed artigiane, alle quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell'organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o della stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate;

c) la data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimentazione obbligatoria della durata di almeno 90 giorni, la data della successiva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese ed organizzata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le modalità per l'effettuazione del monitoraggio dei risultati della verifica e la conseguente procedura di adeguamento del sistema, in caso di esito negativo della stessa;

d) la data di avvio dell'operatività del sistema, che risulta subordinata all'esito positivo della verifica di cui alla lettera c) ed all'adozione del decreto di cui al comma 3;

e) le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato;

f) il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189, 190 e 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, nella versione previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.20S, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione delle disposizioni citate;

g) il coordinamento con gli adempimenti previsti dall'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di garantire l'automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni detenute dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali e di semplificare e di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;

h) le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle imprese che adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informatiche.

3. Entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 1, il Governo è delegato ad emanare un decreto che definisca le sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi previsti dal sistema di cui alla presente norma e provveda alla modifica o al coordinamento di quelle previste per la violazione degli obblighi di cui alla lettera f). Le sanzioni devono essere commisurate e proporzionate alla tipologia e quantità dei rifiuti ed alla natura dell'illecito. Il decreto deve graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione e prevedere forme di rawedimento operoso per gli errori burocratici e di minore entità.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e s.m.i, il decreto 18 febbraio 2011, n.52 e s.m.i. ed il decreto 20 marzo 2013;

b) l'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011 e s.m.i.;

c) gli articoli 16, 35, 37, 38 e 39, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 9, 10 e 15 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

d) l'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Nelle more dell'avvio dell'operatività del sistema di cui al comma 1, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 con l'applicazione. del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e s.m.i., fatto salvo quanto disposto dall'articolo 28, comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e dall'articolo 52, comma 2-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.

6. Si intendono cessati gli impegni contrattuali assunti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nei confronti di Selex-SEMA per lo svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione

del sistema SISTRI, pendenti alla data di entrata in vigore della presente norma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le parti contrattuali e l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici definisce con decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità per l'estinzione dei rapporti economici derivanti dal contratto indicato, anche tenuto conto delle risultanze del procedimento penale avviato presso la Procura di Napoli e senza la previsione di alcun costo aggiuntivo o obbligazione a carico delle imprese iscritte a SISTRI. Con il medesimo decreto, sono definite le modalità per il progressivo recupero, nell'arco di cinque anni, dei contributi versati dalle imprese in adempimento alle previsioni in materia di SISTRI citate».

11.8

ARRIGONI, CONSIGLIO, BISINELLA, CALDEROLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 1 dell'art. 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

''1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori.'';»;

e conseguentemente:

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. I commi 2 e 3, dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppressi.»;

c) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Dal 1° marzo 2014 gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, con esclusione dei soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 212 del d.lgs. 152/2006, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, aderiscono alla fase sperimentale di operatività del sistema le cui modalità e procedure verranno definite con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate, da emanarsi en-

tro il 31 dicembre 2013. Il termine della fase sperimentale è fissato al 31 dicembre 2014, prorogabile per non oltre 6 mesi con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione.»;

d) al comma 3 sostituire le parole: «al 3 marzo 2014» con le seguenti: «all'esito positivo della fase sperimentale di cui al comma 2» e sopprimere le parole: «fatto salvo quanto disposto al comma 8»;

e) sopprimere i commi 4, 5, 7, 8, 9, 10;

f) sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, relative agli obblighi derivanti dal sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, sono sospese fino al termine della fase sperimentale di cui al comma 2. Nel periodo di sperimentazione di cui al medesimo comma, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del d.lgs. 152 del 2006, con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e s.m.i.»;

g) dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-bis. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, compiute successivamente alla sospensione di cui al comma 11, sono ridotte ad un ottavo del minimo se il pagamento della sanzione viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua contestazione. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla eliminazione, da parte del soggetto obbligato, della relativa fattispecie che ha determinato la sanzione.

11-ter. Le somme di cui all'art. 4 del DM 17 dicembre 2009 e s.m.i., versate dai soggetti di cui all'art. 3 del DM medesimo a titolo di contributi di iscrizione al SISTRI per le annualità 2010, 2011 e 2012 sono restituite ovvero utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

11-quater. Le disposizioni di attuazione del comma 11-ter sono adottate con Decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze avente natura non regolamentare, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

11.9

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

*Apportare le seguenti modifiche:**a) sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il comma 1 dell'art. 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

''1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori.'';»;

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. I commi 2 e 3, dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppressi.»;

c) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Dal 1° marzo 2014 gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, con esclusione dei soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 212 del d.lgs. 152/2006, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, aderiscono alla fase sperimentale di operatività del sistema le cui modalità e procedure verranno definite con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate, da emanarsi entro il 31 dicembre 2013. Il termine della fase sperimentale è fissato al 31 dicembre 2014, prorogabile per non oltre 6 mesi con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione.»;

d) al comma 3 sostituire le parole: «al 3 marzo 2014» con le seguenti: «all'esito positivo della fase sperimentale di cui al comma 2» e sopprimere le parole: «fatto salvo quanto disposto al comma 8»;

*e) i commi 4, 5, 7, 8, 9, 10 sono soppressi;**f) sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, relative agli obblighi derivanti dal sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, sono sospese fino al termine della fase sperimentale di cui al comma 2. Nel periodo di sperimentazione di

cui al medesimo comma, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del d.lgs. 152 del 2006, con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e s.m.i.»;

g) dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-bis. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, compiute successivamente alla sospensione di cui al comma 11, sono ridotte ad un ottavo del minimo se il pagamento della sanzione viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua contestazione. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla eliminazione, da parte del soggetto obbligato, della relativa fattispecie che ha determinato la sanzione.

11-ter. Le somme di cui all'art. 4 del DM 17 dicembre 2009 e s.m.i., versate dai soggetti di cui all'art. 3 del DM medesimo a titolo di contributi di iscrizione al SISTRI per le annualità 2010, 2011 e 2012 sono restituite ovvero utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

11-quater. Le disposizioni di attuazione del comma 11-ter sono adottate con Decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze avente natura non regolamentare, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»;

h) al comma 13 aggiungere il seguente periodo: «In conclusione della fase sperimentale di cui al comma 2, Il tavolo tecnico riferisce alle Commissioni parlamentari competenti sulle risultanze dell'attività di monitoraggio del Sistri e sulle attività realizzate in tale ambito dalla Società Selex Service Management SpA, fornendo i dati della verifica degli esiti della sperimentazione».

11.10

FUCKSIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 2 dell'art. 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

”1. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria i produttori, i trasportatori e i gestori dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006 a partire dalla data del 1° giugno 2014.».

11.11

CALEO, TOMASELLI, CANTINI, FORNARO, VACCARI, VATTUONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:

”1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.

2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria i produttori e i gestori dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere specificate le categorie di soggetti di cui al comma 1, e sono individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis'».

11.11 (testo 2)

CALEO, TOMASELLI, CANTINI, FORNARO, VACCARI, VATTUONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:

1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.

2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria i produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere specificate le categorie di soggetti di cui al comma 1, e sono individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-*bis*.».

11.12

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, DEL BARBA, PUPPATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 1 dell'art. 188-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

”1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lettera *a*), i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori.”».

Conseguentemente:

– *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis*. I commi 2 e 3, dell'articolo 188-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppressi.»;

– *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Dal 1° marzo 2014 gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, con esclusione dei soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, aderiscono alla fase sperimentale di operatività del sistema le cui modalità e procedure verranno definite con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate, da emanarsi entro il 31 dicembre 2013. Il termine della fase sperimentale è fissato al 31 dicembre 2014, prorogabile per non oltre 6 mesi con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione.»;

– *al comma 3 sostituire le parole: «al 3 marzo 2014» con le seguenti: «all'esito positivo della fase sperimentale di cui al comma 2» e sopprimere le parole: «fatto salvo quanto disposto al comma 8». Sopprimere i commi 4, 5, 7, 8, 9, 10.*

– *sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-*bis* del d.lgs. n. 152 del 2006, relative agli obblighi derivanti dal sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, sono sospese fino al termine della fase sperimentale di cui al comma 2. Nel periodo di sperimentazione di cui al medesimo comma, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del d.lgs. 152 del 2006, con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e s.m.i.»;

– dopo il comma 11 inserire i seguenti:

«11-*bis*. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-*bis* del d.lgs. n. 152 del 2006, compiute successivamente alla sospensione di cui al comma 11, sono ridotte ad un ottavo del minimo se il pagamento della sanzione viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua contestazione. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla eliminazione, da parte del soggetto obbligato, della relativa fattispecie che ha determinato la sanzione.

11-*ter*. Le somme di cui all'art. 4 del DM 17 dicembre 2009 e s.m.i., versate dai soggetti di cui all'art. 3 del DM medesimo a titolo di contributi di iscrizione al SISTRI per le annualità 2010/2011 e 2012 sono restituite ovvero utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

11-*quater*. Le disposizioni di attuazione del comma 11-*ter* sono adottate con Decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze avente natura non regolamentare, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.«.

11.13

BIANCO, DE BIASI, SILVESTRO, MARTINI, MATURANI, DIRINDIN, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA, ROMANO, ANITORI, LANIECE, NENCINI, FISSORE, SIMEONI, BENCINI, Maurizio ROMANI

A comma 1, sostituire il capoverso «1» con il seguente:

«1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lettera *a*), gli

enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazioni di rifiuti pericolosi inclusi i nuovi produttori. Gli stessi garantiscono, altresì, la tracciabilità dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori.».

Conseguentemente,

a) al comma 1, capoverso «3», sostituire le parole: «e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» con le seguenti: «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro della salute»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi» con le seguenti: «Per la tracciabilità dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi».

11.14

DALLA ZUANNA, DI BIAGIO, MARAN

Al comma 1, capoverso «1» sostituire le parole: «i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi» con le seguenti: «i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti speciali pericolosi».

11.15

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, Elena FERRARA, PUPPATO, RUTA, SAGGESE, SCALIA, VALENTINI

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: «i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi», con le seguenti: «i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti speciali pericolosi».

Conseguentemente, al comma 3:

a) dopo le parole: «Per i produttori iniziali di rifiuti», inserire la seguente: «speciali»;

b) dopo la parola: «pericolosi,» inserire le seguenti: «per i produttori di rifiuti speciali pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006».

11.16

D'ALÌ, SCOMA

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: «i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi», con le seguenti: «i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti speciali pericolosi».

11.17

ARRIGONI, CONSIGLIO, BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: «i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese» con le seguenti: «gli enti o le imprese che producono rifiuti speciali pericolosi o»,

11.18

MARAN

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: «i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese» con le seguenti: «gli enti o le imprese che producono rifiuti speciali pericolosi o».

11.19

BARANI

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: «i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese» con le seguenti: «gli enti o le imprese che producono rifiuti speciali pericolosi o».

11.20

ARRIGONI, CONSIGLIO, BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «i produttori iniziali di rifiuti pericolosi» inserire le seguenti: «, diversi di quelli di cui all'articolo 212, comma 8,».

Conseguentemente, al comma 1, dopo il capoverso 1, inserire il seguente:

«1-bis. I produttori di rifiuti pericolosi che hanno meno di 10 dipendenti, fatti salvi gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193, in alternativa all'adesione al SISTRI, hanno l'obbligo di conferire i rifiuti pericolosi prodotti a uno dei soggetti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, previa comunicazione alla provincia, ovvero al servizio pubblico di raccolta, previa convenzione».

11.21

ARRIGONI, CONSIGLIO, BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «i produttori iniziali di rifiuti pericolosi» inserire le seguenti: «, che hanno più di 10 dipendenti, diversi di quelli di cui all'articolo 212, comma 8,».

11.22

DE PETRIS

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «a titolo professionale», sono inserite le seguenti: «compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale».

Al comma 2, dopo le parole: «a titolo professionale», sono inserite le seguenti: «compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale».

11.22 (testo 2)

DE PETRIS

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «a titolo professionale», sono inserite le seguenti: «compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale».

Al comma 2, dopo le parole: «a titolo professionale», sono inserite le seguenti: «compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio».

11.23

VOLPI, BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, dopo le parole: «rifiuti pericolosi a titolo professionale», aggiungere le seguenti parole: «e per quelli individuati al successivo comma 3».

11.24

ARRIGONI, CONSIGLIO, BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, dopo il capoverso 1, inserire il seguente:

«1-bis. I produttori di rifiuti pericolosi, fatti salvi gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193, in alternativa all'adesione al SISTRI, hanno l'obbligo di conferire i rifiuti pericolosi prodotti a uno dei soggetti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo profes-

nale, previa comunicazione alla provincia, ovvero al servizio pubblico di raccolta, previa convenzione».

11.25

PUPPATO

Al comma 1, dopo il capoverso 1, inserire il seguente:

«1-bis. I produttori iniziali di rifiuti pericolosi per quantità non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, non eccedenti i trecento chilogrammi o trecento litri l'anno, possono delegare gli adempimenti relativi agli obblighi di iscrizione al SISTRI, di registrazione nonché quelli relativi alla movimentazione, agli operatori professionali, ai soggetti che effettuano lo smaltimento o il recupero, ai commercianti e agli intermediari non detentori, nonché alle associazioni di categoria».

Conseguentemente:

a) al comma 2 dopo le parole: «a titolo professionale», inserire le seguenti: «individuati al Codice Ateco 49, trasporto terrestre e trasporto mediante condotte e iscritti nella Categoria 5 dell'Albo Gestori ambientali di cui all'articolo 212, comma 5», dopo la parola: «smaltimento» aggiungere le seguenti: «individuati ai Codici Ateco 38, attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali o al Codice Ateco 39, attività di risanamento e altri servizi di gestione rifiuti, o che effettuano operazioni di», dopo le parole: «nuovi produttori» aggiungere le seguenti: «di rifiuti pericolosi», dopo le parole: «1° ottobre 2013» aggiungere le seguenti: «per le operazioni relative ai rifiuti pericolosi»;

b) al comma 3, dopo le parole: «3 marzo 2014», inserire le seguenti: «per le operazioni relative ai rifiuti pericolosi.»;

c) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Fino al termine iniziale di operatività fissato al comma 3 per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, il tracciamento informatico dei rifiuti pericolosi viene effettuato con le procedure fissate dall'articolo 18, comma 4-bis, del Decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52.»;

d) al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli enti e le imprese già iscritte al Sistri per i quali, ai sensi del comma 1, è venuto meno l'obbligo di adesione, possono in ogni caso testarne il funzionamento, senza oneri e obblighi contributivi, con i dispositivi informatici a loro disposizione, fino al termine iniziale di operatività fissato al comma 3 per i produttori iniziali di rifiuti. Ove ritengano di non aderire volontariamente provvedono, entro lo stesso termine, alla restituzione dei dispositivi informatici con le procedure fissate dall'articolo 21, comma 1, del Decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52.»

e) al comma 11, dopo le parole: «quanto alle condotte» aggiungere le seguenti: «di omessa compilazione del registro cronologico o della scheda movimentazione, a quelle» e dopo le parole: «arco temporale» aggiungere le seguenti: «e relativamente alla medesima unità locale. Resta fermo quanto disposto all'articolo 260-bis, comma 9-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

11.26

DE PETRIS

Al comma 1, capoverso 3, e al comma 4, sostituire le parole: «trattamento dei rifiuti» con le seguenti: «produzione, trattamento e trasporto dei rifiuti».

11.27

NUGNES

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A far decorso da una anno dall'entrata a regime del SISTRI così come modificato ai fini della sua ottimizzazione e verifica di effettiva funzionalità sono tenuti ad aderire tutti i soggetti produttori, inclusi i nuovi produttori, trasportatori e smaltitori di qualsiasi tipologia di rifiuti al fine di realizzare un unico sistema di tracciabilità dei rifiuti».

11.28

VOLPI, BISINELLA, CALDEROLI

Sopprimere il comma 2.

11.29

CALEO, TOMASELLI, CANTINI, FORNARO, VACCARI, VATTUONE

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. Il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 3 marzo 2014, fatto salvo quanto disposto al comma 8».

Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dallo ottobre 2013, e fino al 30 settembre 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 3 marzo 2014» con le seguenti: «30 settembre 2014».

11.30

CERONI

Apportare le seguenti modifiche:

a) Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, con esclusione dei soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 212 del d.lgs. 152/2006, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operatività del SISTRI, a titolo sperimentale, è rinviato allo gennaio 2014, al fine di concordare con le categorie interessate nuove procedure sperimentali per la gestione dei rifiuti e le relative semplificazioni. La sperimentazione si applica anche a vettori di altri Paesi comunitari operanti sul territorio nazionale. Il termine della fase sperimentale è fissato al 31 dicembre 2014, prorogabile per non oltre 6 mesi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente».

b) Al comma 3 le parole: «a13 marzo 2014» sono sostituite dalle seguenti: «al termine della fase sperimentale di cui al comma 2» e le parole: «, fatto salvo quanto disposto al comma 8» sono soppresse.

c) i commi 4, 5, 7, 8, 9, 10 sono soppressi.

d) sostituire il comma 11 con i seguenti:

«11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, relative agli obblighi derivanti dal sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, sono sospese fino al termine della fase sperimentale di cui al comma 2. Nel periodo di sperimentazione di cui al medesimo comma, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del d.lgs. 152 del 2006, con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e s.m.i.

11-bis. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, limitatamente alle violazioni di cui al comma 3 e a quelle di cui al comma 7, primo periodo, compiute dai soggetti per i quali il sistema di tracciabilità è obbligatorio sono ridotte ad un ottavo

del minimo se il pagamento della sanzione viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua contestazione. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla eliminazione, da parte del soggetto obbligato, della relativa fattispecie che ha determinato la sanzione».

e) dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

1«1-bis. Le somme di cui all'art. 4 del DM 17 dicembre 2009 e s.m.i., versate dai soggetti di cui all'art. 3 del DM medesimo a titolo di contributi di iscrizione al SISTRI per le annualità 2010,2011 e 2012 sono restituite ovvero utilizzabili in compensazione a valere sui contributi ascritti alle annualità successive all'entrata in operatività del SISTRI. Le medesime somme sono utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

11-ter. Le disposizioni di attuazione del comma 11-bis sono adottate con Decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze avente natura non regolamentare, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

11.31

DEL BARBA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, con esclusione dei soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 212 del d.lgs. 152/2006, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operatività del SISTRI, a titolo sperimentale, è rinviato allo gennaio 2014, al fine di concordare con le categorie interessate nuove procedure sperimentali per la gestione dei rifiuti e le relative semplificazioni. La sperimentazione si applica anche a vettori di altri Paesi comunitari operanti sul territorio nazionale. Il termine della fase sperimentale è fissato al 31 dicembre 2014, prorogabile per non oltre 6 mesi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente».

11.32

BRUNI, ZIZZA, PICCOLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, con esclusione dei soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 212 del d.lgs. 152/2006, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operatività del SISTRI, a titolo sperimentale, è rinviato al 10 gennaio 2014, al fine di concordare con le categorie interessate nuove procedure sperimentali per la gestione dei rifiuti e le relative semplificazioni. La sperimentazione si applica anche a vettori di altri Paesi comunitari operanti sul territorio nazionale. Il termine della fase sperimentale è fissato al 31 dicembre 2014, prorogabile per non oltre 6 mesi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente».

11.33

ZELLER, BERGER, PALERMO, PANIZZA, FRAVEZZI, LANIECE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, con esclusione dei soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operatività del SISTRI, a titolo sperimentale, è rinviato al 10 gennaio 2014, al fine di concordare con le categorie interessate nuove procedure sperimentali per la gestione dei rifiuti e le relative semplificazioni. La sperimentazione si applica anche a vettori di altri Paesi comunitari operanti sul territorio nazionale. Il termine della fase sperimentale è fissato al 31 dicembre 2014, prorogabile per un periodo non superiore a 6 mesi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 3 sostituire le parole: «al 3 marzo 2014», con le seguenti: «al termine della fase sperimentale di cui al comma 2»; sopprimere le parole: «, fatto salvo quanto disposto al comma 8».

b) sopprimere i commi 4, 5, 7, 8, 9, 10.

11.34

FUCKSIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per i produttori iniziali ed i nuovi produttori di rifiuti di cui all'art. 183-ter comma 1 del decreto legislativo 152/2006, nonché per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania di cui al comma 4 dell'articolo 188-ter, del d.lgs. n. 152 del 2006, il termine iniziale di operatività è fissato al 1° giugno 2014».

11.35

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA, MARAN

Al comma 2, sostituire le parole: «gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori,» *con le seguenti:* «gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori di rifiuti speciali pericolosi,».

11.36

MARINELLO, D'ALÌ, BRUNI

Al comma 2 dopo le parole: «a titolo professionale», *inserire le seguenti:* «individuati al Codice Ateco 49, trasporto terrestre e trasporto mediante condotte e iscritti nella Categoria 5 dell'Albo Gestori ambientali di cui all'articolo 212, comma 5»;

dopo la parola:«smaltimento» *aggiungere le seguenti:* «individuati ai Codici Ateco 38, attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali o al Codice Ateco 39, attività di risanamento e altri servizi di gestione rifiuti, o che effettuano operazioni di»;

dopo le parole: «nuovi produttori» *aggiungere le seguenti:* «di rifiuti pericolosi» *e dopo le parole:* «1° ottobre 2013» *aggiungere le seguenti:* «per le operazioni relative ai rifiuti pericolosi».

Al comma 3 dopo le parole: «3 marzo 2014» aggiungere le seguenti: «per le operazioni relative ai rifiuti pericolosi.»

11.37

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 2, dopo le parole: «il termine iniziale di operatività del SISTRI», inserire le seguenti: «a titolo sperimentale» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Il termine della fase sperimentale è fissato al 3 marzo 2014, prorogabile per non oltre 6 mesi con il decreto di cui al comma 8.»

Conseguentemente al comma 8 il periodo: «Sono fatte salve le operazioni di collaudo» fino alla fine del comma, è sostituito dal seguente: «La sperimentazione di cui al comma 2 è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente.»

Il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, relative agli obblighi derivanti dal sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti sono sospese fino al termine della fase sperimentale di cui al comma 2. Nel periodo di sperimentazione di cui al medesimo comma le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.205 e successive modifiche e integrazioni.»

11.38

ARRIGONI, CONSIGLIO, BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 2, sostituire le parole: «1° ottobre 2013» con le seguenti: «1° aprile 2014.»

Conseguentemente al comma 11 sostituire le parole: «10 ottobre 2013» con le seguenti: «10 aprile 2014» e le parole: «31 marzo 2014» con le seguenti: «31 marzo 2015.»

11.39

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN, DALLA ZUANNA, DI BIAGIO

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. I trasporti di rifiuti pericolosi di propria produzione, effettuati direttamente dagli imprenditori, nei limiti e verso i centri di cui all'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e successive modificazioni, non sono considerati effettuati a titolo professionale».

11.40

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN, DALLA ZUANNA, DI BIAGIO

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. I trasporti di rifiuti pericolosi di propria produzione, effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, nei limiti e verso i centri di cui all'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo, 3 dicembre 2010, n. 205, e successive modificazioni, non sono considerati effettuati a titolo professionale.».

11.41

FUCKSIA

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 31 dicembre 2014.».

11.42

DALLA ZUANNA, DI BIAGIO, MARAN

Al comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «produttori iniziali di rifiuti» inserire le seguenti: «speciali»;

b) dopo la parola: «pericolosi,» inserire le seguenti: «i produttori di rifiuti speciali pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006».

11.43

D'ALÌ, SCOMA

Al comma 3, dopo le parole: «Per i produttori iniziali di rifiuti», aggiungere la seguente: «speciali».

11.44

D'ALÌ, SCOMA

Al comma 3, dopo la parola: «pericolosi,» aggiungere le seguenti: «per i produttori di rifiuti speciali pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006».

11.45

BRUNI, ZIZZA, PICCOLI

Al comma 3, sostituire le parole: «al 3 marzo 2014» con le seguenti: «al termine della fase sperimentale di cui al comma 2».

11.46

VOLPI, BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 3, sostituire le parole: «3 marzo 2014» con le seguenti: «1° ottobre 2013».

11.47

ARRIGONI, CONSIGLIO, BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 3, sostituire le parole: «3 marzo 2014» con le seguenti: «1° luglio 2014».

Conseguentemente al comma 11 sostituire le parole: «3 marzo 2014» con le seguenti: «10 luglio 2014» e le parole: «30 settembre 2014» con le seguenti: «30 settembre 2015».

11.48

D'ALÌ

Al comma 3, dopo le parole: «3 marzo 2014» aggiungere le seguenti: «per le operazioni relative ai rifiuti pericolosi.».

11.49

BRUNI, ZIZZA, PICCOLI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, fatto salvo quanto disposto al comma 8».

11.50

MARINELLO, D'ALÌ, BRUNI

Al comma 3, aggiungere le seguenti parole: «Gli enti e le imprese già iscritte a Sistri per quali, ai sensi del comma 1, è venuto meno l'obbligo di adesione possono testarne il funzionamento, senza oneri e obblighi contributivi, con i dispositivi informatici a loro disposizione, fino al termine iniziale di operatività fissato al comma 3 per i produttori iniziali di rifiuti. Ove ritengano di non aderire volontariamente provvedono, entro lo stesso termine, alla restituzione dei dispositivi informatici con le procedure fissate dal Decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, articolo 21, comma 1».

11.51

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN, DALLA ZUANNA, DI BIAGIO

Dopo il comma inserire il seguente:

«3-bis. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 39, comma 9 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e successive modificazioni, non sono tenuti all'iscrizione obbligatoria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ma vi aderiscono nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 188-bis, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le copie cartacee delle schede di movimentazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono fornite agli imprenditori agricoli dalle piattaforme di conferimento o dai circuiti organizzati di raccolta prima di effettuare un trasporto».

11.52

MARINELLO, D'ALÌ, BRUNI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Fino al termine iniziale di operatività fissato al comma 3 per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, il tracciamento informatico dei rifiuti pericolosi viene effettuato con le procedure fissate dal decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, articolo 18, comma 4-bis».

11.103 (già 12.8)

CALEO, TOMASELLI, CANTINI, FORNARO, VACCARI, VATTUONE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Per il periodo di un mese successivamente all'avvio dell'operatività del SISTRI vigono le disposizioni di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e le relative previsioni sanzionatorie, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205. È obbligatoria la presentazione della comunicazione annuale al catasto dei rifiuti, secondo le disposizioni dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e sono applicate le relative sanzioni, con riferimento ai rifiuti prodotti o gestiti fino alla conclusione dell'anno di avvio dell'operatività del SISTRI con riferimento a tutte le categorie di soggetti obbligati.

3-ter. Le sanzioni relative al SISTRI e le modifiche agli articoli 188, 188-bis, commi 3 e 4, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, disposte dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, entrano in vigore il giorno successivo alla scadenza del termine di cui al primo periodo del comma 3-bis. Con il decreto di cui al comma 4 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica ed integrazione delle predette disposizioni e delle relative sanzioni, al fine di assicurare il coordinamento della disciplina con l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente articolo. È abrogato l'articolo 16 comma 2 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205».

11.103 (testo 2)

CALEO, TOMASELLI, CANTINI, FORNARO, VACCARI, VATTUONE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le sanzioni relative al SISTRI si applicano a decorrere dalla scadenza dei novanta giorni successivi alla data di avvio dell'operatività del sistema, fermi restando nelle more di detta scadenza gli obblighi di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e l'applicazione delle relative sanzioni. Con il decreto di cui al comma 4 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica ed integrazione della disciplina delle sanzioni relative al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente articolo.».

11.53

BRUNI, ZIZZA, PICCOLI

*Sopprimere il comma 4.***11.54**

BRUNI, ZIZZA, PICCOLI

*Sopprimere il comma 5.***11.55**

CALEO, TOMASELLI, CANTINI, FORNARO, VACCARI, VATTUONE

Al comma 5, sostituire le parole: «dal 1° ottobre 2013» con le seguenti: «dall'avvio dell'operatività del sistema».

Conseguentemente, al comma 8, le parole «il 31 gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «i sessanta giorni lavorativi dalla data di inizio di detta operatività».

11.56

FUCKSIA

Al comma 5, sostituire le parole: «1° ottobre 2013» con le seguenti: «1° giugno 2014».

11.57

DE PETRIS

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, alinea, sono soppresse le parole: "Fino al 2 luglio 2012";

b) al comma 9, nelle lettere a) e b), le parole: "cento chilogrammi o cento litri", sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento chilogrammi o quattrocento litri".

5-ter. Non sono considerati effettuati a titolo professionale e non necessitano di iscrizione all'albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione, effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, verso i centri di cui all'articolo 39, comma 9 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e successive modifiche ed integrazioni, nelle quantità indicate nella medesima norma, da considerarsi rispettivamente per i rifiuti pericolosi e per i rifiuti non pericolosi».

11.58

FUCKSIA

Al comma 6 sopprimere la lettera a).

11.59

FUCKSIA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. I termini iniziali di operatività di cui ai commi 2 e 3 sono subordinati alla comprovata funzionalità del supporto informatico del Ministero dell' Ambiente e della tutela del territorio e del mare».

11.60

BRUNI, ZIZZA, PICCOLI

Sopprimere il comma 7.

11.61

FUCKSIA

Al comma 7, capoverso 4-bis, nel primo periodo, sostituire la parola: «semplificazione» con la seguente: «ottimizzazione».

Conseguentemente, al comma 8, primo periodo, sostituire la parola: «semplificazioni» con la seguente: «ottimizzazione».

11.62

ARRIGONI, CONSIGLIO, BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 7, dopo le parole: «alla semplificazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti» inserire le seguenti: «con particolare riguardo alle piccole imprese produttrici di rifiuti con un numero di dipendenti inferiore a 10».

11.63

FUCKSIA

Al comma 7, capoverso 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: «Le semplificazioni» fino a: «per gli utenti», con le seguenti: «L'ottimizzazione è finalizzata ad assicurare un'efficace tracciabilità dei rifiuti ed eventualmente a ridurre i costi di esercizio del sistema là dove ciò non

intralci la corretta tracciabilità dei rifiuti e comporti un aumento di rischio ambientale e/o sanitario».

11.64

ARRIGONI, CONSIGLIO, BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 7, capoverso b-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo altresì che il contributo sia comunque dovuto solo a decorrere dall'effettiva entrata in vigore del SISTRI e che eventuali contributi già versati siano computati in compensazione con futuri contributi o rimborsati in caso di cessata attività del soggetto iscritto».

11.65

PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, BERGER, LANIECE

«7-bis. Il Codice Europeo dei Rifiuti (CER) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, attribuito ai rifiuti organici per un corretto smaltimento e trattamento, è esteso anche ai pannolini biodegradabili, nelle more dell'attribuzione di un Codice proprio».

11.66

BRUNI, ZIZZA, PICCOLI

Sopprimere il comma 8.

11.67

FUCKSIA

Al comma 8, primo periodo, sostituire la parola: «semplificazioni» con la seguente: «ottimizzazioni».

11.68

FUCKSIA

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «3 marzo 2014» con le seguenti: «31 dicembre 2014».

11.500PAGLIARI, *Relatore*

Al comma 8, sostituire le parole: «il 31 gennaio 2014» con le seguenti: «i sessanta giorni lavorativi dalla data di inizio di detta operatività».

11.69

BRUNI, ZIZZA, PICCOLI

Sopprimere il comma 9.

11.70

NUGNES

Al comma 9, dopo la parola: «esito», inserire la seguente: «positivo».

11.71

NUGNES

Al comma 9 sostituire la parola: «semplificazioni» con la seguente: «ottimizzazioni».

11.72

NUGNES

Al comma 9, dopo la parola: «comma 8», inserire le seguenti: «è subordinata la sussistenza stessa del contratto Selex».

11.73

BRUNI, ZIZZA, PICCOLI

Sopprimere il comma 10.

11.74

FASANO

Al Comma 10, sostituire le parole da: «comunque non oltre il trenta per cento dei costi..», fino alla fine del comma, con le seguenti: «comunque non oltre i costi della produzione consuntivati sino al 30 giugno 2013 e sino alla concorrenza delle risorse riassegnate sullo stato di previsione del Ministero. Qualora la valutazione di congruità non sia conclusa entro il 15 novembre 2013, il pagamento è subordinato alla prestazione di fidejussione che viene svincolata all'esito positivo della verifica di conformità di cui al comma 8».

11.75

MARAN

Al Comma 10, sostituire le parole da: «comunque non oltre il trenta per cento dei costi», fino a: «per lo sviluppo e la gestione del sistema», con le seguenti: «..., comunque non oltre i costi della produzione consuntivati sino al 30 giugno 2013 e sino alla concorrenza della risorse riassegnate sullo stato di previsione del Ministero», e sostituire il periodo: «Il pagamento è subordinato alla prestazione di fidejussione che viene svincolata all'esito positivo della verifica di conformità di cui al comma 8.», con il seguente: «Qualora la valutazione di congruità non sia conclusa entro il 15 novembre 2013, il pagamento è subordinato alla prestazione di fidejussione che viene svincolata aWesito positivo della verifica di conformità di cui al comma 8.».

11.76

ZELLER, BERGER, PALERMO, PANIZZA, FRAVEZZI, LANIECE

Sostituire il comma 11 con i seguenti:

«11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relative agli obblighi derivanti dal sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, sono sospese fino al termine della fase sperimentale di cui al comma 2. Nel pe-

riodo di sperimentazione di cui al medesimo comma, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e successive modifiche e integrazioni.

11-*bis*. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, limitatamente alle violazioni di cui al comma 3 e a quelle di cui al comma 7, primo periodo, compiute dai soggetti per i quali il sistema di tracciabilità è obbligatorio, sono ridotte ad un ottavo del minimo se il pagamento della sanzione viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua contestazione. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla eliminazione, da parte del soggetto obbligato, della relativa fattispecie che ha determinato la sanzione».

11.77

BRUNI, ZIZZA, PICCOLI

Sostituire il comma 11 con i seguenti:

«11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, relative agli obblighi derivanti dal sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, sono sospese fino al termine della fase sperimentale di cui al comma 2. Nel periodo di sperimentazione di cui al medesimo comma, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del decreto legislativo 152 del 2006, con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e seguenti modificazioni».

«11-*bis*. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, limitatamente alle violazioni di cui al comma 3 e a quelle di cui al comma 7, primo periodo, compiute dai soggetti per i quali il sistema di tracciabilità è obbligatorio sono ridotte ad un ottavo del minimo se il pagamento della sanzione viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua contestazione. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla eliminazione, da parte del soggetto obbligato, della relativa fattispecie che ha determinato la sanzione».

11.78

D'ALÌ, SCOMA

Sostituire il comma 11, con il seguente:

«11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, limitatamente alle violazioni di cui al comma 3 quanto alle condotte di informazioni incomplete o inesatte, a quelle di cui al comma 5 e a quelle di cui al comma 7, primo periodo, fino al 31 marzo 2014 sono sospese nei confronti dei soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 1° ottobre 2013 e fino al 30 settembre 2014 nei confronti dei soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 3 marzo 2014. Nel suddetto periodo di sospensione della sanzione la violazione è comunque segnalata ed iscritta in un apposito registro predisposto dal soggetto accertatore.».

11.79

DE PETRIS

Sostituire il comma 11, con il seguente:

«11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relative agli obblighi derivanti dal sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, sono sospese fino al 3 marzo 2014. Fino a tale data le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e sue modifiche e integrazioni.».

11.80

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, Elena FERRARA, RUTA, SAGGESE, SCALIA, VALENTINI

Sostituire il comma 11, con il seguente:

«11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, limitatamente alle violazioni di cui al comma 3 quanto alle condotte di informazioni incomplete o inesatte, a quelle di cui al comma 5 e a quelle di cui al comma 7, primo periodo, sono inapplicabili fino al 31 marzo 2014 nei confronti dei soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 1° ottobre 2013 e fino al 30 settembre

2014 nei confronti dei soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 3 marzo 2014.».

11.81

MARINELLO, D'ALÌ, BRUNI

Al comma 1 dopo le parole: «quanto alle condotte» aggiungere le seguenti: «di omessa compilazione del registro cronologico o della scheda movimentazione, a quelle» e dopo le parole: «arco temporale» aggiungere le seguenti: «e relativamente alla medesima unità locale. Resta fermo quanto disposto all'articolo 260-bis, comma 9-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

11.82

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA, MARAN

Al comma 11, sostituire le parole: «commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il Sistri è obbligatorio dallo ottobre 2013, e fino al 30 settembre 2014 dai soggetti per i quali il Sistri è obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono irrogate nel caso di più di tre violazioni nel medesimo rispettivo arco temporale»; con le seguenti: «commesse fino al 30 settembre 2014 dai soggetti per i quali il Sistri è obbligatorio dal 1° ottobre 2013, e fino al 31 marzo 2015 dai soggetti per i quali il Sistri è obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono irrogate nel caso di più di 12 violazioni nel medesimo rispettivo arco temporale».

11.83

FUCKSIA

Al comma 11, sostituire le parole: «31 marzo» con le seguenti: «1° dicembre».

Conseguentemente:

a) sostituire le parole: «1° ottobre 2013» con le seguenti: «1° giugno 2014»;

b) sostituire le parole: «30 settembre 2014» con le seguenti: «30 giugno 2015»;

c) sostituire le parole: «3 marzo» con le seguenti: «31 dicembre».

11.84

FUCKSIA

Al comma 11 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a meno che le registrazioni cartacee non risultino debitamente compilate».

11.85

BRUNI, ZIZZA, PICCOLI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Le somme di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e s.m.i, versate dai soggetti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale medesimo a titolo di contributi di iscrizione al SISTRI per le annualità 2010, 2011 e 2012 sono restituite ovvero utilizzabili in compensazione a valere sui contributi ascritti alle annualità successive all'entrata in operatività del SISTRI. Le medesime somme sono utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.».

11.86

ZELLER, BERGER, PALERMO, PANIZZA, FRAVEZZI, LANIECE

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Le somme di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, e successive modifiche e integrazioni, versate dai soggetti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale medesimo a titolo di contributi di iscrizione al SISTRI per le annualità 2010, 2011 e 2012, sono restituite, ovvero utilizzabili in compensazione a valere sui contributi ascritti alle annualità successive all'entrata in operatività del SISTRI. Le medesime somme sono utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

11-ter. Le disposizioni di attuazione del comma 11-bis sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avente natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

11.87

ARRIGONI, CONSIGLIO, BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Le somme di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e s.m.i, versate dai soggetti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale medesimo a titolo di contributi di iscrizione al SISTRI per le annualità 2010, 2011 e 2012 sono restituite ovvero utilizzabili in compensazione a valere sui contributi ascritti alle annualità successive all'entrata in operatività del SISTRI. Le medesime somme sono utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

11-ter. Le disposizioni di attuazione del comma 11-bis sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze avente natura non regolamentare, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

11.88

ARRIGONI, CONSIGLIO, BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. In materia di sanzioni relative al SISTRI si applicano le disposizioni sul ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.»

11.89

D'ALÌ, SCOMA

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, alinea, sono soppresse le parole: "Fino al 2 luglio 2012";

b) al comma 9, lettera a), le parole: "cento chilogrammi o cento litri l'anno", sono sostituite dalle seguenti: "trecento chilogrammi o trecento litri l'anno";

c) al comma 9, lettera b), le parole: "cento chilogrammi o cento litri all'anno", sono sostituite dalle seguenti: "trecento chilogrammi o trecento litri l'anno"».

11.90

DALLA ZUANNA, DI BIAGIO, MARAN

Dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

«12-bis. All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, alinea, sono soppresse le parole: "Fino al 2 luglio 2012";

b) al comma 9, lettera a), le parole: "cento chilogrammi o cento litri l'anno", sono sostituite dalle seguenti: "trecento chilogrammi o trecento litri l'anno";

c) al comma 9, lettera b), le parole: "cento chilogrammi o cento litri all'anno", sono sostituite dalle seguenti: "trecento chilogrammi o trecento litri l'anno"».

11.501PAGLIARI, *Relatore*

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«12-bis. All'articolo 190, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:

"1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti:

a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere e) e d), del comma 3, dell'articolo 184, e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g), comma 3, dell'articolo 184;

b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori;

c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti.

1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico:

a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità di rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 1, lettera a), dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema;

b) le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali di cui al comma 1, lettera a).

1-ter. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalità:

a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a);

b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del "circuito organizzato di raccolta" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp).

1-quater. Nel registro di carico e scarico devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti alle diverse attività di trattamento disciplinate dalla presente Parte IV. Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per gli enti e le imprese produttori iniziali entro dieci giorni dalla produzione e dallo scarico;

b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo entro 10 giorni dalla presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da detta attività;

c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento entro quarantotto ore dalla presa in carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento;

d) per gli intermediari e i commercianti almeno ventiquattro ore prima dell'avvio dell'operazione e entro quarantotto ore dalla conclusione dell'operazione".»

«12-ter. All'articolo 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006, al comma 3, le parole: « I soggetti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: « I produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui al comma 1, lettera a), ».

«12-quater. All'articolo 193, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il primo periodo del comma 1, dalle parole: «Per gli enti e le imprese» fino alle parole: «devono risultare almeno i seguenti dati:» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non sono obbligati e non aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a) devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati: ».»

11.501 testo corretto/1

ZELLER, BERGER, PALERMO

All'emendamento 11.501 (testo corretto), al capoverso 12-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "registri di carico e scarico" sono inserite le seguenti: "gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi che, per effetto del DM di cui al comma 8, sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al sistema di tracciabilità SISTRI";

b) al comma 1, sopprimere le lettere a),b) e c);

c) al comma 1-bis, sopprimere la lettera b);

d) al comma 1-ter, dopo le parole: "Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi", aggiungere le seguenti: ", nonché le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali di cui al comma 1, lettera a)";

e) al comma 1-quater, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) per gli enti e le imprese che effettuano le registrazioni attraverso le associazioni imprenditoriali o loro società di servizio entro 30 giorni dalla produzione o dallo scarico".

11.501 testo corretto/2

BISINELLA, ARRIGONI

All'emendamento 11.501 (testo corretto), al capoverso 12-bis, al comma 1-bis, aggiungere la seguente lettera:

"c) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8".

Conseguentemente, al comma 1-ter, dopo le parole: "produttori iniziali di rifiuti pericolosi" inserire le seguenti: "diversi da quelli di cui al comma 1-bis, lettera c)".

11.501 testo corretto/3

RAZZI

All'emendamento 11.501 (testo corretto), al capoverso 12-bis, al comma 1-quater, lettera c), sostituire le parole: "entro quarantotto ore" con le seguenti: "entro cinque giorni".

Conseguentemente, alla lettera d), sostituire le parole: "ventiquattro ore prima dell'avvio dell'operazione e entro quarantotto ore" con le seguenti: "cinque giorni".

11.501 testo corretto/4

BISINELLA, ARRIGONI

All'emendamento 11.501 (testo corretto), al capoverso 12-bis, al comma 1-quater, lettera c), sostituire le parole: "quarantotto ore" con le seguenti: "cinque giorni".

11.501 testo corretto/5

BISINELLA, ARRIGONI

All'emendamento 11.501 (testo corretto), al capoverso 12-bis, al comma 1-quater, sostituire la lettera d) con la seguente: "d) per gli intermediari e i commercianti entro cinque giorni dall'avvio e dalla conclusione dell'operazione".

11.501 testo corretto/6

MARINELLO, D'ALÌ

All'emendamento 11.501 (testo corretto), dopo il comma 12-quater, aggiungere il seguente:

"12-quinquies. I soggetti di cui al comma 2 che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi sono individuati dal Codice Ateco 49; quelli che effettuano operazioni di trattamento, recupero e smaltimento sono individuati dai Codici Ateco 38 e 39. I rifiuti di cui al comma 1 sono i rifiuti speciali pericolosi."

11.501 testo corretto/10

PUPPATO

All'emendamento 11.501 (testo corretto), dopo il comma 12-quater, aggiungere il seguente:

"12-quinquies. I soggetti di cui al comma 2 che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi sono individuati dal Codice Ateco 49; quelli che effettuano operazioni di trattamento, recupero e smaltimento sono individuati dai Codici Ateco 38 e 39. I rifiuti di cui al comma 1 sono i rifiuti speciali pericolosi."

11.501 testo corretto/7

MARINELLO, D'ALÌ

All'emendamento 11.501 (testo corretto), dopo il comma 12-quater, aggiungere il seguente:

"12-quinquies. Fermo restando quanto disposto all'articolo 260-bis, comma 9-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le violazioni di cui al comma 11 sono valutate con riferimento alla medesima unità locale."

11.501 testo corretto/11

PUPPATO

All'emendamento 11.501 (testo corretto), dopo il comma 12-quater, aggiungere il seguente:

"12-quinquies. Fermo restando quanto disposto all'articolo 260-bis, comma 9-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le violazioni di cui al comma 11 sono valutate con riferimento alla medesima unità locale."

11.501 testo corretto/8

MARINELLO, D'ALÌ

All'emendamento 11.501 (testo corretto), dopo il comma 12-quater, aggiungere il seguente:

"12-quinquies. Fino al termine iniziale di operatività fissato al comma 3 per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, il tracciamento informatico

dei rifiuti pericolosi viene effettuato con le procedure fissate dal Decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, articolo 18, comma 4-*bis*."

11.501 testo corretto/12

PUPPATO

All'emendamento 11.501 (testo corretto), dopo il comma 12-quater, aggiungere il seguente:

"12-*quinquies*. Fino al termine iniziale di operatività fissato al comma 3 per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, il tracciamento informatico dei rifiuti pericolosi viene effettuato con le procedure fissate dal Decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, articolo 18, comma 4-*bis*."

11.501 testo corretto/9

MARINELLO, D'ALÌ

All'emendamento 11.501 (testo corretto), dopo il comma 12-quater, aggiungere il seguente:

"12-*quinquies*. Gli enti e le imprese già iscritte al SISTRI per quali, ai sensi del comma 1, è venuto meno l'obbligo di adesione possono testarne il funzionamento, senza oneri e obblighi contributivi, con i dispositivi informatici a loro disposizione, fino al termine iniziale di operatività fissato al comma 3 per i produttori iniziali di rifiuti. Ove ritengano di non aderire volontariamente provvedono, entro lo stesso termine, alla restituzione dei dispositivi informatici con le procedure fissate dal Decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, articolo 21, comma 1."

11.501 testo corretto/13

PUPPATO

All'emendamento 11.501 (testo corretto), dopo il comma 12-quater, aggiungere il seguente:

"12-*quinquies*. Gli enti e le imprese già iscritte al SISTRI per quali, ai sensi del comma 1, è venuto meno l'obbligo di adesione possono testarne il funzionamento, senza oneri e obblighi contributivi, con i dispositivi informatici a loro disposizione, fino al termine iniziale di operatività fissato al comma 3 per i produttori iniziali di rifiuti. Ove ritengano di non aderire volontariamente provvedono, entro lo stesso termine, alla restitu-

zione dei dispositivi informatici con le procedure fissate dal Decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, articolo 21, comma 1."

11.501 testo corretto/14 (già em. 11.40)

BUEMI, BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN, DALLA ZUANNA, DI BIAGIO

All'emendamento 11.501 (testo corretto), dopo il comma 12-quater, aggiungere il seguente:

«12-quinquies. All'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 19 è inserito il seguente: "19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera *pp*), comma 1, dell'articolo 183."».

11.501 testo corretto/14 (testo 2)

BUEMI, BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN, DALLA ZUANNA, DI BIAGIO

All'emendamento 11.501 (testo corretto), dopo il comma 12-quater, aggiungere il seguente:

«12-quinquies. All'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 19 è inserito il seguente: "19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera *pp*), comma 1, dell'articolo 183."».

11.501 (testo corretto)PAGLIARI, *Relatore*

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«12-*bis*. All'articolo 190, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i commi 1 e 1-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

"1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti:

a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere *c)* e *d)*, del comma 3, dell'articolo 184, e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera *g)*, comma 3, dell'articolo 184;

b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori;

c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti.

1-*bis*. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico:

a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità di rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 1, lettera *a)*, dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema;

b) le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali di cui al comma 1, lettera *a)*.

1-*ter*. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalità:

a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lettera *a)*;

b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del "circuito organizzato di raccolta" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *pp)*.

1-*quater*. Nel registro di carico e scarico devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti alle diverse attività di trattamento disciplinate dalla presente Parte IV. Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per gli enti e le imprese produttori iniziali entro dieci giorni dalla produzione e dallo scarico;

b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo entro 10 giorni dalla presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da detta attività;

c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento entro quarantotto ore dalla presa in carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento;

d) per gli intermediari e i commercianti almeno ventiquattro ore prima dell'avvio dell'operazione e entro quarantotto ore dalla conclusione dell'operazione".»

«12-ter. All'articolo 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006, al comma 3, le parole: « I soggetti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: « I produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui al comma 1, lettera a), ».

«12-quater. All'articolo 193, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il primo periodo del comma 1, dalle parole: «Per gli enti e le imprese» fino alle parole: «devono risultare almeno i seguenti dati:» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non sono obbligati e non aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a) devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:».»

11.91

NUGNES

Al comma 13, secondo periodo, dopo le parole: «monitoraggio e concertazione del SISTRI», inserire le seguenti: «comprendente oltre ai soggetti già partecipanti al soppresso comitato di vigilanza, almeno un rappresentante scelto tra le associazioni nazionali di tutela ambientale riconosciute dal MATTM,».

11.92

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA, MARAN

Al comma 13, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Il Tavolo Tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI, dovrà essere

composto dalle maggiori organizzazioni nazionali di rappresentanza delle imprese.».

11.93

NUGNES

Al comma 14, sopprimere le parole da: «e si esercita» fino alla fine del comma.

11.94

DE PETRIS

Al comma 14, sostituire le parole da: «dei soli soggetti» fino alla fine del comma, con le seguenti: «di tutti i soggetti di cui al comma 16».

11.95

BRUNO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, al comma 1, dopo le parole: "finanza pubblica" sono inserite le seguenti: "L'Autorità assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando autonomamente i capitoli di spesa da ridurre al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio fissati dalla legge"».

11.96

MARAN

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Al fine di ottimizzare l'impiego del personale delle strutture del Corpo forestale dello Stato nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, conseguire il rafforzamento del contrasto al traffico illecito dei rifiuti da esso operato in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera h) della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e al D.M. 28 aprile 2006, nonché migliorare l'efficienza delle operazioni inerenti la loro tracciabilità, all'art. 8 comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 novem-

bre 2012, n. 218, al secondo capoverso dopo le parole: »articolazioni centrali« aggiungere le parole: «e periferiche».

11.97

MARAN

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, al comma 1, dopo le parole: "finanza pubblica" sono inserite le seguenti: "L'autorità assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando autonomamente i capitoli di spesa da ridurre l fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio fissati dalla legge"».

11.98

BERNINI, MARINELLO, FLORIS

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Al fine di ottimizzare l'impiego del personale e delle strutture del Corpo forestale dello Stato nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, conseguire il rafforzamento del contrasto al traffico illecito dei rifiuti da esso operato in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera h) della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e dal D.M. 28 aprile 2006, nonché migliorare l'efficienza delle operazioni inerenti la loro tracciabilità, all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218, dopo le parole: "articolazioni centrali" aggiungere le seguenti: "e periferiche"».

11.99

PERRONE, CASSANO, TARQUINIO, ALBERTI CASELLATI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Il primo comma dell'art. 7-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 99, è sostituito dal seguente: "Al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, nel periodo compreso fra il 1° giugno 2013 e il 30 novembre 2013, le aziende, anche assi-

stite dalla propria associazione di categoria, possono stipulare con le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale specifici contratti collettivi che, ove abbiano i contenuti di cui al comma 2, rendono applicabili le disposizioni di cui ai commi successivi.”».

11.100

DE PETRIS

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Al fine di ottimizzare l’impiego del personale e delle strutture del Corpo forestale dello Stato nell’ottica del contenimento della spesa pubblica, conseguire il rafforzamento del contrasto al traffico illecito dei rifiuti da esso operato in base a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera h) della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e dal D.M. 28 aprile 2006, nonché migliorare l’efficienza delle operazioni inerenti la loro tracciabilità, all’articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218, dopo le parole: ”articolazioni centrali” aggiungere le seguenti: ”e periferiche”».

11.101

NUGNES

Dopo il comma 14, aggiungere, in fine, il seguente:

«14-bis. Il Ministero dell’Ambiente, tutela del territorio e del mare emanerà una nota esplicativa entro il 10 gennaio 2014 finalizzata a rendere il sistema pienamente fruibile agli operatori cui si rivolge il SISTRI istituendo, tra l’altro, un servizio diretto per la risoluzione dei problemi in tempo reale».

11.102

ORRÙ, PADUA

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Al fine di ottimizzare l’impiego del personale e delle strutture del Corpo forestale dello Stato nell’ottica del contenimento della spesa pubblica, conseguire il rafforzamento del contrasto al traffico illecito dei rifiuti da esso operato in base a quanto previsto dall’articolo 2, comma

1, lettera *h*) della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e dal D.M. 28 aprile 2006, nonché migliorare l'efficienza delle operazioni inerenti la loro tracciabilità, all'articolo 8, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218, dopo le parole: "articolazioni centrali" aggiungere le seguenti: "e periferiche"».

Art. 12.

12.1

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, LUCIDI, CIAMPOLILLO, CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI, SANTANGELO, LEZZI

Sopprimere l'articolo.

12.2

DE PETRIS

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Al fine di accelerare e favorire l'esecuzione degli interventi di risanamento ambientale, consentendo l'autosmaltimento dei materiali da essi rivenienti, il procedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, A.I.A. 3, è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del sub-commissario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, d'intesa con la regione Puglia e sentita l'ARPA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'Autorizzazione Integrata Ambientale, A.I.A. 3, stabilisce per gli impianti di discarica per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (localizzati nel perimetro dell'impianto produttivo dell'ILVA), gli adeguamenti costruttivi necessari a non creare rischi per la tutela della salute e dell'ambiente nonché le successive condizioni e prescrizioni di esercizio in conformità ai principi di cui all'articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

2. Le modalità di costruzione e di gestione delle discariche di cui al comma 1 sono definite, entro 30 giorni dalla approvazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, A.I.A. 3, nel rispetto delle prescrizioni ivi previste e assicurando un'elevata protezione ambientale e sanitaria, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del sub-commissario di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale

(ARPA) della regione Puglia. Con la medesima procedura, sentito il comune di Statte e gli altri comuni interessati e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite anche le misure di compensazione ambientali.».

Conseguentemente il comma 6 è soppresso.

12.3

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, LUCIDI, CIAMPOLILLO, CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI, SANTANGELO, LEZZI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di garantire l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, necessarie per assicurare il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata allo stabilimento ILVA di Taranto, in considerazione dell'urgente necessità di provvedere e di evitare ulteriori ritardi, previa caratterizzazione dei rifiuti con oneri a carico dell'azienda, e attraverso il controllo e la validazione dei dati effettuati dalle ARPA/APPA territorialmente competenti di tutti i rifiuti nelle aree adibite a smaltimento all'interno dello stabilimento, è autorizzata, previa acquisizione del parere favorevole dell'ARPA della regione Puglia, la costruzione e la gestione delle discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo dell'ILVA di Taranto, da destinarsi esclusivamente al conferimento dei rifiuti prodotti dall'attività dell'ILVA di Taranto e dagli interventi necessari per il risanamento ambientale».

12.4

CALEO, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «sentita l'Arpa della Regione Puglia».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e» con la seguente: «sentita».

12.5

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 1, dopo le parole: «che hanno ottenuto parere di compatibilità ambientale» inserire le seguenti: «, per la discarica di rifiuti non pericolosi nel 2010,» e dopo le parole: «valutazione d’impatto ambientale» inserire le seguenti: «, per la discarica di rifiuti pericolosi nel 1995,».

12.6

CASTALDI, SANTANGELO, GIROTTO, PETROCELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il sub-commissario di cui al comma 1 trasmette semestralmente al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una relazione concernente:

a) lo stato di realizzazione per ciascuna delle discariche di cui al comma 1;

b) il monito raggio e la rendicontazione economico-finanziaria degli interventi sugli impianti e di quelli relativi al risanamento ambientale;

c) le attività svolte, anche per il superamento delle criticità, in relazione allo stato di attuazione degli interventi posti in essere;

d) le spese sostenute per la gestione delle discariche e per gli ulteriori interventi di risanamento ambientale di cui al comma 1;

e) i monitoraggi ambientali in corso o da svolgere sulle aree a monte e a valle delle discariche, con l’esplicita segnalazione dei valori in subero, nonché con l’indicazione degli effetti registrati sull’aria, sulle acque superficiali e sulle falde acquifere in conseguenza dei valori che oltrepassano i limiti stabiliti».

12.7

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, LUCIDI, CIAMPOLILLO, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, SANTANGELO, LEZZI

Sopprimere il comma 3.

12.8

CALEO, TOMASELLI, CANTINI, FORNARO, VACCARI, VATTUONE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Per il periodo di un mese successivamente all'avvio dell'operatività del SISTRI vigono le disposizioni di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e le relative previsioni sanzionatorie, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205. È obbligatoria la presentazione della comunicazione annuale al catasto dei rifiuti, secondo le disposizioni dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e sono applicate le relative sanzioni, con riferimento ai rifiuti prodotti o gestiti fino alla conclusione dell'anno di avvio dell'operatività del SISTRI con riferimento a tutte le categorie di soggetti obbligati.

3-ter. Le sanzioni relative al SISTRI e le modifiche agli articoli 188, 188-bis, commi 3 e 4, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, disposte dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, entrano in vigore il giorno successivo alla scadenza del termine di cui al primo periodo del comma 3-bis. Con il decreto di cui al comma 4 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica ed integrazione delle predette disposizioni e delle relative sanzioni, al fine di assicurare il coordinamento della disciplina con l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente articolo. È abrogato l'articolo 16 comma 2 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205».

12.9

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, LUCIDI, CIAMPOLILLO, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, SANTANGELO, LEZZI

*Sopprimere il comma 4.***12.10**

DE PETRIS

Sopprimere il comma 4.

12.11

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, LUCIDI, CIAMPOLILLO, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, SANTANGELO, LEZZI

Al comma 4, dopo le parole: «del decreto-legge n. 61 del 2013,» inserire la seguente parola: «non».

12.12

MUCCHETTI, D'ONGHIA, TOMASELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale disciplina trova applicazione dalla data di nomina del commissario straordinario».

12.13

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Tale disciplina trova applicazione dalla data di nomina del Commissario Straordinario».

12.14

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, LUCIDI, CIAMPOLILLO, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, SANTANGELO, LEZZI

Sopprimere il comma 5.

12.15

CALDEROLI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, sono aggiunti in fine i seguenti periodi:

«Parimenti costituiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale tutti gli stabilimenti e impianti gestiti da società controllate, collegate o comunque sottoposte all'influenza del gruppo dominante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero dagli enti nati da eventuali trasformazioni o fusioni delle anzidette società Le disposizioni di cui al comma 3

del presente articolo si applicano anche a tutte le società di cui al periodo precedente. I beni d'impresa nonché le azioni, le quote sociali, i cespiti aziendali, le partecipazioni in portafoglio e la liquidità delle società di cui al primo e secondo periodo del presente comma possono essere oggetto di sequestro preventivo solo nel caso in cui la prosecuzione delle attività d'impresa comporti gravi danni alla salute dei cittadini o all'ambiente, secondo i parametri stabiliti con decreto del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'Ambiente».

12.15 (testo 2)

CALDEROLI, BRUNO, BISINELLA, BUEMI, DE PETRIS, Giovanni MAURO

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"Parimenti costituiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale tutti gli stabilimenti e impianti gestiti da società controllate, collegate o comunque sottoposte all'influenza del gruppo dominante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero dagli enti nati da eventuali trasformazioni o fusioni delle anzidette società. Le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo si applicano a tutte le società di cui al periodo precedente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuati ulteriori stabilimenti di interesse strategico nazionale.";

5-ter. All'articolo 53 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia come oggetto società, aziende, beni immobili e mobili ivi comprese le liquidità anche in deposito e le quote azionarie relativi a stabilimenti dichiarati di interesse strategico nazionale, l'organo di nomina giudiziale ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari. I poteri di vigilanza sono esercitati dal custode giudiziale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai sequestri già disposti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il presente comma non si applica alle società di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89."».

12.15 (testo 3)

CALDEROLI, BRUNO, LO MORO, BISINELLA, BUEMI, DE PETRIS, Giovanni MAURO, MUCCHETTI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 53 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto il seguente comma: "Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19 abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della finalità l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge n. 61 del 2013, come convertito".».

12.16

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. All'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo le parole: "i poteri dell'assemblea sono sospesi per l'intera durata del commissariamento." sono inserite le seguenti: "Al commissario è attribuito il potere di redigere e approvare il bilancio di esercizio e, laddove applicabile, il bilancio consolidato dell'impresa soggetta a commissariamento"».

12.17

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, in legge 24 dicembre 2012, n. 231, si interpreta nel senso che per beni dell'impresa si devono intendere anche le partecipazioni dirette e indirette in altre imprese, nonché i cespiti aziendali alle stesse facenti capo».

«5-ter. l'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2013, n. 89, si interpreta nel senso che, ferma restando la legittimazione del Commissario Straordinario a gestire e disporre delle linee di credito e dei finanziamenti ivi richiamati, la titolarità dei medesimi resta in capo all'impresa commissariata».

12.18

DE PETRIS

Al comma 6, sostituire le parole: «(AIA) ivi richiamate,» con le parole: «(AIA 3)». E sostituire le parole: «sentite la regione Puglia e» con le seguenti: «d'intesa con la regione Puglia e sentita».

12.0.1

PANIZZA, FRAVEZZI, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, BERGER, LANIECE, TONINI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Norma di coordinamento per le Regioni e per le Province autonome)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di principio desumibili dal presente decreto ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

2. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché ai sensi degli articoli 2 e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

12.0.2

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. All'articolo 50, comma 8-*bis* e 8-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole "due euro" sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta centesimi di euro".

2. All'articolo 50, comma 8-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La sanzione non si applica in caso di ritardo inferiore a 15 giorni, salvi i casi di ritardo reiterato per oltre due mesi consecutivi".

3. All'articolo 50, comma 8-*ter*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La sanzione non si applica in caso di errori o di mancanza di dati inferiori al 2 per cento della fornitura e nel caso che i dati trasmessi consentano la determinazione dell'importo della ricetta, l'individuazione del medico che l'ha prescritta e dell'assistito che l'ha ricevuta, nonché corrispondano".

4. Le violazioni previste al comma 8-*bis* e 8-*ter* dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 commesse fino alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono sanzionabili. Le precedenti disposizioni si applicano anche ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni ed ai giudizi in corso».

12.0.3

SCIBONA, CIOFFI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di siti di interesse strategico nazionale)

1. All'articolo 19 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i commi 2 e 3 sono abrogati».

12.0.4

MUCCHETTI, D'ONGHIA, TOMASELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 12-bis.**

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 61 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "Al commissario è attribuito il potere di redigere e approvare il bilancio d'esercizio e, laddove applicabile, il bilancio consolidato dell'impresa soggetta a commissariamento"».

12.0.5

MUCCHETTI, D'ONGHIA, TOMASELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 12-bis.**

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 61 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 89, aggiungere infine il seguente periodo: "Ferma restando la legittimazione del commissario straordinario a gestire e disporre delle linee di credito e dei finanziamenti ivi richiamati, la titolarità dei medesimi resta in carico all'impresa commissariata"».

12.0.6

MUCCHETTI, D'ONGHIA, TOMASELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 12-bis.**

1. All'articolo 3 del decreto-legge n. 207 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. Rientrano tra i beni dell'impresa di cui al comma 3 anche le partecipazioni dirette e indirette dell'impresa in altre imprese, nonché i cespiti aziendali alle stesse facenti capo"».

Coord.**Coord.1**

PAGLIARI, *Relatore*

Apportare le seguenti modifiche al testo del decreto-legge:

a) all'articolo 1, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «dal provvedimento» con le seguenti: «dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011,»;

b) all'articolo 2, al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole: «il primo periodo» con le seguenti: «l'alea» e al comma 11, sostituire le parole: «31 marzo» con le seguenti: «30 marzo»;

c) all'articolo 4, al comma 4, sostituire la parola: «approvazione» con le seguenti: «entrata in vigore»; al comma 14, sostituire le parole: «comma 1» con le seguenti: «comma 13»; al comma 15, sostituire le parole: «comma 1» con le seguenti: «primo periodo del presente comma»;

d) all'articolo 6, al comma 4, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «del suo finanziamento» con le seguenti: «dal suo funzionamento»;

e) all'articolo 7, al comma 5, sostituire la parola: «strutturali» con la seguente: «strumentali»;

f) all'articolo 8, al comma 4, sostituire le parole: «26 giugno 2012» con le seguenti: «20 giugno 2012» e al comma 7, dopo le parole: «decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001,» inserire le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001,»;

g) all'articolo 10, al comma 1, sostituire le parole: «articolo 119, comma 5» con le seguenti: «119, quinto comma» e al comma 5, al secondo periodo sostituire le parole: «dalla conversione in legge del presente decreto-legge» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e al sesto periodo sostituire le parole: «in servizio» con le seguenti: «dal servizio».

Plenaria

53ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per la coesione territoriale Trigilia e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Legnini e per l'interno Bocci.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(1015) Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni

(Seguito dell'esame e sospensione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

La PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere sugli emendamenti. Propone, pertanto, di sospendere la seduta.

La Commissione conviene.

L'esame è quindi sospeso.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 17.

(1015) Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni

(Ripresa e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, precedentemente sospeso.

La PRESIDENTE informa la Commissione che i pareri della Commissione bilancio non potranno pervenire entro la serata, mentre la discus-

sione del disegno di legge in Assemblea è prevista per la seduta pomeridiana di domani. Propone, pertanto, di procedere nelle votazioni degli emendamenti anche senza il parere della Commissione bilancio, nell'intesa che sia gli emendamenti proposti dalla Commissione all'Assemblea sia le disposizioni del testo del decreto-legge che saranno, eventualmente, oggetto di pareri della Commissione bilancio motivati ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, daranno luogo a conseguenti proposte di emendamento del relatore da presentare in Assemblea, ovvero al ritiro o alla riformulazione di emendamenti della Commissione, da parte dello stesso relatore, in ragione di quei pareri.

Propone, inoltre, che si svolgano specifiche votazioni solo su quegli emendamenti per i quali sia avanzata la rispettiva richiesta, di considerare accolti dalla Commissione, nell'insieme e con unica votazione, tutti gli emendamenti sui quali si è formato il consenso nel corso del lungo e approfondito lavoro di preparazione svolto in sede informale e di considerare assorbiti ovvero ritirati oppure decaduti per assenza dei proponenti tutti gli altri emendamenti. Propone, infine, di considerare gli ordini del giorno già presentati come ritirati perché siano illustrati direttamente in Assemblea.

A nome dei rispettivi Gruppi, dichiarano il consenso alla proposta della Presidente i senatori BISINELLA (*LN-Aut*), BRUNO (*PdL*), CAMPANELLA (*M5S*), DE PETRIS (*Misto-SEL*), LO MORO (*PD*), MARAN (*SCpI*), Giovanni MAURO (*GAL*) e PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*) insiste affinché venga accolto l'emendamento 10.33, che recepisce un'esigenza urgente sulla quale anche il Governo si era pronunciato in senso favorevole.

La senatrice PUGLISI (*PD*) ricorda la proposta di cui all'emendamento 9.4, soppressiva del comma 2 dell'articolo 9. Sottolinea l'opportunità di tutelare i diritti degli insegnanti già selezionati con prove di merito, mentre l'emendamento 9.100, del relatore prevede il ricorso a insegnanti assunti nei Paesi esteri.

Considerati tuttavia i pareri contrari del relatore e del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ribadisce il sostegno alla proposta di soppressione dell'articolo 10 e insiste per l'accoglimento dell'emendamento 12.2.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ribadisce la necessità di approvare l'emendamento 4.87, diretto a escludere le regioni a statuto speciale e le province autonome dall'applicazione della norma, che altrimenti sarebbe in contrasto con l'articolo 117 della Costituzione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere contrario del relatore e del Governo, sono posti in votazione, e respinti, gli emendamenti 10.1, 10.37, 4.87 e 12.2.

Con unica votazione, sono invece accolti i seguenti emendamenti: 1.2 (testo 2), 1.5 (testo 2), 1.6 (testo 2), 1.8 (testo 2), 1.11 (testo 2), gli identici 1.12 (testo 2) e 11.13 (testo 2), gli identici 1.20 e 1.21, 1.23 (testo 2), 2.8, 2.100, 2.16 (testo 2), gli identici 2.20 e 2.21, 2.200, gli identici 2.27 (testo 2) e 2.28 (testo 2), gli identici 2.34 (testo 2) e 2.37 (testo 2), 2.38, 2.39 (testo 2), 2.40 (testo 2), 2.42 (testo 2), gli identici 2.52 e 2.53, 2.1000, 2.71 (testo 2), gli identici 2.67, 2.69 e 2.74, 3.100, 3.0.200/3, 3.1000 (già em. 3.0.200), 3.101, 3.20, 3.21, gli identici 3.28 (testo 2) e 3.29 (testo 2), 3.35, 3.36 (testo 2), 3.0.100, 4.20 (testo 2), 4.21, 4.502, 4.503, gli identici 4.40 (testo 2), 4.41 (testo 2) e 4.42 (testo 2), 4.46, 4.51 (testo 3), 4.60 (testo 3), gli identici 4.63 (testo 2) e 4.65 (testo 2), 4.504, gli identici 4.67 (testo 2), 4.68 (testo 2) e 4.69 (testo 2), 4.76, 4.78, 4.85, gli identici 4.88 (testo 2) e 4.89 (testo 2), 4.90 (testo 2), 4.95, 4.109, 4.119 (testo 3), 4.121 (testo 2), 4.125, 4.1001, 4.0.100 (testo 2)/2, 4.0.100 (testo 2)/4, 4.0.100 (testo 2), 4.0.7 (testo 2)/1, 4.0.7 (testo 2), 5.100 (testo 2)/5(testo 3), 5.100 (testo 2), 5.0.100 (testo 2), 6.4 (testo 2), 6.8, 6.10 (testo 2), 7.2 (testo 2), 7.7, 8.100 (testo 2), 8.200, 8.22, 8.25 (testo 2), 8.26, 8.300, 8.0.100 (testo 2), 8.0.4, 8.0.6 (testo 2), 9.6, 9.7, 9.100, 9.12, 9.14 (testo 2), 9.0.3 (testo corretto), 9.0.4, 9.0.5, 9.0.6, 10.9 (testo 2), 10.13 (testo 2), 10.15 (testo 2), 10.17 (testo 2), 10.21 (testo 2), 10.22, 10.36 (testo 2), 11.11 (testo 2), 11.22 (testo 2), 11.103 (testo 2), 11.500, 11.501 testo corretto/14 (testo 2) (già em. 11.40), 11.501 (testo corretto), gli identici 11.98, 11.100 e 11.102, 12.4, 12.5, 12.12, 12.16, 12.15 (testo 3), 12.17.

È approvata anche la proposta di coordinamento Coord. 1.

Tutti gli altri emendamenti sono assorbiti ovvero ritirati oppure decaduti.

La Commissione, infine, dopo dichiarazione di voto contrario del senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), a nome del proprio Gruppo, conferisce al relatore il mandato a riferire in Assemblea per la conversione in legge del decreto-legge con le modifiche accolte, nei termini stabiliti di comune accordo riguardo ai pareri della Commissione bilancio, con l'incarico di apportare agli emendamenti della Commissione le necessarie correzioni di natura formale e con richiesta di poter svolgere la relazione in forma orale.

La seduta termina alle ore 18,30.

**EMENDAMENTI ACCOLTI DALLA COMMISSIONE
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1015**

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.2 (testo 2)

MUSSINI, MORRA, BERTOROTTA, BOCCHINO, BULGARELLI, CATALFO, GAETTI,
MANGILI, MOLINARI, MONTEVECCHI, ORELLANA

Al comma 2, primo periodo, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 60 per cento».

1.5 (testo 2)

BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, FAZZONE

Al comma 4, dopo le parole: «n. 225» aggiungere le seguenti: «, e i veicoli utilizzati per le attività di polizia locale e controllo ambientale».

1.6 (testo 2)

ARRIGONI, BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e comunque garantendo ai comuni con meno di 5000 abitanti almeno una autovettura necessaria allo svolgimento di servizi tecnico-amministrativi».

1.8 (testo 2)

DE PETRIS

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

*«4-bis. Al fine di assicurare i controlli antifrode alimentari e il contrasto al falso *made in Italy*, le disposizioni di cui all'articolo 1 commi*

141 e 143 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificati dal comma 1, primo periodo, del presente articolo, nonché i limiti di spesa di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano alle autovetture dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinate esclusivamente all'attività ispettiva.».

1.11 (testo 2)

MUSSINI, MORRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, CATALFO, GAETTI, MANGILI, MOLINARI, ORELLANA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Nei casi in cui è ammesso l'acquisto di nuove autovetture, le amministrazioni pubbliche ricorrono a modelli a basso impatto ambientale e a minor costo d'esercizio, salvo eccezioni da motivare in base a specifiche esigenze.»

1.12 (testo 2)

ORRÙ

Al comma 5 sostituire le parole: «non può essere superiore al 90 per cento» con le seguenti: «non può essere superiore all'80 per cento».

1.13 (testo 2)

MUSSINI, MORRA, BERTOROTTA, BOCCHINO, BULGARELLI, CATALFO, GAETTI, MANGILI, MOLINARI, MONTEVECCHI, ORELLANA

Al comma 5 sostituire le parole: «non può essere superiore al 90 per cento» con le seguenti: «non può essere superiore all'80 per cento».

1.20

BRUNO, MARINELLO

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Resta fermo per gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, quanto previsto sui risparmi di gestione derivanti dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa dall'articolo 10-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.».

1.21

SACCONI

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Resta fermo per gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, quanto previsto sui risparmi di gestione derivanti dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa dall'articolo 10-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.».

1.23 (testo 2)

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Le graduatorie di merito del concorso di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 18 luglio 2003, n. 186, già espletato in applicazione del decreto del direttore generale per il personale della scuola – Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) del 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.

9-ter. Le graduatorie di cui al comma 9-bis sono utilizzate nella misura del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili nelle dotazioni organiche previste dall'articolo 2 della legge n. 186 del 2003 per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 186 del 2003.

9-quater. Le assunzioni a tempo indeterminato a seguito della procedura di cui all'articolo 3 della legge n. 186 del 2003 sono effettuate nella

misura del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili nelle dotazioni organiche previste dall'articolo 2 della legge n. 186 del 2003.

9-quinquies. Qualora le graduatorie di cui al comma *9-bis* siano esaurite, i posti ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sono interamente assegnati alla procedura concorsuale prevista dall'articolo 3 della legge n. 186 del 2003.

9-sexies. Ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale di cui ai commi *9-ter*, *9-quater* e *9-quinquies*, si applicano le disposizioni di cui all'articolo *1-ter* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, ferme restando le procedure di autorizzazione previste dall'articolo 39, comma *3-bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

Art. 2.

2.8

Rita GHEDINI, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «entro il 30 settembre 2013» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2013».

2.100

PAGLIARI, *Relatore*

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 2) le parole: "entro il 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2016";

b) al numero 4) le parole: "entro tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro quattro anni".

2.16 (testo 2)

BRUNO, MARINELLO

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

«La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle restanti amministrazioni pubbliche individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre

2009, n. 196, con riferimento al personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

2.20

DE PETRIS, BAROZZINO

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. L'articolo 24, comma 14, lettera e), primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che tra i lavoratori ivi individuati sono da intendersi inclusi anche i lavoratori, compresi i dipendenti delle Regioni, delle Aziende sanitarie locali e degli Enti strumentali, che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

5-ter. L'articolo 24, comma 14, lettera e), secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato a seguito di domande presentate prima del 4 dicembre 2011».

2.21

GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, Rita GHEDINI, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE, LO GIUDICE

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. L'articolo 24, comma 14, lettera e), primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che tra i lavoratori ivi individuati sono da intendersi inclusi anche i lavoratori, compresi i dipendenti delle Regioni, delle Aziende sanitarie locali e degli Enti strumentali, che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

5-ter. L'articolo 24, comma 14, lettera e), secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla

legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato a seguito di domande presentate prima del 4 dicembre 2011».

2.200PAGLIARI, *Relatore*

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il riferimento alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, contenuto nell'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che la relativa disposizione è riferita a tutto il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso quello di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.».

2.27 (testo 2)

Giovanni MAURO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Nelle more dell'implementazione del monitoraggio previsto dal comma 11 del presente articolo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 16, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 può essere adottato senza tenere conto delle unità di personale in servizio presso le società di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatta salva la rivisitazione dei parametri di virtuosità previsti dal citato articolo 16, comma 8, non appena i dati relativi al personale delle predette società saranno disponibili nel conto annuale.».

2.28 (testo 2)

BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, FAZZONE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Nelle more dell'implementazione del monitoraggio previsto dal comma 11 del presente articolo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 16, comma 8, del decreto-legge 6 luglio

2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 può essere adottato senza tenere conto delle unità di personale in servizio presso le società di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatta salva la rivisitazione dei parametri di virtuosità previsti dal citato articolo 16, comma 8, non appena i dati relativi al personale delle predette società saranno disponibili nel conto annuale.».

2.34 (testo 2)

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2014 gli incarichi conferiti dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali ai dirigenti ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto del loro fabbisogno e dell'esigenza di assicurare la prestazione dei servizi essenziali. Il differimento della data di scadenza del contratto non costituisce nuovo incarico, ma solo prosecuzione dell'efficacia del contratto vigente. Si applica la normativa vigente in materia di responsabilità dirigenziale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Resta esclusa la facoltà di modificare in aumento le dotazioni organiche dei singoli enti».

2.37 (testo 2)

SCOMA, FLORIS

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2014 gli incarichi conferiti dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali ai dirigenti ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto del loro fabbisogno e dell'esigenza di assicurare la prestazione dei servizi essenziali. Il differimento della data di scadenza del contratto non costituisce nuovo incarico, ma solo prosecuzione dell'efficacia del contratto vigente. Si applica la normativa vigente in materia di responsabilità dirigenziale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Resta esclusa la facoltà di modificare in aumento le dotazioni organiche dei singoli enti».

2.38

SCALIA

Dopo il comma 8, inserire il seguente: «8-bis. All'articolo 2, comma 1-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: "31 dicembre 2013", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015"».

2.39 (testo 2)

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso del diploma di laurea".».

2.40 (testo 2)

GENTILE

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 5-bis è sostituito dal seguente: "5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6."».

2.42 (testo 2)

LANZILLOTTA, ICHINO

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", senza incremento degli incarichi attualmente attribuibili a dirigenti non dei ruoli."

2.52

BRUNO, MARINELLO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Il comma 10 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato».

2.53

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Il comma 10 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato».

2.1000PAGLIARI, *Relatore*

All'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 10, dopo le parole: "organi costituzionali" inserire le seguenti: "e di rilievo costituzionale"

b) dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11-bis. All'articolo 60, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "alla Corte dei Conti" sono inserite le seguenti: "e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento delle funzione pubblica";

2) le parole: "ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento delle funzione pubblica" sono soppresse;

c) dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti:

"13-bis. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le

parole da “su proposta del Ministro dello sviluppo economico” sino a “con il Ministro dell’Economia e delle finanze” sono soppresse.

13-ter. All’articolo 97, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: “c-bis) l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per le finalità di cui all’art. 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.”.

2.71 (testo 2)

MANDELLI, D’AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. I contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stipulati dall’Agenzia italiana del farmaco per l’attribuzione di funzioni dirigenziali, ai sensi del comma 7 dell’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, anche eccedenti la quota di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere prorogati, comunque non oltre il 31 dicembre 2014, anche in sede di riorganizzazione realizzata ai sensi dell’articolo 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel limite dei posti disponibili in pianta organica. Dall’applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la relativa spesa è finanziata con le risorse derivanti dall’articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.».

2.67

DI BIAGIO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Per gli anni 2014 e 2015 l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è autorizzata a destinare all’attuazione dell’articolo 18, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le somme previste dal medesimo articolo 18, comma 11, della legge n. 99 del 2009, disponibili nel proprio bilancio e non ancora utilizzate».

2.69

BERNINI, MARINELLO, FLORIS

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Per gli anni 2014 e 2015 l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è autorizzata a destinare all’attuazione dell’articolo 18, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le somme previste dal medesimo articolo 18, comma 11, della legge n. 99 del 2009, disponibili nel proprio bilancio e non ancora utilizzate».

2.74

DE PETRIS

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Per gli anni 2014 e 2015 l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è autorizzata a destinare all’attuazione dell’articolo 18, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le somme previste dal medesimo articolo 18, comma 11, della legge n. 99 del 2009, disponibili nel proprio bilancio e non ancora utilizzate».

Art. 3.**3.100**PAGLIARI, *Relatore*

Al comma 1, sostituire le parole: "sino al 31 dicembre 2014" con le seguenti: "sino al 31 dicembre 2015".

3.0.200/3

BRUNO

All’emendamento 3.0.200, dopo il capoverso «3-ter», aggiungere il seguente: «Art. 3-quater. - 1. Le autorità indipendenti di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, e di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, assicurano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando autonomamente i capitoli di spesa da ri-

durre al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio fissati dalla legge.»

3.1000 (già em. 3.0.200)

PAGLIARI, *Relatore*

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nelle more dell'adozione di una disciplina organica delle società controllate direttamente o indirettamente dalla medesima pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o dai suoi enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, anche al fine di dare attuazione alla normativa vigente in materia di società pubbliche, gli enti che controllano le predette società approvano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese, di risanamento economico-finanziario e di eventuale accorpamento delle stesse, piani industriali di risanamento, anche su proposta della società, e adottano relativi atti di indirizzo e di attuazione, vigilando sul rispetto degli stessi. Per le finalità di cui al presente comma si applicano, per l'anno 2014, secondo le indicazioni contenute nei piani industriali e negli atti di indirizzo adottati dagli enti controllanti, le procedure di cui ai commi da 2 a 7, riferite al personale in servizio alla data del 31 dicembre 2012 e in ogni caso prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società.»

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

3.101

PAGLIARI, *Relatore*

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo sopprimere le parole:* "e senza necessità del consenso del lavoratore";

b) *dopo il primo periodo inserire il seguente:* "Qualora le società di cui al presente comma adottino interventi di risanamento economico-finanziario o di ristrutturazione secondo appositi piani industriali che prevedono la riduzione del numero dei lavoratori, ovvero qualora le predette società siano poste in liquidazione, le società medesime procedono con il licenziamento per giusta causa in caso di mancata accettazione da parte del

lavoratore della mobilità disposta con gli accordi di cui al presente comma."

3.20

FRAVEZZI, PANIZZA, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, BERGER, LANIECE, TONINI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con l'applicazione al personale eccedente delle società di quanto previsto dall'articolo 2, comma 11, lettera a), dello stesso decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95».

3.21

Giovanni MAURO

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «Entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa di cui al comma 4, si provvede a definire un piano di assorbimento delle eccedenze di personale applicando i criteri previsti dall'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. In subordine, si procede, a cura dell'ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente con le modalità previste dal comma 2.».

3.28 (testo 2)

LO MORO, SCALIA

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. Nella regolamentazione del rapporto di lavoro dei dirigenti, le società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici non possono inserire, in assenza di preventiva autorizzazione dei medesimi enti o amministrazioni, clausole contrattuali che al momento della cessazione del rapporto prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori a quelli derivanti ordinariamente dal contratto collettivo di lavoro applicato. Dette clausole, inserite nei contratti in essere, sono nulle qualora siano state sottoscritte, per conto delle stesse società, in difetto dei prescritti poteri o deleghe in materia».

3.29 (testo 2)

BENCINI, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, BATTISTA, MOLINARI, Maurizio ROMANI, VACCIANO

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. Nella regolamentazione del rapporto di lavoro dei dirigenti, le società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici non possono inserire, in assenza di preventiva autorizzazione dei medesimi enti o amministrazioni, clausole contrattuali che al momento della cessazione del rapporto prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori a quelli derivanti ordinariamente dal contratto collettivo di lavoro applicato. Dette clausole, inserite nei contratti in essere, sono nulle qualora siano state sottoscritte, per conto delle stesse società, in difetto dei prescritti poteri o deleghe in materia».

3.35

GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, Rita GHEDINI, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al comma 11 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "per l'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2012"».

3.36 (testo 2)

PIZZETTI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Anche al fine di favorire i processi di mobilità e di razionalizzazione nell'impiego del personale, al comma 1-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "servizi socio-assistenziali," sono inserite le seguenti: "socio-sanitari,"».

3.0.100PAGLIARI, *Relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni riguardanti gli Enti Locali)

1. In via sperimentale, per gli anni 2014 e 2015, i comuni possono effettuare, previo avviso pubblico, apposite selezioni per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigenti comunali. La selezione è condotta sulla base della previa definizione da parte del comune del profilo di dirigente richiesto, con riferimento allo specifico incarico e alle esigenze derivanti dalle linee programmatiche del comune. In ogni caso i candidati devono possedere, oltre agli specifici requisiti relativi al profilo, la laurea magistrale e un'adeguata esperienza dirigenziale. La selezione è compiuta da una commissione costituita da un esperto nominato dal comune e da due esperti designati dal rettore di un'università o dal presidente di altra istituzione scientifica indipendente dal comune.

2. Per gli anni 2014 e 2015 i comuni, esclusivamente effettuando le selezioni di cui al comma 1, possono affidare incarichi a contratto a tempo determinato di dirigenti, ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un contingente aggiuntivo a quanto previsto dall'articolo 19, comma 6-*quater*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non superiore al 20 per cento delle dotazioni organiche della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato e comunque corrispondente ad almeno una unità.

3. Gli affidamenti di incarichi di cui al comma 2 sono subordinati esclusivamente ai vincoli di spesa per gli enti locali relativi al rispetto del patto di stabilità, alla previsione di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, nonché a quella di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

Art. 4.**4.20 (testo 2)**

GASPARRI, FLORIS

Dopo il comma 4 inserire seguente:

«4-bis. Fermi restando i requisiti di cui all'articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono riaperti i termini per l'inquadramento nella

dirigenza medica degli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, che abbiano presentato la relativa istanza entro il 31 dicembre 2003, con corrispondente riduzione delle risorse finanziarie destinate alla stipula di convenzioni con gli specialisti delle predette categorie».

4.21

GENTILE

Al comma 5, dopo le parole: «monitoraggio telematico» inserire le seguenti: «, avvalendosi dell'associazione di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6,».

4.502

PAGLIARI, *Relatore*

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: "dell'amministrazione che emana il bando" con le seguenti: "di una pubblica amministrazione";

b) al comma 8, dopo le parole: "n. 280," inserire le seguenti: "nonché di quelli che svolgono attività socialmente utili sulla base delle leggi regionali,".

4.503

PAGLIARI, *Relatore*

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni: al primo periodo, sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 2015" con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2016"; e sostituire le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"; al secondo periodo, sostituire le parole: "relative agli anni 2013, 2014 e 2015," con le seguenti: "relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016"; al terzo periodo, sostituire le parole: "nel triennio 2013-2015 a valere sulle predette risorse" con le seguenti: "a valere sulle predette risorse relative al quadriennio 2013-2016

e cessano di avere efficacia una volta che sono state utilizzate le risorse medesime".

4.40 (testo 2)

SPOSETTI

Al comma 6, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per il periodo in cui il rapporto di lavoro ha avuto effettiva esecuzione ed ha determinato il diritto a trattenere la corrispondente retribuzione, il dipendente si considera in effettivo servizio ai fini della procedura di cui all'articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, da concludere entro i termini di cui al primo periodo.».

Conseguentemente, dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«6-bis. All'articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge" e le parole: "con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "per il personale in effettivo servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, entro i termini di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,".

6-ter. All'articolo 2, comma 4-duodecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "siano in servizio" sono sostituite dalle seguenti: "siano in effettivo servizio"».

4.41 (testo 2)

Giuseppe ESPOSITO, BRUNO

Al comma 6, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per il periodo in cui il rapporto di lavoro ha avuto effettiva esecuzione ed ha determinato il diritto a trattenere la corrispondente retribuzione, il dipendente si considera in effettivo servizio ai fini della procedura di cui all'articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, da concludere entro i termini di cui al primo periodo.».

Conseguentemente, dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«6-bis. All'articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge" e le parole: "con riferimento alla data di entrata in vigore della pre-

sente legge" sono sostituire dalle seguenti: "per il personale in effettivo servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, entro i termini di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,".

6-ter. All'articolo 2, comma 4-*duodecies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "siano in servizio" sono sostituite dalle seguenti: "siano in effettivo servizio"».

4.42 (testo 2)

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Al comma 6, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per il periodo in cui il rapporto di lavoro ha avuto effettiva esecuzione ed ha determinato il diritto a trattenere la corrispondente retribuzione, il dipendente si considera in effettivo servizio ai fini della procedura di cui all'articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, da concludere entro i termini di cui al primo periodo.».

Conseguentemente, dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«6-bis. All'articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge" e le parole: "con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituire dalle seguenti: "per il personale in effettivo servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, entro i termini di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,".

6-ter. All'articolo 2, comma 4-*duodecies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "siano in servizio" sono sostituite dalle seguenti: "siano in effettivo servizio"».

4.46

DIRINDIN, FINOCCHIARO, DE BIASI, BIANCO, GRANAIOLO, MATURANI, MATTESINI, PADUA, SILVESTRO, LANIECE, Maurizio ROMANI, ROMANO, DE PETRIS, LO MORO, URAS

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Le aziende del Servizio sanitario nazionale possono bandire concorsi per l'assunzione di personale, da destinare al rafforzamento strutturale dei servizi assistenziali, a condizione che gli oneri che ne derivano

siano recuperati tramite la riduzione, in via permanente e strutturale, delle spese sostenute per l'acquisizione, da parte dei medesimi enti, di servizi all'esterno.

6-ter. Con decreto del Ministro della salute, da emanare, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità per l'effettiva applicazione delle disposizioni di cui al comma *6-bis*, da attuarsi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

4.51 (testo 3)

ORRÙ

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«*6-bis.* Ai fini di cui al comma 6, nonché per fare fronte agli accresciuti compiti derivanti dalla partecipazione alle attività di cooperazione fra autorità di protezione dati dell'Unione europea, il Garante per la protezione dei dati personali, nell'ambito dell'autonomia del proprio ordinamento, indice, entro il termine di cui al medesimo comma 6, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, con corrispondente incremento della dotazione organica non superiore a dodici unità e contestuale soppressione in pari numero delle unità di cui all'articolo 156, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, una o più procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato del personale in servizio presso l'Ufficio del Garante medesimo a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esame, che, alla data di pubblicazione del bando, abbia maturato almeno tre anni di anzianità con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze della stessa autorità».

4.60 (testo 3)

LEPRI, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, Rita GHEDINI, PARENTE, SPILABOTTE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«*7-bis.* Entro il 31 dicembre 2015, le amministrazioni pubbliche possono trasformare, previo consenso degli interessati e a parità di spesa, posti da tempo pieno a tempo parziale e procedere alla relativa copertura, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti, mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato con

contratto di lavoro a tempo pieno vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali contratti di lavoro a tempo parziale, su richiesta degli interessati, devono essere riconvertiti a tempo pieno, entro il 31 dicembre 2017 e nel rispetto dei limiti assunzionali.».

4.63 (testo 2)

BENCINI, BERTOROTTA, BULGARELLI, GAETTI, MANGILI, MOLINARI, MUSSINI

Al comma 8, sostituire le parole: «di priorità volti a favorire l'anzianità anagrafica» con le seguenti: «che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari».

4.65 (testo 2)

ORRÙ

Al comma 8, sostituire le parole: «di priorità volti a favorire l'anzianità anagrafica» con le seguenti: «che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari».

4.504PAGLIARI, *Relatore*

Al comma 8, sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 2015" con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2016".

4.67 (testo 2)

Giovanni MAURO

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma la possibilità da parte delle regioni di individuare criteri in base ai quali l'amministrazione può prevedere l'assunzione dei lavoratori utilizzati presso i propri uffici.».

4.68 (testo 2)

DE PETRIS

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma la possibilità da parte delle regioni di individuare criteri in base ai quali l'amministrazione può prevedere l'assunzione dei lavoratori utilizzati presso i propri uffici.».

4.69 (testo 2)

BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, FAZZONE

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma la possibilità da parte delle regioni di individuare criteri in base ai quali l'amministrazione può prevedere l'assunzione dei lavoratori utilizzati presso i propri uffici.».

4.76

ORRÙ, PADUA, BIANCO, LUMIA, MINEO

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono fatte salve, per le regioni a statuto speciale e per gli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 24-*bis* e 24-*ter*, del decreto-legge 34 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni».

Consequentemente dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. 1. All'articolo 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 24-*ter*, sostituire le parole: "di cui al comma 9" con le seguenti: "di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" e aggiungere in fine le seguenti parole: "nonchè alle procedure assunzionali dei lavoratori di cui al medesimo comma 24-*bis* consentiti dalla normativa vigente";

b) dopo il comma 24-*ter*, è aggiunto il seguente:

"24-*quater*. Esclusivamente per le finalità di cui ai commi 24-*bis* e 24-*ter*, per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, gli enti territoriali di cui al comma 24-*bis* calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni. A tal fine, la verifica

del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuata tenendo conto di dati omogenei».

4.78

BRUNO, VICECONTE

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione, il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire procedure concorsuali riservate al personale di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, nel rispetto dei requisiti soggettivi di cui al comma 6. Fino al completamento della manovra assunzionale, alla quale si applica il limite del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato relativi allo stesso personale nei limiti numerici e finanziari individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre di ciascun anno. All'onere relativo alle predette proroghe, nel limite massimo di euro 20.000.000 annui, si provvede secondo le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, tramite assegnazione all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno delle risorse finanziarie necessarie individuate nel decreto di cui al precedente periodo».

4.85

DE PETRIS

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Le regioni, le province autonome, gli enti locali e le altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, non ricomprese al comma 3 del presente articolo, adottano, secondo rispettivi ordinamenti, tenuto conto del loro fabbisogno, e dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5, i principi e le modalità di cui al comma 3, utilizzando le graduatorie vigenti per la copertura delle vacanze in organico che richiedono la medesima professionalità. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede all'attuazione dei commi 5, 6, 7, 8 e 9, anche con ri-

ferimento alle professionalità mediche e del ruolo sanitario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368».

4.88 (testo 2)

Giovanni MAURO

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «ivi previsti e», inserire le seguenti: «tenuto conto».

4.89 (testo 2)

BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, FAZZONE

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «ivi previsti e», inserire le seguenti: «tenuto conto».

4.90 (testo 2)

GASPARRI, FLORIS

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: «professionalità mediche del ruolo sanitario» con le seguenti: «professionalità del Servizio Sanitario Nazionale».

4.95

DIRINDIN, BIANCO, SILVESTRO, PADUA

*Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con lo stesso decreto può essere elevato sino al 50 per cento il limite del *turn over* fissato dall'articolo 4-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 181, rendendo definitivamente indisponibili le risorse stanziata nella programmazione finanziaria 2013-2015 per sottoscrivere, rinnovare o pro-*

rogare contratti di lavoro a tempo determinato al personale di cui all'articolo 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.».

4.109

MONTEVECCHI, MUSSINI, BULGARELLI, BOCCHINO, BENCINI, BERTOROTTA, CATALFO, GAETTI, MANGILI, MOLINARI

Al comma 11, sostituire le parole: «enti gestiti dai comuni», con le seguenti: «enti locali».

4.119 (testo 3)

PEZZOPANE, CHIAVAROLI

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«13-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 13, nell'ottica del potenziamento dei servizi pubblici per l'impiego e al fine di valorizzare le professionalità acquisite dal personale già impegnato a tempo determinato, la provincia dell'Aquila, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalle vigenti normative, può procedere all'assunzione a tempo indeterminato degli idonei nelle graduatorie concorsuali a tempo indeterminato ancora vigenti dell'ente, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto in forza di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e in possesso dei requisiti previsti dal comma 6. Nelle more dell'assunzione a tempo indeterminato, la provincia dell'Aquila è autorizzata alla proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato dei suddetti lavoratori, anche in deroga ai limiti temporali previsti dalla vigente normativa in materia.

13-ter. Allo scopo di accelerare le attività di ricostruzione e di recupero del tessuto sociale urbanistico e occupazionale della città dell'Aquila, nelle procedure espropriative legate alla realizzazione delle opere pubbliche, per il comune dell'Aquila si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22-bis del testo unico di cui al DPR 8 giugno 2001, n. 327, relativamente agli interventi inseriti nel programma annuale e triennale delle opere pubbliche.».

4.121 (testo 2)

DE PETRIS, PETRAGLIA

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, al fine di consentire agli enti pubblici di ricerca di svolgere con pienezza le proprie funzioni istituzionali tramite il consolidamento in ruolo del personale in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione sottoscritto in data 7 aprile 2006, i medesimi enti, previa autorizzazione dei Ministri vigilanti, sono autorizzati alla rideterminazione della propria dotazione organica secondo le rispettive necessità e comunque senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. La rideterminazione è eseguita senza incremento di posti dirigenziali. Le disposizioni del presente comma si applicano in quanto compatibili al personale contrattualizzato dell'università. Le amministrazioni prorogano i contratti del personale in possesso dei suddetti requisiti fino al 31 dicembre 2018».

4.125

MANDELLI, FLORIS

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'individuazione dei limiti di cui al presente comma è effettuata complessivamente su base nazionale e la relativa assegnazione alle singole camere di commercio delle unità di personale da assumere è stabilita con decreto del Ministero dello sviluppo economico sulla base dei criteri individuati da un'apposita commissione, costituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica presso il medesimo Ministero, composta da cinque componenti: due in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, dei quali uno con funzione di presidente, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, uno della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ed uno in rappresentanza di Unioncamere».

4.1001PAGLIARI, *Relatore*

« Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “l’assenza è giustificata” sono sostituite dalle seguenti: “il permesso è giustificato”;

b) dopo le parole: “di attestazione” sono inserite le seguenti: “, anche in ordine all’orario,”;

c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica”.».

4.0.100 testo 2/2

LO MORO

All'emendamento 4.0.100 (testo 2), dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.»

4.0.100 testo 2/4

PEZZOPANE

All'emendamento 4.0.100 (testo 2), dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto sociale e occupazionale della città dell'Aquila, il comune dell'Aquila è autorizzato ad attuare le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 4 avviando procedure pubbliche con riserva fino al 50 per cento dei posti messi a concorso a favore di coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti dalla norma, anche per profili professionali e categorie di inquadramento inferiori a quelle del precedente servizio prestato a tempo determinato e in ogni caso afferenti a profili non ricoperti con il cd. concorso "Ripam Abruzzo", di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate in deroga al limite del 40 per cento della

spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno, di cui all'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo restando il rispetto del limite di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché nel limite della dotazione organica dell'ente.»

4.0.100 (testo 2)

PAGLIARI, *Relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di reclutamento e assunzioni nelle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: “3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili per ciascun anno, ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento di personale non dirigenziale, mediante concorso pubblico, ricorrendo, per ciascun anno, ad una soltanto delle seguenti modalità:

a) concorso pubblico con riserva di posti nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, per coloro che alla data di pubblicazione dei bandi hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, con esclusione dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici;

b) concorso pubblico per titoli ed esami prevedendo criteri di valorizzazione della professionalità acquisita con esperienze lavorative presso pubbliche amministrazioni con contratto a tempo determinato, di somministrazione di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa, tenendo conto dell'anzianità maturata e della tipologia di rapporto di lavoro.”;

b) il comma 3-ter è sostituito dal seguente: “3-ter. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti previste dalla normativa vigente non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Ove si renda necessaria, in relazione a tale limite, una riduzione dei posti da riservare, obbligatoriamente o facoltativamente, tale riduzione si attua in misura proporzionale in relazione a ciascuna categoria di aventi diritto a riserva obbligatoria, applicando i criteri di priorità previsti dall’articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e, ove rimangano altri posti disponibili da destinare a riserva facoltativa, tenendo conto delle riserve di cui al comma 3-bis del presente articolo e all’articolo 52 con eventuale riduzione in misura proporzionale.”;

c) il secondo periodo del comma 4 è sostituito dai seguenti: “Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l’avvio delle procedure concorsuali è subordinato all’emanazione, nel rispetto dei vincoli e dei limiti alle assunzioni previste dalla normativa vigente, di un decreto direttoriale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, verificata l’assenza di graduatorie vigenti, per le medesime amministrazioni, relative alle professionalità necessarie secondo un criterio di equivalenza. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 30 giugno di ogni anno, procede, per le amministrazioni di cui al secondo periodo del presente comma, al censimento delle graduatorie vigenti da rendere pubblico nel sito *internet* istituzionale. A parità di profili professionali, sono preferibilmente utilizzate le graduatorie più recenti. Per gli enti di ricerca di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, l’autorizzazione di cui al presente comma è concessa in sede di approvazione dei Piani triennali di attività e del piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell’organico, di cui all’articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo. Le autorizzazioni concesse ai sensi del presente comma sono inviate alla Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20.”;

d) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: “4-bis. Per le amministrazioni indicate al comma 4, con le modalità ivi previste, sono autorizzate le procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, tenendo conto dei vincoli finanziari fissati dalla normativa vigente, nonché dei criteri previsti dall’articolo 36 del presente decreto.”.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le assunzioni a tempo indeterminato previste dall’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall’articolo 66, commi 9, 9-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dal-

l'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ivi comprese le assunzioni previste dall'articolo 1, commi 90 e 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono autorizzate, per ciascun anno, secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo, previa richiesta delle amministrazioni, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo. Le autorizzazioni concesse ai sensi del presente comma sono inviate alla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

3. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 10 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) l'articolo 12, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;

c) il comma 12 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

4. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppresse le parole “, secondo le modalità di cui al comma 10,”.

5. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “di cui all'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

6. I bandi dei concorsi per titoli ed esami di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dei concorsi per la qualifica dirigenziale di seconda fascia delle altre amministrazioni pubbliche possono prevedere una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti banditi, a favore di coloro che hanno svolto incarichi dirigenziali con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione che bandisce il concorso per un periodo non inferiore a cinque anni. In ogni caso le riserve di posti non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso e tra le categorie riservatarie prevale il diritto alla riserva a favore del personale di ruolo.

7. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicem-

bre 2012, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2012, avviene secondo procedura selettiva fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la cui dotazione è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 16 dell'articolo 4.

4.0.7 testo 2/1

PIZZETTI

All'emendamento 4.0.7 (testo 2), aggiungere, in fine, il seguente comma: «12. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: "guadagni ordinaria" sono aggiunte le seguenti: ", nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219."».

4.0.7 (testo 2)

BIANCO, DE BIASI, SILVESTRO, MARTINI, MATURANI, DIRINDIN, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA, ORRÙ, GATTI, LANIECE, FISSORE, BENCINI, Maurizio ROMANI, LO MORO, Giovanni MAURO, SCAVONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di dirigenza sanitaria del Ministero della salute, di certificazioni mediche e di medicina fiscale)

1. Il personale di qualifica dirigenziale del Ministero della salute con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nonché il personale successivamente inquadrato nelle corrispondenti qualifiche è

collocato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in un unico livello, nel ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute. Ai sensi dell'articolo 40, commi 1 e 2, del decreto legislativo, 30 marzo 2001, n. 165, in sede di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, sono estesi al personale dirigente di cui al precedente periodo, prioritariamente e nei limiti delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali, gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal precedente periodo e fermo restando quanto previsto al comma 4, al personale dirigente di cui al presente comma continua a spettare il trattamento giuridico ed economico attualmente in godimento. I titoli di servizio maturati presso il Ministero della salute nei profili professionali sanitari anche con rapporto di lavoro a tempo determinato sono equiparati ai titoli del Servizio sanitario nazionale.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle dotazioni organiche vigenti, sono individuati il contingente dei posti destinati alla dirigenza del ruolo sanitario del Ministero e i principi generali in materia di incarichi conferibili e modalità di attribuzione degli stessi. I posti e gli incarichi di cui al precedente periodo sono individuati e ripartiti con successivo decreto del Ministro della salute. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti collocati nel ruolo di cui al comma 1, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della salute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5.

3. L'accesso al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, in coerenza con la normativa di accesso prevista per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale e nell'ambito delle facoltà assunzionali vigenti per il Ministero della salute. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli incarichi corrispondenti alle tipologie previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e individuati ai sensi del comma 2, vengono attribuiti in base alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Nei limiti del contingente di posti individuato ai sensi del comma 2, agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli incarichi di struttura complessa previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si accede in base ai requisiti previsti

per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, previa procedura selettiva interna ai sensi dell'articolo 19, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La procedura di conferimento è attivata in relazione alle posizioni che si rendono disponibili e il differenziale retributivo da corrispondere ai soggetti incaricati grava per la prima volta sulle risorse finanziarie del Ministero della salute come previste dalla normativa vigente in materia di assunzioni.

5. I dirigenti sanitari del Ministero della salute che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli incarichi di struttura complessa o di direzione di aziende sanitarie o di enti del Servizio sanitario nazionale per almeno cinque anni, anche non continuativi, possono partecipare alle procedure per l'attribuzione di incarichi dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché partecipare al concorso previsto dall'articolo 28-*bis* del predetto decreto legislativo. Si applica l'articolo 23, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

6. All'articolo 42-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. I certificati per l'attività sportiva non agonistica di cui all'articolo 3 del citato decreto del ministro della salute 24 aprile 2013 vengono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport e dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Ai fini del rilascio di tali certificati, i medici certificatori si avvalgono, oltre che dell'esame clinico, degli accertamenti previsti dalle linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di Sanità''.

7. Le funzioni di accertamento medico-legale relative alle assenze per malattia dei lavoratori dipendenti svolte dalle aziende sanitarie locali sono trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, gli accertamenti sono disposti nel rispetto del regime previsto dall'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8. In sede di approvazione della legge di bilancio è stabilita la dotazione degli stanziamenti a favore dell'I.N.P.S. con destinazione vincolata agli accertamenti medico-legali per le assenze per malattia, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

9. Gli oneri per l'espletamento degli accertamenti medico-legali di cui al comma 8 sono a carico dell'I.N.P.S. Le liste speciali, già costituite ai sensi del comma 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono trasformate in liste speciali ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che vi risultavano già iscritti alla data del 31 dicembre 2007.

10. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 9 e i requisiti di idoneità ed appropriatezza delle strutture e delle risorse umane dedicate alla specifica funzione, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute.

11. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 5.

5.100 testo 2/5 (testo 3)

PAGLIARI, *Relatore*

All'emendamento 5.100, alla lettera c) apportare le seguenti modifiche:

1) *al capoverso 3-sexies, sopprimere le seguenti parole: "- Ministro per la pubblica amministrazione";*

2) *sostituire il capoverso 3-septies con il seguente: "3-septies. L'Autorità, sulla base di intese con il Ministro dell'economia e delle finanze, può avvalersi della Guardia di finanza, che agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e all'imposta sui redditi. La Commissione, agli stessi fini, può richiedere indagini, accertamenti e relazioni all'Ispettorato per la funzione pubblica."*

5.100 (testo 2)PAGLIARI, *Relatore**Apportare le seguenti modificazioni:**a) sopprimere i commi 1, 2 e 3;**b) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, la Commissione assume la denominazione di Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.).»;**c) dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

«5-bis. L'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'Autorità è organo collegiale composto dal Presidente e quattro componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione, di management e misurazione della performance, nonché di gestione e valutazione del personale. Il Presidente e i componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il Presidente è nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, i componenti sono nominati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione. Il Presidente e i componenti dell'Autorità non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'Autorità. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica.".

5-ter. All'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: "3-bis. Ai componenti e al personale dell'Autorità si applica il regime previsto dall'articolo 2, comma 10, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il Presidente e i componenti, se dipendenti da pubblica amministrazione o magistrati in attività di servizio sono collocati fuori ruolo, se ne fanno richiesta, e il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza è reso indisponibile per tutta la durata del mandato; se professori universitari, sono collocati in aspettativa senza assegni. Al Presidente e ai componenti compete una indennità di funzione fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3-ter . Il collegio nomina, su proposta del Presidente, un Segretario generale che sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e ne risponde al Presidente. L'Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti il proprio funzionamento.

3-quater. È istituito il ruolo organico del personale dipendente dell'Autorità, fissato nel limite di trenta unità. Con proprio regolamento l'Autorità definisce l'ordinamento delle carriere e le modalità del reclutamento, le modalità dell'inquadramento in ruolo del personale in servizio alla data dell'entrata in vigore del regolamento, il trattamento giuridico ed economico del personale, ripartisce l'organico tra il personale dei diversi livelli e quello delle qualifiche dirigenziali e disciplina l'organizzazione, il funzionamento dell'ufficio, la riscossione e la utilizzazione dei diritti di segreteria e la gestione delle spese. Il regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

3-quinquies. L'Autorità può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici in posizione di comando, fuori ruolo o in aspettativa, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, in numero non superiore, complessivamente, a 20 unità. L'Autorità può altresì conferire incarichi di consulenza per specifiche attività. Ai consulenti può essere riconosciuta una indennità stabilita con provvedimento collegiale dell'Autorità.

3-sexies. Le spese di funzionamento dell'Autorità sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la pubblica amministrazione, nel quale confluisce lo stanziamento di cui all'articolo 13, comma 13, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. All'Autorità è garantita autonomia nella gestione finanziaria. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

3-septies. L'Autorità può avvalersi, per lo svolgimento della propria attività ispettiva e di accertamento, di personale della Guardia di Finanza, anche in posizione di comando e dell'Ispettorato della funzione pubblica. La modalità dell'avvalimento sono determinate a seguito di apposite convenzioni da stipularsi tra i ministri competenti e il Presidente dell'Autorità.»;

d) *al comma 6, sostituire le parole: «I commi 1 e 4 dell'articolo» con le seguenti: «L'articolo»;*

e) *sostituire il comma 7 con il seguente: «7. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono nominati il nuovo presidente e il nuovo componente dell'Autorità di cui al comma 1. In sede di prima applicazione, il nuovo Presidente e il nuovo componente, nonché quelli già in carica alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto restano in carica fino alla data del 31 dicembre 2016.»;*

f) aggiungere, in fine, il seguente comma: «8-bis. All'Autorità di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come sostituito dal presente articolo, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»

5.0.100 (testo 2)

PAGLIARI, *Relatore*

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di protezione civile)

1. A decorrere dall'anno 2013, con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile - nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro - sono individuate le attività afferenti l'allertamento, il monitoraggio e il coordinamento operativo delle attività di protezione civile per le quali è riconosciuta una specifica indennità al personale non dirigenziale impiegato, in ragione della straordinarietà dell'impegno e del disagio lavorativo e limitatamente al periodo di effettivo svolgimento delle predette attività. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate la misura e le modalità per l'attribuzione della predetta indennità. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1,5 milioni di euro annui, si provvede, quanto ad euro 1.000.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione della spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, così come determinata dalla tabella C, allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, e quanto ad euro 500.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, così come determinata dalla tabella C, allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228."».

Art. 6.**6.4** (testo 2)

BRUNO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per le finalità di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata:

a) per l'area funzionale di un numero di unità pari al numero di unità di personale individuato nella predetta area dal decreto Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo;

b) per l'area dirigenziale di prima e di seconda fascia rispettivamente di una e dodici unità di personale, come individuato dal predetto decreto".».

6.8

BRUNO

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) al secondo, al terzo e al quarto periodo, le parole: «l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato» sono sostituite con le seguenti: «l'Autorità garante della concorrenza e del mercato»;

b) al quarto periodo le parole: «nell'ambito delle risorse di cui al comma 1» sono sostituite con le seguenti: «nell'ambito delle predette risorse»; dopo le parole: «il necessario supporto» sono inserite le seguenti: «operativo-logistico».

6.10 (testo 2)

GIBIINO, FLORIS, PAGNONCELLI, FASANO, ARACRI, Maurizio ROSSI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: "di cui al medesimo comma 5" sono aggiunte le seguenti: "nonché alle altre strutture dell'ANAS che svolgono le funzioni di concedente di cui all'articolo 36, comma 2, del de-

creto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pari a dieci unità per l'area funzionale e due per l'area dirigenziale di seconda fascia. Conseguentemente, la dotazione organica del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di due posizioni per l'area dirigenziale di seconda fascia, nonché di un numero di posti corrispondente alle unità di personale trasferito."».

Art. 7.

7.2 (testo 2)

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), capoverso "e-bis", dopo le parole: «ad accedere», inserire le seguenti: «, anche se non più sottoposti allo speciale programma di protezione,»;*

b) *alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto sono espressamente stabiliti i criteri di riconoscimento del diritto ai soggetti non più sottoposti a programma di protezione, anche in relazione alla qualità ed entità economica dei benefici già riconosciuti e alle cause e modalità della revoca del programma di protezione.».*

7.7

PIZZETTI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al comma 1, secondo periodo dell'articolo 83 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le parole: "o comunque assoggettabili ad obblighi di servizio" sono sostituite da: "o in quiescenza"».

Art. 8.**8.100** (testo 2)PAGLIARI, *Relatore**Apportare le seguenti modificazioni:**a) al comma 3, primo periodo:**1) sostituire le parole: "euro 5.306.423" con le seguenti: "1.003.130";**2) sostituire le parole: "e di euro 39.798.173" con le seguenti: "e di euro 40.826.681";**b) al comma 5, sostituire le parole: "e a euro 74.155.690" con le seguenti: "e a euro 73.127.182".***8.200**PAGLIARI, *Relatore**Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, al comma 1-bis dell'articolo 70 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: "Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare" sono aggiunte le seguenti: "nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco". Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 61.520,00 per l'anno 2013, ad euro 123.039,00 per l'anno 2014 e ad euro 359.405,00 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.».

8.22

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Gli oneri previsti dall'articolo 4, punto 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale

di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della medesima. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 500.000 annue a decorrere dal 2013, si provvede come indicato dal comma 3 del presente articolo.

5-ter. All'articolo 27, comma 7 della legge 4 novembre 2010, n. 183, le parole: "18 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "48 mesi".

8.25 (testo 2)

VALENTINI, LO MORO, GINETTI

Al comma 6, dopo il capoverso: «6-ter» inserire il seguente:

«6-quater. Le Regioni stipulanti accordi o convenzioni a titolo oneroso con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione delle stesse, provvedono al pagamento di quanto dovuto al Ministero dell'economia. Entro trenta giorni dal pagamento, il Ministero riversa le risorse al Ministero dell'interno per la immediata riassegnazione ai Comandi interessati».

8.26

ORRÙ, PADUA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le maggiori risorse provenienti dalle ammende comminate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono riassegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito degli stanziamenti di spesa del programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro».

8.300

PAGLIARI, *Relatore*

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 162 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, in possesso dei requisiti previsti dal profilo professionale di ispettore ammini-

strativo del precedente ordinamento, è inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore amministrativo contabile".».

8.0.100 (testo 2)

PAGLIARI, *Relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Disposizioni in materia di Croce Rossa Italiana)

1. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "1° gennaio 2014", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015";

b) le parole: "31 dicembre 2015", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016";

c) le parole: "31 dicembre 2013", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014", ad eccezione del primo periodo dell'articolo 6, comma 9. Nel secondo periodo dell'articolo 6, comma 9, sono soppresse le parole: "predetti" e: "ove";

d) le parole: "1° gennaio 2016", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2017".

2. Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

"Art. 1-bis. *(Trasformazione dei Comitati locali e provinciali)* - 1. I Comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione dei Comitati delle Province autonome di Trento e Bolzano, assumono alla data del 1° gennaio 2014, la personalità giuridica di diritto privato e sono disciplinati dalle norme del titolo II del libro I del codice civile e sono iscritti di diritto ai registri provinciali delle Associazioni di promozione sociale applicandosi ad essi per quanto non diversamente disposto dal presente decreto la legge 7 dicembre 2000, n. 383. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso i Comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, può esercitare il diritto di opzione tra l'assunzione da parte dei Comitati ovvero il passaggio in mobilità presso altre amministrazioni pubbliche. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 6, commi 3, 4, 5, 6,7,8 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178. I restanti rapporti proseguiranno fino alla naturale scadenza. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro

della difesa, saranno disciplinate le modalità organizzative e funzionali dell'Associazione Italiana della Croce Rossa anche con riferimento alla sua base associativa privatizzata.".

3. All'articolo 3, comma 3, dopo le parole: "anni 2010, 2011 e 2012" sono aggiunte le seguenti: ", 2013, 2014"; dopo le parole: "dell'avanzo accertato dell'amministrazione" sono aggiunte le seguenti: "sia del Comitato Centrale che del consolidato"; dopo le parole: "sarà approvato per il 2012," sono aggiunte le seguenti: ", 2013 e 2014"; dopo le parole: "per le esigenze del bilancio di previsione 2013" sono aggiunte le seguenti: "e 2014".

4. All'articolo 8, comma 1, nel terzo periodo, dopo le parole: "Restano ferme per gli anni 2012, 2013" aggiungere la seguente: "2014"; nell'ultimo periodo, dopo le parole: "si applicano alla C.R.I. per gli anni 2012, 2013" aggiungere la seguente: "2014".

8.0.4

ORRÙ, PADUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. All'articolo 40, comma 5-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "organi di polizia" sono aggiunte le seguenti: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

b) dopo le parole: "finalità di giustizia," sono aggiunte le seguenti: "di soccorso pubblico,".

2. All'articolo dell'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 12 è inserito il seguente:

"12-bis. Sono destinati in via prioritaria al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco autocarri, mezzi d'opera, macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale; funzionali alle esigenze del soccorso pubblico"».

8.0.6 (testo 2)

ORRÙ, PADUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. In ragione delle specifiche esigenze di operatività dei compiti di tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, sono escluse dalla disciplina di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2, le sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono trasferiti ai competenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli importi corrispondenti agli stanziamenti di spesa confluire dal 1° gennaio 2013 ai fondi di cui al successivo comma 6."».

Art. 9.**9.6**

MUSSINI, ORELLANA, DE PIETRO, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «residente nel paese ospitante da almeno un anno».

9.7

MICHELONI

Al comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «residente nel paese ospitante da almeno un anno».

9.100PAGLIARI, *Relatore*

Al comma 2, lettera c), capoverso «1-bis», premettere le seguenti parole: «in ragione delle peculiari esigenze delle istituzioni scolastiche e cul-

turali italiane all'estero.», *dopo le parole*: «scolastico italiano» *inserire le seguenti*: «ad eccezione dell'insegnamento della lingua e letteratura italiana corrispondenti ai codici funzione 003, 020, 021 e 022» *e dopo le parole*: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,» *inserire le seguenti*: «nel limite del 20 per cento del monte ore settimanale».

9.12

MUSSINI, ORELLANA, DE PIETRO, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 2, lettera c), capoverso «1-bis», sopprimere le parole: «e residente nel paese ospitante da almeno un anno».

9.14 (testo 2)

TONINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: "negli Stati nei quali hanno sede" sono aggiunte le seguenti: "e negli altri Stati individuati con decreto del competente direttore generale del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze";

b) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il personale dell'area della promozione culturale presta servizio presso la direzione generale o presso gli Istituti di Cultura con funzioni di Direttore o Addetto oppure presso gli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con funzioni di Addetto.".

2-ter. Nel quadro D della tabella A di cui all'articolo 171, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo le parole: "addetto presso istituto italiano di cultura" sono inserite le seguenti: ", rappresentanza diplomatica, ufficio consolare o rappresentanza permanente".»;

b) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'attuazione delle predette disposizioni si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.».

9.0.3 (testo corretto)

TONINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

*(Potenziamento della revisione della spesa di personale
del Ministero degli affari esteri)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 170 è aggiunto, infine, il seguente comma:

''Se destinato all'estero ai sensi dell'articolo 34 per un periodo che, anche per effetto di eventuali proroghe, non sia complessivamente superiore ad un anno, il personale ha titolo al trattamento economico di cui alla presente parte, ad eccezione dei benefici di cui agli articoli 173, 175, 176, 179, 196, 197, 199, 205 e 206, nonché al primo comma dell'articolo 200''.

b) l'articolo 199 è sostituito dal seguente:

– ''Articolo 199 – (*Contributo per il trasporto degli effetti*). – 1. Per i viaggi di trasferimento di cui all'articolo 190, per consentire di far fronte alle spese aggiuntive necessarie per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, spetta al personale un contributo fisso onnicomprensivo. La misura di tale contributo è rapportata all'indennità spettante a norma dell'articolo 175 del presente decreto per il personale trasferito da Roma ad una sede estera e da una ad altra sede estera, ovvero a norma dell'articolo 176 del presente decreto per il personale in servizio all'estero che è richiamato in Italia. Tale misura è pari ad una percentuale compresa fra il 30 e il 100 per cento di dette indennità a seconda della distanza intercorrente fra la sede di servizio e quella di destinazione, ed è stabilita secondo la seguente parametrizzazione:

per distanze non maggiori di 500 chilometri: trenta per cento;

per distanze maggiori di chilometri 500 e non maggiori di chilometri 1.500: cinquanta per cento;

per distanze maggiori di chilometri 1.500 e non maggiori di chilometri 3.500: settantacinque per cento;

per distanze maggiori di chilometri 3.500: cento per cento.

2. La parametrizzazione di cui al comma 1 può essere modificata, senza introdurre maggiori oneri, con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il contributo fisso onnicomprensivo di cui al primo comma è corrisposto nella misura del settantacinque per cento all'atto dell'assunzione di servizio presso una sede all'estero o presso il Ministero; il residuo venticinque per cento del contributo spettante è corrisposto entro novanta

giorni dalla data di presentazione al Ministero, da parte del dipendente trasferito, di idonea attestazione, rilasciata dalla sede all'estero presso la quale il dipendente è trasferito, che egli abbia effettivamente ricevuto i propri mobili e le proprie masserizie. In caso di rientro presso l'Amministrazione centrale, tale attestazione è sostituita da un'attestazione che le masserizie sono state effettivamente spedite, resa dalla sede dalla quale il dipendente è trasferito. La sede all'estero rilascia l'attestazione su richiesta del dipendente trasferito, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di opportune verifiche effettuate in loco. Qualora, entro sei mesi dalla data di assunzione di servizio, il dipendente trasferito non produca al Ministero per causa a lui imputabile l'attestazione rilasciata dalla sede all'estero, lo stesso perde il diritto alla corresponsione del contributo fisso di cui al comma 1 e la quota già pagata all'atto dell'assunzione di servizio è recuperata a cura dell'Amministrazione.

4. Qualora dipendenti fra loro coniugati siano trasferiti allo stesso ufficio all'estero o ad uffici ubicati nella stessa città, e sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a centottanta giorni, il contributo di cui al comma primo spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata, con gli aumenti che spetterebbero se il coniuge fosse a carico. Con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da rivedere con cadenza annuale, sono individuate le sedi all'estero caratterizzate da particolari situazioni abitative, con specifico riferimento alla disponibilità di alloggi parzialmente o totalmente arredati, e logistiche, da condizioni eccezionali sotto il profilo della sicurezza e del disagio del personale, oppure da particolari livelli delle indennità di base per le quali il contributo di cui al comma primo può essere corrisposto in misura diversa rispetto alla parametrizzazione stabilita al medesimo comma. Dall'applicazione di tale decreto non possono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.'';

c) l'articolo 200 è abrogato;

d) all'articolo 201, dopo la parola: "domestici" sono soppresse le parole: "nonché per i trasporti di cui all'articolo 199";

e) al secondo comma dell'articolo 202, dopo la parola: "domestici" sono soppresse le parole: "ed eventualmente alle spese di spedizione degli effetti".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), e), d) e e) si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

3. Dal presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.0.4

DI BIAGIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure urgenti per la tutela del made in Italy agroalimentare)

1. Per garantire la tutela e il consolidamento del posizionamento mondiale del *made in Italy* agroalimentare, fino al 31 dicembre 2014 è autorizzato il passaggio diretto, a domanda, di personale delle pubbliche amministrazioni all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro alimentari – ICQRF del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Il passaggio di cui al comma 1 è autorizzato nella misura massima di 100 unità ed anche in soprannumero delle dotazioni organiche previste per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il predetto passaggio avviene mediante cessione del contratto di lavoro e previa selezione delle professionalità e individuazione delle sedi secondo criteri prefissati dallo stesso Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con apposito bando. Al personale trasferito si applica l'articolo 2, comma 11, lettera d) terzo e quarto periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. Al personale transitato in mobilità volontaria all'ICQRF si applica il trattamento contrattuale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza riconoscimento di integrazioni derivanti da più favorevoli trattamenti stipendiari derivanti dai contratti delle amministrazioni di provenienza. Le amministrazioni di provenienza del personale selezionato provvedono a trasferire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le corrispondenti partite stipendiali entro 30 giorni dal decreto di inquadramento del personale stesso.

4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

9.0.5

BERNINI, MARINELLO, FLORIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure urgenti per la tutela del made in Italy agroalimentare)

1. Per garantire la tutela e il consolidamento del posizionamento mondiale del *made in Italy* agroalimentare, fino al 31 dicembre 2014 è autorizzato il passaggio diretto, a domanda, di personale delle pubbliche amministrazioni all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro alimentari – ICQRF del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Il passaggio di cui al comma 1 è autorizzato nella misura massima di 100 unità ed anche in soprannumero delle dotazioni organiche previste per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il predetto passaggio avviene mediante cessazione del contratto di lavoro e previa selezione delle professionalità e individuazione delle sedi secondo criteri prefissati dallo stesso Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con apposito bando. Al personale trasferito si applica l'articolo 2, comma 11, lettera d) terzo e quarto periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. Al personale transitato in mobilità volontaria all'ICQRF si applica il trattamento contrattuale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza riconoscimento di integrazioni derivanti da più favorevoli trattamenti stipendiari derivanti dai contratti delle amministrazioni di provenienza. Le amministrazioni di provenienza del personale selezionato provvedono a trasferire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le corrispondenti partite stipendiali entro 30 giorni dal decreto di inquadramento del personale stesso.

4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

9.0.6

DE PETRIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure urgenti per la tutela del made in Italy agroalimentare)

1. Per garantire la tutela e il consolidamento del posizionamento mondiale del *made in Italy* agroalimentare, fino al 31 dicembre 2014 è autorizzato il passaggio diretto, a domanda, di personale delle pubbliche amministrazioni all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro alimentari – ICQRF del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Il passaggio di cui al comma 1 è autorizzato nella misura massima di 100 unità ed anche in soprannumero delle dotazioni organiche previste per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il predetto passaggio avviene mediante cessione del contratto di lavoro e previa selezione delle professionalità e individuazione delle sedi secondo criteri prefissati dallo stesso Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con apposito bando. Al personale trasferito si applica l'articolo 2, comma 11, lettera d) terzo e quarto periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. Al personale transitato in mobilità volontaria all'ICQRF si applica il trattamento contrattuale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza riconoscimento di integrazioni derivanti da più favorevoli trattamenti stipendiari derivanti dai contratti delle amministrazioni di provenienza. Le amministrazioni di provenienza del personale selezionato provvedono a trasferire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le corrispondenti partite stipendiali entro 30 giorni dal decreto di inquadramento del personale stesso.

4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

Art. 10.**10.9** (testo 2)

BRUNO, LO MORO

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:

«f-bis) può avvalersi, al fine di rafforzare l'attuazione della politica di coesione ed assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 3, articolo 3, decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché per dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi del comma 6, articolo 6, decreto legislativo n. 88 del 2011, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa, anche attraverso il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi strategici di cui all'articolo 55-bis, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

f-ter) promuove il ricorso alle modalità di attuazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e alle misure previste dagli articoli 9 e 9-bis, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

Al comma 3 sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi nazionali di assistenza tecnica finanziati nell'ambito della programmazione dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea»;

alla lettera d) sostituire le parole: «e 6, comma 6» con «commi 1 e 2»

Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici restano in carica sino alla naturale scadenza degli stessi incarichi.»

Dopo il comma 14 inserire i seguenti:

«14-bis.) L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, può assumere, in via eccezionale, le funzioni dirette di autorità di gestione e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed interventi speciali, anche a carattere sperimentale, finanziati nell'ambito delle politiche di coesione e delle azioni di sistema individuate dal CIPE per supportare l'avvio di nuovi progetti strategici e l'attuazione rafforzata degli interventi per la coesione territoriale.

14-ter.) Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione territoriale ed il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i rapporti tra l'Agenzia per la coesione territoriale e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, anche al fine di individuare le più

idonee forme di collaborazione per l'esercizio delle rispettive competenze e prerogative di legge».

10.13 (testo 2)

IURLARO

Al comma 3 primo periodo sostituire la parola: «relativi» con le seguenti: «la Presidenza del Consiglio dei Ministri relativamente»;

alla lettera a), dopo le parole: «specifiche attività di» inserire le seguenti: «valutazione e»;

alla lettera b), le parole: «esercita funzioni» sono sostituite dalle seguenti: «svolge azioni»; le parole: «specifiche strutture di sostegno» sono sostituite da: «qualificati soggetti pubblici di settore».

10.15 (testo 2)

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) vigila nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche sull'attuazione dei programmi e sulla realizzazione dei progetti che utilizzano i fondi strutturali;

b-ter) promuove, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, il miglioramento della qualità, della tempestività, dell'efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione degli interventi»;

b) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi per la conduzione di specifici progetti a carattere sperimentale nonché nelle ipotesi previste dal successivo punto d);».

10.17 (testo 2)

DE PETRIS

Al comma 3, lettera c), sopprimere la parola: "anche".

10.21 (testo 2)

DE PETRIS

Al comma 4, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: «Viene altresì assicurata all'interno del Comitato Direttivo dell'Agenzia adeguata rappresentanza delle Amministrazioni territoriali».

10.22

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Al comma 5 dopo le parole: «cessazioni in servizio a qualunque titolo.» è aggiunto il seguente: «L'Agenzia è autorizzata a coprire eventuali carenze di organico, rilevate in sede di costituzione, con il ricorso alle procedure di mobilità del personale delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165».

10.36 (testo 2)

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Al comma 11, dopo le parole: «Area Terza.» inserire le seguenti: «Per far fronte alle esigenze di cui al presente comma nell'emanando bando sono riservati il 25 per cento dei posti per il personale, con incarico di tre anni almeno negli ultimi cinque anni, appartenente al Nucleo Tecnico per il coordinamento della politica economica, all'Unità Tecnica di finanza di progetto presso il CIPE e al Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso il DPS,».

Art. 11.**11.11** (testo 2)

CALEO, TOMASELLI, CANTINI, FORNARO, VACCARI, VATTUONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:

1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo pro-

fessionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.

2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lettera *a*), su base volontaria i produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere specificate le categorie di soggetti di cui al comma 1, e sono individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-*bis*.».

11.22 (testo 2)

DE PETRIS

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «a titolo professionale», sono inserite le seguenti: «compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale».

Al comma 2, dopo le parole: «a titolo professionale», sono inserite le seguenti: «compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio».

11.103 (testo 2)

CALEO, TOMASELLI, CANTINI, FORNARO, VACCARI, VATTUONE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Le sanzioni relative al SISTRI si applicano a decorrere dalla scadenza dei novanta giorni successivi alla data di avvio dell'operatività del sistema, fermi restando nelle more di detta scadenza gli obblighi di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e l'applicazione delle relative sanzioni. Con il decreto di cui al comma 4 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica ed integrazione della disciplina delle sanzioni relative al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l'articolo 188-*ter*

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente articolo.».

11.500

PAGLIARI, *Relatore*

Al comma 8, sostituire le parole: «il 31 gennaio 2014» con le seguenti: «i sessanta giorni lavorativi dalla data di inizio di detta operatività».

11.501 testo corretto/14 (testo 2)

BUEMI, BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN, DALLA ZUANNA, DI BIAGIO

All'emendamento 11.501 (testo corretto), dopo il comma 12-quater, aggiungere il seguente:

«12-quinquies. All'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 19 è inserito il seguente: "19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera *pp*), comma 1, dell'articolo 183."».

11.501 (testo corretto)

PAGLIARI, *Relatore*

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«12-bis. All'articolo 190, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:

"1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti:

a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d), del comma 3, dell'articolo 184, e di rifiuti

speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g), comma 3, dell'articolo 184;

b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori;

c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti.

1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico:

a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità di rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 1, lettera a), dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema;

b) le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali di cui al comma 1, lettera a).

1-ter. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalità:

a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a);

b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del "circuito organizzato di raccolta" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp).

1-quater. Nel registro di carico e scarico devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti alle diverse attività di trattamento disciplinate dalla presente Parte IV. Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per gli enti e le imprese produttori iniziali entro dieci giorni dalla produzione e dallo scarico;

b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo entro 10 giorni dalla presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da detta attività;

c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento entro quarantotto ore dalla presa in carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento;

d) per gli intermediari e i commercianti almeno ventiquattro ore prima dell'avvio dell'operazione e entro quarantotto ore dalla conclusione dell'operazione".»

«12-ter. All'articolo 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006, al comma 3, le parole: « I soggetti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: « I produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui al comma 1, lettera a), ».

«12-quater. All'articolo 193, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il primo periodo del comma 1, dalle parole: «Per gli enti e le imprese» fino alle parole: «devono risultare almeno i seguenti dati:» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non sono obbligati e non aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a) devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:».

11.98

BERNINI, MARINELLO, FLORIS

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Al fine di ottimizzare l'impiego del personale e delle strutture del Corpo forestale dello Stato nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, conseguire il rafforzamento del contrasto al traffico illecito dei rifiuti da esso operato in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera h) della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e dal D.M. 28 aprile 2006, nonché migliorare l'efficienza delle operazioni inerenti la loro tracciabilità, all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218, dopo le parole: "articolazioni centrali" aggiungere le seguenti: "e periferiche"».

11.100

DE PETRIS

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Al fine di ottimizzare l'impiego del personale e delle strutture del Corpo forestale dello Stato nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, conseguire il rafforzamento del contrasto al traffico illecito dei rifiuti da esso operato in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera h) della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e dal D.M. 28 aprile 2006, nonché migliorare l'efficienza delle operazioni inerenti la loro tracciabilità,

lità, all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218, dopo le parole: "articolazioni centrali" aggiungere le seguenti: "e periferiche"».

11.102

ORRÙ, PADUA

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Al fine di ottimizzare l'impiego del personale e delle strutture del Corpo forestale dello Stato nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, conseguire il rafforzamento del contrasto al traffico illecito dei rifiuti da esso operato in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera h) della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e dal D.M. 28 aprile 2006, nonché migliorare l'efficienza delle operazioni inerenti la loro tracciabilità, all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218, dopo le parole: "articolazioni centrali" aggiungere le seguenti: "e periferiche"».

Art. 12.

12.4

CALEO, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «sentita l'Arpa della Regione Puglia».

Consequentemente, al comma 2, sostituire le parole: «sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e» *con la seguente:* «sentita».

12.5

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 1, dopo le parole: «che hanno ottenuto parere di compatibilità ambientale» *inserire le seguenti:* «, per la discarica di rifiuti non pericolosi nel 2010,» *e dopo le parole:* «valutazione d'impatto ambientale» *inserire le seguenti:* «, per la discarica di rifiuti pericolosi nel 1995,».

12.12

MUCCHETTI, D'ONGHIA, TOMASELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale disciplina trova applicazione dalla data di nomina del commissario straordinario».

12.15 (testo 3)

CALDEROLI, BRUNO, LO MORO, BISINELLA, BUEMI, DE PETRIS, Giovanni MAURO, MUCCHETTI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 53 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto il seguente comma: "Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19 abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della finalità l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge n. 61 del 2013, come convertito".».

12.16

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. All'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo le parole: "i poteri dell'assemblea sono sospesi per l'intera durata del commissariamento." sono inserite le seguenti: "Al commissario è attribuito il potere di redigere e approvare il bilancio di esercizio e, laddove applicabile, il bilancio consolidato dell'impresa soggetta a commissariamento"».

12.17

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, in legge 24 dicembre 2012, n. 231, si interpreta nel senso che per beni dell'impresa si devono intendere anche le partecipazioni dirette e indirette in altre imprese, nonché i cespiti aziendali alle stesse facenti capo».

«5-ter. l'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2013, n. 89, si interpreta nel senso che, ferma restando la legittimazione del Commissario Straordinario a gestire e disporre delle linee di credito e dei finanziamenti ivi richiamati, la titolarità dei medesimi resta in capo all'impresa commissariata».

Coord.**Coord.1**PAGLIARI, *Relatore*

Apportare le seguenti modifiche al testo del decreto-legge:

a) all'articolo 1, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «dal provvedimento» con le seguenti: «dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011,»;

b) all'articolo 2, al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole: «il primo periodo» con le seguenti: «l'alea» e al comma 11, sostituire le parole: «31 marzo» con le seguenti: «30 marzo»;

c) all'articolo 4, al comma 4, sostituire la parola: «approvazione» con le seguenti: «entrata in vigore»; al comma 14, sostituire le parole: «comma 1» con le seguenti: «comma 13»; al comma 15, sostituire le parole: «comma 1» con le seguenti: «primo periodo del presente comma»;

d) all'articolo 6, al comma 4, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «del suo finanziamento» con le seguenti: «dal suo funzionamento»;

e) all'articolo 7, al comma 5, sostituire la parola: «strutturali» con la seguente: «strumentali»;

f) all'articolo 8, al comma 4, sostituire le parole: «26 giugno 2012» con le seguenti: «20 giugno 2012» e al comma 7, dopo le parole: «decreto

del Ministro dell'interno 19 marzo 2001,» *inserire le seguenti*: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001,»;

g) all'articolo 10, al comma 1, sostituire le parole: «articolo 119, comma 5» *con le seguenti*: «119, quinto comma» *e al comma 5, al secondo periodo sostituire le parole*: «dalla conversione in legge del presente decreto-legge» *con le seguenti*: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» *e al sesto periodo sostituire le parole*: «in servizio» *con le seguenti*: «dal servizio».

Sottocommissione per i pareri

25ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 16,50.

(1053) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009*

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(942) *Deputato REALACCI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 17.

BILANCIO (5ª)

Martedì 1° ottobre 2013

Plenaria

79ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Baretta.

La seduta inizia alle ore 16,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1015) Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni

(Parere alla 1ª Commissione su testo ed emendamenti. Rinvio del seguito dell'esame del testo. Esame degli emendamenti e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 25 settembre scorso.

Il presidente AZZOLLINI propone di limitare i lavori della Commissione all'avvio dell'esame degli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, rinviando l'espressione del parere sia sul testo che delle proposte emendative ad altra seduta.

La Commissione conviene.

Il relatore MANDELLI (*PdL*) illustra, quindi, gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in merito agli emendamenti all'articolo 1, comportano maggiori oneri le proposte 1.8 e le analoghe 1.9 ed 1.10.

Osserva, che non può prescindere dall'acquisizione di una Relazione tecnica in relazione alle iniziative 1.12, 1.16 (ed alle analoghe 1.17 ed 1.18), 1.23 e 1.23 (testo 2) e che occorre valutare, in relazione al testo, gli emendamenti 1.5, 1.5 (testo 2), 1.6 e 1.6 (testo 2). Segnala, poi, che occorre valutare in considerazione degli effetti sulla finanza locale, la proposta 1.22. Risulta inoltre necessario valutare gli effetti finanziari delle proposte 1.20 e 1.21. In merito agli emendamenti all'articolo 2, fa presente che comportano maggiori oneri le proposte 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.16 (testo 2), 2.19, 2.20, 2.21, 2.27, 2.27 (testo 2), 2.28, 2.28 (testo 2), 2.29, 2.30, 2.33, 2.34, 2.35, 2.37, 2.37 (testo 2), 2.40, 2.40 (testo 2), 2.45, 2.46, 2.47, 2.50, 2.66, 2.71, 2.71 (testo 2), 2.72, 2.75 e 2.77. Osserva che appare necessario acquisire chiarimenti rispetto alla portata dell'emendamento 2.10, in relazione agli effetti sui diversi regimi contrattuali e previdenziali che disciplinano il personale a contratto all'estero. Risulta, altresì, necessario acquisire una Relazione tecnica sulle proposte 2.22 e 2.200. Osserva che occorre valutare, in relazione al testo, gli emendamenti 2.23, 2.24 e 2.58. Occorre poi valutare, in relazione al testo, che peraltro potrebbe prestarsi ad interpretazioni differenti, gli emendamenti 2.41, 2.42, 2.42 (testo 2), 2.43 e 2.44; occorre poi valutare la proposta 2.100.

In merito agli emendamenti all'articolo 3, segnala che occorre valutare le proposte 3.2, 3.11, 3.34, 3.36 (testo 2) e 3.0.4 e, in relazione al testo, l'emendamento 3.101. Rileva che comportano maggiori oneri gli emendamenti 3.5, 3.9, 3.17, 3.20, 3.21, 3.22, 3.30, 3.31, 3.35, 3.37, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.6 e 3.0.100.

Richiede l'acquisizione della relazione tecnica sulle proposte 3.10, 3.1000 (già 3.0.200) nonché sui relativi subemendamenti.

In merito agli emendamenti all'articolo 4, fa presente che occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 4.6, 4.40 (analogo al 4.40 (testo 2), 4.41, 4.41 (testo 2), 4.42 e 4.42 (testo 2)), 4.101, 4.105, 4.108, 4.120, 4.123, 4.125 (analogo al 4.127) e 4.0.10. Rileva, quindi, che comportano maggiori oneri gli emendamenti 4.20, 4.20 (testo 2), 4.21, 4.33, 4.34, 4.46, 4.48, 4.52, 4.54, 4.56, 4.59, 4.60, 4.60 (testo 3), 4.61, 4.64, 4.66, 4.70, 4.72, 4.76, 4.81, 4.82, 4.83, 4.85, 4.86, 4.87, 4.96, 4.99, 4.102, 4.103, 4.107, 4.111, 4.115, 4.116, 4.119, 4.119 (testo 3), 4.122, 4.124, 4.131, 4.0.1, 4.0.4, 4.0.8, 4.0.9 e 4.0.100 (testo 2)/2. Segnala che occorre valutare, in relazione al testo, le proposte 4.24, 4.25, 4.26, 4.47 (analogo al 4.49 e 4.50), 4.53, 4.67 (analogo al 4.67 (testo 2), 4.68, 4.68 (testo 2), 4.69 e 4.69 (testo 2), 4.90, 4.90 (testo 2), 4.100, 4.109, 4.114, 4.502 e 4.504. Richiede l'acquisizione della Relazione tecnica sugli emendamenti 4.45, 4.51, 4.51 (testo 3), 4.58, 4.71, 4.78, 4.94 (analogo al 4.95), 4.104, 4.121, 4.121 (testo 2), 4.126, 4.129, 4.133, 4.503, 4.503/1, 4.0.7 e relativi subemendamenti, 4.0.7 (testo 2), 4.0.12, 4.0.100 (testo 2) e relativi subemendamenti.

Fa presente che occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria negli emendamenti 4.97, 4.128 (analogo al 4.130) e 4.0.3 (analogo al 4.0.11).

In merito agli emendamenti all'articolo 5, occorre valutare, in relazione al testo, la proposta 5.2. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 5.100 (testo 2). Segnala che occorre valutare il subemendamento 5.100 (testo 2)/5 (testo 3) e che comportano maggiori oneri gli emendamenti 5.11, 5.0.1 e 5.0.100. In merito agli emendamenti all'articolo 6, osserva che comportano maggiori oneri le proposte 6.1, 6.2 e 6.0.1. Segnala che occorre acquisire la Relazione tecnica sugli emendamenti 6.3, 6.4, 6.4 (testo 2), 6.10 e 6.10 (testo 2). Chiede conferma dell'assenza di effetti onerosi connessi all'emendamento 6.6. Rileva che occorre valutare, in relazione al testo, l'emendamento 6.7.

In merito agli emendamenti all'articolo 7, fa presente che occorre valutare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 7.3 e 7.0.1 (sostanzialmente corrispondenti all'emendamento 4.105). In merito all'emendamento 7.4, chiede conferma della corretta quantificazione dell'onere e della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura. Segnala che comporta maggiori oneri l'emendamento 7.5.

Chiede conferma dell'assenza di effetti onerosi connessi all'emendamento 7.6, limitatamente al comma 9-*bis*. In merito agli emendamenti all'articolo 8, richiede l'acquisizione della Relazione tecnica sulle proposte 8.1, 8.19, 8.25, 8.25 (testo 2), 8.0.1, 8.0.2, 8.0.5, 8.0.100 (testo 2), 8.200 e 8.300. Segnala che comportano maggiori oneri gli emendamenti 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.26, 8.0.3, 8.0.6 e 8.0.6 (testo 2). Rileva che occorre valutare le proposte 8.100 (testo 2) e 8.1000.

In merito agli emendamenti all'articolo 9, fa presente che comportano maggiori oneri le proposte 9.1 e 9.0.2. Richiede l'acquisizione della Relazione tecnica sugli emendamenti 9.0.1, 9.0.3, 9.0.4 (identico al 9.0.5 e 9.0.6), 9.0.7 e 9.0.8. Segnala, quindi, la necessità di valutare, in relazione al testo, gli emendamenti 9.14, 9.14 (testo 2) e 9.100.

In merito agli emendamenti all'articolo 10, fa presente che occorre valutare, in relazione al testo, le proposte 10.2, 10.3, 10.34 (analogo al 10.36 e al 10.36 (testo 2)) e 10.37. Rileva che occorre valutare la congruità della copertura, in rapporto alla decurtazione dell'onere, degli emendamenti 10.23, 10.24 e 10.33 e che devono essere valutati gli effetti finanziari della proposta 10.28. Chiede conferma dell'assenza di oneri in merito all'emendamento 10.9 (analogo al 10.9 (testo 2), 10.10, 10.11, 10.12 e 10.27). Fa presente che occorre acquisire la Relazione tecnica sugli emendamenti 10.13 (analogo al 10.14) e 10.22. Segnala che comportano maggiori oneri le proposte 10.16, 10.18, 10.25, 10.26, 10.38, 10.39 e 10.0.1 (analogo al 10.0.2).

In merito agli emendamenti all'articolo 11, richiede l'acquisizione della Relazione tecnica sulle proposte 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8 e 11.9.

Richiede, poi, elementi informativi volti ad appurare che gli emendamenti da 11.10 a 11.59 e 11.89 (identico all'11.90) – che incidono sull'ambito applicativo del Sistri – non confliggano con la normativa europea e non determinino, comunque, in caso di restringimento dell'ambito appli-

cativo, un decremento di gettito. Analoga considerazione riguarda le proposte 11.11 (testo 2) e 11.22 (testo 2).

Fa presente che comportano maggiori oneri gli emendamenti 11.64, 11.74, 11.75, 11.85, 11.86, 11.87, 11.99 e 11.101. Rileva che occorre valutare, in relazione al testo, gli emendamenti, inerenti i meccanismi sanzionatori connessi al Sistri, 11.76 (e l'identico 11.77), 11.78, 11.79, 11.80, 11.81, 11.82, 11.83, 11.84, 11.103 (testo 2), 11.500 e 11.501 (testo corretto). Fa presente che occorre valutare, sempre in relazione al testo, l'emendamento 11.72. Risulta, poi, necessario verificare gli effetti finanziari delle proposte 11.88 e 11.95 (identico all'11.97). Nell'emendamento 11.92 segnala la necessità di valutare l'inserimento di una clausola volta ad escludere l'erogazione dei rimborsi spese. Chiede conferma dell'assenza di oneri connessi all'emendamento 11.96 (identico all'11.98, 11.100 e 11.102).

In merito agli emendamenti all'articolo 12, fa presente che occorre valutare l'emendamento 12.8 sul Sistri, acquisendo chiarimenti volti ad escludere contrasti con la normativa europea, nonché decremento di gettito. Occorre poi valutare gli analoghi emendamenti 12.9, 12.10 e 12.11, che intervengono sul regime della responsabilità dei soggetti che assistono il commissario straordinario. Chiede poi conferma dell'assenza di oneri connessi alle proposte 12.15 e 12.15 (testo 2). Rileva quindi l'opportunità di valutare l'effetto sulla finanza regionale e sul concorso al Patto di stabilità interno dell'emendamento 12.0.1. In merito all'emendamento 12.0.3, fa presente che occorre valutare gli effetti finanziari connessi all'abrogazione del comma 3 ivi citato.

Fa, quindi, presente che sono stati trasmessi dalla Commissione di merito alcuni ulteriori emendamenti al termine della mattinata. Al riguardo, occorre valutare le proposte 2.1000, 11.501 (testo corretto)/14 (testo 2) e 12.15 (testo 3). Gli identici emendamenti 2.67, 2.69 e 2.74 – dei quali è stata revocata l'improponibilità – comportano maggiori oneri. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 4.0.7 (testo 2)/1 e 9.0.3 (testo corretto). Occorre verificare la congruità della copertura dell'emendamento 5.0.100 (testo 2).

Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti trasmessi dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 2 ottobre 2013, alle ore 9, non avrà più luogo, mentre restano confermate le altre sedute già convocate per mercoledì 2 ottobre alle ore 15 e giovedì 3 ottobre alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,55.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 1° ottobre 2013

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 7

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 14,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

35^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Baretta.*

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO dà conto delle comunicazioni rese in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi testé riunitosi, avvertendo che l'organismo programmatico potrà

essere nuovamente convocato nella giornata di giovedì prossimo alla luce dell'evoluzione politica complessiva.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 1-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2013 e connessi allegati

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MOSCARDELLI (*PD*) illustra il contenuto della Nota di aggiornamento sottolineando la previsione di una riduzione del PIL pari al 1,7 per cento per il 2013, mentre per gli anni successivi viene stimato un ritorno alla crescita del medesimo PIL, con incrementi pari all'1,0 per cento nel 2014, all'1,7 per cento nel 2015, all'1,8 per cento nel 2016 e all'1,9 per cento nel 2017.

La nuova stima del suddetto valore negativo relativo al 2013 comporta che il tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni in rapporto al PIL si assesterebbe, sempre per il 2013, attorno al valore del 3,1 per cento, superiore di due decimi rispetto a quello fissato dal Documento di economia e finanza 2013, restando tuttavia fermo l'obiettivo del Governo, in linea con gli impegni europei, di mantenere il valore del tasso di indebitamento netto al 3,0 per cento nel 2013. Per gli anni successivi, la Nota prevede un valore del tasso di indebitamento netto pari al 2,5 per cento nel 2014, all'1,6 per cento nel 2015, allo 0,8 per cento nel 2016 e allo 0,1 per cento nel 2017.

Riguardo al tasso di disoccupazione, il relatore osserva che la Nota di aggiornamento prevede valori pari al 12,2 per cento per il 2013 e al 12,4 per cento per il 2014, superiori di sei decimi rispetto alle corrispondenti stime del Documento di economia e finanza 2013, mentre per gli anni successivi è prevista una progressiva riduzione, con un valore pari all'11,4 per cento nel 2017.

In merito al rapporto debito/PIL, il relatore ritiene che questo dovrebbe passare dal 127 per cento del 2012 al 132,9 per cento nel 2013 e al 132,8 per cento nel 2014, considerato al lordo dei sostegni finanziari agli altri paesi UEM e dei debiti pregressi della pubblica Amministrazione; il rapporto tende poi a ridursi progressivamente, sino a raggiungere il 120,1 per cento nel 2017, grazie anche all'esaurirsi dei pagamenti dei debiti commerciali della pubblica Amministrazione. Effetto positivo deriverebbe altresì dalla stima degli introiti da privatizzazioni, pari a 0,5 punti di PIL all'anno.

Segnala, quindi, che a completamento della manovra di bilancio 2014-2016, la Nota di aggiornamento prevede di collegare alla decisione di bilancio sei disegni di legge riguardanti sviluppo e semplificazioni, lavoro ed equità sociale, giustizia civile, *green economy*, enti locali e rilancio del settore agricolo e agroalimentare.

Prosegue rilevando che è previsto per il 2013 un incremento dell'indebitamento netto a legislazione vigente sino al 3,1 per cento del PIL in assenza di interventi, a causa dell'evoluzione delle entrate che risentirebbero di una dinamica del prodotto peggiore rispetto a quella stimata dal DEF.

Quanto alle entrate finali, in crescita dal 48,1 del 2012 al 48,7 per cento del PIL nel 2013, esse manifestano una tendenziale progressiva diminuzione sino a raggiungere il 47 per cento nel 2017. Passando alle entrate tributarie, il relatore segnala che queste sono in lieve crescita sino al 2014 per diminuire dal 2015, raggiungendo il 29,8 per cento del PIL nel 2017. Analogo l'andamento del comparto delle imposte dirette che, pari al 15 per cento nel 2013 e nel 2014, decrescono nel triennio successivo. Le imposte indirette evidenziano invece un andamento crescente sino al 2015, per riscendere lievemente nel biennio successivo sino al 15,3 per cento del PIL nel 2017.

Riguardo alla pressione fiscale, nel 2013 viene evidenziato un aumento di 0,3 punti percentuali, passando dal 44 per cento del PIL nel 2012 al 44,3 per cento. Negli anni successivi si manifesterebbe un'inversione di tendenza, che farebbe calare lievemente la pressione fiscale nel 2014 al 44,2 per cento e nel 2015 al 44 per cento; nel biennio successivo la riduzione si farebbe più consistente, raggiungendo il 43,3 per cento del PIL nel 2017.

Dopo aver specificato che le previsioni di entrata stimate dal Documento sono state fatte ipotizzando la prosecuzione del regime sperimentale di tassazione degli immobili istituito dal decreto-legge n. 201 del 2011, il relatore segnala l'approfondimento dedicato all'andamento del mercato del credito e agli effetti sulle imprese, che evidenzia come le tensioni nei mercati finanziari del 2011 sarebbero in larga parte rientrate a seguito degli interventi della BCE: il mercato del credito sarebbe ancora fragile, tuttavia sembrerebbero esserci i presupposti per una sua graduale normalizzazione. Peraltro, con il miglioramento delle prospettive economiche si verificherebbe un aumento della richiesta di prestiti da parte delle imprese e prevarrebbero condizioni di credito più distese, dovute ad una riduzione della percezione del rischio connesso all'attività d'impresa. Attualmente la raccolta complessiva risulta ancora in contrazione, ma sembrerebbe essersi riavviato il *funding* sull'estero: pertanto, a seguito di una ripresa della congiuntura, le banche dovrebbero essere in grado di soddisfare la domanda di credito.

In relazione all'impatto macroeconomico di alcuni provvedimenti adottati nel 2013 per il rilancio dell'economia risulta che l'insieme delle misure adottate avrebbero prodotto un aumento del PIL pari allo 0,1 per cento dal 2013 al 2015 e che per il 2013 tale incremento sarebbe ascrivibile quasi esclusivamente agli incentivi per il risparmio energetico e per le ristrutturazioni edilizie.

La parte III della Nota di aggiornamento, dedicata alle raccomandazioni rivolte il luglio scorso dal Consiglio UE all'Italia, elenca le azioni già portate avanti dal Governo in risposta a queste raccomandazioni: il re-

latore dettaglia quindi analiticamente tali interventi in materia finanziaria e fiscale.

Evidenzia inoltre che in una sezione della Nota di aggiornamento viene dato ampio spazio al piano di valorizzazione del patrimonio pubblico, che comprensivo dei terreni, sarebbe stimabile in circa 350 miliardi. Segnala quindi la costituzione della InvImIt SGR (Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio), una S.p.A. con capitale interamente detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, che provvederà all'istituzione di fondi di investimento finalizzati sia a partecipare in fondi d'investimento immobiliari chiusi degli enti territoriali e altri enti pubblici, al fine di valorizzare o dismettere il proprio patrimonio immobiliare disponibile, sia a valorizzare gli immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali e quelli non più utilizzati dal Ministero della difesa.

Ha quindi la parola il relatore CASSANO (*PdL*), il quale formula una serie di considerazioni e valutazioni personali aggiuntive, anche alla luce dei dati riscontrabili sulla Nota. Rileva innanzitutto che l'economia italiana si contrarrà nuovamente nel 2013, con un calo del prodotto interno lordo dell'1,8 per cento, per poi risalire dello 0,7 per cento nel 2014, secondo le stime stilate dal Fondo Monetario Internazionale, nella bozza del *World Economic Outlook*. Tali previsioni restano al momento invariate rispetto alle ultime ufficiali diffuse a luglio. Osserva quindi come il Fondo Monetario abbia sempre affermato che politiche di rigorosa attenzione ad un contenimento delle spese, se non accompagnate da politiche di sviluppo, aumentano le criticità del sistema. Pertanto, è giusto adottare e perseguire politiche economiche virtuose, come richiede anche l'Unione Europea, senza che questa sia l'unica priorità dell'azione governativa.

Prosegue citando le previsioni aggiornate dell'OCSE, la quale stima una contrazione del PIL italiano dell'1,8 per cento nel 2013: unico dato tra i Paesi del G7 negativo per l'anno in corso.

Rileva che al momento la situazione italiana non è destinata a migliorare in maniera sensibile, a meno di impreviste strategie economiche di breve, ma soprattutto di lungo termine; fa presente inoltre che dalla lettura della Nota di aggiornamento al DEF emergono alcuni dati preoccupanti: il tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni in rapporto al PIL si assesterebbe nel 2013 attorno al valore del 3,1 per cento, superiore di due decimi rispetto a quello fissato dal Documento di economia e finanza 2013, mentre per il tasso di disoccupazione è previsto un valore pari al 12,2 per cento per il 2013 e al 12,4 per cento per il 2014 (valori superiori di sei decimi rispetto alle corrispondenti stime del Documento di economia e finanza 2013); per gli anni successivi è prevista una progressiva riduzione del tasso di disoccupazione (con un valore pari all'11,4 per cento nel 2017).

L'oratore ritiene poi preoccupanti anche i dati relativi alle entrate finali, in crescita dal 48,1 del 2012 al 48,7 per cento del PIL nel 2013, che manifestano una tendenziale progressiva diminuzione sino a raggiungere il

47 per cento nel 2017, e alla pressione fiscale, in quanto per il 2013 viene rilevato un aumento dal 44 per cento in rapporto al PIL del 2012 al 44,3 per cento.

Prosegue, facendo presente che quando il governo Monti sosteneva l'imminenza dell'uscita dalla crisi in realtà il Paese era in una fase di stagnazione e recessione. La politica di contenimento della spesa è, a suo giudizio, obbligata per l'Italia, dovendo consistere nel contenimento di quelle non necessarie, in quanto non indispensabili e senza effetti di sviluppo: cita ad esempio in termini critici il recente provvedimento sulla cultura.

Trovare risorse attraverso accise o tasse, anche attraverso un cambiamento di nome («Tassa sui servizi»), non può essere, a suo giudizio, un metodo idoneo per risolvere problemi strutturali: infatti, le nuove generazioni trovano sempre più appetibile cercare occupazione all'estero, dove il sistema incentiva la ricerca, il talento, e la capacità di avere idee innovative e renderle reali. È il caso dei Paesi, non solo dell'area euro, che investono moltissimo, ad esempio, nella scuola e nelle università, perché considerano i giovani il loro futuro.

Sottolinea poi come tra le azioni adottate per il sistema fiscale la Nota di aggiornamento ricordi l'impegno per la rivisitazione della tassazione immobiliare e la decisione in merito all'aumento dell'aliquota IVA dal 21 al 22 per cento a partire dall'ottobre 2013 e l'avanzamento del disegno di legge di delega fiscale. Prosegue con accenti critici affermando che le imprese continuano a chiudere e che la crisi è destinata ad accentuarsi. Lamenta inoltre che il sistema bancario offre limitatissimi aiuti alle imprese, specie a quelle piccole e medie. A tale scopo, ritiene che non servano nuovi fondi bensì adottare politiche economiche ed industriali che siano favorevoli a migliorare il sistema-Italia.

Giudica quindi preoccupanti i dati che emergono dal *focus* dedicato all'andamento del mercato del credito e agli effetti sulle imprese, che evidenzia come le tensioni nei mercati finanziari del 2011 sarebbero in larga parte rientrate a seguito degli interventi della BCE. Sottolinea inoltre l'ampio spazio dato dalla Nota di aggiornamento al piano di valorizzazione ai patrimoni pubblici e al programma di dismissioni di partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dallo Stato, che verrà varato entro la fine dell'anno.

Il relatore ricorda che il 2012 si è confermato come l'anno più duro della crisi per il numero di imprese che hanno chiuso, con 104 mila tra fallimenti (12 mila), liquidazioni (90 mila) e procedure non fallimentari (2 mila): il dato totale sulla chiusura delle aziende l'anno scorso è stato superiore del 2,2 per cento al picco del 2011. I fallimenti superano del 64 per cento il valore registrato nel 2008, l'ultimo anno precrisi: sono stati superati anche i livelli precedenti al 2007, quando i tribunali potevano dichiarare fallimenti anche per aziende di dimensioni microscopiche. Nel 2012 la recessione ha avuto un impatto violento nel comparto dei servizi e nelle costruzioni, mentre la manifattura – pur con un numero di fallimenti che rimane a livelli critici – ha registrato un calo dei fallimenti ri-

spetto all'anno precedente. Dal punto di vista territoriale, le procedure sono fortemente aumentate nel Nord Ovest (+ 6,6 per cento) e nel Centro (+ 4,7 per cento), mentre sono rimaste ai livelli dell'anno precedente nel Sud e nelle Isole (- 0,4 per cento). Nel Nord Est i casi sono invece più chiaramente diminuiti (- 4,3 per cento): dato compensato dal forte incremento delle liquidazioni, che ha portato il totale di chiusure in quell'area a superare quota 20 mila (+ 8,6 per cento rispetto al 2011).

Il relatore MOSCARDELLI (*PD*) interviene sottolineando che le politiche menzionate nella relazione del senatore Cassano siano state sostenute da tutte le componenti dell'attuale maggioranza. Auspica quindi che si possa stabilire l'intesa necessaria a sottoporre al voto della Commissione una proposta di parere largamente condivisa.

Il senatore FORNARO (*PD*) osserva che relazione svolta dal senatore Cassano è incentrata sulla valutazione delle scelte di fondo di politica economica e finanziaria del Governo, mentre per un ordinato e proficuo esame, finalizzato all'espressione del parere destinato alla 5ª Commissione, è necessaria l'illustrazione del Rapporto concernente i risultati conseguiti in materia di contrasto all'evasione fiscale.

Il presidente Mauro Maria MARINO ritiene che un approfondito esame dell'Allegato II alla Nota di aggiornamento al DEF, menzionato dal senatore Fornaro, sia particolarmente qualificante in considerazione delle specifiche competenze della Commissione.

Il relatore CASSANO (*PdL*) integra quindi il proprio intervento introduttivo, ricordando innanzitutto che il rapporto concernente i risultati conseguiti in materia di contrasto all'evasione fiscale evidenzia lo stato del rispetto dell'obbligazione tributaria in Italia, rapportandolo con i dati delle più recenti stime del sommerso e del *tax gap* (differenziale fiscale) per alcuni tributi. In esso si rileva, in estrema sintesi, che la percentuale dell'economia sommersa sul PIL oscilla tra il 16,3 per cento e il 17,5 per cento (dati Istat 2008), che l'ammontare del *tax gap* IRAP medio 1999-2004 è di 210.105 milioni di euro, che l'ammontare del *tax gap* IRAP medio 2005-2010 è di 212.389 milioni di euro. La base imponibile non dichiarata ai fini IVA (2011) risulta infine di 248.849 milioni di euro.

Dopo aver dato conto dei risultati conseguiti nel 2012 relativamente all'azione di contrasto e le principali strategie messe in atto dall'amministrazione finanziaria nel suo complesso per la lotta ai fenomeni evasivi e elusivi, in termini di incassi e accertamenti di maggiore imposta, sottolinea i risultati, dichiaratamente provvisori e suscettibili di ulteriori verifiche, di recenti studi svolti dall'amministrazione finanziaria al fine di stimare l'effetto di deterrenza esercitata dall'attività di prevenzione e contrasto all'evasione.

Dopo gli interventi sull'ordine dei lavori del senatore CARRARO (*PdL*), del senatore VACCIANO (*M5S*) e del presidente Mauro Maria MARINO, la Commissione conviene circa la proposta del PRESIDENTE di sconvocare la seduta già prevista alle ore 8,45 di domani, mercoledì 2 ottobre e di rinviare alla seduta pomeridiana il seguito dell'esame.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, la seduta già convocata alle ore 8,45 di domani, mercoledì 2 ottobre, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 15,50.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 1° ottobre 2013

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 26

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 16,35 alle ore 17,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria
36^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Galletti.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri

a sostegno delle piccole e medie imprese che effettuano attività di ricerca (n. COM (2013) 493 definitivo)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 25 settembre scorso.

Poiché nessuno chiede di intervenire nel dibattito, il relatore LIUZZI (*PdL*) dà conto di una proposta di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicata in allegato al presente resoconto.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva la proposta di osservazioni favorevoli con rilievi del relatore.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla partecipazione dell'Unione europea al Programma metrologico europeo di ricerca e innovazione avviato congiuntamente da più Stati membri (n. COM (2013) 497 definitivo)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 25 settembre scorso.

Poiché nessuno chiede di intervenire nel dibattito, il relatore BOCCHINO (*M5S*) illustra una proposta di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicata in allegato al presente resoconto.

Il presidente MARCUCCI (*PD*) suggerisce di specificare, nel rilievo n. 4, che le iniziative dovrebbero essere destinate alla scuola superiore di secondo grado.

Il relatore BOCCHINO (*M5S*) comprende che alcuni aspetti della ricerca metrologica si prestano meglio ad essere discussi nella scuola superiore; tuttavia reputa preferibile la formulazione attuale in quanto anche nella scuola primaria il tema delle unità di misura è previsto nei programmi didattici.

Il presidente MARCUCCI (*PD*) prende atto dei chiarimenti forniti.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, previa astensione del senatore MARIN (*PdL*), la Commissione approva la proposta di osservazioni favorevoli con rilievi del relatore.

(958) Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice IDEM (PD) premette che il disegno di legge reca norme che hanno lo scopo di semplificare e sburocratizzare l'amministrazione, con indubbi vantaggi per cittadini e imprese. Afferma infatti che nelle intenzioni del Governo il provvedimento è volto a favorire le condizioni di contesto per la ripresa economica e il mantenimento sul mercato delle imprese italiane nell'attuale situazione di crisi economica mondiale. Fa presente peraltro che secondo i dati relativi al 2011, forniti dalla Banca Mondiale e ripresi dalla Commissione europea, l'Italia si colloca al terz'ultimo posto (prima di Romania e Bulgaria) nella graduatoria dell'efficacia della pubblica amministrazione, mentre, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, secondo dati della Commissione europea relativi al 2012, l'Italia è al quarto posto quanto ai tempi necessari per avviare un'impresa, ma all'ultimo posto per quanto riguarda i relativi costi (2.100 euro, contro una media europea di 340 euro).

Passando all'esame dell'articolato, osserva che vi sono numerose norme di competenza della Commissione, che impattano tanto sull'istruzione, l'università e la ricerca quanto sui beni culturali.

Illustra quindi gli articoli 1 e 2 recanti una delega per il riassetto e la codificazione delle norme in materia di istruzione, università e ricerca, da esercitare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ferma restando la possibilità di adottare decreti correttivi entro ulteriori due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto delegato. In particolare, l'articolo 1 disciplina il procedimento di adozione di detti decreti (proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dei Ministri competenti, pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, nonché delle Commissioni parlamentari competenti e della Commissione parlamentare per la semplificazione) e rinvia, in linea generale, ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, considerata la fonte originaria dei vari processi di semplificazione. Tali principi includono fra l'altro il coordinamento formale dei testi, l'espressa indicazione delle norme da abrogare, l'eliminazione di interventi amministrativi autorizzatori, la revisione di alcune funzioni amministrative, l'applicazione del principio di sussidiarietà. Più specifici sono i principi e criteri direttivi indicati dall'articolo 2, che concernono i tre grandi settori dell'istruzione, dell'università e della ricerca e sono: omogeneità delle norme per settori o per materie; coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica, nonché per assicurare il riordino e la semplificazione delle strutture, ivi compresi gli organi collegiali della scuola, e dei procedimenti; individuazione e indicazione delle previgenti disposizioni; semplificazione e riordino del regime dei controlli e delle valutazioni delle attività e dell'organizzazione delle università, ivi compresi gli organismi preposti, in con-

formità al principio di autonomia universitaria sancito dall'articolo 33 della Costituzione, attraverso la riduzione dei controlli e delle valutazioni di tipo preventivo e l'eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni di competenze, con esclusione delle norme in materia di contabilità. Segnala pertanto che si tratta di un vasto ambito di azione che impatta non soltanto sull'aspetto regolatorio dei tre comparti di riferimento ma anche su quello strutturale e organizzativo, in quanto si menziona anche la semplificazione di svariati organismi, come quelli collegiali della scuola e quelli di valutazione e controllo delle università.

Un'altra norma di delega – prosegue la relatrice – è l'articolo 5, secondo cui saranno adottati decreti legislativi correttivi e integrativi del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Come principi e criteri direttivi si richiamano tanto quelli della summenzionata legge n. 59 del 1997, quanto quelli di cui all'articolo 10 della legge n. 137 del 2002, che è la norma di delega che ha dato origine al Codice stesso. Menziona dunque detti principi, tra cui: l'adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, in tema di riparto di competenze, e alla normativa europea e internazionale; il miglioramento dell'efficacia degli interventi, snellendo i procedimenti anche rispetto alle nuove tecnologie; l'aggiornamento degli strumenti di conservazione, aprendo ad altri soggetti pubblici e privati; la riorganizzazione dei servizi offerti; l'adeguamento della disciplina degli appalti pubblici; la ridefinizione delle modalità di costituzione degli organismi consuntivi; la collaborazione tra diverse amministrazioni.

Evidenzia poi che interessa la Commissione anche l'articolo 8, sull'utilizzo all'estero dei titoli rilasciati in Italia: esso dispone che le certificazioni relative ai titoli di studio e agli esami sostenuti sono rilasciate dalle università, dagli istituti equiparati e dagli istituti di istruzione secondaria superiore, su richiesta dell'interessato, anche in lingua inglese.

Si sofferma indi sull'articolo 14, comma 1, che novella il Codice dei beni culturali nella parte in cui disciplina l'uscita temporanea di beni; in particolare si consente detta uscita per cose o beni pubblici non esposti alla pubblica fruizione in Italia, dietro pagamento di un corrispettivo, in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, che ne garantiscano la corretta e adeguata conservazione e protezione e si impegnino ad esporli alla pubblica fruizione per la durata stabilita negli accordi medesimi, che non può essere superiore a dieci anni, rinnovabili una sola volta.

Sottolinea altresì che il comma 2 riguarda gli adempimenti nel settore cinematografico, che vengono adeguati alle nuove tecnologie: si stabilisce infatti che i contributi per le imprese di produzione siano liquidati previo deposito di una copia negativa o digitale – questa è la modifica – del film presso la Cineteca nazionale. Si prevede inoltre che, per l'accesso ai benefici economici, presso la medesima Cineteca venga depositata una copia anche digitale del film, pena la perdita di efficacia dell'iscrizione al registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e audiovisive tenuto dalla SIAE. Analogo obbligo di consegna di copia negativa o digitale spetta per i film riconosciuti di interesse culturale.

Analizza inoltre in dettaglio l'articolo 33, contenente varie disposizioni di competenza, circa più profili inerenti all'istruzione universitaria e scolastica e alla ricerca, che giudica assai importanti. Esaminando il comma 1, fa notare che esso modifica la procedura di conferimento del titolo di professore emerito o di professore onorario ai professori ordinari collocati a riposo o che si siano dimessi purchè abbiano prestato, rispettivamente, venti o quindici anni di servizio in qualità di professori di prima fascia presso atenei italiani o stranieri. L'innovazione – precisa la relatrice – sta nella procedura di conferimento, che non prevede più un decreto ministeriale previa deliberazione della facoltà di riferimento, ma una pronuncia del rettore su deliberazione favorevole dei professori ordinari del dipartimento, assunta con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, attestante il valore della produzione scientifica e dell'attività accademica. Puntualizza comunque che ai professori emeriti o onorari non compete alcuna prerogativa accademica e che il relativo elenco è pubblicato sul sito *internet* dell'ateneo.

Il comma 2 – prosegue la relatrice – esclude dai limiti delle spese per missioni quelle effettuate da università ed enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attività di ricerca: segnala tuttavia che tale previsione è stata già disposta dall'articolo 58, comma 3-bis, del decreto-legge n. 69 del 2013 (cosiddetto «decreto del fare»). Essendo una norma già presente nell'ordinamento, suggerisce dunque sopprimere il comma 2 dell'articolo 33 in esame.

Dà poi conto del successivo comma 3, che novella il decreto legislativo n. 204 del 1998 stabilendo che gli specifici interventi di rilevanza strategica, finanziati sull'apposito Fondo integrativo, debbano essere «coerenti con il Programma nazionale per la ricerca (PNR) e i suoi aggiornamenti» e non più «indicati nel PNR». Tale comma inserisce poi il parere delle Commissioni parlamentari competenti sull'atto di approvazione del PNR da parte del CIPE, onde coinvolgere il Parlamento nella fase di elaborazione delle strategie, ma al contempo lo elimina dall'esame del Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE), che sarà ripartito con decreti aventi «natura non regolamentare». Pur apprezzando l'intento di includere il Legislatore nella fase di individuazione degli obiettivi strategici, la relatrice esprime perplessità sulla mancata previsione del parere sulla distribuzione del Fondo tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero, poiché in tal modo si mortifica la funzione di controllo tipica del Parlamento.

Descrive inoltre il comma 4 del medesimo articolo 33, che modifica in più parti il decreto legislativo n. 213 del 2009 sul riordino degli enti di ricerca, stabilendo anzitutto che dal 2013 la determinazione della quota del FOE è calcolata al netto del contributo finalizzato all'Agenzia spaziale italiana (ASI), in quanto destinato, nella quasi totalità, a trasferimenti vincolati ad altri soggetti nazionali, europei e internazionali per speciali programmi e progetti di ricerca. Si sopprime inoltre l'indicazione circa le modalità con cui il Ministero esercita la funzione di valutazione preventiva e di indirizzo strategico in un'ottica di semplificazione, come afferma la relazione illustrativa. Si prevede altresì che sia il Ministero e non più il Mi-

nistro ad esercitare il controllo di legittimità e di merito sugli statuti degli enti e si elimina la previsione per cui il periodo svolto in qualità di commissario straordinario possa essere computato come mandato presidenziale. Si afferma peraltro che, in fase di prima applicazione, i componenti del consiglio di amministrazione eventualmente nominati con scadenze diverse durano in carica sino alla scadenza del mandato dell'ultimo componente nominato. Vengono innovate poi le disposizioni sui consigli scientifici, attualmente nominati dal consiglio di amministrazione e formati da non più di sette componenti: si stabilisce, al riguardo, che tra questi sette componenti sia incluso il presidente dell'ente in funzione di presidente del consiglio stesso e che due membri siano individuati dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR), di cui alla legge n. 240 del 2010.

La relatrice pone quindi l'accento sul comma 5, che elimina il parere delle Commissioni parlamentari sulla tabella triennale di finanziamento di enti e strutture attivi nella diffusione della cultura scientifica: anche a tale riguardo, come affermato in precedenza, manifesta forti perplessità in quanto – pur comprendendo l'esigenza di alleggerire i procedimenti amministrativi – si esclude il Parlamento dalla valutazione di scelte che attingono alla distribuzione di fondi pubblici.

Dopo aver delineato i contenuti del comma 6, che modifica la natura dell'atto con cui sono dettati i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), prevedendo un decreto del Ministro in luogo di un regolamento, esamina in dettaglio il comma 7, che innova alcuni aspetti relativi alla Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso *Science Institute* – GSSI. La disposizione specifica anzitutto che: l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), in quanto soggetto attuatore della Scuola, opera con la propria struttura; il piano strategico, lo statuto e i regolamenti della Scuola sono elaborati da un comitato ordinatore e approvati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro giugno 2015, senza menzionare più il coinvolgimento delle altre università, avendo stabilito che la Scuola è «interna» all'INFN; il trasferimento dello stanziamento annuale a favore dell'INFN è disposto dal Ministero, previa positiva valutazione di un Piano annuale di attività elaborato dal comitato ordinatore, in un'unica soluzione anticipata entro il mese di gennaio di ciascun esercizio. L'INFN, nell'ambito del proprio bilancio, adotta una specifica contabilità per la gestione di tale contributo, mentre non concorrono alla determinazione del suo fabbisogno finanziario i pagamenti relativi alla contribuzione annuale dovuta alla Scuola.

Un'altra modifica di rilievo – sottolinea la relatrice – rispetto alla suddetta Scuola attiene alla possibilità che essa sia resa stabile: a normativa vigente si prevede genericamente che ciò avvenga con provvedimento legislativo e a seguito della valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), mediante decreto di riconoscimento e approvazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La modifica apportata com-

porta invece una maggiore specificazione della procedura richiesta, per cui l'INFN sottopone al Ministero una relazione sull'attività della Scuola, elaborata dal comitato ordinatore, il Dicastero stesso acquisisce la valutazione dell'ANVUR e poi propone al Governo un provvedimento legislativo per il finanziamento stabile della Scuola, emanando un apposito decreto di riconoscimento. Si prevede inoltre che gli oneri per gli esperti e per le commissioni tecnico-scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei programmi di ricerca gravino sulle risorse impegnate per gli stessi progetti, a valere sui fondi stanziati nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e non – come è attualmente – sul FIRST.

Illustra poi il comma 8 recante alcune novelle all'articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011 che tuttavia si sovrappongono con le modifiche già apportate dal recente decreto-legge n. 104 del 2013, in corso d'esame alla Camera dei deputati (Atto Camera 1574). Chiarisce in merito che l'intento è di circoscrivere temporalmente il divieto di assegnare dirigenti scolastici a tempo indeterminato per le scuole con un numero di alunni inferiore a 600 (o a 400 per le isole e i piccoli comuni). Nel testo in esame si prevede che tale divieto valga solo per l'anno scolastico 2012-2013 (peraltro già terminato), mentre il decreto-legge n. 104 lo ha già circoscritto agli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014. Analogamente il testo in esame limita al solo anno 2012-2013 il divieto di assegnare in via esclusiva a tali scuole un direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), ma il suddetto decreto-legge n. 104 ha previsto che detto limite valga per due anni scolastici, il 2012-2013 e il 2013-2014. Reputa dunque necessario capire dal Ministero quale delle due modifiche considerare preferibile, se il limite per un solo anno scolastico (come prevede il provvedimento in discussione) o per due anni scolastici (come già stabilito dal decreto-legge n. 104). In aggiunta a ciò, pone in luce il principio per cui i criteri per individuare le scuole quali sedi di dirigente scolastico e di DSGA sono definiti in Conferenza unificata con un accordo tra Istruzione, Economia e enti territoriali; tuttavia, il testo in esame stabilisce che tale previsione valga dall'anno scolastico 2013-2014, mentre la normativa vigente (introdotta sempre dal decreto-legge n. 104) non stabilisce un anno iniziale di decorrenza, chiarisce che l'accordo è proposto dal Dicastero dell'istruzione, di concerto con l'Economia, e specifica che fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale è adottato l'accordo valgono le regole descritte in precedenza circa le dimensioni delle scuole in termini di numero di alunni. Ferma restando la necessità di acquisire l'orientamento del Ministero, giudica comunque preferibile la disposizione attualmente in vigore e dunque invita a valutare la possibilità di sopprimere il comma 8, lettera c), dell'articolo 33.

Passando nuovamente ai beni culturali, cita l'articolo 36 sul tema delle donazioni dei privati. Segnala anzitutto che sull'argomento è intervenuto l'articolo 12 del decreto-legge «valore cultura» (Atto Senato 1014), modificato dal Senato, che rinvia ad un decreto del Ministro la definizione delle modalità di acquisizione delle donazioni fino a diecimila euro in

un'ottica di semplificazione burocratica, di garanzia della destinazione della liberalità allo scopo indicato dal donante e di piena pubblicità delle donazioni ricevute e del loro impiego. L'articolo 36 in esame si interseca a suo avviso con tale previsione, stabilendo come norma di diritto positivo la possibilità di versare dette erogazioni liberali su un conto corrente postale intestato al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le cui giacenze sono versate con cadenza mensile all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al «Fondo per la raccolta presso il pubblico di contributi di scopo» appositamente istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero stesso. In aggiunta a ciò si afferma che tali donazioni sono detraibili nella misura del 19 per cento e deducibili quanto a oneri di utilità sociale. Anche in questo caso giudica opportuno un raccordo fra le norme.

Un'altra norma di interesse, puntualizza la relatrice, è l'articolo 37, sugli organi consultivi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, soppressi dalla cosiddetta *spending review* e ricostituiti – ove effettivamente cessati – dall'articolo 13 del decreto-legge «valore cultura» (Atto Senato 1014), modificato dal Senato, che li ha espressamente esclusi dalle norme di razionalizzazione, pena l'impossibilità di funzionamento del Dicastero stesso. Il summenzionato articolo 13 del decreto-legge «valore cultura», a differenza di quanto si enuncia nell'articolo 37 in esame, ha altresì previsto una rideterminazione del numero dei componenti di tali organi, assicurandone una riduzione pari ad almeno il 10 per cento. Sembrerebbe a suo giudizio che l'articolo 37 sia stato superato e pertanto occorrerebbe sopprimerlo.

Ella rileva altresì che le disposizioni dell'articolo 38 circa le deroghe ai limiti di assunzioni in favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono già contenute nell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 101 del 2013 (Atto Senato 1015), attualmente all'esame della 1^a Commissione, su cui peraltro la 7^a Commissione ha già dato parere favorevole; ne raccomanda perciò l'abrogazione.

Comunica infine che la Commissione affari costituzionali, nelle sedute del 12 e 19 settembre, ha svolto alcune audizioni di enti e società interessate, i cui documenti sono stati pubblicati e quindi consultabili sul portale del Senato. Ritiene comunque che il provvedimento risponda a un'esigenza largamente avvertita e che sia condivisibile l'intendimento del Governo di provvedere con un disegno di legge in modo organico e coordinato.

Si rammarica tuttavia che non siano state inserite disposizioni in favore del settore sportivo, benché permangano forti criticità con riferimento ad esempio alle associazioni sportive dilettantistiche. In proposito riferisce di aver affrontato il tema con il ministro Delrio, il quale reputa però preferibile un provvedimento *ad hoc* tenuto conto della difficoltà di presentare in questa fase organici emendamenti.

Il PRESIDENTE ricorda peraltro che il termine per la presentazione degli emendamenti nella sede di merito scade lunedì 7 ottobre alle ore 12.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università (n. 22)

Schema di decreto ministeriale recante classificazione della spesa delle università per missioni e programmi (n. 23)

(Pareri al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi degli articoli 2, 4, comma 4, e 7, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18. Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice GIANNINI (*SCpI*) la quale sottolinea l'importanza cruciale degli atti in titolo ai fini della riforma del sistema contabile universitario. Essi dettano infatti criteri, metodi ed obiettivi per l'applicazione della contabilità economico-patrimoniale, stabilita dalla legge Gelmini del 2010 ed in parte già applicata da alcuni atenei in via sperimentale. Non va infatti dimenticato che, se la riforma dovrebbe partire per tutte le università dal 1° gennaio 2014, alcune di esse si sono avvalse della possibilità di anticiparne l'entrata in vigore dall'anno accademico 2012-2013, sia pure affrontando un faticoso e complesso percorso sperimentale.

La contabilità economico-patrimoniale assicurerà comunque, prosegue la relatrice, una maggiore trasparenza, omogeneità e comparabilità dei dati ed in tal senso rappresenta sicuramente un grande passo in avanti verso la stabilità economica degli atenei. Attualmente, infatti non esiste la possibilità di effettuare proiezioni almeno triennali dei dati, né di valutare le politiche contabili degli atenei in termini di sostenibilità, tanto che in più casi si è purtroppo giunti a situazioni di vero e proprio dissesto.

Per evitare il ripetersi in futuro di tali fattispecie, la legge n. 240 del 2010 ha dunque imposto l'adozione a tutti gli atenei di un sistema economico-patrimoniale, di cui ora vengono dettati i principi contabili e gli schemi di bilancio, oltre che le modalità di classificazione della spesa per missioni e programmi.

Soffermandosi anzitutto sull'atto n. 22, che reca appunto i principi contabili cui dovranno attenersi le università nel processo di formazione dei bilanci, la relatrice ricorda poi che analoghe procedure sono state imposte negli ultimi anni a tutta la Pubblica Amministrazione, rendendo possibile centralizzare il controllo di gestione, attualmente ripartito a livello di strutture periferiche. Si tratta perciò di una svolta particolarmente innovativa, tesa a garantire maggiore stabilità economica e controllo di gestione, in un'ottica pluriennale.

Dopo aver sottolineato come le sperimentazioni in tal senso in atto in alcuni atenei abbiano tuttavia dimostrato come il cambiamento richieda notevole sforzo da parte delle strutture amministrative, che per la maggior parte non possiedono gli strumenti necessari né il personale adeguatamente formato, ella si sofferma indi sull'articolato, evidenziando in primo

luogo come l'articolo 1 includa fra i destinatari del provvedimento tutti gli atenei, statali e non statali. Sottolinea tuttavia che detto articolo 1 esclude il parere parlamentare per i successivi aggiornamenti dei principi contabili e degli schemi di bilancio, che pure era stato opportunamente previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 18 del 2012, da cui l'atto n. 22 trae origine. Preannuncia pertanto l'intenzione di inserire una specifica indicazione in tal senso nel parere che sottoporrà al voto della Commissione.

Ella dà indi conto dell'articolo 2, che elenca in modo puntuale i principi contabili, nonché dell'articolo 3, che reca in allegato gli schemi di bilancio relativi alle tre parti fondamentali del bilancio unico di ateneo: il conto economico, lo stato patrimoniale e il rendiconto finanziario. Ancora una volta, la relatrice sottolinea l'importanza di dare omogeneità ai bilanci universitari, attualmente caratterizzati da una forte varietà, in un'ottica di comparazione e valutazione.

Ella illustra indi l'articolo 4, che detta i principi di valutazione delle principali poste dello stato patrimoniale e del conto economico, soffermandosi in modo particolare sui criteri di valutazione del patrimonio librario. Al riguardo, rimarca la novità di prevedere il non ammortamento delle collezioni e dei libri che non perdono valore nel tempo, nonché la flessibilità delle metodologie predisposte per il restante materiale bibliografico.

Pone peraltro in luce la difficoltà di tradurre in pratica il nuovo sistema gestionale, considerato che le università non sono aziende e, per quanto efficienti, non hanno una grande flessibilità e soprattutto la possibilità di formare adeguatamente il proprio personale. Detti ostacoli sono stati del resto riscontrati da tutte le università che hanno anticipato in via sperimentale l'entrata in vigore del nuovo sistema contabile.

Passando all'atto n. 23, ella ne segnala il minore impatto sulla vita amministrativa degli atenei, pur sottolineandone l'importanza in termini di classificazione delle spese. In particolare, rileva come i costi del personale tecnico-amministrativo debba ora essere imputato ai singoli programmi, tenendo conto dell'attività effettivamente svolta. Si tratta, a suo avviso, di una innovazione molto significativa, soprattutto con riferimento alla partecipazione a programmi comunitari.

Dopo aver illustrato nel dettaglio le missioni e i programmi previsti per i bilanci degli atenei, ribadisce il proprio giudizio positivo sugli atti in titolo; rileva tuttavia che l'applicazione obbligatoria del nuovo sistema a tutti gli atenei a partire dal 1° gennaio 2014 potrebbe essere troppo sollecitata. Nella perdurante assenza di un quadro normativo completo, sembra pertanto preferibile prevedere una data di avvio più avanzata.

Inoltre, occorrono a suo avviso delle linee guida da parte del Ministero per ridurre la discrezionalità attualmente rimessa agli atenei su alcuni punti specifici. In caso contrario evidenzia infatti il rischio di vanificare gli obiettivi di omogeneità sottesi al cambio di sistema.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare la relatrice per l'esposizione svolta, fa presente che il termine per l'espressione del parere parlamentare sugli atti in titolo è scaduto la scorsa settimana. Pur avendo il Governo accor-

dato un'ulteriore settimana di tempo per venire incontro alle esigenze della Commissione, resta la necessità di concludere sollecitamente l'esame congiunto, tanto più alla luce dell'attuale situazione di incertezza politica. Propone pertanto di proseguire la discussione al termine della seduta dell'Assemblea, ovvero domani mattina alle ore 8,30, ed invita i Capigruppo ad esprimersi su tale ipotesi.

Il senatore BOCCHINO (*M5S*), pur comprendendo l'urgenza del provvedimento e l'avvenuta scadenza dei termini, giudica assai importanti i due atti, che riformano il bilancio delle università. Nel far notare che nel disegno di legge n. 958 è contenuta una delega al Governo in materia universitaria, da cui pare tuttavia a suo avviso esclusa la contabilità, si domanda se non sia preferibile approfondire ulteriormente il tema attraverso delle audizioni, che richiedono evidentemente un tempo più ampio. Sottolinea infatti il parere critico espresso dalla CRUI sull'atto n. 22, rispetto al quale chiede se siano stati accolti i rilievi posti. Propone quindi di audire il Consiglio universitario nazionale (CUN) e il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU).

La senatrice PUGLISI (*PD*) ringrazia a sua volta la relatrice per l'ampia esposizione svolta e per le osservazioni sollevate. Concorda peraltro con l'esigenza di un tempo d'esame più lungo, anche per capire dal Governo quali sono gli esiti della sperimentazione. Condivide altresì l'esigenza di svolgere alcune audizioni.

Il senatore LIUZZI (*PdL*) si associa alle affermazioni dei senatori Bocchino e Puglisi, sottolineando a sua volta l'importanza dei provvedimenti. Reputa tuttavia opportuno ascoltare l'opinione dell'Esecutivo onde comprendere se vi sia la possibilità di conciliare le richieste della Commissione con il percorso previsto per l'adozione definitiva dell'atto, che costituisce comunque una sorta di «rivoluzione copernicana» per l'università.

La relatrice GIANNINI (*SCpI*) pone in luce l'importanza oggettiva dei due testi e dunque non ritiene che un rinvio dell'esame a domani mattina possa essere risolutivo. Segnala peraltro che la CRUI è stata già ampiamente consultata e ha reso un analitico parere, in gran parte accolto. Resta invece da discutere il tema dei tempi di applicazione.

Quanto alle audizioni proposte, ritiene preferibile limitare i soggetti audibili, tenuto conto che il tema della contabilità rappresenta un ambito assai specifico.

Il PRESIDENTE fa presente che i termini per l'espressione dei pareri sono previsti dalla legge e dunque non sono prorogabili. Fa notare altresì che l'Esecutivo ha già di fatto atteso l'esame da parte della Commissione oltre la scadenza di detti termini, in quanto nelle scorse settimane i lavori sono stati totalmente assorbiti dal cosiddetto decreto-legge «valore cul-

tura» (Atto Senato 1014). Quanto all'ipotesi di rinviare l'esame, paventa il rischio che l'Esecutivo proceda senza il parere parlamentare.

Il sottosegretario GALLETTI chiarisce che i provvedimenti in titolo non attengono alla scelta della nuova modalità di contabilità, già assunta all'epoca della riforma Gelmini, ma riguardano la definizione dei principi contabili, nonché la classificazione delle voci nel nuovo bilancio. Ricorda infatti che si è passati da una impostazione meramente finanziaria ad una patrimoniale-economica che però richiede l'individuazione di specifiche voci, sulla falsa riga di quanto accade a livello nazionale. Sottolinea peraltro le peculiarità del comparto universitario, per cui è sicuramente necessario un adattamento dei principi contabili, onde stabilire delle indicazioni valide per il settore. Riconosce comunque che la migrazione dei dati e la mancanza di una cultura patrimoniale creano serie difficoltà, anche se bisogna nel contempo offrire risposte a quegli atenei che si sono impegnati per rispettare le scadenze previste e sono pronti a partire con il nuovo bilancio dal 1° gennaio 2014.

Rispetto all'esigenza di approfondimento chiesta dalla Commissione manifesta comunque la disponibilità ad attendere fino a martedì prossimo.

Il PRESIDENTE propone di convocare un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi al termine dell'Aula onde discutere dei tempi di esame, fermo restando l'impegno di tutti i Gruppi a concludere la trattazione degli atti in titolo al più tardi entro martedì.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE dispone la convocazione di un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi al termine dei lavori dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 17,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, testé riunitosi, ha convenuto di concludere l'esame degli atti del Governo nn. 22 e 23 in una seduta da convocarsi martedì 8 ottobre alle ore 14,30, previa audizione del CODAU, della CRUI e

del CNSU, da svolgersi nella mattinata del medesimo martedì 8 ottobre. La seduta da convocare mercoledì 9 ottobre sarà invece dedicata all'esame degli altri provvedimenti all'esame di questa settimana, nonché – ove possibile – allo svolgimento di alcune interrogazioni urgenti.

La seduta di domani pomeriggio alle ore 14,30 e il successivo Ufficio di Presidenza sono invece sconvocati, alla luce dei prevedibili lavori dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, conformemente alle decisioni assunte dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, la seduta e l'Ufficio di Presidenza già convocati per domani, mercoledì 2 ottobre, rispettivamente alle ore 14,30 e al termine della seduta, non avranno luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,15.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2013) 493 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione,

esaminato l'atto comunitario in titolo che si riferisce al programma Eurostars 2, realizzato da alcuni Stati membri per dare un seguito al precedente programma comune Eurostars, realizzato nel corso del 7° Programma quadro europeo di ricerca 2007-2013, per sostenere la ricerca industriale delle piccole e medie imprese (PMI);

ritenuto che esso è conforme sia all'articolo 185 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo il quale l'Unione può partecipare a programmi di ricerca avviati da alcuni dei suoi Stati membri, sia al principio di sussidiarietà, in quanto i progetti di ricerca avviati sono certamente meglio condotti a livello europeo che a livello dei singoli Stati;

condivise le finalità di Eurostars 2 quali: promuovere le attività transnazionali di ricerca orientate al mercato, in tutti i settori, delle PMI che effettuano attività di ricerca; incoraggiare nuove attività produttive in base ai risultati della ricerca; contribuire a realizzare lo Spazio europeo della ricerca (SER) e a migliorare l'accessibilità, l'efficienza e l'efficacia dei finanziamenti pubblici;

reputato che, alla luce della valutazione intermedia compiuta dall'Unione, sia preferibile rafforzare Eurostars, aumentando il volume delle risorse ad esso destinate, che ammonteranno così a 287 milioni di euro nell'8° Programma quadro 2014-2020, definito «Orizzonte 2020», piuttosto che interrompere il finanziamento oppure lasciarlo inalterato;

osservato che detto contributo finanziario è subordinato ad impegni formali degli Stati partecipanti affinché garantiscano finanziamenti sufficienti a sostenere un numero ragionevole di azioni, tenuto conto che le risorse dell'Europa sono pari ad un terzo di quello degli Stati, onde ottenere un effetto moltiplicatore e un'integrazione dei programmi tra gli Stati partecipanti;

rilevato altresì che per facilitare la partecipazione delle PMI, di solito più abituate ai canali nazionali, le risorse devono essere erogate secondo le regole dei programmi nazionali e attuate mediante un accordo di finanziamento gestito direttamente dalle autorità nazionali, tanto più che i fondi europei devono essere combinati con quelli di ciascun Paese;

valutata la relazione trasmessa dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalla quale si evince che le PMI nazionali e Con-

findustria sono favorevoli al programma e che occorre impegnare il *budget* necessario, per cui il Dicastero prevede un finanziamento di 4 milioni di euro per anno che verrà rimborsato dall'Unione nella misura di un terzo per anno;

manifestato apprezzamento per le finalità del programma, che certamente potenzierà la competitività delle PMI e pertanto contribuirà attivamente alla crescita economica e alla creazione di nuovi posti di lavoro, tanto più che l'Italia ha già partecipato al precedente programma Eurostars, con notevole soddisfazione delle PMI, del sistema accademico e degli enti pubblici di ricerca

esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

1. si concorda con l'ipotesi esposta dalle Istituzioni europee di non estendere il Programma anche alle PMI che non fanno ricerca, onde puntare a rafforzare l'innovazione attraverso finanziamenti mirati;

2. si raccomanda un coordinamento sul piano organizzativo e normativo tra i Dicasteri dell'istruzione, dello sviluppo economico e le Regioni, anche alla luce delle misure di incentivazione della ricerca contenute nel decreto-legge n. 83 del 2012 (decreto crescita), del quale è in corso di definizione un provvedimento attuativo.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2013) 497 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione, esaminato l'atto comunitario in titolo,

premessi che:

- la metrologia costituisce un ramo della scienza della misurazione e delle sue applicazioni e incide su ogni aspetto della vita quotidiana;
- è essenziale disporre di misurazioni sempre più precise e affidabili per stimolare l'innovazione e realizzare una vera società basata sulla conoscenza;

considerate le aree tematiche finanziate finora con il Programma metrologico europeo e che si intendono finanziare in futuro: nanotecnologie, materiali avanzati, biotecnologia, sistemi avanzati di fabbricazione e trattamento; salute e benessere nell'intero arco della vita; sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima, bioeconomia; transizione verso un sistema energetico affidabile, sostenibile e competitivo; sistema di trasporto europeo efficiente sotto il profilo delle risorse, rispettoso dell'ambiente, sicuro e senza soluzione di continuità; un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e resistente ai cambiamenti climatici e un approvvigionamento sostenibile delle materie prime; tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

tenuto conto che:

- «l'attuale Programma europeo di ricerca metrologica (EMRP) è un'iniziativa comune attuata da 22 istituti nazionali di metrologia, basata sull'articolo 185 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che, mediante l'attuazione del programma quadro pluriennale, consente di coordinare i programmi nazionali di ricerca, riducendo la frammentazione, evitando duplicazioni inutili e contribuendo a raggiungere una significativa massa critica, grazie a una concentrazione di risorse nei settori chiave per mezzo di una stretta collaborazione con i migliori ricercatori;

– il Programma EMRP è giunto ora alla sua scadenza naturale e l'Unione europea ha deciso di avviare un nuovo programma metrologico che non sia solo la naturale prosecuzione di quello vecchio; pertanto, affrontando le criticità emerse dalla valutazione intermedia e finale del progetto, ha deciso di assumere essa stessa la funzione di coordinamento degli Stati partecipanti;

rilevato con favore che l'Unione ha avviato una lodevole consultazione pubblica *online* sul futuro del Programma e che un gruppo di esperti ne ha effettuato una valutazione intermedia a tre anni dall'avvio;

osservato che il campo d'applicazione del nuovo Programma dovrebbe essere ampliato per includere appositi moduli dedicati alla ricerca e allo sfruttamento industriali, nonché al sostegno alla normalizzazione; pertanto il nome del programma cambierebbe da «Programma europeo di ricerca metrologica» a «Programma metrologico europeo di ricerca e innovazione» (EMPIR);

valutati gli obiettivi generali dell'EMPIR quali: fornire soluzioni metrologiche integrate e *ad hoc* a sostegno dell'innovazione e della competitività industriale, nonché tecnologie di misurazione per affrontare le problematiche della nostra società, come la sanità, l'ambiente e l'energia, compreso il sostegno allo sviluppo e all'attuazione delle politiche, da un lato, e creare un sistema europeo di ricerca metrologica integrato avente una massa critica e un impegno attivo a livello regionale, nazionale, europeo e internazionale, dall'altro;

per quanto attiene alla situazione italiana, considerato che dal 1° gennaio 2006 l'Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» e l'Istituto di metrologia «Gustavo Colonnetti» sono stati fusi in un unico ente, l'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRiM), diventando così pressoché l'unico presidio delle grandezze primarie italiane, mentre resta ancora escluso dall'unificazione il referente sulle radiazioni ionizzanti (INMRI-ENEA), con cui comunque vi sono delle strette collaborazioni;

esaminati gli aspetti finanziari, secondo cui:

– nella fase attuale i Paesi partecipanti hanno già aderito con proposte pari a 300 milioni di euro che, con la partecipazione dell'Unione, porterebbero ad un programma di 600 milioni di euro per il decennio 2014-2023;

– l'impegno dell'Italia è assicurato dalla quota del Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE) assegnata all'INRiM, che comprende anche la quota di partecipazione alla struttura esecutiva EURAMET, l'associazione dei laboratori metrologici europei;

– la quota del FOE complessivamente destinata all'INRiM è di circa 19 milioni di euro, mentre il contributo per il Programma è stato di 1,5 milioni nel 2013, secondo il riparto del Fondo recentemente sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari;

– il contributo finanziario dell'UE per gli Istituti nazionali di metrologia (INM) deve corrispondere al contributo apportato dagli Stati partecipanti, prendendo in considerazione non solo il finanziamento istituzionale bensì anche il contributo in denaro degli Stati partecipanti ai costi amministrativi (fino a 30 milioni di euro), nonché la percentuale di finanziamento dell'Unione destinata ad altre entità (circa 90 milioni di euro);

– si prevede che il contributo dell'UE agli INM sarà pari a 210 milioni e quello degli Stati partecipanti di 270 milioni;

– la quota di partecipazione italiana iniziale si attesterebbe all'8 per cento, cui corrisponderà un cofinanziamento di 24 milioni di euro per tutto il periodo del Programma;

giudicate abbastanza soddisfacenti le disposizioni riguardanti il monitoraggio, che prevedono un sistema di relazioni annuali elaborate dal consorzio dei laboratori EURAMET e due momenti di valutazione indipendenti: uno intermedio (entro il 2017) ed uno conclusivo (entro il 2024);

esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

1. tenuto conto che l'avvio di EMPIR è previsto per il 1° gennaio 2014 occorre confermare gli impegni economici per le iniziative che verranno rinnovate in Horizon 2020 (tra le quali EMPIR);

2. si ritiene che le relazioni annuali elaborate all'esito del monitoraggio dovrebbero essere approvate dalla Commissione europea;

3. si reputa preferibile esplicitare le iniziative rivolte alla pubblicizzazione ed alla diffusione dei risultati, benché sia presumibile che misure in questo senso siano implicitamente previste nei finanziamenti delle varie aree, in quanto non si può pretendere di diventare una società basata sulla conoscenza se non si accompagnano le attività di ricerca con apposite campagne di diffusione della cultura scientifica;

4. si evidenzia criticamente l'assenza di misure atte a promuovere interventi che coinvolgano il mondo dell'istruzione; si rimarca invece l'importanza di mettere in contatto il mondo della scuola con le ricerche in ambito metrologico, tanto più che detta disciplina è purtroppo fra quelle meno conosciute, a scuola così come nella società, mentre si presterebbe in modo particolare a rappresentare ed a spiegare i nostri successi tecnologici.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 1° ottobre 2013

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 9

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 14,55 alle ore 15,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

28^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA TRASMISSIONE DI UNA LETTERA DEL PRESIDENTE ESECUTIVO DI TELECOM

Il presidente MATTEOLI ricorda che, d'intesa con la Presidenza della 10^a Commissione, è stata sconvocata la seduta degli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, delle Commissioni riunite, nel corso della quale si sarebbe dovuto svolgere il seguito dell'audizione del presidente esecutivo di Telecom Italia, dottor Franco Bernabé, sulle recenti vicende del Gruppo Telecom.

Nel frattempo, il dottor Bernabé ha trasmesso ai Presidenti delle due Commissioni una lettera, a integrazione delle considerazioni già svolte nell'audizione dello scorso 26 settembre dinanzi agli Uffici di Presidenza. Il dottor Bernabé ha chiesto di dare ampia diffusione a tale documento, che è stato già trasmesso a tutti i commissari e che sarà altresì disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* dell'8ª Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Vito Riggio a Presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (n. 10)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo. Esame. Parere favorevole)

La relatrice CARDINALI (*PD*) illustra la proposta di nomina a presidente dell'ENAC del professor Vito Riggio, presentata dal Governo. Richiama, a tale proposito, il *curriculum* del professor Riggio, sottolineandone l'esperienza e la competenza già dimostrata nel medesimo ruolo di Presidente, nonché in quello di Commissario straordinario dell'ENAC. Osserva che l'ente ha ben operato in questi anni sotto la gestione del professor Riggio, grazie anche ad una struttura tecnica giovane e competente, recentemente rinnovata. Nel sottolineare l'opportunità di dare continuità a tale gestione, in un momento così difficile per il settore dell'aerotrasporto e del Paese, formula pertanto una proposta di parere favorevole sulla candidatura in titolo.

Il senatore RANUCCI (*PD*), dopo aver ringraziato la relatrice per la sua esposizione, esprime anch'egli apprezzamento per il lavoro prezioso svolto in questi anni dall'ENAC e dal professor Riggio, che ha sempre dimostrato doti di competenza e imparzialità. Ritiene dunque indispensabile poter assicurare continuità a tale patrimonio di esperienza, specialmente in una fase così difficile per il settore dell'aviazione civile, ricordando in particolare la situazione di Alitalia e le sfide che l'attendono per un rilancio dell'azienda.

Il senatore COMPAGNONE (*GAL*) si associa alle valutazioni favorevoli sulla candidatura del professor Riggio, condivise anche dal suo Gruppo.

Il senatore CERVELLINI (*Misto-SEL*), pur confermando l'apprezzamento per le indubbie competenze professionali del professor Riggio, esprime perplessità sulle politiche fin qui seguite dal Governo per il comparto aereo, i cui assetti in questa fase sono messi in discussione, insieme ad altri settori nevralgici per il Paese. Ciò è testimoniato dalle situazioni

precarie di importanti aziende quali Finmeccanica, Alitalia e Telecom, rispetto alle quali la politica non ha saputo dare risposte.

Data l'incertezza del momento politico, a suo avviso sarebbe opportuno rinviare la procedura di nomina in esame, per svolgere una riflessione più ampia sulle prospettive del settore dell'aviazione civile e anche per vedere se esistano le condizioni per fare una scelta diversa da quella proposta dal Governo, che vada nel senso della discontinuità e del rinnovamento. A tal fine, sarebbe indispensabile anche avviare un confronto con i vertici di Alitalia e le organizzazioni sindacali di categoria.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) preannuncia il voto contrario del Movimento 5 Stelle sulla proposta di nomina in esame. La candidatura proposta risulta infatti poco convincente, trattandosi di un soggetto che ha svolto il suo ruolo indifferentemente con vari governi e stagioni politiche; inoltre, la scelta appare squilibrata, non essendo stato possibile valutare candidature alternative.

Il senatore FILIPPI (*PD*) esprime a sua volta apprezzamento per le indubbe qualità professionali del professor Riggio. In tutti questi anni ha dato prova di capacità ed equilibrio ed è quindi opportuno affidarsi a persone di esperienza. Osserva poi che, con l'istituzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti, occorrerà ridefinire quanto prima le regole di *governance* del settore aeronautico, nonché aeroportuale e portuale. Se l'evoluzione della situazione politica lo consentirà, sarebbe opportuno che la Commissione approfondisse, in particolare, le prospettive dei piani di investimento degli aeroporti, alla luce anche di alcune indiscrezioni già emerse in proposito. Preannuncia, quindi, il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta della relatrice.

Il senatore FLORIS (*PdL*) condivide l'apprezzamento espresso nei confronti del professor Riggio, la cui competenza ed esperienza si rivelano particolarmente preziose in un momento difficile come questo attuale.

Preannuncia, pertanto, il voto favorevole suo e del proprio Gruppo.

Il presidente MATTEOLI (*PdL*) si unisce agli apprezzamenti per le qualità professionali e l'esperienza del professor Riggio che, nell'espletamento del suo ruolo di Presidente e di Commissario straordinario dell'ENAC, ha sempre tenuto una condotta ineccepibile.

Come ricordato, inoltre, dalla relatrice, il professor Riggio si potrà avvalere nell'ENAC di una struttura tecnica formata da funzionari giovani e preparati, a cominciare dal direttore generale, dottor Alessio Quaranta.

Si esprime dunque in senso favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, si procede, quindi, alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice. Partecipano

alla votazione i senatori BORIOLI (PD), CANTINI (PD), CARDINALI (PD), CERVELLINI (Misto-SEL), CIAMPOLILLO (M5S), CIOFFI (M5S), COMPAGNONE (GAL), DAVICO (LN-Aut), FILIPPI (PD), FLO-RIS (PdL), MARGIOTTA (PD), MATTEOLI (PdL), PAGNONCELLI (PdL), RANUCCI (PD), SCIBONA (M5S) e SONEGO (PD).

La proposta di parere favorevole risulta infine approvata con 12 voti favorevoli e 4 contrari.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che le sedute della Commissione, previste per domani, mercoledì 2 ottobre, alle ore 8,30 e 14,30 e per giovedì 3 ottobre, alle ore 8,30, non avranno più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedì 1° ottobre 2013

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 287

Riunione n. 4

Relatore: PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,15

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE (AGCI-AGRITAL, FEDAGRI-CONFCOOPERATIVE E LEGACOOP AGROALIMENTARE), DELL'UNCI (UNIONE NAZIONALE COOPERATIVE ITALIANE) E DI UECCOOP (UNIONE EUROPEA DELLE COOPERATIVE)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 1° ottobre 2013

Plenaria

31^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Massimiliano Bianco, direttore generale di Federutility, Fabio Santini, direttore area mercato dell'energia e Adolfo Spaziani, senior advisor.

La seduta inizia alle ore 12,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo per la procedura informativa che sta per iniziare in ordine alla quale, laddove la Commissione convenga, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

La Commissione conviene.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui prezzi dell'energia elettrica e del gas come fattore strategico per la crescita del sistema produttivo del Paese: audizione di rappresentanti di Federutility

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 24 settembre scorso.

Il presidente MUCCHETTI rivolge un indirizzo di saluto al dottor Santini e lo invita a svolgere il suo intervento.

Il dottor SANTINI illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, ponendo l'accento sulla spesa energetica, che a suo giudizio è fortemente influenzata dal prezzo del gas, di cui l'Italia è il quarto importatore a livello mondiale. Segnatamente riguardo al prezzo dell'energia elettrica, rileva che su di esso gravano, oltre alle rilevanti accise, anche i cospicui contributi riconosciuti alle fonti rinnovabili, introdotti nel tempo attraverso il conto energia.

Guardando complessivamente al mercato, rileva come il sistema regolatorio, fortemente capillarizzato, abbia finito per limitare quel dinamismo tra imprese concorrenti che poteva spingere l'utente ad apprezzare i vantaggi di un cambio di operatore. Nell'ottica della ricerca di misure per il contenimento del prezzo dell'energia, propone una riconsiderazione degli incentivi alle fonti rinnovabili ed una revisione della *governance* dell'energia, che a suo avviso potrebbe essere utilmente ricondotta sotto il controllo esclusivo dello Stato per dare certezza agli investitori. Segnala quindi, con riferimento al disaccoppiamento del prezzo del gas da quello del greggio e al mercato del bilanciamento, il rischio che pochi operatori di grandi dimensioni possano progressivamente ridurre i fattori di competitività.

Esprime infine preoccupazione per il numero di morosità che si stanno palesando nel mercato per la normativa in tema di *unbundling* (separazione societaria) e per la cosiddetta *Robin Hood Tax* che grava sui produttori energetici.

Il presidente MUCCHETTI (PD) chiede quali benefici potrebbero derivare dalla costruzione di nuovo rigassificatori, alla luce di quanto avvenuto con il disaccoppiamento del prezzo del gas; chiede altresì ulteriori dettagli riguardo all'ammontare dei contributi per le fonti rinnovabili e in che modo sia possibile ridurli per alleggerirne il peso in bolletta.

Il senatore PETROCELLI (M5S) chiede alcuni chiarimenti in ordine al peso che ha avuto la componente A3 sulle piccole e medie imprese, specialmente a partire dal primo trimestre del 2011.

Il dottor SPAZIANI interviene in replica osservando che il maggior valore nel settore energetico è dato dalla stabilità normativa, che favorisce gli investimenti che hanno ritorni a lungo termine. In questo senso si potrebbero rivelare utili anche nuovi rigassificatori, laddove ci fosse una netta ripresa dei consumi ed una ragionevole differenza di prezzo nelle importazioni. Fornisce quindi alcuni dati relativi ai contributi riconosciuti alle fonti rinnovabili, precisando che sarebbe ragionevole rivederne la misura laddove i margini di redditività per l'impresa che ha realizzato l'impianto abbiano già superato le due cifre. Osserva infine che potrebbe essere utile un ripensamento rispetto all'attuale normativa, dal momento che il mercato protetto non è di fatto contendibile, non essendoci alcuna possibilità di competere con l'Acquirente Unico.

Il presidente MUCCHETTI ringrazia i rappresentanti di Federutility per il contributo fornito e dichiara conclusa l'odierna audizione.

Comunica, infine, che il documento da loro consegnato sarà pubblicato sulla pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva viene dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.

Plenaria

32ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

indi del Vice Presidente
CONSIGLIO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Giovanni Simoni, vice presidente di Assorinnovabili e Pietro Pacchione, consigliere, accompagnati da Andrea Zaghi, responsabile ufficio studi e relazioni esterne; Fausto Ferraresi, presidente dell'Associazione italiana riscaldamento urbano (AIRU) e Paolo Galliano, vice presidente.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo per la procedura informativa che sta per iniziare in ordine alla quale, laddove la Commissione convenga, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

La Commissione conviene.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui prezzi dell'energia elettrica e del gas come fattore strategico per la crescita del sistema produttivo del Paese: audizione di rappresentanti di Assorinnovabili e dell'Associazione italiana riscaldamento urbano (AIRU)

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente MUCCHETTI rivolge un indirizzo di saluto al dottor SIMONI e lo invita a svolgere il suo intervento.

Il dottor SIMONI illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione e si sofferma sul recente sviluppo delle energie rinnovabili con particolare riguardo al settore del fotovoltaico, rispetto al quale fornisce alcuni dati sugli investimenti effettuati nel periodo dal 2005 al 2013. Per quanto attiene all'incidenza degli incentivi alle fonti rinnovabili sulla componente A3 della bolletta elettrica fornisce alcune previsioni circa l'impatto che potrebbe avere sulla bolletta di una famiglia tipo l'emissione di un eventuale *bond* finanziario.

Da ultimo svolge alcune considerazioni in merito alla generazione distribuita e ai sistemi efficienti di utenza.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) rileva come il prezzo del gas è destinato ad aumentare nei prossimi anni e chiede alcune valutazioni sullo sviluppo futuro delle fonti rinnovabili con particolare riguardo al settore fotovoltaico.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) chiede quali potrebbero essere gli interventi normativi più opportuni per contenere il costo della bolletta elettrica.

La senatrice D'ONGHIA (*SCpI*) esprime alcune perplessità in merito all'introduzione di un eventuale *bond* finanziario per coprire in parte il costo degli incentivi al settore delle rinnovabili.

Il dottor SIMONI risponde ai quesiti posti dai senatori intervenuti fornendo alcuni dati specifici ed evidenziando la necessità di assicurare dei tavoli di confronto permanenti tra le istituzioni e le associazioni di settore.

Il dottor PACCHIONE prende infine la parola per fornire alcuni dati in merito al sistema degli accumuli di energia.

Il presidente CONSIGLIO ringrazia i rappresentanti di Assorinnovabili per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Comunica che il documento da loro consegnato sarà pubblicato sulla pagina *web* della Commissione e, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori d'Aula, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,55, riprende alle ore 16,10.

Il presidente CONSIGLIO rivolge un indirizzo di saluto al dottor FERRARESI e lo invita a svolgere il suo intervento.

Il dottor FERRARESI illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, soffermandosi in particolare sull'importanza della rete che viene realizzata per l'impianto di teleriscaldamento, finalizzata alla raccolta di tutta l'energia termica prodotta sul territorio, nonché sul sistema integrato che attinge principalmente alle fonti di energia disponibili sul territorio.

Dopo aver richiamato i principali indicatori economici del settore, effettua una panoramica sulla presenza degli impianti di teleriscaldamento nei diversi Paesi europei, dalla quale emerge che l'Italia sconta un grave ritardo considerato che tali impianti generano soltanto il 4 per cento dell'energia disponibile. Rispetto al tema sensibile del prezzo dell'energia prodotta, chiarisce che esso è solitamente indicizzato in base al prezzo del metano e che per la natura del servizio prestato segue le naturali dinamiche di mercato. Evidenzia che i soggetti che operano nel settore del teleriscaldamento sono di natura privata e che i servizi resi assumono una rilevanza pubblica solo laddove il servizio viene riconosciuto da parte del Comune, per cui in questi casi è assoggettato a regolamentazione. In tal senso una regolazione di tipo nazionale potrebbe creare ostacoli ad un'ulteriore crescita del settore, come si rileva da alcuni studi effettuati dalle autorità per la concorrenza e il mercato di altri Paesi facenti parte dell'Unione europea.

Il senatore MUCCHETTI (PD) si richiama all'esperienza realizzata nel comune di Brescia, dove da anni il Comune provvede ad effettuare un servizio di teleriscaldamento, in regime di concorrenza con gli altri fornitori di *commodity*. Concorda quindi con l'avviso espresso dal rappresentante dell'AIRU riguardo alla possibilità che una regolazione di livello nazionale debba quanto meno attendere l'esito dell'indagine che sta conducendo l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato.

Il senatore CIOFFI (M5S) desidera conoscere quanti sono gli impianti di teleriscaldamento che utilizzano i termovalorizzatori come sorgente termica.

Il senatore GIROTTO (M5S) chiede se esistano delle mappe sul possibile sfruttamento della geotermia per un suo potenziale sviluppo.

Il dottor FERRARESI risponde ai quesiti precisando che i termovalorizzatori vengono utilizzati per produrre non più del 25 per cento di energia, mentre esistono mappature, ad esempio per le regioni Emilia-Romagna e Piemonte, che riguardano l'utilizzo della geotermia, anche se le perforazioni ad essa connesse continuano a destare preoccupazioni nelle comunità locali.

Il presidente CONSIGLIO ringrazia il dottor FERRARESI per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Comunica, infine, che il documento da lui consegnato sarà pubblicato sulla pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva viene dunque rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente CONSIGLIO comunica che, a seguito della modificazione del calendario dei lavori dell'Aula, la seduta precedentemente convocata per domani, mercoledì 2 ottobre, alle ore 14,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,20.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedì 1° ottobre 2013

Plenaria**28ª Seduta***Presidenza del Presidente***SACCONI***La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE CONSULTIVA**(Doc. LVII, n. 1-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2013 e connessi allegati**(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)*

La relatrice D'ADDA (*PD*) rileva che la Nota di aggiornamento prevede una riduzione in termini reali del PIL pari al 1,7 per cento per il 2013, mentre per gli anni successivi viene stimato un ritorno alla crescita del medesimo PIL, con incrementi pari all'1,0 per cento nel 2014, all'1,7 per cento nel 2015, all'1,8 per cento nel 2016 e all'1,9 per cento nel 2017. La nuova stima del valore negativo relativo al 2013, superiore rispetto al documento di economia e finanza 2013, comporterebbe l'assestamento del tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni in rapporto al PIL, sempre per il 2013, attorno al valore del 3,1 per cento, fermo restando l'obiettivo del Governo, in linea con gli impegni europei, di mantenere – mediante l'adozione di interventi tempestivi – il valore del tasso di indebitamento netto al 3,0 nel 2013. Per gli anni successivi, la Nota prevede un valore del tasso di indebitamento netto pari al 2,5 per cento nel 2014, all'1,6 per cento nel 2015, allo 0,8 per cento nel 2016 e allo 0,1 per cento nel 2017.

Riguardo al tasso di disoccupazione, la Nota prevede un valore pari al 12,2 per cento per il 2013 e al 12,4 per cento per il 2014, valori anch'essi superiori rispetto alle corrispondenti stime del DEF 2013; per gli anni successivi, si prevede una progressiva riduzione del tasso di disoccu-

pazione, con un valore pari all'11,4 per cento nel 2017. Per il tasso di occupazione la Nota di aggiornamento prevede un valore pari al 55,9 per cento nel 2013, al 55,8 per cento nel 2014, al 56,3 per cento nel 2015, al 56,8 per cento nel 2016 e al 57,4 per cento nel 2017.

Con specifico riferimento al mercato del lavoro, la Nota, nel paragrafo V.4, ricorda le misure già adottate dal Governo e dal Parlamento, poste in prevalenza nel decreto-legge n. 76 del 2013, convertito nella legge n. 99 del 2013. Un secondo gruppo d'interventi – osserva la Nota – «sarà definito dopo che le istituzioni europee avranno approvato le regole per l'utilizzo dei fondi strutturali relativi al periodo 2014-2020, nonché di quelli per la *Youth Guarantee*, che è un programma comunitario, il quale prevede che ogni giovane, entro quattro mesi dalla conclusione del suo ciclo di scuola o di università o dalla perdita del posto di lavoro, riceva l'offerta di un lavoro, di un tirocinio, di un modulo di formazione o di un nuovo percorso d'istruzione. Per tale programma esiste uno stanziamento globale comunitario, destinato ai Paesi che, come l'Italia, hanno un tasso di disoccupazione giovanile superiore al 25 per cento. In tale ambito, le risorse in favore dell'Italia sono pari a 1,5 miliardi di euro per il periodo 2014-2015.

La Nota di aggiornamento osserva, inoltre, che la programmata riforma dei centri per l'impiego e una più forte collaborazione di essi con le agenzie private per il lavoro miglioreranno significativamente il funzionamento del mercato del lavoro, riducendo i fenomeni di *mismatch* tra domanda e offerta. Più in generale, la Nota rileva l'esigenza di completare il disegno di riforma del mercato del lavoro, puntando, da un lato, su semplificazione ed accorpamento delle norme e, dall'altro, sul rafforzamento degli istituti a sostegno del primo accesso al mondo del lavoro e del reinserimento dei lavoratori sospesi – mediante strumenti contrattuali che incoraggino l'accesso al mondo del lavoro di personale giovane e qualificato.

Un altro tema sul quale, secondo la Nota, occorre concentrare l'attenzione e gli interventi nei prossimi mesi, anche mediante la costituzione di un gruppo di riflessione che formuli proposte entro la fine del 2013, è rappresentato dalle esigenze di conciliazione «vita-lavoro»; il problema – osserva la Nota – non riguarda soltanto le donne e concerne anche i temi del telelavoro e del lavoro a tempo parziale.

Un'attenzione particolare va rivolta ai dati sull'incremento della povertà in Italia. In materia, la Nota ricorda la sperimentazione in atto della nuova carta per l'inclusione sociale, sperimentazione che, originariamente prevista per i Comuni italiani con più di 250.000 abitanti, è stata estesa – in base al citato decreto-legge n. 76 del 2013 – a tutti i comuni del Mezzogiorno. L'esperienza viene considerata propedeutica alla definizione di un programma nazionale di contrasto alla povertà assoluta, programma che già esiste in altri Paesi europei. In particolare, osserva sempre la Nota, l'istituzione del «Sostegno per l'inclusione attiva» (SIA) – proposta dal gruppo di lavoro presso il Ministero del lavoro al fine di consentire l'acquisto di un paniere di beni e servizi ritenuto decoroso sulla base degli

stili di vita prevalenti, a condizione che il beneficiario s'impegni a perseguire concreti obiettivi di inclusione sociale e lavorativa – rappresenta una misura di contrasto della povertà che può essere considerata l'evoluzione naturale delle sperimentazioni delle «carte acquisti».

La spesa pensionistica è specificamente esaminata in un riquadro della Nota di aggiornamento. Il testo osserva che le misure adottate nel corso degli ultimi due decenni compensano in larga parte l'andamento negativo (cosiddetta «gobba pensionistica») che si prospettava per i prossimi decenni, dovuto all'incremento della speranza di vita ed al passaggio alla fase di quiescenza delle generazioni del *baby boom*. In particolare, secondo il documento, il rapporto fra spesa pensionistica e PIL – attualmente di poco superiore al 16 per cento – tenderà a ridursi fino al 2030; la tendenza sarà più accentuata a partire dal 2015, in virtù di una dinamica di crescita più favorevole rispetto a quella attuale, del rafforzamento del processo di elevamento dei requisiti per la pensione e del progressivo passaggio al metodo di calcolo contributivo. Il valore percentuale dovrebbe attestarsi al 14,9 per cento intorno al 2030. Successivamente, la misura del rapporto percentuale tornerebbe a crescere, a causa dell'ampliamento delle tendenze negative delle dinamiche demografiche ed in ragione degli effetti derivanti dal precedente posticipo del collocamento in quiescenza sull'importo delle pensioni. Il rapporto dovrebbe raggiungere un valore massimo di circa il 15,6 per cento, intorno al 2045, per poi decrescere nel successivo periodo (l'orizzonte delle previsioni in oggetto arriva fino al 2060).

Conclusivamente la relatrice ricorda che, come evidenziato anche in sede internazionale, l'Italia presenta una variazione della spesa in rapporto al PIL in netta controtendenza rispetto a quella prevista per la maggior parte dei paesi europei, nonostante la dinamica demografica meno favorevole. In tale ambito, a fronte di un valore della spesa pensionistica in rapporto al PIL che cresce in media, per l'insieme dei paesi dell'UE, di 1,6 punti percentuali nel periodo 2010-2060, nel caso dell'Italia il rapporto scende di 0,9 punti percentuali, segnalando, sotto questo aspetto, un rischio assai contenuto in termini di impatto dell'invecchiamento demografico sulla sostenibilità delle finanze pubbliche. Si ripromette inoltre un approfondimento in ordine alle cifre riguardanti la spesa pensionistica, non risultando chiaro se esse siano da intendersi al netto delle pensioni, ovvero siano comprensive dei vari interventi di *welfare*.

Il presidente SACCONI dà atto alla relatrice di un'illustrazione assai ricca, che si è soffermata su temi significativi, a partire da quello della spesa previdenziale, che richiedono una interlocuzione con il Governo. Si tratta di problematiche a carattere sociale che meritano soluzioni organiche, al di là della rincorsa riguardante il pur grave problema degli esodati. In questo quadro, appare di grande importanza il contenuto della circolare INPS n. 35 del marzo 2012, che non pare coerente con la norma di legge, e sulla quale conferma la necessità di un chiarimento del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, tenuto conto del previsto andamento dei lavori dell'Assemblea di domani, la seduta della Commissione convocata per domani, alle ore 14,30, non avrà luogo. Resta invece ferma la seduta di giovedì 3 ottobre, alle ore 9.

La seduta termina alle ore 15,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 1° ottobre 2013

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 225 e connessi

Riunione n. 1

Relatore: Laura BIANCONI (GAL) e LANIECE (Per le autonomie (SVP,
UV, PATT, UPT) PSI-MAIE)

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,30

(225) D'AMBROSIO LETTIERI. – *Disposizioni in materia di riconoscimento della medicina omeopatica*

(254) D'AMBROSIO LETTIERI. – *Disposizioni in materia di riconoscimento della medicina tradizionale cinese e dell'agopuntura*

(256) SCILIPOTI. – *Disposizioni concernenti la pratica e l'insegnamento dell'agopuntura e delle discipline affini*

(429) STUCCHI. – *Disciplina della medicina omeopatica*

(768) Maurizio ROMANI ed altri. – *Disposizioni in materia di riconoscimento della medicina omeopatica*

(Esame di una proposta di testo unificato e rinvio)

Plenaria**46^a Seduta**

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 1-bis) Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013 e connessi allegati

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ROMANO (*SCpI*) riferisce sulle parti di competenza del documento in titolo, evidenziando che al settore sanitario è dedicato il paragrafo V.12.

La Nota rileva anzitutto la duplice esigenza di mantenere e consolidare i risultati, riconosciuti in campo internazionale, del Servizio sanitario nazionale e di sviluppare l'attuale modello di *governance* del settore sanitario, al fine di conseguire un'efficace contenimento della dinamica della spesa, anche di fronte ai problemi finanziari posti dalle tendenze demografiche.

In tale ordine di idee, secondo quanto emerge dal documento, assumono un'importanza particolare le misure legate alla prevenzione. A tal fine, si prevede l'adozione di un nuovo Piano Nazionale della Prevenzione, che costituisca un sostanziale aggiornamento di quello attuale, il quale era originariamente relativo al triennio 2010-2012 e la cui validità è stata poi estesa al 2013, ai sensi dell'accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sancito dalla relativa Conferenza permanente il 7 febbraio 2013. Il nuovo Piano (che, secondo il suddetto accordo del 7 febbraio 2013, concernerà il quinquennio 2014-2018) dovrà porre attenzione alla prevenzione di tutti i comportamenti a rischio («sedentarietà, alimentazione eccessiva, fumo, dipendenza da gioco patologico, consumo di sostanze alcoliche, con un particolare *focus* sui giovani»), nonché alle tossicodipendenze, e costituire la struttura generale entro la quale inserire progetti di ampio respiro e la pianificazione di settore, come il piano nazionale per le vaccinazioni, gli interventi per la sicurezza sul lavoro e l'attuazione del fascicolo sanitario elettronico.

Un altro fondamentale momento di programmazione generale dovrà essere conseguito con l'adozione del nuovo Patto per la salute, volto a definire tra Governo e Regioni gli aspetti finanziari relativi al Servizio sani-

tario nazionale, migliorare la qualità dei servizi, promuovere l'appropriatezza delle prestazioni e dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e garantire l'unitarietà del sistema. In merito a questi ultimi temi, la Nota osserva che occorre ridisegnare il perimetro dei LEA e adottare l'approccio del cosiddetto *Health Technology Assessment* (HTA), al fine di identificare le opzioni assistenziali aventi un più favorevole rapporto costo-efficacia e che abbiano riscontrato una preferenza da parte degli utenti, «in modo da assicurare, a parità di risorse disponibili, il massimo valore possibile in termini di salute», con una «regia nazionale quale essenziale condizione per mantenere l'unitarietà» del Servizio sanitario nazionale.

Altre linee di intervento generali individuate dalla Nota di aggiornamento sono rappresentate dal completamento del «complesso processo di trasferimento di risorse dall'ospedale al territorio», con l'allestimento di reti assistenziali integrate tra ospedale e territorio, affinché l'ospedale diventi, tendenzialmente, «il luogo di cura per acuti, a elevata specializzazione», con il contestuale potenziamento dei servizi territoriali e lo sviluppo dei nuovi servizi da parte delle farmacie convenzionate; dalla promozione della trasparenza; dall'informatizzazione dei processi di assistenza, nonché dallo sviluppo e dalla diffusione della sanità elettronica sul territorio nazionale; dal completamento e dal miglioramento delle scelte operate nella scorsa legislatura in materia di responsabilità professionale; dal superamento del precariato nelle professioni sanitarie, a partire dalle misure introdotte dal decreto-legge n. 101 del 2013, attualmente in fase di conversione; dall'istituzione di specifici ruoli per i ricercatori del Servizio sanitario nazionale.

In conclusione, il relatore osserva che, da una parte, la enumerazione di interventi contenuta nel documento in esame appare ampia e connotata da una certa genericità; e che, dall'altra, occorrerà svolgere una riflessione sugli strumenti utili ad assicurare il mantenimento del carattere di universalità del Servizio sanitario nazionale, quale ad esempio una forma di compartecipazione che chiami gli utenti a contribuire alla sostenibilità del sistema in relazione alle proprie possibilità.

Si apre la discussione generale.

La senatrice ANITORI (*Misto*), con riferimento all'obiettivo, indicato dal documento in esame, di assicurare, a parità di risorse disponibili, il massimo valore possibile in termini di salute, con una regia nazionale per mantenere l'unitarietà del Servizio sanitario nazionale, pone in rilievo in termini critici come, allo stato, manchino adeguate forme di coordinamento tra i vari enti erogatori di prestazioni, col risultato che l'ammalato si trova in una situazione di incertezza persino in ordine alla struttura cui rivolgersi, soprattutto laddove le liste d'attesa prospettate siano troppo lunghe e incompatibili con le esigenze di cura.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE propone prudenzialmente di rinviare l'audizione informale della Associazione italiana celiachia, che avrebbe dovuto svolgersi nella giornata di domani, alle ore 14, in sede di Ufficio di Presidenza, considerato il possibile prolungamento dei lavori della seduta anti-meridiana dell'Assemblea.

Propone, al contempo, di tenere ferma la convocazione della seduta plenaria di domani, che avrà inizio alle ore 15 e sarà dedicata, in sede consultiva, al seguito dell'esame della Nota di aggiornamento del DEF 2013 e all'avvio dell'esame del disegno di legge n. 958, in materia di semplificazione.

La Commissione conviene.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nel corso dell'audizione di rappresentanti di Assobiomedica, tenutasi lo scorso 26 settembre, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità, è stata consegnata documentazione che sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,05.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 1° ottobre 2013

Plenaria

28^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARINELLO

Interviene il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Orlando.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(198) CASSON ed altri. – Nuova normativa speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Delega al Governo in materia di assetti e competenze istituzionali lagunari

(312) DE POLI. – Riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 24 settembre scorso.

Con riferimento all'esame dei disegni di legge n. 198 e n. 312, il presidente MARINELLO propone di procedere allo svolgimento di un ciclo di audizioni sul tema della salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Invita pertanto i rappresentanti dei Gruppi a comunicare, nei tempi più brevi, le indicazioni relative ai soggetti da convocare in audizione.

La Commissione conviene.

*IN SEDE CONSULTIVA***(Doc. LVII, n. 1-bis) Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013 e connessi allegati**

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente MARINELLO (*PdL*), relatore, illustra il documento in titolo per le parti di competenza della Commissione. Dopo aver succintamente delineato gli elementi di carattere macroeconomico, si sofferma sui contenuti dell'allegato I, relativi alle spese di investimento del Ministero dell'ambiente. A questo riguardo, evidenzia che non risulta rifinanziato il Fondo per lo sviluppo sostenibile e che quindi non è possibile la programmazione di nuove attività. Dà inoltre conto della Missione 18, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente e del Programma 18.3 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, per il quale si riscontra una carenza di risorse sui relativi capitoli. Con riferimento al Programma 18.12 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, illustra le attività del Ministero nei trentanove siti di bonifica di interesse nazionale (SIN). Per l'anno 2013, le relative risorse sono tuttavia limitate a circa 4 milioni di euro. Nel medesimo Programma, con particolare riferimento ai rifiuti, lo stanziamento per il 2013 è pari a 6.997.917 euro. Per quanto riguarda la difesa del suolo, sottolinea la necessità che il Ministero prosegua l'azione di indirizzo e di coordinamento degli interventi inseriti negli accordi di programma e nei relativi atti integrativi sottoscritti con le Regioni interessate e la necessità di dare completa attuazione alla normativa comunitaria sui rischi alluvionali e sulla qualità delle acque. Illustra, infine, il Programma 18.13 Tutela e conservazione della fauna, della flora e salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino, con riferimento al quale sono stanziare risorse per 580.310 euro.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il presidente MARINELLO propone di esprimere un parere favorevole sul documento in titolo e sui relativi allegati, per le parti di competenza della Commissione.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti ed approvata.

IN SEDE REFERENTE

(242) CAPACCHIONE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

(815) MARINELLO. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

(942) Deputato REALACCI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 24 settembre scorso.

Il presidente MARINELLO comunica che oggi, alle ore 14, è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 942 e che non sono pervenute proposte emendative da parte dei Gruppi.

Sulla base delle intese già intercorse tra i rappresentanti dei Gruppi, proporrà di deliberare la richiesta al Presidente del Senato di trasferire l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo in sede deliberante, una volta che siano pervenuti i pareri delle Commissioni permanenti 1ª e 5ª, laddove non ricorrano le ipotesi previste dai commi 5 e 6 dell'articolo 40 del Regolamento.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 14,25, riprende alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MARINELLO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulle linee programmatiche della politica del suo Dicastero

Il presidente MARINELLO ricorda preliminarmente che, con le comunicazioni odierne, prosegue la procedura informativa avviata nella seduta del 25 giugno scorso, in occasione della quale il ministro Orlando aveva svolto una relazione illustrativa sulle linee programmatiche della politica del suo Dicastero.

Dichiara quindi aperto il dibattito.

Il senatore CALEO (PD) manifesta vivo apprezzamento per l'attività svolta dal Ministro, con particolare riferimento agli interventi volti alla ri-

duzione delle infrazioni comunitarie, al miglior consumo del suolo e a quelli in materia di *ecobonus* e di abbattimento degli abusi edilizi realizzati nelle zone a rischio di esondazione. Chiede quindi se, ad avviso del Ministro, gli obiettivi del cosiddetto «pacchetto clima-energia» possano ancora considerarsi sufficienti a porre un argine ai cambiamenti climatici. Tali cambiamenti impongono infatti di provvedere urgentemente alle conseguenze del dissesto idrogeologico rispetto alle quali occorre realizzare interventi intersettoriali, sotto il coordinamento del Ministero dell'ambiente. Parte delle risorse necessarie potrebbero essere reperite grazie ai minori oneri derivanti dalla chiusura di alcune procedure di infrazione comunitaria. Per quanto riguarda l'annosa problematica dei rifiuti in Campania, con particolare riferimento alla situazione nell'area delle province di Napoli e Caserta cosiddetta «Terra dei fuochi», auspica che le risorse confiscate alla Camorra siano indirizzate ad interventi di prevenzione delle attività criminose e di bonifica ambientale.

Il senatore DALLA ZUANNA (*SCpI*) fa riferimento alle problematiche connesse alla circolazione delle grandi navi nella laguna di Venezia ed ai connessi risvolti ambientali ed occupazionali, osservando che laddove non sussistano problemi di sicurezza andrebbe percorsa l'ipotesi di consentire il traffico di tali imbarcazioni, tenuto conto del nulla osta della Autorità portuale e del fatto che, limitando la circolazione alle navi di tonnellaggio minore, si corre il rischio di perdere, nell'anno, i flussi turistici di circa duecentocinquanta grandi navi. Per quanto riguarda poi i problemi idrogeologici nella zona del Vicentino e del Padovano, la soluzione potrebbe consistere nella realizzazione di un canale di scolmo che da Padova arrivi in mare.

Il senatore MARTELLI (*M5S*) ritiene che l'operato del Ministero dell'ambiente, in questi primi mesi di attività, non corrisponda ai contenuti delle linee programmatiche illustrate lo scorso 25 giugno, con specifico riferimento alla lotta ai cambiamenti climatici e alla ricerca di soluzioni ai rischi ambientali connessi alla ricerca di risorse energetiche fossili. Esprime inoltre perplessità sulla realizzazione di un gasdotto transadriatico, la cui portata risulta – secondo quanto riferito da esperti del settore – notevolmente inferiore alle esigenze nazionali di approvvigionamento. Sempre con riferimento ai cambiamenti climatici, acclarata l'insufficienza degli interventi previsti dal «pacchetto clima-energia», chiede quali siano le strategie che il Ministero intende perseguire. Rileva poi che i provvedimenti adottati per risolvere talune situazioni emergenziali, quali ad esempio quella dello stabilimento ILVA di Taranto, siano stati sostanzialmente inefficaci ed abbiano generato soltanto ulteriori difficoltà. Chiede infine chiarimenti sugli orientamenti del Ministero in merito alla generazione di energia distribuita sul territorio, al meccanismo di incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili, cosiddetto «CIP 6», ai certificati verdi, alle coltivazioni geneticamente modificate (OGM) ed alla situazione dei rifiuti in Campania.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) ritiene che i meccanismi del cosiddetto *ecobonus* debbano essere stabilizzati e semplificati riducendo la percentuale della spesa detraibile e rendendo tale beneficio stabile nel tempo. Per quanto riguarda il contrasto al dissesto idrogeologico, chiede se il Governo intenda adottare una logica della prevenzione invece che dell'emergenza e se tali interventi siano previsti in deroga al patto di stabilità. Per quanto concerne l'avvio del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR), fa presente che nel corso delle audizioni svolte in Commissione, le principali associazioni di categoria hanno manifestato forte contrarietà all'avvio del sistema e suggerisce di procedere con una fase sperimentale che contempli deroghe mirate.

Il senatore BRUNI (*PdL*) esprime apprezzamento per l'operato del Ministero dell'ambiente, nell'attuale situazione di difficoltà della finanza pubblica. Per quanto riguarda il contrasto al dissesto idrogeologico, con particolare riferimento all'aspetto dell'erosione costiera, ritiene che sia necessario elaborare un protocollo di azione da condividere con le Regioni affinché vengano elaborate ed adottate soluzioni comuni ed efficaci. Andrebbe altresì sostenuto il ruolo tecnico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) in relazione all'attività di controllo ambientale ed all'attività posta in essere dalle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. Auspica poi che l'azione di protezione delle aree naturalistiche venga potenziata anche attraverso una incisiva azione educativa da realizzare in ambito scolastico. Chiede infine quali siano le azioni concrete che il Ministero intende porre in essere per il perseguimento di uno sviluppo sostenibile e della lotta ai cambiamenti climatici.

Il presidente MARINELLO (*PdL*) chiede quali siano gli orientamenti del Governo, a livello regolamentare, volti a perseguire uno sviluppo sostenibile che non impieghi risorse energetiche fossili. Ripercorre brevemente l'evoluzione della disciplina relativa alla limitazione delle attività di prospezione, ricerca ed estrazione dei combustibili in mare e chiede quale sia, a tale proposito, l'opinione del Ministro, anche in considerazione del rischio sismico di taluni fondali marini. Chiede inoltre quale sia l'avviso del Ministro con riferimento alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti nella città di Roma, paventando i possibili effetti negativi in termini di immagine, a livello mondiale, nel caso in cui nella Capitale si verificassero vicende analoghe a quelle già sperimentate nella città di Napoli.

In sede di replica, il ministro ORLANDO fa presente che, in ambito internazionale, ci si è resi conto negli ultimi anni della difficoltà di combattere i cambiamenti climatici con trattative di tipo bilaterale. I paesi già industrializzati hanno posto il tema della riduzione delle emissioni di anidride carbonica a livello globale incontrando le obiezioni dei paesi di più recente industrializzazione, che hanno reclamato l'esigenza di potersi assicurare prospettive di sviluppo analoghe a quelle di cui i primi hanno usu-

fruito. L'istituzione di un *Forum* presso le Nazioni Unite, appositamente preposto alla concertazione di strategie di livello mondiale per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica, rappresenta un elemento sostanziale di incoraggiamento. In tale contesto, assume rilevanza il tema dei modelli di sviluppo. La strategia di decarbonizzazione dell'economia deve essere pertanto avviata mediante il perseguimento di obiettivi diversificati, nell'ambito dei quali un ruolo cospicuo è assegnato al passaggio dal carbone al gas. L'Italia deve quindi proseguire il cammino verso la riduzione della dipendenza dalle fonti energetiche fossili, poiché questo si inserisce nella più ampia strategia di ricorso alle fonti energetiche rinnovabili attraverso l'impiego di reti intelligenti di distribuzione energetica. Eventuali valutazioni negative sulle strategie relative all'approvvigionamento di gas naturale non tengono conto della necessità di progettare investimenti che garantiscano, nell'immediato, la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e, nel futuro, un maggiore impiego di risorse rinnovabili. Il contrasto al dissesto idrogeologico riveste una priorità fondamentale nell'ambito delle strategie del Governo e, a tal fine, si intende istituire uno specifico Fondo. La Ragioneria generale dello Stato ha infatti chiesto al Ministero dell'ambiente di quantificare le ipotesi di fabbisogno sulla base delle quali impostare il patto di stabilità interno. In tale contesto, occorre realizzare una filiera istituzionale preposta alla tutela ed alla salvaguardia del suolo per avere un quadro completo ed attuale delle risorse all'uopo destinate ed effettivamente impiegate. Il Ministro segue con particolare attenzione le vicende che interessano la cosiddetta «Terra dei fuochi». Ne sono testimonianza il fatto che la prima visita ufficiale del Ministro è stata proprio in quei luoghi, le ulteriori risorse destinate dal Ministero per sostenere la raccolta differenziata nell'area interessata, il divieto alla regione Campania di accogliere ulteriori rifiuti industriali, le risorse stanziare per bonificare i laghi di Castel Volturno, la richiesta al Ministero dell'ambiente di istituire un registro tumori per quell'area, la richiesta di istituzione di uno specifico comitato per la sicurezza, la richiesta di perimetrare le zone agricole non utilizzabili per attività agricole e l'incarico all'ISPRA di effettuare un'analisi approfondita per conoscere quali sostanze siano presenti in quel sottosuolo. In tale contesto, andrebbe valutata la possibilità che i beni sequestrati ai clan camorristici vengano impiegati per la realizzazione delle bonifiche dei territori inquinati. Per quanto riguarda poi la problematica della circolazione marittima nella laguna di Venezia, fa presente che insieme al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si è cercato di individuare una soluzione, tra le diverse ipotesi attualmente allo studio, per ridurre l'impatto sulla Città lagunare. Dai dati relativi al traffico in Laguna nei primi sei mesi dell'anno in corso è emerso un considerevole incremento del transito delle grandi navi da crociera che lascia presagire una possibile congestione del traffico. È pertanto necessario esplorare soluzioni che, anche mediante l'approdo al porto di Marghera, risultino percorribili in via transitoria. Sottolinea che la questione non ha una rilevanza meramente estetica e che l'unicità del contesto della laguna di Venezia non consente, in alcun modo, di correre rischi ambientali

e di sicurezza dei traffici. Ritiene inoltre opportuno rivedere la disciplina degli incentivi alle rinnovabili di cui al meccanismo del «CIP 6» che determina una rendita ingiustificata. Sul tema del trasferimento dei rifiuti agli inceneritori esistenti, fa presente che, laddove molti impianti risultano sottoutilizzati, appare più utile assicurarne un pieno utilizzo, piuttosto che costruirne altri. Non ritiene percorribile l'ipotesi – suggerita da taluni – di smantellare gli impianti esistenti poiché ciò implicherebbe il ritorno alle discariche. In particolare, le ipotesi di smaltimento delle cosiddette «ecoballe» presenti nel sito di Taverna del Re sono attualmente al vaglio del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'ISPRA. Allo stato attuale della tecnologia non sembrano esserci soluzioni diverse dalla termovalorizzazione. Ricorda poi che il Ministero ha già vietato la semina degli OGM ed ha chiesto alle Regioni di adeguare, di conseguenza, la normativa di livello regionale. Condivide i suggerimenti sugli *ecobonus* del senatore Arrigoni. In merito al SISTRI, osserva che l'avvio del sistema, alla data del 1° ottobre 2013, non è stabilito dal decreto-legge n. 101 del 2013 ma era previsto da una disposizione già vigente. Il Ministero dell'ambiente ha inteso comunque avviare il SISTRI, riducendo al minimo la platea degli interessati e prevedendo una sospensione di novanta giorni del regime sanzionatorio, in attesa delle prime verifiche di funzionamento dello stesso sistema. Sul tema dell'erosione costiera, esorta la Commissione a seguire, in via ascendente, la definizione della normativa comunitaria sulla cosiddetta «*blue economy*», che conterrà un piano di interventi di prevenzione e definirà le relative modalità di *governance*. Condivide l'esigenza di programmare la didattica sui temi ambientali in sinergico coordinamento con il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca. Sul tema della *green economy*, sottolinea il mutato orientamento dell'Unione europea sull'utilizzo delle bioplastiche per la produzione dei cosiddetti «*shopper*», nonostante l'iniziale ostilità del Regno Unito che aveva insistito per far dichiarare una procedura di infrazione avverso la normativa italiana che, in realtà, è fortemente innovativa. Per quanto riguarda le vicende della tassa rifiuti e servizi (TARES), il carico fiscale andrebbe centrato sul consumo di risorse ambientali. Al Ministero dell'ambiente è stato recentemente costituito uno speciale gruppo di studio che sta approfondendo questo tema. In merito alla chiusura del sito di Malagrotta – rispetto al quale rimane aperta, tra le altre, la questione del ripristino ambientale – e all'impiego del sito di Falcognana come discarica di servizio, il Ministero prevede anche l'utilizzo di impianti fuori Regione per ridurre al minimo l'impatto sul nuovo sito. Per quanto riguarda, infine, la ricerca in mare di idrocarburi, sottolinea la posizione di equilibrio mantenuta dal Ministero dell'ambiente. Giudica negativamente il divieto di estrazione all'interno della fascia delle dodici miglia marine dalla costa. Gli impianti che operano attualmente sono stati autorizzati sulla base di procedimenti istruttori già completati o già avviati al momento della modifica normativa che ha esteso la fascia di di-

viato. Eventuali revoche delle concessioni dovrebbero pertanto essere adeguatamente motivate.

Il presidente MARINELLO ringrazia il ministro Orlando per l'ampio e articolato contributo al dibattito.

Fa quindi presente l'intenzione della Commissione di richiedere il trasferimento in sede deliberante dei disegni di legge relativi alla istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati ed auspica che il Ministro si esprima favorevolmente allorché tale richiesta gli sarà inoltrata dalla Presidenza del Senato.

La seduta termina alle ore 16.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedì 1° ottobre 2013

Plenaria**20ª Seduta***Presidenza del Presidente*
CHITI*La seduta inizia alle ore 13,05.**ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***Proposta di direttiva del Consiglio che modifica le direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE in relazione alle regioni ultraperiferiche, in particolare Mayotte (n. COM (2013) 577 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 22)

Illustra l'atto comunitario in titolo la senatrice FATTORI (*M5S*), relatrice, la quale spiega che esso intende assimilare la situazione di Mayotte – a seguito della sua trasformazione da territorio d'oltremare a regione ultraperiferica – a quella delle altre regioni ultraperiferiche francesi, escludendola dal campo di applicazione delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE, rispettivamente in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e di accise.

La proposta, quanto al principio di sussidiarietà, appare conforme in quanto la definizione del territorio cui si applica la legislazione armonizzata in materia di imposte e accise è di esclusiva competenza dell'Unione.

La proposta appare altresì conforme al principio di proporzionalità, in quanto si limita a conferire a Mayotte lo stesso *status* applicabile già da molti anni alle altre regioni ultraperiferiche francesi: Guadalupa, Guyana francese, Martinica e Riunione.

Successivamente, la relatrice dà lettura di una conferente bozza di risoluzione che contempla i punti essenziali testé illustrati.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, quindi, dopo aver verificato la presenza del numero legale prescritto, pone in vo-

tazione lo schema di risoluzione presentato dalla relatrice, che è accolta dalla Commissione.

AFFARI ASSEGNATI

Affare assegnato sui profili strategici della politica di coesione dell'Unione europea (n. 131)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 9)

Il presidente CHITI (*PD*), relatore, dà conto direttamente dei contenuti di una proposta di risoluzione, da lui elaborata, che attengono, essenzialmente, ai profili strategici della politica di coesione dell'Unione europea.

Inoltre, nel testo in oggetto, vengono esposte due problematiche emerse nel corso della sua recente visita presso le Istituzioni dell'Unione europea, svoltasi dal 23 al 25 settembre 2013.

La prima riguarda l'opportunità che gli stanziamenti destinati al Fondo sociale europeo (FSE) siano adeguatamente incrementati, per tenere conto della grave situazione di disoccupazione in cui versa la popolazione giovanile di molte regioni d'Europa, che in alcune zone d'Italia supera il 50 per cento, soprattutto qualora l'auspicabile proposta, di estendere a 29 anni di età la platea dei destinatari degli aiuti all'occupazione giovanile, trovasse consenso nelle Istituzioni di Bruxelles.

La seconda, invece, concerne la preoccupazione, espressa da molti rappresentanti di regioni italiane, per la prospettiva di crescenti oneri burocratici, derivante da una determinata interpretazione di una sentenza della Corte di giustizia, da parte di uffici della Commissione europea preposti alla tutela della concorrenza, che rischia di comportare un aggravio di adempimenti di notificazione in capo alle amministrazioni pubbliche – in particolare quelle regionali e locali – e, conseguentemente, di ostacolare l'esecuzione di progetti di investimento necessari alla ripresa dello sviluppo economico del territorio.

Senza discussione, conseguentemente, il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero prescritto di senatori per deliberare, mette in votazione la suddetta proposta di risoluzione, che è accolta dalla Commissione.

SULLA MISSIONE SVOLTA DA UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA SVOLTA A VILNIUS DAL 4 AL 6 SETTEMBRE 2013

Il senatore ORELLANA (*M5S*) comunica gli esiti della terza riunione della Conferenza interparlamentare sulla Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla Politica europea di sicurezza e difesa (PESD), svoltasi a Vilnius dal 4 al 6 settembre, nel quadro della dimensione parlamentare della Presidenza lituana dell'Unione europea.

Alla riunione hanno preso parte il presidente della Commissione Difesa del Senato, senatore Nicola Latorre, e i senatori Luigi Compagna e Luis Alberto Orellana. Per la Camera dei deputati hanno partecipato il presidente della Commissione Difesa, onorevole Elio Vito, e gli onorevoli Federica Mogherini e Claudio Fava.

Poiché l'attuale scenario politico internazionale pone in evidenza il ruolo centrale dei Parlamenti, il rilievo della suddetta Conferenza interparlamentare deriva dall'essere la sede del controllo parlamentare sulla Politica estera e di sicurezza comune e sulla Politica europea di sicurezza e difesa, dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e la dissoluzione della Assemblea parlamentare dell'UEO.

La Presidenza lituana ha organizzato i lavori in diverse sessioni di lavoro, in cui si è discusso della promozione della democrazia in un'Europa allargata, del Consiglio europeo di dicembre e delle priorità della Lituania; delle priorità e delle strategie dell'Unione europea sulla PESC e la PESD; del futuro della cooperazione tra Unione europea e NATO.

Due temi, considerati dai lituani di rilevanza strategica per la loro Presidenza, sono stati approfonditi in due *workshop*, svolti in parallelo: il Partenariato orientale e il Consiglio europeo di dicembre sulla difesa.

Prima della formale apertura dei lavori, hanno avuto luogo, nella mattinata di giovedì 5 settembre, le riunioni del Gruppo di lavoro e della Commissione *ad hoc* per la revisione del Regolamento.

Al riguardo, ricorda che il Regolamento della Conferenza interparlamentare è stato approvato dalla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea a Varsavia nell'aprile del 2012, con una clausola di revisione dopo due anni di attività.

A tal fine, la seconda riunione della Conferenza (Dublino, 26 marzo 2013) ha approvato l'istituzione di un Gruppo di lavoro – costituito dai Parlamenti del trio di Presidenza (Lituania, Irlanda, Grecia), da Cipro, Italia e Parlamento europeo, e di una Commissione *ad hoc*, composta dai Capi delle 29 delegazioni.

Nella riunione del Gruppo di lavoro, la Presidenza lituana ha avanzato una proposta di suddivisione dei 35 emendamenti presentati, sulla base della loro compatibilità con il Trattato di Lisbona e con le Conclusioni adottate dalla Conferenza dei Presidenti di Varsavia nel 2012. Il Parlamento europeo e la delegazione italiana hanno proposto un nuovo calendario per la revisione del Regolamento, prevedendo la valutazione degli emendamenti durante la Presidenza greca e la loro approvazione durante la Presidenza italiana.

La Commissione *ad hoc*, a cui hanno partecipato tutti i Capi delegazione, ha approvato il lavoro istruttorio svolto dal Gruppo di lavoro, accogliendo la proposta lituana di suddividere gli emendamenti in categorie, ma lasciando impregiudicata la valutazione nel merito di ciascuna proposta. Infine, nel confermare il nuovo calendario, ha specificato che l'approvazione definitiva del Regolamento avverrà a Roma durante la Conferenza dei Presidenti nella primavera del 2015.

Le conclusioni della Conferenza interparlamentare hanno accolto l'orientamento espresso dalla Commissione *ad hoc*.

I lavori della Conferenza interparlamentare sono stati formalmente aperti dagli interventi del presidente della Commissione Affari esteri della Seimas, Benediktas Juodka, e del presidente della Commissione Sicurezza nazionale e Difesa della Seimas, Artėras Paulauskas, seguiti dagli indirizzi di benvenuto della presidente della Repubblica di Lituania, Dalia Grybauskaitė, del presidente della Seimas, Vydas Gedvilas, e del presidente della Commissione Affari esteri del Parlamento europeo, Elmar Brok.

Durante la prima sessione, sono intervenuti il ministro degli Affari esteri lituano, Linas Linkevičius, e il ministro della Difesa lituano, Juozas Olekas, rispettivamente, sulla promozione della democrazia in un'Europa allargata e sulle priorità della Lituania in preparazione del Consiglio europeo di dicembre.

Il Ministro degli Affari esteri ha incentrato il suo intervento sulla politica di vicinato e il partenariato orientale, soffermandosi in particolare sulle relazioni con l'Ucraina, da valutarsi nell'ambito di un più ampio contesto politico, in vista di un accordo di associazione da realizzarsi nel più breve tempo possibile.

Il Ministro della Difesa ha sottolineato come il Consiglio europeo di dicembre debba essere considerato una grande opportunità per una maggiore integrazione nel settore della difesa e della politica estera europea. Ha, infine, illustrato quelle che, a suo avviso, sono le principali questioni da affrontare: una maggiore visibilità e rilevanza per le questioni di difesa e sicurezza, l'istituzione di un consiglio europeo della difesa, una nuova e più moderna strategia di sicurezza europea, le relazioni con i Paesi del vicinato e i *partner* strategici.

Nella sessione a porte chiuse è intervenuta l'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, vice presidente della Commissione, Baronessa Catherine Ashton, sulle priorità della PESC e della PESD.

L'Alto rappresentante ha espresso soddisfazione per questa nuova occasione di incontro con i parlamentari nazionali che, essendo più prossimi ai cittadini e potendo esprimersi con una franchezza non sempre concessa ai diplomatici, possono svolgere un ruolo fondamentale nella difesa e promozione dei principi fondamentali dell'Unione. Ricordando che la democrazia ha bisogno di radici profonde, da nutrire con costanza, e sottolineando il contributo inestimabile che può provenire dall'esperienza parlamentare dei Paesi di più lunga tradizione democratica, ha auspicato il sostegno ai Paesi della «primavera araba» per lo sviluppo delle loro istituzioni democratiche.

Dopo aver analizzato i principali focolai di crisi nella regione meridionale ed orientale del Mediterraneo e aver ricordato che la democrazia ha bisogno di radici profonde da nutrire con costanza, ha ribadito il contributo inestimabile che può provenire dall'esperienza parlamentare dei Paesi di più lunga tradizione democratica ed ha auspicato il sostegno ai

Paesi della «primavera araba» per lo sviluppo delle loro istituzioni democratiche.

Nel successivo dibattito, il senatore Orellana ha sottolineato la mancanza di trasparenza, anche da parte dell'Unione europea, sui negoziati in corso volti all'auspicata realizzazione della Conferenza «Ginevra II». A suo avviso, le opinioni pubbliche dovrebbero essere destinatarie di maggiori informazioni anche per sostenere le azioni dei governi e dello stesso Alto rappresentante.

Nella seconda sessione di lavoro, il segretario generale della NATO, Anders Fogh Rasmussen, ha aperto il suo intervento parlando della situazione in Siria e della terribile questione dell'attacco con armi chimiche, avvenuto alla periferia di Damasco il 21 agosto 2013.

L'intervento del Segretario generale è stato seguito da un lungo dibattito in cui è stato evidenziato il fondamentale ruolo della NATO come foro di consultazione tra alleati in occasione delle crisi.

Nel *Workshop* sul Partenariato orientale, di particolare interesse sono state le relazioni svolte dalla presidente della Commissione Affari esteri del Parlamento svedese, Sofia Arkelsten, e da Laurynas KasèiEnas, esperto del Centro studi sull'Europa orientale. Nei due interventi è stata sottolineata l'importanza strategica dei Paesi del vicinato orientale e la conseguente responsabilità da parte dell'Unione europea per la promozione della stabilità politica, economica e sociale in quei Paesi.

Nello sviluppo del Partenariato orientale – hanno convenuto i relatori – un ruolo cruciale spetta ai parlamentari che possono intensificare il dialogo e promuovere riforme democratiche in quei Paesi. L'Europa che finisce con le sue frontiere esterne deve offrire ai Paesi del Partenariato orientale la prospettiva di poter accedere all'Unione in base all'articolo 49 del Trattato. A tal fine si è convenuto essere conveniente utilizzare l'approccio «more for more», differenziato per ognuna delle 6 nazioni del Partenariato orientale, in dipendenza quindi dai progressi nel rispetto dei diritti umani, dei principi democratici, etc.

Nell'illustrare lo stato degli Accordi di associazione e di un'area di libero scambio, profonda e completa, (*Deep and comprehensive free-trade Agreements*), sono state espresse molte critiche per l'atteggiamento aggressivo della Russia nei confronti dei Paesi del Partenariato orientale. Al riguardo, è stato sottolineato come nella politica di vicinato l'Unione europea non sia l'unico protagonista in campo.

A titolo di esempio, il relatore del Centro studi sull'Europa orientale si è soffermato sul progetto, avviato nel 2012 tra Russia, Kazakistan e Bielorussia, di un'Unione euroasiatica, che, a suo avviso, si basa su presupposti, regole e *standard* ben diversi da quelli dell'Unione europea, in cui il rapporto economia – politica appare distorto e il potere politico è in mano ad oligarchi.

Infine, nel richiamare la necessità che il prossimo Vertice sul Partenariato orientale si concluda con risultati concreti, è stato ribadito che la politica di vicinato avrà bisogno di specifici incentivi, come una *partners-*

hip privilegiata, sul modello delle relazioni economiche adottate per l'Area economica europea e la Svizzera.

I lavori della Conferenza interparlamentare sulla Politica estera e di sicurezza comune e sulla Politica europea di sicurezza e difesa sono terminati con l'approvazione di un lungo documento conclusivo in cui sono state riportate le valutazioni dei parlamentari sul conflitto in Siria, lo sviluppo della cooperazione civile e militare nella PESC, la dimensione esterna della politica energetica dell'Unione europea, la politica europea di partenariato orientale nella PESC, la revisione della strategia di sicurezza dell'Unione europea, il Consiglio europeo di dicembre.

La delegazione italiana, che è intervenuta sia nelle sessioni della Conferenza sia nei due *workshop*, ha presentato un emendamento, recepito nelle Conclusioni, volto a rafforzare l'impegno dell'Unione europea e degli Stati membri sul versante dell'intervento umanitario a sostegno dei rifugiati dalla Siria.

Vista la rilevanza del documento conclusivo approvato, che è stato inviato ai Presidenti dei Parlamenti nazionali, del Consiglio europeo e della Commissione, nonché all'Alto rappresentante, una versione in italiano sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La seduta termina alle ore 13,30.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2013) 577 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 22)**

La 14ª Commissione permanente, esaminato l'atto COM (2013) 577,

premessi che la proposta di direttiva mira ad assimilare la condizione di Mayotte – che dal 1° gennaio 2014 passerà dallo *status* di territorio d'oltremare a quello di regione ultraperiferica dell'Unione – a quella delle altre regioni ultraperiferiche, escludendola dal campo di applicazione delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE che regolano rispettivamente la materia dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e il regime generale delle accise;

considerato che la proposta fa parte di un pacchetto di misure, da adottare entro il mese di dicembre 2013, volte a stabilire esenzioni parziali o totali nell'applicazione della legislazione dell'Unione a Mayotte, in considerazione del suo status e tenendo conto delle sue caratteristiche, e che due di tali misure (COM (2013) 417 e COM (2013) 418) sono già state valutate dalla 14ª Commissione, che si è pronunciata su di esse in senso favorevole (*Doc. XVIII, n. 16, del 24 luglio 2013*),

ritiene che la base giuridica della proposta di direttiva sia correttamente individuata nell'articolo 113 del Trattato sul funzionamento dell'Unione, in cui si dà mandato al Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, di adottare le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato unico e una possibile distorsione della concorrenza. Risulta coerente giuridicamente anche l'adozione dello strumento della direttiva dovendo procedere alla modifica di altrettante due direttive;

sostiene la conformità della proposta con il principio di sussidiarietà, in quanto essa mira ad adeguare le direttive europee 2006/112/CE e 2008/118/CE al nuovo status giuridico di Mayotte nei confronti dell'Unione europea, tenendo conto delle caratteristiche economiche, sociali e geografiche delle regioni ultraperiferiche, mantenendo la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione. Inoltre, gli obiettivi che l'atto comunitario si propone possono essere raggiunti solo attraverso atti modificativi dell'Unione stessa;

sostiene, infine, la conformità della proposta con il principio di proporzionalità, in quanto essa si limita ad adeguare opportunamente il diritto UE, in relazione al nuovo status di Mayotte, di regione ultraperiferica dell'Unione, come sancito dalla decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo, adottata a seguito del *referendum* del 29 marzo 2009 con cui l'isola ha optato per diventare dipartimento d'oltremare francese.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 131 (Doc. XXIV, n. 9)

La 14ª Commissione permanente,

considerata la comunicazione della Commissione europea «Politica di coesione: rapporto strategico 2013 sull’attuazione dei programmi 2007-2013» (COM(2013) 210) e condivisa la valutazione secondo cui occorre una stretta collaborazione tra Commissione europea e Stati membri per evitare i ritardi che si sono verificati nell’avvio dei programmi 2007-2013, e che al contempo occorra migliorare l’aspetto qualitativo dei programmi stessi, concernente il monitoraggio e la valutazione sul raggiungimento degli obiettivi delle politiche, con particolare riferimento ai programmi del Fondo sociale europeo in favore dei giovani;

considerato che, in base all’accordo politico raggiunto il 27 giugno 2013, tra il Parlamento europeo, la presidenza del Consiglio UE e la Commissione europea, concernente il prossimo Quadro finanziario pluriennale (QFP) dell’UE, che dovrebbe essere approvato in via definitiva all’inizio dell’autunno 2013, alla Politica di coesione, per il periodo 2014-2020, sono destinati complessivamente 325,1 miliardi di euro, ovvero circa un terzo dell’intero bilancio settennale dell’Unione;

considerata positivamente l’anticipazione ai primi due anni 2014-2015 (cosiddetto «*front-loading*») dell’ammontare previsto per l’intero settennio stanziato in favore dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile, pari a 3 miliardi di euro, e l’intenzione del Parlamento europeo di prevedere stanziamenti supplementari, dal 2016, per garantire la sostenibilità e l’efficacia di tale programma;

considerato che, come è emerso da incontri svolti presso le Istituzioni europee, nei giorni 24 e 25 settembre 2013, da parte di una rappresentanza della 14ª Commissione del Senato, è stata avanzata la proposta di elevare il parametro massimo della categoria «giovani» dai 24 ai 29 anni di età, con conseguente ampliamento del raggio d’azione delle politiche dirette a contrastare il grave fenomeno della disoccupazione giovanile;

considerato, tuttavia, che i fondi europei destinati a favorire l’occupazione giovanile derivano sostanzialmente dal Fondo sociale europeo (FSE) e che gli stanziamenti di tale Fondo sono stati ridotti, nel corso dei negoziati, dal 25 per cento della proposta originaria della Commissione europea, al 23,1 per cento delle somme previste per la Politica di coesione, con conseguente diluizione dell’efficacia dello strumento di sostegno all’occupazione giovanile,

esprime, con forza, l'esigenza che gli stanziamenti destinati al FSE siano adeguatamente incrementati, per tenere conto della grave situazione di disoccupazione in cui versa la popolazione giovanile di molte regioni d'Europa, che in alcune zone d'Italia supera il 50 per cento, soprattutto qualora l'auspicabile proposta, di estendere a 29 anni di età la platea dei destinatari degli aiuti all'occupazione giovanile, trovasse consenso nelle Istituzioni europee;

condivide le preoccupazioni espresse da molti rappresentanti di regioni italiane, per la prospettiva di crescenti oneri burocratici, derivante da una determinata interpretazione di una sentenza della Corte di giustizia, da parte di uffici della Commissione europea preposti alla tutela della concorrenza, che rischia di comportare un aggravio di adempimenti di notificazione in capo alle amministrazioni pubbliche – in particolare quelle regionali e locali – e, conseguentemente, di ostacolare l'esecuzione di progetti di investimento necessari alla ripresa dello sviluppo economico del territorio.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Martedì 1° ottobre 2013

Plenaria
15ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANCONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Ali Abdul Atumane sulle condizioni del CIE di Ponte Galeria.

La seduta inizia alle ore 13,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di Ali Abdul Atumane sulle condizioni del CIE di Ponte Galeria

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 24 settembre scorso.

In apertura di seduta il presidente MANCONI ringrazia il signor Ali Abdul Atumane, dando conto delle numerose iniziative in materia di immigrazione della Commissione, in particolare l'impegno di approfondimento delle problematiche concernenti i centri di trattenimento per migranti, sottolineando come la seduta odierna abbia lo scopo di portare all'interno dei lavori della Commissione la testimonianza diretta di una persona che è stata trattenuta in un centro, come è il caso, appunto, del signor Atumane.

Il signor Ali Abdul ATUMANE, dopo aver ringraziato per l'invito ed aver ricordato di essere nato in Mozambico, racconta di essere giunto in Italia nel 1995, a diciotto anni, con un permesso di soggiorno per motivi di studio. Per tredici anni ha avuto i documenti in regola, ma dal 2003 non è riuscito a rinnovare il permesso di soggiorno per problemi burocratici. All'inizio dello scorso mese di maggio è stato fermato per un normale controllo dalle forze dell'ordine, portato in commissariato e lì trattenuto per alcune ore, anche con modi piuttosto rudi. Rifiutatosi di declinare le generalità e di lasciare le proprie impronte digitali, è stato successivamente portato all'Ufficio immigrazione dove ha chiesto di parlare con il Questore, senza riuscirci. Ha poi deciso di farsi riconoscere e prendere le impronte ed è stato trasferito al CIE di Ponte Galeria. Dopo qualche giorno il suo trattenimento nel CIE è stato convalidato dal Giudice di pace. Ha successivamente presentato domanda d'asilo e, dopo aver sostenuto l'udienza a luglio, ha ottenuto il riconoscimento della protezione internazionale ed è stato rilasciato. Adesso ha ripreso gli studi universitari che aveva dovuto interrompere. Tra la criticità all'interno del centro segnala l'eccessiva durata del trattenimento e la presenza nella stessa struttura, e in un regime semicoercitivo, di trattenuti che hanno storie molto diverse, molti dei quali provengono dal carcere. Si è ritrovato in una situazione di privazione di libertà senza aver commesso alcun reato e dopo aver vissuto in Italia per molti anni, e, soprattutto, senza sapere cosa gli sarebbe successo, con l'ansia di poter essere rimpatriato da un momento all'altro. Chiede in conclusione una maggiore attenzione alla questione dell'accoglienza dei migranti nel nostro Paese e una valutazione sulla effettiva validità dei CIE come strumento per affrontare la questione dell'immigrazione.

Il presidente MANCONI ringrazia il signor Atumane per aver voluto condividere con la Commissione un'esperienza estremamente difficile della sua vita.

La senatrice DE PIN (*Misto*), nel ricordare la visita che ella ha compiuto insieme ad alcuni colleghi della commissione al CIE di Gradisca di Isonzo in provincia di Gorizia lo scorso 10 settembre, ritiene che l'intera normativa all'immigrazione, a cominciare dalla legge Bossi-Fini, debba essere radicalmente modificata.

La senatrice DONNO (*M5S*) ringrazia il signor Atumane chiedendogli di voler fornire alla Commissione ulteriori delucidazioni riguardo al periodo trascorso a Ponte Galeria, in particolare con riferimento alla possibilità di avere contatti con i familiari, all'assistenza legale ed all'uso nel centro di psicofarmaci.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) si associa alle valutazioni ed alle domande fatte dai colleghi che lo hanno preceduto ribadendo la centralità del rispetto dei diritti fondamentali nei CIE.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), domanda chiarimenti riguardo al periodo in cui il signor Atumane non aveva i documenti in regola in base alle leggi vigenti, tra il 2003 e il 2013, ed ulteriori informazioni circa il passaggio in commissariato precedente il trattenimento nel CIE, quando lo stesso Atumane è stato fermato a seguito di un controllo di polizia; chiede inoltre notizie circa i rapporti del signor Atumane con il suo legale mentre si trovava a Ponte Galeria e, in particolare, se sia stato proprio il legale a preoccuparsi di dargli l'idea di fare domanda di asilo in Italia.

La senatrice AMATI (*PD*) rivolge un quesito in ordine alla qualità dell'assistenza medica nel centro di Ponte Galeria.

A tutti risponde Ali Abdul ATUMANE precisando che all'interno dei centri è prevista un'infermeria per il primo soccorso ma non ci sono strutture o mezzi adeguati per patologie più serie e che l'uso di psicofarmaci da parte dei trattenuti è purtroppo frequente. Quanto all'assistenza legale, non ha avuto problemi ad incontrare l'avvocato regolarmente. Ricordando invece le attività svolte in Italia per sostenersi, ricorda di aver lavorato come operatore in campo sociale per organizzazioni e associazioni che si occupano in prevalenza di assistenza a persone disabili, con problemi di tossicodipendenza o *ex* detenuti e che non sempre si è trattato di un lavoro regolarizzato.

Il presidente MANCONI, nell'esprimere apprezzamento per la partecipazione così attiva ed interessata alla discussione di tutti i colleghi e nel ringraziare nuovamente Ali Abdul Atumane, dichiara conclusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 14.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 9

Presidenza del Presidente
MANCONI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,10

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

